Nr. 6566/13 Reg. Sent. Nr.10786/2012 R.G. Appello Depositata oggi 11 7 MAR REPUBBLICA ITALIANA N Funzionario C In nome del popolo italiano Aversa Pas Il giorno 17 del mese di dicembre dell'anno 2013 Avviso ed estratto contumaciale La Corte d'Appello di Napoli, sez. VI, composta dai Magistrati: notificato il dott. Silvana Gentile PRESIDENTE dott. Roberto Donatiello Consigliere dott. Cinzia Apicella Consigliere relatore Proposto ricorso Con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. A. Ricci e con l'assistenza del cancelliere Biagio Scotto di Vetta ha emesso la seguente Atti in Cassazione SENTENZA Nel processo penale a carico di : Passata in giudicato 1) BERGAMO Paolo nato a Collesalvetti (LI) il 21.04.1943, libero presente difeso avv.ti Silvia Morescanti e Pasquale Tremiterra; Estratto esecutivo 2) BERTINI Paolo nato ad Arezzo il 7.07.1964 libero presente difeso avv.to Mauro Messeri; P.G. 3) DATTILO Antonio a Melito Porto Salvo (RC) il 28.06.1971, libero assente difeso avv.ti Lorenzo Radogna e Alessio Palladino; Questura 4) DE SANTIS MASSIMO nato a Tivoli 1'8.04.1962, libero presente difeso avv.to Paolo Gallinelli; Reperto 5) DELLA VALLE Andrea nato a Sant'Elpidio a Mare (AP) il 29.9.1965 libero contumace difeso avv.ti Alfonso Forgiuele e Redatta Scheda il Francesco Picca: 6) DELLA VALLE Diego nato a Sant'Elpidio a Mare (AP) il 30.12.1953 libero assente difeso avv.ti Alfonso Forgiuele e Francesco Redatta nota spese il Picca:

7) FABIANI Mariano nato a Roma il 22.07.1961 libero contumace difeso avv.ti Silvia Morescanti e Antonio Cirillo;

8) FAZI Maria Grazia, nata a Roma il 6.07.1956, libera contumace difesa avv.to Silvia Morescanti;

9) FOTI Pasquale nato a Reggio Calabria il 3.02.1950 libero contumace

C.P. N°

Addi

difeso avv.ti Massimo Krogh e Carlo Morace;

- 10) LOTITO Claudio nato a Roma il 9.05.1957 libero contumace difeso avv.ti Gianmichele Gentile e Marinella De Nigris;
- 11) MAZZEI Gennaro nato a Terravecchia (CS) il 27.12.1957 libero presente difeso avv.to Mauro Messeri;
- **12) MAZZINI Innocenzo** nato a Figline Valdarno(FI) il 14.07.1945 libero assente difeso avv.ti Claudio Botti e Federico Barattini;
- **13) MEANI Leonardo** nato a Lodi 1'11.01.1960 libero contumace difeso avv.to Edda Gandossi:
- 14) MENCUCCI Sandro nato a a Firenze il 18.07.1961 libero contumace difeso avv.ti Alfonso Forgiuele e Francesco Picca;
- **15) MOGGI Luciano** nato a Monticiano (SI) il 10.7.37 libero presente difeso avv.ti Paolo Trofino e Maurilio Prioreschi:
- 16) PAIRETTO Pier Luigi nato a Torino il 15.07.1952 libero assente difeso avv.ti Luigi Sena e Matteo Bonatti;
- 17) PUGLISI Claudio nato a Voghera il 3.04.1960 libero assente difeso avv.to Giovanni Di Valentino;
- **18) RACALBUTO Salvatore** nato a Palma di Montechiaro (AG) il 28.09.1961 difeso avv.ti Giacomo Mungiello e Alberto Caleffi;
- 19) RODOMONTI Pasquale nato a Teramo 1'1.06.1961 libero contumace difeso avv.to Fabrizio Acronzio;
- **20) SCARDINA Ignazio** nato a Roma il 3.08.1947 libero presente difeso avv.to Claudio Misiani;
- **21) TITOMANLIO Stefano** nato a Milano 1'1.02.1963 libero contumace difeso avv.to Andrea Ostellari.

PARTI CIVILI

- l) Ministero dell'Economia e Finanze-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato e Ministero per le politiche giovanili e per le attività sportive, difesi dall'Avvocatura dello Stato nella persona avv.to Federico Vigoriti;
- 2) Brescia Calcio S.p.A., difesa avv.to Bruno Catalanotti;
- 3) Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., difesa avv.to Emilio Gueli;
- 4) Bologna Football Club 1909 S.p.A., difesa avv.to Luigi Stortoni;
- 5)Federazione Italiana Giuoco Calcio difesa avv.to Lucrezia Milella;
- 6)Fallimento Vittoria 2000 Srl difesa avv.to Giovani Sacchi Morsiani;
- 7) Fallimento Salernitana Sport S.p.A. difesa avv.to Andrea Castaldo;
- 8) U.S. Lecce S.p.A. difesa avv.to Andrea Sambati.





RESPONSABILI CIVILI

- 1) Juventus Football Club SpA difesa avv.to Giuseppe Vitiello;
- 2) A.C. Ass. ne Calcio Firenze Fiorentina S.p.A. difesa avv.to Francesco Picca;
- 3) S.S. Lazio S.p.A. difesa avv.ti Giovanni Michele Gentili e Vincenzo Siniscalchi.

appellanti avverso la sentenza emessa a seguito di giudizio ordinario dal Tribunale di Napoli IX Sezione penale in composizione collegiale in data 8.11.2011 con la quale gli stessi sono stati dichiarati colpevoli dei seguenti reati:

VEDASI ALLEGATO

E condannati come di seguito indicato.

1)MOGGI Luciano colpevole dei reati di cui ai capi a) come promotore, b), f), g) i) m) o) q) z) A5) e condannato, esclusa la recidiva e ritenuta la continuazione fra i reati contestati, alla pena di anni 5 mesi 4 di reclusione; il MOGGI veniva assolto per i restanti reati.

Con l'applicazione delle pene accessorie ai sensi degli artt 32 e 29 c.p.

- **2)BERGAMO** Paolo colpevole dei reati di cui ai capi a) come partecipe, f), g), h) i) l) q) s), u) A4), A5) A10) e condannato, ritenuta la continuazione fra i reati contestati, alla pena di anni 3 mesi 8 di reclusione. Con applicazione delle pena accessoria ai sensi dell' art 29 c.p.
- 3)MAZZINI Innocenzo colpevole dei reati di cui ai capi a) come partecipe, u) v) A5) e A10), e ritenuto la continuazione fra i reati contestati, condannato alla pena di anni 2 mesi 2 di reclusione;
- 4)PAIRETTO Pier Luigi colpevole dei reati di cui ai capi a) come partecipe, f) g) e q) e condannato, ritenuta la continuazione fra i reati contestati, alla pena di anni 1 mesi 11 di reclusione;
- 5)DE SANTIS Massimo colpevole dei reati di cui ai capi a) come partecipe, g) in esso assorbito il capo i), l) A10) e condannato, ritenuta la continuazione fra i reati contestati, alla pena di anni 1 mesi 11 di reclusione;
- 6)RACALBUTO Salvatore colpevole dei reati di cui ai capi a), o) e z) e condannato, ritenuta la continuazione fra i reati contestati, alla pena di anni 1 mesi 8 di reclusione;
- 7) FOTI Pasquale colpevole dei reati di cui ai dei capi h) l) e s) e condannato, ritenuta la continuazione fra i reati ed esclusa la recidiva, alla pena di anni 1 mesi 6 di reclusione ed euro 30.000,00 di multa;
- 8)BERTINI Paolo, colpevole dei reati di cui ai capi a) ed m) e condannato,





ritenuta la continuazione, alla pena di anni 1 mesi 5 di reclusione;

- 9)DATTILO Antonio colpevole dei reati di cui ai capi a) e b) e condannato, ritenuta la continuazione, alla pena di anni 1 mesi 5 di reclusione;
- 10)DELLA VALLE Diego colpevole dei reati di cui ai capi A5) e A10) condannato, ritenuta la continuazione ed esclusa per recidiva, alla pena di anni 1 mesi 3 di reclusione ed euro 25.000,00 di multa;
- 11)DELLA VALLE Andrea colpevole dei reati di cui ai capi A5) e A10) condannato, ritenuta la continuazione, alla pena di anni 1 mesi 3 di reclusione ed euro 25.000,00 di multa;
- 12) MENCUCCI Sandro colpevole dei reati di cui ai capi A5) e A10) e condannato, ritenuta la continuazione, alla pena di anni 1 mesi 3 di reclusione ed euro 25.000,00 di multa;
- 13) LOTITO Claudio colpevole dei reati di cui ai capi u) e v) e condannato, ritenuta la continuazione, alla pena di anni 1 mesi 3 di reclusione ed euro 25.000,00 di multa;
- 14) MEANI Leonardo colpevole del reato di cui al capo A4) e condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa;
- 15) PUGLISI Claudio colpevole del reato di cui al capo A4) e condannato, esclusa la recidiva, alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa;
- 16) TITOMAGLIO Stefano colpevole del reato di cui al capo A7) e condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa;

Per tutti gli imputati, tranne che per l'imputato MOGGI Luciano, applicata la pena accessoria ex art 5 L 401/89 e art 32 bis c.p.

Venivano altresì assolti dai tutti i reati loro ascritti: 1) AMBROSINO Marcello, 2) CENNICOLA Enrico, 3) FABIANI Mariano, 4) FAZI Maria Grazia, 5) GEMIGNANI Silvio, 6) MAZZEI Gennaro; 7) RODOMONTI Pasquale, 8) SCARDINA Ignazio.

Venivano comminate le seguenti condanne in solido al risarcimento del danno:

a)gli imputati Bergamo, Bertini, Dattilo, De Santis, Della Valle Andrea e Della Valle Diego, Foti, Lotito, Mazzini, Meani, Mencucci, Moggi, Pairetto, Puglisi, Recalbuto, Titomanlio in favore della Parte Civile "Ministero dell'Economia e Finanze, Amministrazione Monopoli di Stato e Ministero Politiche giovanili ed attività Sportive";

b)gli imputati Della Valle Andrea e Della Valle Diego, Moggi, Mencucci, Lotito e quali responsabili civili la ACF Fiorentina Spa e la S.S. Lazio SPA <u>in favore della Parte Civile Brescia Calcio Spa;</u>



1-

c)gli imputati Bergamo, Bertini, Dattilo, De Santis, Della Valle Andrea e Della Valle Diego, Foti, Lotito, Mazzini, Meani, Mencucci Moggi, Pairetto Puglisi, Recalbuto, in favore della Parte Civile Atalanta Bergamasca Calcio Spa;

d) gli imputati Bergamo, Bertini, Dattilo, De Santis, Della Valle Andrea e Della Valle Diego, Mazzini, Meani, Mencucci, Moggi, Pairetto, Recalbuto in favore della Parte Civile Bologna Football Club 1909 Spa;

e)l'imputato Titomanlio Stefano al risarcimento del danno <u>in favore della</u> Parte Civile Fallimento Salernitana Sport Spa;

f) gli imputati Bergamo, Bertini, Dattilo, De Santis, Della Valle Andrea e Della Valle Diego, Mazzini, Meani, Mencucci, Moggi, Pairetto, Recalbuto e la ACF Fiorentina Spa (quale responsabile civile) al risarcimento in favore della PC Fallimento Vittoria 2000 Srl:

g)gli imputati Bergamo, Bertini, Dattilo, De Santis, Della Valle Andrea e Della Valle Diego, Foti, Lotito, Mazzini, Meani, Mencucci Moggi, Pairetto Puglisi Recalbuto e Titomanlio al risarcimento in favore della Parte Civile Federconsumatori Campania;

h) gli imputati Bergamo, Bertini, Dattilo, De Santis, Della Valle Andrea e Della Valle Diego, Foti, Lotito, Mazzini, Meani, Mencucci, Moggi, Pairetto Puglisi Recalbuto e Titomanlio in favore della Parte Civile Federazione Italiana Giuoco Calcio;

i)gli imputati Bergamo, Bertini, Dattilo, De Santis, Mazzini, Moggi, Pairetto e Recalbuto al risarcimento in favore della Parte Civile Unione Sportiva Lecce Spa;

Con il rigetto della richiesta di risarcimento del danno nei confronti dei responsabili civili Federazione Italiana Giuoco Calcio e F.C Juventus Football Club Spa. e con il rigetto delle richieste di provvisionali.

fr f

IMPUTATI

MOGGI LUCIANO, GIRAUDO ANTONIO (per il quale si MAZZINI INNOCENZO, separatamente), PAOLO, PAIRETTO PIER BERGAMO LANESE TULLIO (per il quale si procede separatamente), DE SANTIS MASSIMO, FAZI MARIA GRAZIA, **FRANCESCO GHIRELLI** GENNARO, MAZZEI (prosciolto all'udienza preliminare), BAGLIONI DUCCIO (per il quale si procede separatamente), SCARDINA **RACALBUTO** IGNAZIO, FABIANI MARIANO, SALVATORE, CASSARA' STEFANO (per il quale si procede separatamente), DATTILO ANTONIO, BERTINI PAOLO, GABRIELE MARCO (per il quale si procede separatamente), PIERI TIZIANO (per il quale si procede separatamente), AMBROSINO MARCELLO

a) del reato p.e p. dall'art.416 co. I,II, III e V cod.pen. perché, rivestendo ciascuno, all'epoca dei fatti, le seguenti cariche: 1) Luciano Moggi, direttore generale della F.C.Juventus s.p.a. 2) Antonio Giraudo, amministratore delegato della F.C.Juventus s.p.a., 3) Innocenzo Mazzini, vice presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, 4) Paolo Bergamo e 5) Pier Luigi Pairetto, entrambi designatori arbitrali nella stagione 2004/2005, in quanto commissari della Commissione Nazionale Arbitri di serie A e B, 6) Tullio Lanese, presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, 7) Massimo De Santis, 8) Salvatore Racalbuto, 9) Stefano Cassarà, 10) Antonio Dattilo, 11) Paolo Bertini, 12) Marco Gabrieli, 13) Tiziano Pieri, arbitri a disposizione della C.A.N., 14) Marcello Ambrosino e 15) Duccio Baglioni, assistenti di gara a disposizione della C.A.N., 16) Maria

Grazia Fazi, impiegata presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio, 17) Gennaro Mazzei, vicecommissario della C.A.N. di serie A e B, 18) Francesco Ghirelli, segretario della Federazione Italiana Giuoco Calcio 19) Mariano Fabiani, direttore sportivo del F.C. Messina Peloro, 20) Ignazio Scardina, giornalista del servizio pubblico radiotelevisivo si associavano tra loro e con alte persone in corso di identificazione-avendo già nel passato condizionato l'esito di campionati di calcio di serie A), con particolare riguardo a quello del 1999/2000, che fu sostanzialmente condizionato sino alla penultima giornata (quando si giocò Juventus-Parma, diretto da Massimo De Santis e terminato con il risultato di 1-0, e non riuscendo nell'intento di garantire alla Juventus la vittoria finale, in quanto gli accordi illeciti già vennero compromessi dal clamore suscitato dall'arbitraggio apertamente favorevole alla squadra torinese da parte di De Santis)-attraverso uno stabile vincolo associativo, realizzato e costantemente alimentato molteplici contatti telefonici rilevati su numerose utenze, alcune riservatissime (in particolare su utenze mobili di gestori svizzeri, sloveni e del Liechtenstein) fornite dallo stesso Moggi e da Fabiani (che acquistavano o reperivano abitualmente, per sè, per gli altri membri della organizzazione o per persone che comunque con la stessa entravano in rapporti, schede telefoniche rigorosamente anonime) ai designatori arbitrali Bergamo e Pairetto, agli arbitri Racalbuto, Cassarà, Dattilo, Bertini, Gabriele, De Santis, Pieri, all'assistente di gara Ambrosino nonchè a Romeo Paparesta, padre dell'arbitro CAN A-B Gianluca Paparesta, e reiterati contatti personali avvenuti tra i componenti del sodalizio ovvero tra costoro e soggetti estranei all'organizzazione, finalizzati al conseguimento di una consolidata egemonia sia all'interno del settore arbitrale, sia, più in generale, in seno alla F.I.G.C., e, comunque, al

condizionamento del campionato di calcio di serie A, e, almeno parzialmente, di quello di serie B, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti di frode in competizioni sportive, ponendo in essere altresì strumentali condotte delittuose finalizzate al procacciamento di notizie segrete o riservate concernenti l'esistenza di indagini giudiziarie o condotte da organi della FIGC e comunque, attraverso la sistematica e reiterata realizzazione di condotte illecite, allo scopo di predeterminare i risultati delle partite di calcio del campionato di serie A per la stagione 2004/2005, quindi operando sul piano sportivo, solo determinando anche l'alterazione degli equilibri di natura economico finanziaria relativi a talune società calcistiche e operando, in definitiva, a vantaggio di soggetti (dirigenti di società di calcio, dirigenti della FIGC, dirigenti e componenti dell'AIA, ma anche di giornalisti e di collaboratori di trasmissioni televisive) funzionali al predetto progetto criminale e penalizzando, viceversa, coloro che ad esso sono estranei; in particolare, realizzavano il programma criminale sia attraverso la consumazione di delitti di frode in competizioni sportive di cui ai capi che seguono, mediante sistematici interventi che si proponevano e realizzavano la predeterminazione della quaterna arbitrale, addirittura direttamente intervenendo nella predisposizione della cd. griglie propedeutiche al sorteggio degli arbitri e la realizzazione di taluni delitti ad essi strumentali, sia, anche comunque avvantaggiandosi abusando rispettivamente ricoperti ed al fine di rafforzare le condizioni necessarie per il perseguimento di tale programma, metodologie utilizzate adoperandosi perchè venissero intimidatorie nei confronti di persone individuate quali antagoniste del sodalizio; in particolare. immediatamente dopo essersi adoperati al fine di garantire l'elezione di Franco Carraro quale presidente della FIGC, al fine di favorire 3

M &

Mi

Adriano Galliani nell'elezione alla presidenza della Lega Nazionale Professionisti, raccogliendo informazioni (veri e propri dossier) per screditare Diego Della Valle, che si opponeva all'elezione di Galliani ed ancora, in relazione all'allenatore Zdenek Zeman, che aveva reiteratamente denunciato le responsabilità della società juventina in ordine all'uso di sostanze dopanti, raccogliendo dossier per screditarne la reputazione ed ostacolarne la carriera di allenatore; perchè fossero costantemente pianificate strategie comportamentali di ampio respiro, volte a conseguire indebiti vantaggi (in termini di risultati sportivi), perchè non venissero segnalate plateali violazioni delle norme federali da parte di Moggi e Giraudo, ad esempio dopo la conclusione dell'incontro di calcio Reggina-Juventus del 6.11.2004, terminato 2-1; perchè venissero sempre tutelati gli arbitri che avevano favorito la Juventus o che comunque erano vicini società: perchè invece venissero arbitrariamente penalizzati gli arbitri che non avevano favorito la Juventus; perchè venisse tutelato il gruppo da eventuali defezioni, che ne avrebbero potuto minare la compattezza, rafforzando il legame fondato sull'omertà; perche' attraverso condizionamento di talune trasmissioni televisive esempio, il "Processo Biscardi", che andava in onda sull'emittente La 7, o di singoli giornalisti o commentatori del servizio pubblico radiotelevisivo o di altre emittenti private (Ignazio Scardina, Giorgio Tosatti, Ciro Venerato, Franco Melli, Lamberto Sposini, Gianni Di Marzio, Tony Dasmacelli, Mauro Sandreani ecc.), venissero favoriti gli interessi del sodalizio o comunque di coloro che operano per esso, danneggiando chi invece ne ostacola la realizzazione; perche', in particolare, attraverso il giornalista Ignazio Scardina venissero conseguite finalità di tutela del gruppo, sia mediante la predisposizione di compiacenti servizi giornalistici, sia rispetto al pericolo rappresentato dalle

potuto fornire dichiarazioni accusatorie che avrebbe all'autorità giudiziaria l'ex presidente dell'Ancona Ermanno assumere non indotto a veniva Pieroni, che vantaggi economici cambio di atteggiamento in dell'incarico di direttore sportivo dell'Arezzo Calcio; perchè attraverso l'opera di Franco Carraro e Francesco Ghirelli venissero realizzate finalità di condizionamento degli organi della giustizia sportiva, con particolare riguardo alla Corte di Appello Federale (in particolare in una procedura di reclamo instaurata innanzi alla CAF avverso la decisione della Commissione tesseramenti in relazione al tesseramento dei due calciatori di nazionalità extracomunitaria Zeytulaev e Boudianski e in una procedura di reclamo instaurata innanzi della Commissione avverso la decisione alla CAF disciplinare di sospensione cautelare per positività doping del calciatore Mozart) e alla Commissione degli agenti dei calciatori in relazione al procedimento disciplinare instaurato nei confronti dell'agente Alessandro Moggi; perchè attraverso l'opera di Innocenzo Mazzini venissero realizzate finalità di asservimento o di condizionamento dei vertici della FIGC (Franco Carraro, Gabriele Gravina membro del consiglio federale, e Carlo Tavecchio presidente della Lega Nazionale Dilettanti); perchè venissero favoriti gli interessi (sportivi e quindi economici) di altre società calcistiche alleate al sodalizio (particolarmente Messina, Reggina e Sassari Torres), ed in particolare per garantire la iscrizione al campionato di serie A 2005/06 del Messina e della Reggina, nonostante la assenza dei presupposti di carattere finanziario, e, comunque, per tutelare gli interessi economici propri della famiglia Franza, proprietaria del Messina Calcio; perchè venissero fornite specifiche indicazioni sulla composizione della formazione della Nazionale Italiana di Calcio, anche in relazione ai contingenti interessi della Juventus; perchè venissero raccolte notizie riservate relative a procedimenti penali in corso, avvalendosi dei servigi ovvero comunque stabilendo compiacenti relazioni con esponenti anche di vertice delle forze dell'ordine appartenenti alla Guardia di Finanza e alla Polizia di Stato, instaurando e coltivando, altresì, stabili rapporti con appartenenti alla magistratura ordinaria (alcuni dei quali anche con incarichi in ambito federale), allo scopo di conseguire indebiti vantaggi per il sodalizio.

In tal modo predeterminando gli esiti del campionato di calcio di serie A per la stagione 2004/2005 (scudetto, piazzamenti per le coppe europee e retrocessioni), e, più in generale, controllando e condizionando l'intero sistema del calcio professionistico italiano nell'interesse della Juventus e delle altre società, stabilmente o occasionalmente legate all'associazione (Messina, Reggina, Lazio, Fiorentina, Arezzo, Sassari Torres ecc.), realizzando in definitiva illeciti e ingentissimi profitti economici per tutti gli affiliati all'organizzazione ed ai soggetti che comunque ad essa fanno riferimento.

Con l'aggravante, per Luciano Moggi, Antonio Giraudo, Innocenzo Mazzini, Paolo Bergamo, Pier Luigi Pairetto, Massimo De Santis e Mariano Fabiani di aver promosso, costituito ed organizzato l'associazione

Associazioni costituitasi in epoca e luogo imprecisati ed operante in tutto il territorio nazionale, con condotte delittuose manifestatesi, nella loro concreta operatività, fra l'altro, anche nel settembre 2004 in Napoli ad opera degli organizzatori Luciano Moggi e Mariano Fabiani e protrattesi ininterrottamente almeno sino al giugno 2005.

Do A

MOGGI LUCIANIO, GIRAUDO ANTONIO (per il quale si procede separatamente), DATTILO ANTONIO

b) del delitto p. e p. dagli artt.110 c.p. e 1 co.1 e 3 legge 401/89 perchè, in concorso tra loro e in esecuzione del programma criminale dell'associazione per delinquere descritta sub a), al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, Moggi e Giraudo in qualità di istigatori, Dattilo quale direttore di gara (con gli assistenti Camerota e Alessandroni e Castellani quarto ufficiale di dell'incontro di calcio Udinese/Brescia (1/2), IV giornata di andata del campionato di calcio di serie A 2004/2005, compivano atti fraudolenti consistiti, ad opera del Dattilo, nella dolosa ammonizione dei calciatori Pinzi, Muntari e Di Michele e nella dolosa espulsione del calciatore Jankulovski, tutti in forza alla squadra dell'Udinese, successivo avversario della Juventus nella V giornata del campionato di calcio 2004/2005, così che il calciatore Jankulovski veniva, conseguentemente, squalificato dal giudice sportivo per l'incontro dell'Udinese con la Juventus, atti dunque che, sia pur finalizzati ad influire sull'andamento della partita successiva, comunque alteravano l'andamento e la regolarità dell'incontro tra la squadra friulana e quella lombarda, in quanto la gara dell'Udinese risultava condizionata dalle tre ammonizioni e dalla espulsione inflitte dal direttore di gara.

MA M

Con l'aggravante di aver predeterminato il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

Fatti commessi in diverse parti del territorio nazionale in epoca immediatamente antecedente e sino all'incontro di calcio *Udinese /Brescia* (1/2) disputatosi a *Udine* il 26 settembre 2004 in relazione all'incontro di calcio Udinese/Juventus (0/1) disputatosi a Udine il 3 ottobre 2004

FABIANI MARIANO, MOGGI LUCIANO, BERTINI PAOLO

c) del delitto p. e p. dagli artt.110 c.p. e 1 co.1 e 3 legge 13/12/89 n.401, perchè, in concorso tra loro ed in esecuzione del programma criminale dell'associazione per delinquere descritta sub a), al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, Moggi e Fabiani quali istigatori, compivano atti fraudolenti finalizzati a predeterminare il risultato dell'incontro di calcio Siena/Juventus (0/3), risultato perseguito dal Bertini direttore di gara dell'incontro con gli assistenti Saietit e Niccolai e Dondarini quarto ufficiale di gara) che si adoperava per il raggiungimento di un risultato comunque favorevole alla squadra del Moggi

Con l'aggravante di aver commesso il fatto predeterminando il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

h S & M

Fatti commessi in varie parti del territorio nazionale in epoca immediatamente precedente e sino all'incontro di calcio *Siena/Juventus* disputatosi a *Siena* il 23 ottobre 2004

MOGGI LUCIANO, FABIANI MARIANO, PIERI

TIZIANO (per il quale si procede separatamente)

d) del delitto p. e p. dagli artt.110 e 1 co.1 e 3 legge 13/12/89 n.401, perchè, in concorso tra loro e in esecuzione del programma criminale dell'associazione per delinquere descritta sub a), Moggi e Fabiani quali istigatori, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, compivano atti fraudolenti finalizzati a predeterminare il risultato dell'incontro di calcio Juventus/Chievo (3/0), IX giornata di andata del campionato di serie A 2004/2005, risultato perseguito dal Pieri (arbitro dell'incontro con gli assistenti Ayroldi e Foschetti e Bergonzi quarto ufficiale di gara) che si adoperava per il raggiungimento di un risultato comunque favorevole alla squadra del Moggi

Con l'aggravante di aver commesso il fatto predeterminando il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

Fatti commessi in varie parti del territorio nazionale in epoca immediatamente precedente e sino all'incontro di calcio *Juventus/Chievo* disputatosi a *Torino* il 31 ottobre 2004.

MOGGI LUCIANO, GIRAUDO ANTONIO (per il quale si procede separatamente), BERGAMO PAOLO, PAIRETTO PIER LUIGI, DE SANTIS MASSIMO, CENICCOLA ENRICO

e) del delitto p. e p. dagli artt.110 e 1 co.1 e 3 legge 13/12/89 n.401 perchè, in concorso tra loro e in esecuzione del programma criminale dell'associazione per delinquere descritta sub a), al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, compivano atti fraudolenti che, alterando la corretta e genuina procedura di sorteggio del direttore di gara e quella per la designazione degli assistenti del direttore di l'andamento predeterminavano il gara, risultato dell'incontro di calcio Lecce /Juventus (0/1), risultato perseguito mediante la designazione fraudolenta di una terna arbitrale (direttore di gara Massimo De Santis, assistenti Griselli e Ceniccola), adoperandosi De Santis e Ceniccola per il raggiungimento di un risultato comunque favorevole alla squadra juventina, di cui Moggi e Giraudo erano i massimi dirigenti.

Con l'aggravante di aver predeterminato il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

Fatti commessi in varie parti del territorio nazionale in epoca immediatamente precedente e sino all'incontro di calcio *Lecce/Juventus* disputatosi a *Lecce* il *14 novembre* 2004.

10 de la

MOGGI LUCIANO, GIRAUDO ANTONIO (per il quale si procede separatamente), BERGAMOPAOLO, PAIRETTO PIER LUIGI, DONDARINI PAOLO (per il quale si procede separatamente), BAGLIONI DUCCIO (per il quale si procede separatamente)

f) del delitto p.e p. dagli artt.110, 112 c.p. e 1 co.1 e 3 legge 13/12/89 n.401, perchè, in concorso tra loro e in esecuzione del programma criminale dell'associazione per delinquere descritta sub a), al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, compivano atti fraudolenti che, alterando la corretta e genuina procedura di sorteggio del direttore di gara valida per il campionato di calcio di serie A 2004/05 e quella per la designazione degli assistenti del direttore di gara, erano finalizzati a predeterminare il risultato dell'incontro di calcio Juventus/Lazio 2/1, risultato perseguito anche mediante la designazione fraudolenta di una terna arbitrale (Dondarini direttore di gara, Baglioni e Alvino assistenti) adoperandosi Dondarini e Baglioni per il raggiungimento di un risultato comunque favorevole alla squadra di cui Moggi e Giraudo erano i massimi dirigenti.

Con l'aggravante di aver predeterminato il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

Fatti commessi in varie parti del territorio nazionale in epoca immediatamente precedente e sino all'incontro di calcio *Juventus/Lazio* disputatosi a *Torino* il 5 dicembre 2004







MOGGI LUCIANO, DE SANTIS MASSIMO, BERGAMO PAOLO, PAIRETTO PIER LUIGI

g) del delitto p.e p. dagli artt.110 e 1 co.1 e 3 legge 401/89 perchè, in concorso tra loro ed in esecuzione del programma criminale dell'associazione per delinquere descritta sub a), al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, il Moggi, in qualità di istigatore, e il De Santis quale direttore di gara dell'incontro di calcio Fiorentina/Bologna (1/0), compivano fraudolenti consistiti atti per Bergamo nell'alterazione del sorteggio del direttore di gara e per De Santis nella dolosa ammonizione dei calciatori Petruzzi, Nastase e Gamberini, difensori del Bologna F.C., successivo avversario della Juventus nella XV giornata di andata, cioè, Peruzzi giocatori e Nastase, già diffidati conseguentemente, squalificati per cumulo di ammonizioni dal giudice sportivo per l'incontro del Bologna con la Juventus, atti dunque che, sia pur finalizzati a influire sull'andamento della partita successiva, comunque alteravano la regolarità e l'andamento dell'incontro tra la squadra felsinea e quella toscana, in quanto la gara del Bologna risultava condizionata dalle tre ammonizioni inflitte dal direttore di gara.

Con l'aggravante di aver predeterminato il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

Fatti commessi in diverse parti del territorio nazionale in epoca immediatamente antecedente e sino all'incontro di

h 8/12 D M

calcio Fiorentina/Bologna disputatosi a Firenze il 5 dicembre 2004

BERGAMO PAOLO, FOTI PASQUALE

h) del delitto p. e p. dagli artt.110 c.p. e 1 co.1 e 3 legge 13/12/89 n.401, perchè, in concorso tra loro e in esecuzione del programma criminale della associazione per delinquere descritta sub a), al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, compivano atti fraudolenti finalizzati a calcio dell'incontro predeterminare il risultato di Reggina/Brescia (1/3), intento perseguito, ma non raggiunto, designatore della squadra calabrese, dal nell'interesse arbitrale Bergamo che, mediante contatti con l'arbitro Racalbuto e con gli assistenti di gara Ayroldi e Ambrosino, si adoperava per il raggiungimento di un risultato comunque favorevole alla squadra del Foti.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto finalizzando l'azione alla predeterminazione del risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

Fatti commessi in varie parti del territorio nazionale in epoca immediatamente precedente e sino all'incontro di calcio Reggina/Brescia disputatosi a Reggio Calabria il 5 dicembre 2004

A My

MOGGI LUCIANO, BERGAMO PAOLO, PAIRETTO PIER LUIGI, DE SANTIS MASSIMO, PIERI TIZIANO (per il quale si procede separatamente)

i) del delitto p. e p. dagli artt.110, 112 co.1 n.1 c.p. e 1 co.1 e 3 legge 401/89 perchè, in concorso tra loro e in esecuzione del programma criminale dell'associazione per delinquere descritta sub a), al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, Moggi in qualità di istigatore e organizzatore, Bergamo e Pairetto mediante la condotta delittuosa descritta sub i), prima attraverso l'arbitro Massimo De Santis quale direttore di gara dell'incontro di calcio Fiorentina/Bologna (1/0), valevole per il campionato di calcio di serie A, stagione 2004/2005, compivano atti fraudolenti consistiti nella dolosa ammonizione da parte del De Santis dei calciatori Petruzzi, Nastase e Gamberini, difensori del Bologna F.C., successivo avversario della Juventus nella XV giornata di andata, giocatori cioè, Petruzzi e Nastase, già diffidati, conseguentemente, squalificati per cumulo di ammonizioni dal giudice sportivo per l'incontro del Bologna con la Juventus (0/1), poi, in particolare, attraverso l'opera prestata dall'arbitro Tiziano Pieri, alteravano la regolarità l'andamento dell'incontro tra la squadra felsinea e quella juventina, in quanto la gara del Bologna, anzitutto, risultava condizionata dalle squalifiche inflitte a due difensori titolari della formazione e in secondo luogo l'arbitro Pieri si adoperava per il raggiungimento di un risultato comunque favorevole alla squadra di cui Moggi era dirigente.

14 de 1/2

Con l'aggravante di aver predeterminato il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

Fatti commessi in diverse parti del territorio nazionale in epoca immediatamente antecedente e sino all'incontro di calcio Bologna/Juventus disputatosi a Bologna il 12 dicembre 2004

BERGAMO PAOLO, FOTI PASQUALE, DE SANTIS MASSIMO

1) del delitto p.e p. dagli artt.110 c.p. e 1 co.1 e 3 legge 13/12/89 n.401, perchè, in concorso tra loro e in esecuzione del programma criminale dell'associazione per delinquere descritta sub a), al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, compivano atti fraudolenti finalizzati calcio dell'incontro di risultato predeterminare il Reggina/Cagliari (3/2), risultato perseguito dal Bergamo e dal De Santis (arbitro dell'incontro unitamente agli assistenti Stagnoli e Carretta) che si adoperavano per il raggiungimento di un risultato comunque favorevole alla squadra del Foti.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto predeterminando il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi, pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

Fatti commessi in varie parti del territorio nazionale in epoca immediatamente precedente e sino all'incontro di calcio



Reggina/Cagliari disputatosi a Reggio Calabria il 12 dicembre 2004.

FABIANI MARIANO, MOGGI LUCIANO, BERTINI PAOLO

m) del delitto p. e p. dagli artt.110 c.p. e 1 co.1 e 3 legge 13/12/89 n.401, perchè, in concorso tra loro e in esecuzione del programma criminale dell'associazione per delinquere descritta sub a), al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, Moggi e Fabiani quali istigatori, compivano atti fraudolenti finalizzati a influire sul risultato dell'incontro di calcio Juventus/Milan (poi terminato 0/0), esito perseguito dal Bertini (direttore di gara dell'incontro con Ivaldi e Pisacreta assistenti e Dondarini quarto ufficiale di gara) che si adoperava per il raggiungimento di un risultato comunque favorevole alla squadra del Moggi.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto predeterminando il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

Fatti commessi in varie parti del territorio nazionale in epoca immediatamente precedente e sino all'incontro di calcio *Juventus/Milan* disputatosi a *Torino* il 18 dicembre 2004.



A

MOGGI LUCIANO, RACALBUTO SALVATORE

n) del delitto p. e p. dall'art.110 c.p. e 1 co.1 e 3 legge 401/89 perché, in concorso tra loro e in esecuzione del programma criminale della associazione per delinquere descritta sub a), fine di raggiungere un risultato diverso da quello svolgimento e leale corretto al conseguente competizione, il Moggi in qualità di istigatore, il Racalbuto quale direttore di gara (con gli assistenti Puglisi e Consolo e Rocchi quarto ufficiale di gara) dell'incontro di calcio Roma/ Parma (5/1), valevole per il campionato di calcio di serie A, stagione 2004/2005, compivano atti fraudolenti consistiti nella dolosa espulsione e ammonizione da parte del Racalbuto, rispettivamente, dei calciatori Pisanu e Contini, giocatori del Parma, successivo avversario della Juventus nella XVII giornata di campionato, giocatori cioè, Pisanu e Contini, conseguentemente squalificati dal giudice sportivo per l'incontro del Parma con la Juventus, atti delittuosi dunque che, comunque, alteravano la regolarità e l'andamento dell'incontro Roma/Parma, in quanto la gara del Parma risultava condizionata dalla espulsione e dalla ammonizione inflitte ai propri calciatori.

Con l'aggravante di aver predeterminato il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

Fatti commessi in diverse parti del territorio nazionale in epoca immediatamente antecedente e sino all'incontro di calcio *Roma/Parma* disputatosi a *Roma* il 19 dicembre 2004



in relazione all'incontro di calcio Parma/Juventus (1/1) disputatosi a Parma il 6 gennaio 2005.

MOGGI LUCIANO, RACALBUTO SALVATORE

o) del delitto p. e p. dagli artt.110 c.p. e 1 co.1 e 3 legge 13/12/89 n.401, perchè, in concorso tra loro e in esecuzione del programma criminale dell'associazione per delinquere descritta sub a), Moggi quale istigatore, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, compivano atti fraudolenti finalizzati a influire sul risultato dell'incontro di calcio Cagliari/Juventus (1/1), esito perseguito dal Racalbuto (direttore di gara) che si adoperava per il raggiungimento di un risultato comunque favorevole alla squadra del Moggi.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto predeterminando il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi, pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

Fatti commessi in varie parti del territorio nazionale in epoca immediatamente precedente e sino all'incontro di calcio *Cagliari/Juventus* disputatosi a *Cagliari* il 16 gennaio 2005.

FABIANI MARIANO, MOGGI LUCIANO, BERTINI PAOLO

p) del delitto p. e p. dagli art.110 c.p. e 1 co.1 e 3 legge 13/12/89 n.401, perchè, in concorso tra loro e in esecuzione

4

del programma criminale dell'associazione per delinquere descritta sub a), al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, Moggi e Fabiani quali istigatori, compivano atti fraudolenti finalizzati a predeterminare il risultato dell'incontro di calcio Messina/Parma (1/0), risultato perseguito dal Bertini (direttore di gara dell'incontro con gli assistenti De Santis G. e Nicoletti e Dattilo quarto ufficiale di gara) che si adoperava per il raggiungimento di un risultato comunque favorevole alla squadra del Fabiani.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto predeterminando il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

Fatti commessi in varie parti del territorio nazionale in epoca immediatamente precedente e sino all'incontro di calcio *Messina/Parma* disputatosi a *Messina* il 23 gennaio 2005.

MOGGI LUCIANO, BERGAMO PAOLO, PAIRETTO PIER LUIGI, GIRAUDO ANTONIO (per il quale si procede separatamente), RODOMONTI PASQUALE, GEMIGNANI SILVIO, FOSCHETTI GIUSEPPE (per il quale si procede separatamente)

q) del delitto p. e p. dagli att.110,112 c.p. e 1 co.1 e 3 legge 401/89 perchè, in concorso tra loro e in esecuzione del programma criminale dell'associazione per delinquere descritta sub a), al fine di raggiungere un risultato diverso da

19

4

In

quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, compivano fraudolenti consistiti atti nell'alterare la corretta e genuina procedura di individuazione delle c d."griglie arbitrali" e il successivo sorteggio del direttore di gara, nonchè la designazione degli assistenti del direttore di gara in relazione all'incontro Juventus/Udinese, finalizzati atti predeterminare a il Juventus/Udinese (2/1), esito perseguito anche mediante la designazione fraudolenta della terna arbitrale che adoperava per il raggiungimento di un risultato comunque favorevole alla squadra di cui Moggi e Giraudo erano i massimi dirigenti.

Con l'aggravante di aver predeterminato il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

Fatti commessi in diverse parti del territorio nazionale in epoca immediatamente antecedente e sino all'incontro di calcio *Juventus/Udinese* disputatosi a *Torino* il *13 febbraio* 2005.

FABIANI MARIANO, MOGGI LUCIANO, BERTINI PAOLO

r) del delitto p. e p. dagli artt.110 c.p. e 1 co.1 e 3 legge 13/12/89 n.401, perchè, in concorso tra loro e in esecuzione del programma criminale dell'associazione per delinquere descritta sub a), al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della

h /

1

competizione, agendo Moggi e Fabiani quali istigatori, compivano atti fraudolenti finalizzati a predeterminare il risultato dell'incontro di calcio Siena/Messina (2/2), risultato perseguito dal Bertini (direttore di gara) che si adoperava per il raggiungimento di un risultato comunque favorevole alla squadra del Fabiani, dirigente del Messina Calcio.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto predeterminando il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

Fatti commessi in varie parti del territorio nazionale in epoca immediatamente precedente e sino all'incontro di calcio Siena/Messina disputatosi a Siena il 13 febbraio 2005.

BERGAMO PAOLO, FOTI PASQUALE

s) del delitto p.e p. dagli artt.110 c.p. e 1 co.1 e 3 legge 13/12/89 n..401, perchè, in concorso tra loro e in esecuzione del programma criminale dell'associazione per delinquere descritta sub a), al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, compivano atti fraudolenti finalizzati a calcio di dell'incontro risultato predeterminare il Sampdoria/Reggina (3/2), intento perseguito, ma non raggiunto, nell'interesse della squadra calabrese, designatore arbitrale Bergamo, che mediante la fraudolenta designazione dell'assistente Niccolai e mediante contatti con l'arbitro Dondarini (direttore di gara con l'altro assistente

Ceniccola e Mazzoleni quarto ufficiale), si adoperava per il raggiungimento di un risultato comunque favorevole alla squadra del Foti.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto finalizzando l'azione alla predeterminazione del risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi, pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

Fatti commessi in varie parti del territorio nazionale in epoca immediatamente precedente e sino all'incontro di calcio Sampdoria/Reggina disputatosi a Genova il 20 febbraio 2005.

MOGGI LUCIANO, DE SANTIS MASSIMO

t) del delitto p. e p. dall'art. 110 c.p. e 1 co. 1 e 3 legge 401/89 perchè, in concorso tra loro e in esecuzione del programma criminale dell'associazione per delinquere descritta sub a), al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, il Moggi in qualità di istigatore, il De Santis quale direttore di gara (con gli assistenti Papi e Grilli e Tagliavento quarto ufficiale gara) dell'incontro di calcio Palermo/Lecce compivano fraudolenti consistiti nella atti ammonizione da parte del De Santis dei giocatori Pinardi e Rullo, giocatori del Lecce, successivo avversario del Messina nella XXVI giornata di campionato, giocatori cioè Pinardi e Rullo, conseguentemente squalificati dal giudice sportivo per l'incontro del Lecce con il Messina, atti delittuosi dunque

Mh

22

In

che, comunque, alteravano la regolarità e l'andamento dell'incontro Palermo/Lecce, in quanto la gara del Lecce risultava condizionata dalle ammonizioni inflitte ai propri calciatori.

Con l'aggravante di aver predeterminato il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

Fatti commessi in diverse parti del territorio nazionale in epoca immediatamente antecedente e sino all'incontro di calcio Palermo/Lecce disputatosi a Palermo il 20 febbraio 2005 in relazione all'incontro Lecce/Messina (1/0) del 27 febbraio 2005.

CARRARO FRANCO (prosciolto all'udienza preliminare), BERGAMO PAOLO, PAIRETTOPIERLUIGI, MAZZINI INNOCENZO, LOTITO CLAUDIO, ROCCHI GIANLUCA (per il quale si procede separatamente)

u) del delitto p.e p. dagli artt.110,112 c.p. e 1 co.1 e 3 legge 401/89 perchè, in concorso tra loro e con altre persone da identificare e in esecuzione del programma criminale dell'associazione per delinquere descritta sub a), al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, compivano atti fraudolenti consistiti nell'alterare la corretta e genuina procedura di individuazione delle cd. "griglie arbitrali" e il successivo sorteggio del direttore di gara in relazione all'incontro Chievo/Lazio, atti finalizzati a predeterminare il

risultato di Chievo/Lazio (0/1), esito per seguito mediante la designazione fraudolenta del direttore di gara, che si adoperava per il raggiungimento di un risultato comunque favorevole alla squadra di Lotito.

In particolare, il presidente della FIGC Franco Carraro, rappresentava la necessita' a Bergamo di "dare una mano" alla Lazio, circostanza comunicata da Bergamo a Pairetto e, ancora, da Mazzini a Pairetto e allo stesso Lotito: si perfezionava, dunque, un accordo per favorire la Lazio, concretizzatosi con un sorteggio evidentemente fraudolentemente alterato, volto a designare l'arbitro Rocchi al fine di garantire il risultato favorevole alla Lazio.

Con l'aggravante di aver predeterminato il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento dei concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

Fatti commessi in diverse parti del territorio nazionale in epoca immediatamente antecedente e sino all'incontro di calcio *Chievo/Lazio* disputatosi a *Verona* il *20 febbraio 2005*.

CARRARO FRANCO (prosciolto all'udienza preliminare), BERGAMO PAOLO, PAIRETTO PIER LUIGI, MAZZINI INNOCENZO, LOTITO CLAUDIO, MESSINA DOMENICO (per il quale si procede separatamente)

v) del delitto p.e p. dagli art.110, 112 c.p. e 1 co.1 e 3 legge 401/89 perchè, in concorso tra loro, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale

svolgimento della competizione e in esecuzione del programma criminale dell'associazione per delinquere descritta sub a), compivano atti fraudolenti consistiti nell'alterare la corretta e genuina procedura di individuazione delle cd. "griglie arbitrali" e il successivo sorteggio del direttore di gara in relazione all'incontro Lazio/Parma (2/0), atti finalizzati a predeterminare il risultato di Lazio/Parma, esito perseguito anche mediante la designazione fraudolenta del direttore di gara che si adoperava per il raggiungimento di un risultato comunque favorevole alla squadra di Lotito.

Con l'aggravante di aver predeterminato il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

Fatti commessi in diverse parti del territorio nazionale in epoca immediatamente antecedente e sino all'incontro di calcio Lazio/Parma disputatosi a Roma il 27 febbraio 2005.

MOGGI LUCIANO, GIRAUDO ANTONIO (per il quale si procede separatamente), RACALBUTO SALVATORE

z) del delitto p. e p. dagli artt.110 c.p. e 1 co. 1 e 3 legge 13/12/89 n.401 perchè, in concorso tra loro e in esecuzione del programma criminale dell'associazione per delinquere descritta sub a), al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, agendo Moggi e Giraudo quali istigatori, compivano atti fraudolenti finalizzati a predeterminare il risultato dell'incontro di calcio Roma/Juventus (1/2), risultato

d M

perseguito dal Racalbuto (direttore di gara con gli assistenti Pisacreta e Ivaldi e Gabriele quarto ufficiale di gara) che si adoperava per il raggiungimento di un risultato comunque favorevole alla squadra del Moggi e del Giraudo.

Con l'aggravante di aver predeterminato il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

Fatti commessi in varie parti del territorio nazionale in epoca immediatamente antecedente e sino all'incontro di calcio *Roma | Juventus* disputatosi a *Roma* il 5 marzo 2005.

FABIANI MARIANO, AMBROSINO MARCELLO

A1) del delitto p. e p. dagli artt.110 c.p. e 1 co.1 e 3 legge 13/12/89 n.401, perchè, in concorso tra loro e in esecuzione del programma criminale dell'associazione per delinquere descritta sub a), al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, compivano atti fraudolenti finalizzati a predeterminare il risultato il risultato dell'incontro di calcio Reggina/Messina (0/2), risultato perseguito dall'Ambrosino (assistente di gara, unitamente a Mitro, dell'incontro diretto da Massimo De Santis) che si adoperava per il raggiungimento di un risultato comunque favorevole alla squadra del Fabiani, dirigente del Messina calcio.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto predeterminando il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello

4

svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

Fatti commessi in varie parti del territorio nazionale in epoca immediatamente precedente e sino all'incontro di calcio *Reggina/Messina* disputatosi a *Reggio Calabria* il 13 marzo 2005.

BERTINI PAOLO

A2) del delitto p.e p. dagli artt.110 c.p. e 1 co. 1 e 3 legge 401/89 perchè, in concorso con persone da identificare e in esecuzione del programma criminale dell'associazione per delinquere descritta sub a), al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, agendo Bertini quale direttore di gara (assistenti Copelli e Contini, quarto ufficiale Romeo) compiva atti fraudolenti consistiti nella dolosa ammonizione dei giocatori della Fiorentina, Vialli ed Obodo, durante la gara Inter/Fiorentina (3/2), valevole per il campionato di calcio di serie A, stagione 2004/2005, atti finalizzati a predeterminare il risultato della successiva partita Firentina/Juventus, XXIX giornata campionato campionato, esito assicurato anche mediante la squalifica dei due giocatori della squadra viola che risultavano già diffidati prima delle ammonizioni.

Con l'aggravante di aver predeterminato il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente escreitati.

4

Fatti commessi in diverse parti del territorio nazionale in epoca immediatamente antecedente e sino all'incontro di calcio *Inter/Fiorentina* disputato a *Milano* il 20 marzo 2005 in relazione all'incontro di calcio Fiorentina/Juventus(3/3) disputato a Firenze il 9 aprile 2005.

BERGAMO PAOLO, PAIRETTO PIER LUIGI, MAZZEI GENNARO (prosciolto all'udienza preliminare), MAZZINI INNOCENZO, GIRAUDO ANTONIO (per il quale si procede separatamente), BAGLIONI DUCCIO(per il quale si procede separatamente)

A3) del delitto p.e.p. dall'art.110 c.p. e 1 co.1 e 3 legge 401/89, perchè, in concorso tra loro e in esecuzione del programma criminale dell'associazione per delinquere descritta sub a), al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, compivano atti fraudolenti consistiti nell'alterare la corretta e genuina procedura di designazione dell'assistente di gara in relazione all'incontro Siena/Milan, valevole per il campionato di calcio di serie A, stagione 2004/2005, XII giornata di ritorno, atti finalizzati predeterminare il risultato di Siena/Milan (2/1), esito assicurato anche mediante la designazione fraudolenta dell'assistente Baglioni, che si adoperava raggiungimento di un risultato comunque favorevole alla squadra senese (in particolare segnalazione di fuorigioco del giocatore milanista Schevchenko, il cui goal veniva annullato

A

al 10° p.t., in quanto la sconfitta del Milan avrebbe agevolato la Juventus, diretta competitrice per lo scudetto.

Con l'aggravante di aver predeterminato il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

Fatti commessi in diverse parti del territorio nazionale in epoca immediatamente antecedente e sino all'incontro di calcio *Siena/Milan* disputatosi a *Siena* il 17 aprile 2005.

BERGAMO PAOLO, MEANI LEONARDO, MAZZEI GENNARO (prosciolto all'udienza preliminare), PUGLISI CLAUDIO

A4) del delitto p. e p. dagli artt.110 c.p. e 1 co.1 e 3 legge 401/89 perchè, in concorso tra loro, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, compivano atti fraudolenti consistiti nell'alterare la corretta e genuina procedura di designazione degli assistenti del direttore di gara in relazione all'incontro Milan/Chievo (1/0), valevole per il campionato di calcio di serie A, stagione 2004/2005, XI giornata di ritorno, atti finalizzati a influenzare il risultato dell'incontro, attraverso la designazione fraudolenta del Puglisi quale assistente del direttore di gara, poichè Puglisi si adoperava per il raggiungimento di un risultato comunque favorevole alla squadra milanista.

4

Con l'aggravante di aver predeterminato il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

Fatti commessi in diverse parti del territorio nazionale in epoca immediatamente antecedente e sino all'incontro di calcio *Milan/Chievo* disputato a *Milano* il *20 aprile 2005*.

DELLA VALLE DIEGO, DELLA VALLE ANDREA, MENCUCCI SANDRO, BERGAMO PAOLO, MAZZINI INNOCENZO, MOGGI LUCIANO, DONDARINI PAOLO (per il quale si procede separatamente)

A5) del delitto p. e p. dagli artt.110 c.p. e 1 co. 1 e 3 legge 401/89, perchè, in concorso tra loro e in esecuzione del programma criminale dell'associazione per delinquere descritta sub a), al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, compivano atti fraudolenti nell'alterare la corretta e genuina procedura di individuazione delle cd. "griglie arbitrali" e il successivo sorteggio del direttore di gara in relazione all'incontro Chievo/Fiorentina (1/2) esito perseguito anche mediante la designazione fraudolenta del direttore di gara, che si adoperava per il raggiungimento di un risultato comunque favorevole alla squadra dei Della Valle. In particolare, Diego e Andrea Della Valle (rispettivamente presidente onorario e presidente del c.d.a. della AC Fiorentina s.p.a.) e Sandro Mencucci,

30

amministratore esecutivo della società, si accordavano con Mazzini (con l'assenso di Moggi) perchè i designatori arbitrali Bergamo e Pairetto fossero sensibilizzati in relazione alle designazioni perchè fosse garantito alla Fiorentina un percorso finale di campionato che ne assicurasse la salvezza in serie A.

Con l'aggravante di aver predeterminato il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

Fatti commessi in diverse parti del territorio nazionale in epoca immediatamente antecedente e sino all'incontro di calcio *Chievo/Fiorentina* disputatosi a Verona 1'8 maggio 2005.

DE SANTIS MASSIMO

A6) del delitto p. e p. dagli artt..61 n.1 c.p.e 1 co.1 e 3 legge 401/89, perchè, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione e in esecuzione del programma criminale dell'associazione per delinquere descritta sub a), in qualità di direttore di gara dell'incontro Livorno-Siena (3-6), valevole per il campionato di calcio di serie A, stagione2004-2005, XVI giornata di ritorno, compiva atti fraudolenti, consistiti, tra l'altro, nella ingiustificata espulsione del calciatore Galante Fabio, atti finalizzati ad alterare il risultato del predetto incontro terminato con la vittoria del Siena, dovendo peraltro il Livorno giocare per oltre settanta minuti in



A

inferiorità numerica, e avendo commesso il fatto per il motivo abietto di vendicarsi del presidente del Livorno, Aldo Spinelli, che aveva rilasciato dichiarazioni sulla cd. "combriccola romana", di cui De Santis fa parte.

Con l'aggravante dell'influenza del risultato della competizione ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

Fatti commessi in Livorno l'8maggio 2005.

MAZZEI GENNARO, TITOMANLIO STEFANO

A7) del delitto p. e p. dagli artt.110 c.p. e 1 co. 1 e 3 legge 401/89 perchè, in concorso tra loro, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione e in esecuzione del programma criminale dell'associazione per delinquere descritta sub A), compivano atti fraudolenti consistiti, mediante la preordinata designazione del Titomanlio quale assistente dell'incontro, nell'aver alterato la regolarita' e l'andamento dell'incontro di calcio Arezzo/Salernitana (1/0), partita del campionato di calcio di serie B della stagione 2004/2005, che si adoperava per il raggiungimento del risultato favorevole alla squadra toscana.

Con l'aggravante di aver predeterminato il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

 \mathcal{A} 32 \mathcal{A} \mathcal{A}

Fatti commessi in diverse parti del territorio nazionale in epoca immediatamente antecedente e sino all'incontro di calcio Arezzo/Salernitana disputato ad *Arezzo* il *14 maggio* 2005.

BERGAMO PAOLO, FOTI PASQUALE, PIERI

TIZIANO (per il quale si procede separatamente)

A8) del delitto p. e p. dagli artt.110 c.p. e 1 co.1 e 3 legge 13/12/89 n.401, perchè, in concorso tra loro e in esecuzione del programma criminale dell'associazione per delinquere descritta sub a), al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, compivano atti fraudolenti finalizzati a predeterminare il risultato dell'incontro di calcio Palermo/Reggina (1/1), risultato perseguito dal Bergamo e dal Pieri (arbitro dell'incontro unitamente agli assistenti Rossomando e Angrisani) che si adoperavano per il raggiungimento di un risultato comunque favorevole alla squadra del Foti.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto predeterminando il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

Fatti commessi in varie parti del territorio nazionale in epoca immediatamente precedente e sino all'incontro di calcio *Palermo/Reggina* disputatosi a *Palermo* il 15 maggio 2005.

33

A

M

DELLA VALLE DIEGO

A9) del delitto p. e p. dall'art.1 co. 1 e 3 legge 401/89, perchè, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto leale e svolgimento competizione, compiva atti fraudolenti consistiti nell'aver contattato Claudio Lotito, presidente della chiedendogli accordarsi sul risultato della partita di Lazio/Fiorentina (1/1). valevole per il campionato di calcio di serie A, stagione 2004/2005, XVIII giornata di ritorno, evento poi non verificatosi per il rifiuto opposto dal Lotito.

Con l'aggravante dell'influenza del risultato della competizione ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

Fatti commessi in diverse parti del territorio nazionale in epoca immediatamente antecedente all'incontro di calcio *Lazio/Fiorentina* disputatosi a *Roma* il 22 maggio 2005.

DELLA VALLE DIEGO, DELLA VALLE ANDREA, MENCUCCI SANDRO, BERGAMO PAOLO, MAZZINI INNOCENZO, MOGGI LUCIANO, DE SANTIS MASSIMO, GRISELLI ALESSANDRO (per il quale si procede separatamente)

A10) del delitto p. e p. dagli artt.110, 112 c.p. e 1 co. 1 e 3 legge 401/89, perchè, in concorso tra loro e in esecuzione del programma criminale dell'associazione per delinquere descritta sub a), al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della

34

by h

Th.

M

fraudolenti consistiti competizione, compivano atti nell'alterare la corretta e genuina procedura di individuazione delle cd. "griglie arbitrali" e il successivo sorteggio del direttore di gara nonchè la designazione degli assistenti del direttore di gara in relazione all'incontro Lecce/Parma, valevole per il campionato di calcio di serie A, stagione 2004/2005, XIX giornata di ritorno, atti finalizzati a predeterminare il risultato di Lecce/Parma (3/3), esito assicurato anche mediante la designazione fraudolenta della terna arbitrale, che si adoperava per il raggiungimento del risultato di parità, favorevole alla squadra dei Della Valle che con esso, in virtù del meccanismo della classifica avulsa, conseguiva la permanenza in serie A, a scapito del Bologna e del Parma, squadre costrette a disputare lo spareggio per la permanenza in serie A.

Con l'aggravante di aver predeterminato il risultato di un incontro di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

Fatti commessi in diverse parti del territorio nazionale in epoca immediatamente antecedente e sino all'incontro di calcio *Lecce/Parma* disputatosi a *Lecce* il 29 maggio 2005.

Con la recidiva generica per Della Valle Diego, Foti Pasquale, Moggi Luciano e Puglisi Claudio

A

Con sentenza emessa l'8.11.2011, il Tribunale di Napoli Sezione IX in composizione collegiale riteneva colpevoli i seguenti imputati e per le seguenti imputazioni (assolti dalle ulteriori imputazioni):

1)MOGGI Luciano colpevole dei reati di cui ai capi a) come promotore, b), f), g) i) m) o) q) z) A5) e condannato, esclusa la recidiva e ritenuta la continuazione fra i reati contestati, alla pena di anni 5 mesi 4 di reclusione; il MOGGI veniva assolto per i restanti reati.

Con l'applicazione delle pene accessorie ai sensi degli artt 32 e 29 c.p.

2)BERGAMO Paolo colpevole dei reati di cui ai capi a) come partecipe, f), g), h) i) l) q) s), u) A4), A5) A10) e condannato, ritenuta la continuazione fra i reati contestati, alla pena di anni 3 mesi 8 di reclusione.

Con applicazione delle pena accessoria ai sensi dell' art 29 c.p.

- 3)MAZZINI Innocenzo colpevole dei reati di cui ai capi a) come partecipe, u) v) A5) e A10), e ritenuto la continuazione fra i reati contestati, condannato alla pena di anni 2 mesi 2 di reclusione;
- 4)PAIRETTO Pier Luigi colpevole dei reati di cui ai capi a) come partecipe, f) g) e q) e condannato, ritenuta la continuazione fra i reati contestati, alla pena di anni 1 mesi 11 di reclusione;
- 5)DE SANTIS Massimo colpevole dei reati di cui ai capi a) come partecipe, g) in esso assorbito il capo i), l) A10) e condannato, ritenuta la continuazione fra i reati contestati, alla pena di anni 1 mesi 11 di reclusione;
- 6)RACALBUTO Salvatore colpevole dei reati di cui ai capi a), o) e z) e condannato, ritenuta la continuazione fra i reati contestati, alla pena di anni 1 mesi 8 di reclusione;
- 7)FOTI Pasquale colpevole dei reati di cui ai dei capi h) l) e s) e condannato, ritenuta la continuazione fra i reati ed esclusa la recidiva, alla pena di anni 1 mesi 6 di reclusione ed euro 30.000,00 di multa;
- 8)BERTINI Paolo, colpevole dei reati di cui ai capi a) ed m) e condannato, ritenuta la continuazione, alla pena di anni 1 mesi 5 di reclusione;

- 9)DATTILO Antonio colpevole dei reati di cui ai capi a) e b) e condannato, ritenuta la continuazione, alla pena di anni 1 mesi 5 di reclusione;
- 10)DELLA VALLE Diego colpevole dei reati di cui ai capi A5) e A10) condannato, ritenuta la continuazione ed esclusa per recidiva, alla pena di anni 1 mesi 3 di reclusione ed euro 25.000,00 di multa;
- 11)DELLA VALLE Andrea colpevole dei reati di cui ai capi A5) e A10) condannato, ritenuta la continuazione, alla pena di anni 1 mesi 3 di reclusione ed euro 25.000,00 di multa;
- 12)MENCUCCI Sandro colpevole dei reati di cui ai capi A5) e A10) e condannato, ritenuta la continuazione, alla pena di anni 1 mesi 3 di reclusione ed euro 25.000,00 di multa;
- 13)LOTITO Claudio colpevole dei reati di cui ai capi u) e v) e condannato, ritenuta la continuazione, alla pena di anni 1 mesi 3 di reclusione ed euro 25.000,00 di multa;
- 14) MEANI Leonardo colpevole del reato di cui al capo A4) e condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa;
- 15) PUGLISI Claudio colpevole del reato di cui al capo A4) e condannato,, esclusa la recidiva, alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa;
- 16) TITOMAGLIO Stefano colpevole del reato di cui al capo A7) e condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa;

Per tutti gli imputati, tranne che per l'imputato MOGGI Luciano, applicata la pena accessoria ex art 5 L 401/89 e art 32 bis c.p.

Venivano altresì assolti dai reati loro ascritti:1) AMBROSINO Marcello, 2) CENNICOLA Enrico, 3)FABIANI Mariano, 4)FAZI Maria Grazia, 5) GEMIGNANI Silvio, 6)MAZZEI Gennaro; 7) RODOMONTI Pasquale, 8)SCARDINA Ignazio.

Venivano comminate le seguenti condanne in solido al risarcimento del danno:

- a)gli imputati Bergamo, Bertini, Dattilo, De Santis, Della Valle Andrea e Della Valle Diego, Foti, Lotito, Mazzini, Meani, Mencucci, Moggi, Pairetto, Puglisi, Recalbuto, Titomanlio in favore della Parte Civile "Ministero dell'Economia e Finanze, Amministrazione Monopoli di Stato e Ministero Politiche giovanili ed attività Sportive";
- **b**)gli imputati Della Valle Andrea e Della Valle Diego, Moggi, Mencucci, Lotito e quali responsabili civili la ACF Fiorentina Spa e la S.S. Lazio SPA <u>in favore del Brescia Calcio Spa;</u>
- c)gli imputati Bergamo, Bertini, Dattilo, De Santis, Della Valle Andrea e Della Valle Diego, Foti, Lotito, Mazzini, Meani, Mencucci Moggi, Pairetto Puglisi, Recalbuto, in favore della PC Atalanta Bergamasca Calcio Spa;
- d) gli imputati Bergamo, Bertini, Dattilo, De Santis, Della Valle Andrea e Della Valle Diego, Mazzini, Meani, Mencucci, Moggi, Pairetto, Recalbuto in favore della <u>PC.</u> <u>Bologna Football Club 1909 Spa;</u>
- e)l'imputato Titomanlio Stefano al risarcimento del danno <u>in favore della PC</u> Salernitana Sport Spa;
- f) gli imputati Bergamo, Bertini, Dattilo, De Santis, Della Valle Andrea e Della Valle Diego, Mazzini, Meani, Mencucci, Moggi, Pairetto, Recalbuto e la ACF Fiorentina Spa (quale responsabile civile) al risarcimento in favore della PC Fallimento Vittoria 2000 Srl;
- g) gli imputati Bergamo, Bertini, Dattilo, De Santis, Della Valle Andrea e Della Valle Diego, Foti, Lotito, Mazzini, Meani, Mencucci Moggi, Pairetto Puglisi Recalbuto e Titomanlio al risarcimento in favore della PC Federconsumatori Campania;
- h) gli imputati Bergamo, Bertini, Dattilo, De Santis, Della Valle Andrea e Della Valle Diego, Foti, Lotito, Mazzini, Meani, Mencucci, Moggi, Pairetto Puglisi Recalbuto e Titomanlio in favore della PC Federazione Italiana Giuoco Calcio;
- i)gli imputati Bergamo, Bertini, Dattilo, De Santis, Mazzini, Moggi, Pairetto e Recalbuto al risarcimento in favore della PC Unione Sportiva Lecce Spa;

h

Con il rigetto della richiesta di risarcimento del danno nei confronti dei responsabili civili Federazione Italiana Giuoco Calcio e F.C Juventus Football Club Spa. e con il rigetto delle richieste di provvisionali.

Avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Sezione IX proponevano appello i Pubblici Ministeri della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e i Difensori degli imputati Moggi Luciano, Bergamo Paolo, Bertini Paolo, Dattilo Antonio, De Santis Massimo, Della Valle Andrea e Della Valle Diego, Foti Pasquale, Lotito Claudio, Mazzini Innocenzo, Meani Leonardo, Mencucci Sandro, Pairetto Pier Luigi, Puglisi Claudio, Racalbuto Salvatore, Titomanlio Stefano nonché i responsabili civili SS. Sportiva Lazio Spa, A.C. Ass.ne Calcio Firenze Fiorentina Spa, Juventus Football club Spa e le Parti civili. Brescia Calcio Spa, Unione Sportiva Lecce Spa, Federazione Italiana Giuoco calcio, Salernitana Sport Spa, fallimento Vittoria 2000 Srl e Bologna Football Club 1909 Spa.

APPELLO DEL P.M. avverso le assoluzioni per:

- 1) BERGAMO Paolo capo a) come organizzatore e capi e) v) e A3);
- 2) BERTINI Paolo capi c) p) r) A2)
- 3) DE SANTIS Massimo capi e) A6);
- 4) DELLA VALLE Diego per il capo A9);
- 5) FABIANI Mariano capi a) partecipe e capi c) d) m)p) ed r);
- 6) FAZI Maria Grazia capo a) come partecipe;
- 7) MAZZEI Gennaro capo A7);
- 8) MAZZINI Innocenzo capo a) come organizzatore e capo A3);
- 9) MOGGI Luciano capi c) d) e) n) p) r);
- 10)PAIRETTO Pier Luigi capo a)_come organizzatore e capi e) m) u) v) e A3);
- 11) RACALBUTO Salvatore capo N);
- 12) RODOMONTI Pasquale capo q);





13)SCARDINA Ignazio capo a) come partecipe

MOTIVI DI APPELLO DEL P.M.: Il Pubblico Ministero in sintesi contestava che nella motivazione della sentenza di primo grado fosse stata omessa la valutazione di una serie di episodi di frode sportiva e di numerose conversazioni telefoniche intercettate che invece appaiono fortemente indicative della sussistenza di una stabile associazione delinquenziale capeggiata dal Moggi Luciano e finalizzata non solo alla commissioni delle frodi sportive (come rappresentato nella sentenza appellata) ma anche "a condizionare l'intero sistema calcio", secondo un intento dello stesso Moggi Luciano, diretto non solo a favorire la squadra di cui egli era Direttore sportivo ovvero la Juventus, ma anche per un proprio interesse personale e dei suoi sodali nel periodo oggetto delle contestazioni.

A tale riguardo il P.M. cita non solo le riunioni, frequenti e periodiche avvenute fra i sodali (ovvero MOGGI, PAIRETTO, BERGAMO, GIRAUDO e LANESE quest'ultimi giudicati separatamente - nonché a volte l'arbitro DE SANTIS Massimo ed il MAZZINI Innocenzo) ma anche alcune conversazioni di rilievo intercettate (ad esempio la n. 10 del 14.9.2004, la n. 157 del 7.11,2004, la n. 13948 del 22.12.2004) indicative di una condotta ritorsiva dei sodali contro soggetti che si erano comportati non secondo i loro voleri (ad esempio l'arbitro Paparesta ed il tecnico Zeman). Nell'atto di appello il P.M. pone anche l'accento sulla mancata valutazione delle dichiarazioni rese in dibattimento dal presidente della squadra di calcio del Cagliari, Cellino Marco, rese in data 22.12.2009 ed in cui si fa esplicito riferimento alla partita Milan-Cagliari, finita in favore del Milan, squadra diretta concorrente della Juventus proprio nel campionato 2004/2005 oggetto delle contestazioni: in tale occasione l'arbitro di quella partita (Tombolini) chiese al Cellino di riferire a Luciano (ndr. Moggi) che lui "aveva arbitrato bene" e ciò per non suscitare la suscettibilità dello stesso Moggi. Tale condotta sarebbe indicativa del timore che un soggetto estraneo ai vertici federali - come era il Moggi - potesse incidere così intensamente sul giudizio del singolo arbitro.

Nel proprio appello il P.M. individua i seguenti elementi per segnalare il ruolo di organizzatori, non accolto in primo grado, per gli imputati BERGAMO Paolo, PAIRETTO Pier Luigi e MAZZINI Innocenzo: in primis l'utilizzo per i primi due imputati di schede telefoniche svizzere acquistate dal MOGGI Luciano ad uso esclusivo di contatti reciproci fra i tre. Sul punto il P.M. fa notare la deposizione di DE CILLIS resa del 10.7.2009 e di Bertolini del 30.6.2009, confermate dal teste Capobianco in data 30.6.2009. Inoltre il danaro con cui furono acquistate le schede proveniva dalla società sportiva Juventus Spa a cui apparteneva il Moggi e non da propri conti correnti personali e ciò non può che apparire anomalo e non giustificabile come utilizzo di tali schede per meri contatti amichevoli fra i tre imputati come indicato dagli stessi.

Ancora il P.M. segnala che il giudice di primo grado erra nel non valutare i legami forti ed evidenti fra i tre imputati (appunto il MOGGI, PAIRETTO e BERGAMO) finalizzati soprattutto ad alterare la designazione dei singoli arbitri per la consueta partita domenicale. Sul punto va riletta la deposizione resa dal teste ZAMPARINI (allora presidente della squadra del Palermo) nell'udienza del 15.3.2011, relativa alla designazione dell'arbitro Rizzoli, deposizione che trova conferma poi in un'altra conversazione intercorsa proprio fra Moggi e Giraudo sulla mancata riconoscenza dello stesso Zamparini per alcune "cortesie" rese dal Moggi.

Il P.M. insiste poi nel ritenere che la formazione delle griglie degli arbitri e quindi la loro designazione e la conseguente fase del sorteggio fosse irregolare e volutamente finalizzata ad inserire arbitri di volta in volta più vicini e ben voluti perché compiacenti al Moggi ed al sodalizio in questione; ciò emergerebbe non solo da alcune testimonianze ma anche da alcuni video non presi in alcun modo in considerazione dal Tribunale giudicante. Dunque il ruolo di Pairetto e Bergamo, nelle loro rispettive qualità, non può essere di mera partecipazione al sodalizio come indicato nella sentenza di primo grado, bensì di organizzatori e coordinatori su indicazione dello stesso Moggi (e del Giraudo): sul punto il P.M. riporta per intero la

conversazione intercettata del 9.2.2005, la n. 123, significativa della capacità anche organizzativa attribuita e svolta dai due imputati Pairetto e Bergamo: si evidenzia come entrambi i designatori abbiano direttamente gestito, in sinergia con il Moggi, le varie griglie per le designazioni degli arbitri e quindi l'incidenza del loro operato appare rilevante nel perseguimento dello scopo del sodalizio, quello di gestire il campionato in favore della squadra della Juventus ovvero in favore dello stesso Moggi e di squadre a lui vicine. Anche il MAZZINI Innocenzo ha avuto un ruolo affatto secondario, secondo il P.M., a differenza di come inteso dal Tribunale e ciò si evidenzia soprattutto nel cd. "salvataggio della Fiorentina". Sul punto nell'atto di appello da parte dell'Accusa soccorrono le conversazioni telefoniche relative al "dossier contro i fratelli Della Valle" (dossier dal Mazzini fortemente voluto e quasi imposto al Moggi ed al Galliani) e le telefonate n. 5577 e n. 5578 del 3.12.2004, le nn. 9147 e 9156 del 3.12.2004 ed altre, tutte riportate, da cui emerge il ruolo del Mazzini, anch'egli di coordinatore del sodalizio in quanto volto a favorire i vari abbinamenti arbitri-partite.

Nel proprio appello il P.M. individua i seguenti elementi per segnalare la partecipazione al sodalizio di cui al capo a) degli imputati FAZI Maria Grazia, FABIANI e SCARDINA Ignazio assolti da tale imputazione.

Il Tribunale ha errato nell'avere indicato il vincolo associativo di cui al capo a) unicamente se collegato ai compiti e ruoli legati alla designazione dei rappresentati (arbitri) sui campi da gioco. Sul punto il P.M. evidenzia che il concetto di frode calcistica implica invece un interessamento che non si limita solo al campo di gioco ma anche alla preparazione della partita e/o del clima ad esso favorevole.

-FABIANI Mariano (Direttore Sportivo del Messina Calcio Peloro all'epoca dei fatti) è uno stretto collaboratore del MOGGI ed infatti accompagnò il predetto ad acquistare le schede telefoniche svizzere che lui stesso ha poi utilizzato come emerge da tabulati acquisiti in atti e che evidenziano un numero considerevole di contatti non solo con lo stesso MOGGI (n.129 in uscita e n.29 in entrata) ma anche con altri

7

M

soggetti coinvolti nella indagine (ad esempio gli arbitri BERTINI, DATTILO, RACALBUTO ecc) e ciò trova anche conferma nelle deposizioni dei testi Capobianco e Dal Cin che lo indicano come soggetto "vicinissimo al Moggi".

-FAZI Maria Grazia. La donna, segretaria dell'AlA e legata da un legame amicale con il Bergamo, gestiva anch'ella le nomine degli arbitri insieme a PAIRETTO ed allo stesso BERGAMO. Dalle conversazioni intercettate è emerso che il suo esautoramento dal C.A.N. (Commissione Arbitrale Nazionale) aveva fatto scattare uno stato di fibrillazione nello stesso Moggi e negli altri (come nel De Santis) perché la stessa rivendicava uno status economico e giuridico adeguato al suo ruolo ormai non relegato a quello di mera segretaria: il tutto appare come una forma di ricatto della donna che evidentemente sapeva i meccanismi illeciti legati alle designazioni degli arbitri e dunque, dalle conversazioni intercettate emerge la paura degli imputati MOGGI, GIRAUDO, MAZZINI e PAIRETTO nel non farla ritornare nella precedente sede del CAN come segretaria. Vi è dunque una eccessivo interesse da parte soprattutto del MOGGI Luciano che indica come "problema FAZI" tale questione, coinvolgendo tutti i vertici massimi della Federazione Giuoco Calcio e ciò, per il ruolo non apicale della donna nell'ambito della suddetta istituzione, appare anomalo.

-SCARDINA Ignazio, giornalista della RAI, raisport. Secondo il P.M. si colloca nell'impianto accusatorio ma del tutto omesso dal Tribunale. Il contributo giornalistico nell'ambito associativo infatti era essenziale al perseguimento dello scopo. Il linciaggio televisivo di un arbitro non compiacente e viceversa, il dare indicazioni nel minimizzare gli errori commessi da alcuni arbitri a favore della Juventus erano finalizzati proprio all'idea di far andare avanti solo i sodali collegati alla cordata Moggi e le società di calcio ad esse collegati.

L'appello del PM inoltre affronta la valutazione sulle frodi sportive esposta in sentenza: va premesso che il PM, pur condividendo in linea generale la individuazione fatta nella sentenza di primo grado del reato come reato di pericolo



presunto e dunque reato di attentato, non concorda con la valutazione che ne fa il Tribunale in relazione ad alcuni singoli episodi.

In particolare rileva che la frode sportiva non attiene alla valutazione tecnica dell'arbitro nella singola partita ma alla sua imparzialità, indipendenza di giudizio in assenza di vincoli sia con le singole squadre in competizione sia con propri dirigenti federali ed ancora di più da parte di dirigenti o altro di squadre in competizione anche se non interessate allan singola partita oggetto della imputazione. Dunque, la loro conduzione di gara deve essere volta nel senso di piena correttezza e lealtà. La normaprevede due tipi di condotte: la prima è quella in cui si manifesta l'offerta o la promessa di danaro o altra utilità a taluno dei partecipanti alla competizione sportiva, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione oppure chiunque compie atti fraudolenti volti al medesimo scopo. Il 2º comma applica le medesime pene al partecipante alla competizione che accetta denaro o altra utilità. Il 3° comma è un aggravante sulla pena in caso in cui il risultato sia influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse lecite. Le attuali imputazioni di frode sportiva attengono al caso della commissione di atti fraudolenti aggravati dal 3° comma. Si tratta dunque di una norma aperta, ovvero a condotta libera, atteso che la indicazione degli atti fraudolenti non coincide con quella indicata dall'art 640 cp. (artifici e raggiri) e la norma in oggetto (art 1 legge 401/89) è nata proprio per sopperire alla insufficienza di inquadramento penale di condotte fraudolente in ambito sportivo non collocabili altrimenti nel sistema sanzionatorio penale. In sintesi, il bene protetto dal legislatore attiene all' affidamento che il pubblico deve avere nel corretto e leale svolgimento delle competizioni sportive, su cui peraltro effettua anche giochi pronostici e dunque scommesse economiche. Inoltre il legislatore con tale norma ha anche voluto esemplificare l'accertamento probatorio, estendendo condotte punibili oltre i confini della cd. truffa. Anche qui ovviamente è necessario il dolo specifico poiché l'alterazione anche parziale del risultato della competizione naturalistico che integra il reato ma è il mero scopo che deve in ogni caso



h

rappresentarsi nell'animo dell'agente. In fondo la frode sportiva è un reato di pericolo presunto o di attentato, punita per comportamento la cui antigiuridicità deriva dalla insita pericolosità della condotta attuata dagli agenti. Sul punto sovviene anche la giurisprudenza della Suprema Corte sulla legge cd antidoping (Sez. II n. 21324 del 29.3.2007 che riguarda il caso sempre della Juventus e il medico della stessa Agricola e Giraudo). Inoltre, il P.M. non concorda con il Tribunale nel non individuare anche gli arbitri come agenti del reato, atteso che sono destinatari di compiti esclusivi in relazione alla concreta e genuina regolarità dello svolgimento della competizione inquestione: essi hanno un compito di agire con imparzialità, correttezza, lealtà più di ogni altro in questo campo, dovendo garantire un risultato giusto ed onesto inteso come realizzatosi in ottemperanza alle regole di gioco correttamente, lealmente ed in modo imparziale applicate. Già la presenza di un arbitro o assistente di partita che viola tale regole di comportamento, pur non incidendo nel risultato conclusivo, elemento questo ininfluente per la configurabilità del reato, sbilancia la cd. "alea della competizione" e attacca il bene giuridico sotteso alla norma incriminatrice, ovvero il risultato ottenuto con genuinità del comportamento di gara. Proprio qui sta la contestazione: ovvero la incidenza sulla correttezza e imparzialità del direttore di gara attraverso un complesso di azioni (formazione concordata delle griglie anche con soggetti che nulla dovevano sapere di tali formazioni come MOGGI, conduzione di gara effettuata attraverso le cd. "diffide" che potevano incidere sulla formazione della singola squadra nella successiva gara e viceversa) e influenze sugli stessi arbitri o assistenti effettuate attraverso canali anche mediatici (come RAI appunto e la trasmissione "il Processo del Lunedì" di Biscardi) che attestassero la loro capacità e bravura (e dunque la progressione in carriera) e ciò non tenendo in alcun conto del giudizio della dirigenza del CAF che, anzi, favoriva tali giudizi resi in ambiti extraordinamento sportivo e ne era consapevole. Dunque le imputazioni contestate per cui alcuni imputati sono stati assolti vanno rivalutate in tale ottica e sul punto si richiama le deposizioni dei testi Babini e Coppola rese nell'udienza del 13.11.2009.

APPELLO DEL P.M. PER LE SINGOLE IMPUTAZIONI

CAPO C) MOGGI-FABIANI -BERTINI Assolti

Nel proprio appello il P.M. ancora individua i seguenti elementi per la riforma e la condanna dei tre imputati: il P.M. in premessa osserva (ma tale nota vale per tutti i reati appellati) che il Tribunale ha omesso di effettuare uno sforzo ovvero, secondo l'art 192 C.P.P. e secondo logica e comune interpretativo esperienza, il "leggere nell'insieme" il quadro probatorio emerso dal dibattimento: secondo l'accusa andava valutato l'uso della scheda telefonica straniera da parte degli imputati in prossimità della singola partita in questione (emergono n. 42 contatti Bertini/Fabiani/Moggi, n.14 contatti il giorno della partita fino alla ore 23.00 fra i tre imputati) e tale uso va collegato unitariamente al resto degli elementi emersi in dibattimento. Il Bertini infatti ha sicuramente utilizzato anch'egli la scheda straniera evincibile dalla individuazione della cella in Arezzo e ciò è indice di piena prova (ma anche di consapevolezza) che il predetto che avesse contatti, prima, durante e dopo la partita sia con il Moggi che con il Fabiani anch'essi ispiratori e dunque concorrenti nel reato in oggetto, con conseguente influenza sulla corretta e leale conduzione della stessa. Dunque reitera la richiesta di condanna per i tre imputati per tale episodio di frode sportiva.

CAPO D) MOGGI- FABIANI assolti (PIERI Tiziano giudicato separatamente ed assolto in sede di appello): Il P.M. come per il capo precedente, fa rilevare l'erroneo giudizio espresso dal giudice di primo grado sull'insufficienza del dato probatorio basato sui soli tabulati telefonici, non corredato da circostanze di accompagnamento indicative dello scopo di influenzare l'arbitro. Secondo il P.M. tale dato va letto nella completezza delle indagini e sul numero dei contatti evidenziati da tabulati di schede straniere (n. 21 contatti Pieri/Moggi-Fabiani, 4 dei quali di lunga durata il giorno della partita tra Pieri e Moggi, uno la notte prima della partita durato 9 minuti alle 00.23, uno la notte della partita alle 06.50 ed un altro

W

h

all'una del mattino del 1 novembre) per avere un significato di penale rilevanza. Agevolano poi l'utilizzo della prova logica in tale circostanza anche gli orari e la durata delle telefonate medesime intercorse tra i tre coimputati. Pertanto si chiede la condanna dei due imputati.

DE SANTIS assolti BERGAMO **MOGGI-PAIRETTO-CAPO** (CENNICOLA già assolto in primo grado posizione non appellata e GIRAUDO giudicato separatamente): Il PM. rileva che dal contenuto delle conversazioni telefoniche, supportato da quanto poi emerso nel corso dell'incontro incriminato, si giunge ad una evidente conclusione di penale responsabilità per i citati soggetti. Il Tribunale ha errato nel ritenere inconsistenti ed inconcludenti le parole citate nelle conversazioni di rilievo per tale frode. In particolare nella tel. 958 del 11 novembre ore 12,11 Moggi chiama il centralino e chiede di ricercare Bergamo su uno dei cellulari riservati. Nella tel. 1699 del 11 novembre ore 12,12 la segretaria chiama Bergamo rappresentandogli di chiamare il Moggi sull'utenza riservata. Nella tel. 965 del 11 novembre ore 12,21 Moggi chiama Bergamo e gli comunica i codici di ricarica dell'utenza riservata. Operazione di ricerca analoga avviene da parte di Moggi per Pairetto nella tel. 3280 del 11 novembre pomeriggio. Di tale attività, è un forte indizio di preparazione di un sorteggio "pilotato" la lettura dei tabulati stranieri delle utenze utilizzate dagli imputati. Ulteriori conversazioni di rilievo sono la tel. 772 del 14 novembre tra il De Santis e Manfredi Martino, nella quale si parla del colloquio avuto negli spogliatoi tra il De Santis e D'Addato, al quale De Santis avrebbe detto di mettere 8,60 a Ceniccola o la tel. 792 del 15 novembre ore 8,01 in cui De Santis parla con Ceniccola delle maglie prese dopo la partita e citano entrambi, senza farlo direttamente, il Moggi. La tel. 936 del 16 novembre tra De Santis e Manfredi Martino, in cui i due parlano delle indagini in corso che preoccupano il De Santis. Ulteriore riscontro dibattimentale dell'esistenza della frode anche per questo incontro risiede nella testimonianza di Zeman (udienza del 20.11.09) che va letta nell'insieme degli elementi sopra citati. In conclusione il Giudice non ha valutato la rilevanza

a

M

delle telefonate intercettate anche considerando i contatti su utenze riservate tra MOGGI ed i designatori arbitrali poche ore prima del sorteggio, la successiva designazione arbitrale di Massimo DE SANTIS, (e dalle telefonate sopra citate ben si comprende il rapporto che in quel momento sussiste tra il De Santis e la dirigenza juventina) ed infine una condotta arbitrale contestata dalla squadra avversaria della Juventus. Tutto ciò appare sintomatico di un complessivo comportamento fraudolento degli imputati sopra citati per cui se ne chiede la condanna.

CAPO M) FABIANI assolto (coimputati Moggi e Bertini condannati): come per il capo C), il P.M. contesta il giudizio del Tribunale sul Fabiani, fondato sul dato dei tabulati telefonici non corredato da circostanze di accompagnamento indicative dello scopo di influenzare l'arbitro, Il P.M. ritiene che vada effettuato un discorso analogo a quello fatto in precedenza per il capo C e relativo alla cd. "prova logica". Per il ragionamento già fatto in precedenza, dunque, i contatti evidenziati da tabulati di schede straniere (contatti Pieri/Fabiani, 2 dei quali di lunga durata la notte prima della partita e la notte successiva all'incontro stesso) rivestono un significato penalmente rilevante, anche tenendo conto delle emergenze dibattimentali delle altre ipotesi di frode per i medesimi imputati. Agevolano l'utilizzo della prova logica in tale circostanza anche gli orari e la durata delle telefonate intercorse tra i coimputati di cui si chiede la condanna.

CAPO N) MOGGI-RACALBUTO assolti : Secondo l'accusa, in relazione a tale capo di imputazione andava fatto da parte del Collegio Giudicante uno sforzo interpretativo, nel pieno rispetto dei criteri codicistici di cui all'art 192 C.P.P., nonché di quelli di logica e di comune esperienza delle cose, allo scopo di ricomporre il quadro di insieme degli elementi probatori. In particolare, il Tribunale non ha considerato che il dato dell'uso della scheda riservata da parte degli imputati in prossimità dell'incontro di calcio incriminato (15 contatti da tabulati relativi a schede straniere utilizzate da Racalbuto e Moggi, tre subito dopo i sorteggi, due

immediatamente prima della partite e due dopo la partita), andava collegato con altri dati emersi in dibattimento, non certo con l'andamento "tecnico" della partita. Tale ultimo dato, infatti è di assoluta opinabilità (anche attesa la circostanza che il giudice, pur essendo stati acquisiti agli atti del dibattimento i filmati di tale gara, non fa una valutazione dell'incontro, e del conseguente arbitraggio, nel suo complesso) e non può in alcun modo entrare in un discorso probatorio (come già sopra scritto) relativo all'esistenza del delitto in contestazione. Deve osservarsi, anche per quanto riguarda Racalbuto, che il suo comportamento di utilizzazione della scheda proveniente da Moggi, risulta un grave indice della sua disponibilità ad alterare il giusto e corretto risultato delle partite. Inoltre, è evidente anche alla luce di normali criteri di esperienza e logica delle cose, nonché di quanto nel processo accertato, che Racalbuto (come gli altri suoi colleghi) aveva cognizione della finalità illecita che, con la consegna di uno strumento di comunicazione riservata, Moggi e Fabiani volevano raggiungere. A corroborare, però, l'ipotesi penale in contestazione vi è poi l'uso ripetuto che l'imputato ha fatto della scheda, prevalentemente con Moggi, nella giornata in cui gli era affidata la regolarità dello svolgimento della gara, nonché in quella immediatamente successiva. Moggi, d'altra parte, con la consegna della scheda, la sua accettazione da parte dell'arbitro ed il conseguente uso, si rinforzò nel proposito criminoso di alterare il risultato del match e raggiunse lo scopo che si era prefisso. Pertanto chiede la condanna per tale reato.

CAPO P) MOGGI-FABIANI-BERTINI assolti: Secondo il P.M. anche per tale incontro andava considerato diversamente il dato dell'uso della scheda riservata da parte degli imputati in prossimità dell'incontro di calcio incriminato (n. 15 contatti emergenti dai tabulati rilevati dalle schede straniere utilizzate da Bertini, Moggi e Fabiani). Considerato che di tali contatti dell'arbitro Bertini, uno è avvenuto con Moggi la sera prima del sorteggio ed è della durata di oltre dodici minuti, un altro è avvenuto con Fabiani il girono dei sorteggi ed è della durata di oltre sei minuti, uno è avvenuto con Moggi il sabato prima dell'incontro ed è della durata di oltre 7 minuti,

14

M

due sono infine intercorsi con Fabiani, immediatamente prima e dopo la partita. Nella quaterna arbitrale di tale partita, inoltre, vi era anche l'arbitro Dattilo, del quale sono stati riscontrati in dibattimento almeno 15 contatti telefonici con la coppia Moggi/Fabiani nelle imminenze dell'incontro stesso. La produzione di tali tabulati telefonici in dibattimento, dunque, piuttosto che essere considerata insufficiente dal Collegio, avrebbe dovuto portare a conclusioni diverse, considerando che il comportamento del Bertini, utilizzatore della scheda proveniente da Moggi, risulta un grave indice della sua disponibilità ad alterare il giusto e corretto risultato delle partite. A corroborare, però, l'ipotesi penale in contestazione vi sono poi la data e la durata delle telefonate stesse. Moggi e Fabiani, d'altra parte, con la consegna della scheda e la sua accettazione da parte dell'arbitro ed il conseguente uso, si rinforzarono nel proposito criminoso di alterare il risultato del match. Secondo il rappresentante dell'Accusa non ha incidenza la circostanza rappresentata dal Tribunale che il teste di P.G. Auricchio ha specificato all'udienza del 23.03.2012 di non aver fatto accertamenti su Messina-Parma. Va invece valutata la dichiarazione dell'altro teste di P.G. Di Laroni il quale ha rappresentato la circostanza che molti degli imputati fossero dotati di "schede straniere riservate" è emersa molto tempo dopo il concreto svolgersi degli incontri in contestazione. Non si intende dunque, perché il teste Auricchio senza alcun apparente spunto investigativo avrebbe dovuto effettuare accertamenti sull'incontro in esame. Pertanto si chiede anche in tale caso la condanna degli imputati.

CAPO Q) RODOMONTI assolto (MOGGI-PAIRETTO-Bergamo condannati e GIRAUDO giudicato separatamente): Il Pubblico Ministero rileva che nell'episodio in contestazione per il RODOMONTI non è stata per nulla valutata la telefonata n. 4896 del 26 novembre 2004 in cui Bergamo Paolo e Carraro Franco parlano di Rodomonti e della sua possibile vicinanza all'ambiente Juve (tanto che più volte il Presidente Carraro deve ribadire:" mi raccomando che non aiuti la Juventus"...). Tale conversazione telefonica, letta ed analizzata alle altre

conversazioni citate in sentenza per tale capo di imputazione (conversazioni che hanno portato il Collegio a condannare per tale capo di imputazione, Moggi, Pairetto e Bergamo) avrebbe dovuto portare alla condanna anche del Rodomonti, pedina fondamentale (evidentemente scelta all'esito di un'attenta valutazione fatta dai vertici dell'organizzazione nel corso delle sere precedenti il "sorteggio") per la perpetrazione della frode in esame.

CAPO R) FABIANI-MOGGI-BERTINI assolti: Anche in tale imputazione secondo il P.M. il Tribunale si è limitato alla valutazione insufficiente del dato dei tabulati telefonici fra le schede straniere. Esattamente come per il capo P, anche per tale incontro andava considerato diversamente il dato dell'uso della scheda riservata da parte degli imputati in prossimità dell'incontro di calcio incriminato. Rileva che risultano almeno 12 contatti emergenti dai tabulati delle schede straniere utilizzate da Bertini, Moggi e Fabiani, due dei quali al termine della gara. La produzione di tali tabulati telefonici in dibattimento, dunque, piuttosto che essere considerata insufficiente dal Collegio, avrebbe dovuto portare a conclusioni diverse, considerando che il comportamento del Bertini, utilizzatore della scheda proveniente da Moggi, risulta un grave indice della sua disponibilità ad alterare il giusto e corretto risultato delle partite. Inoltre, è evidente anche alla luce di normali criteri di esperienza e logica delle cose, nonché di quanto nel processo accertato, che Bertini aveva cognizione della finalità illecita che, con la consegna di uno strumento di comunicazione riservata, Moggi e Fabiani volevano raggiungere. A corroborare, però, l'ipotesi penale in contestazione vi sono poi la data e la durata delle telefonate stesse. Anche in tale caso non rileva negativamente che il teste Auricchio ha specificato all'udienza del 23.03.2012 di non aver effettuato ricostruzioni su Siena Messina alla luce della deposizione del Di Laroni di cui si è indicato nel appello del capo P). Chiede dunque anche per tale reato la condanna.

16

h

CAPO U)PAIRETTO assolto (Bergamo -MAZZINI-LOTITO condannati) (ROCCHI assolto con giudizio separato e CARRARO prosciolto): Il P.M., anche qui segnala la omessa valutazione della telefonata n. 412 del 7 febbraio 2005, h. 13.22, intercettata sull'utenza n.335/1034936, in uso ad Innocenzo MAZZINI, nel corso della quale questi riferiva a Pier Luigi PAIRETTO di aver parlato con LOTITO, che a sua volta qualche giorno prima si era incontrato con CARRARO, per chiedergli "attenzione verso il suo caso": MAZZINI, quindi, chiedeva a PAIRETTO se CARRARO avesse detto ai designatori "di tenere in considerazione la posizione della Lazio", anche come segno di riconoscenza per quello che aveva fatto LOTITO nel corso delle trattative per la rielezione del Presidente della FIGC, ricevendo risposta parzialmente affermativa. Tale conversazione telefonica, letta ed analizzata alle altre conversazioni citate in sentenza per tale capo di imputazione (conversazioni che hanno portato il Collegio a condannare per tale capo di imputazione, Mazzini, Lotito e Bergamo) avrebbe dovuto portare alla condanna anche del Pairetto, fondamentale al pari del collega Bergamo per la perpetrazione della frode in esame.

CAPO V) PAIRETTO-BERGAMO assolti (MAZZINI-LOTITO condannati): Il P.M. rappresenta che non si trova traccia nella sentenza che si impugna di un'analisi delle conversazioni telefoniche analoga a quella fatta per il capo U che precede, e che per il giudice ha portato alla condanna del Bergamo. La portata penalmente rilevante delle telefonate sopra citate (collegate con le telefonate citate nella sentenza) avrebbe dovuto portare alla condanna anche dei designatori, illecitamente interessatisi (come emerge dai colloqui telefonici) del "problema Lazio", e fondamentali per la perpetrazione della frode in esame.

CAPO A2) BERTINI assolto: secondo il P.M. anche per tale imputazione il Tribunale non ha tenuto in debito conto la conversazione intercettata del 20.3.2005 n. 1754 intercorsa fra Meani e Corsini, assistente del Bertini nella partita ed in cui si parla appunto delle cd "ammonizioni mirate", metodo indiretto con cui si incideva

W

h

sulla formazione di una squadra in procinto di competere con le squadre sotto la protezione del Moggi e della associazione da questi capeggiata. Ma è stata anche omessa dal Tribunale la valutazione della conversazione n. 1753 del 20.03.2005 fra il Meani ed il Puglisi in cui ancora una volta si pone in evidenza in sistema delle "diffide programmate" e dunque a conforto del sistema condizionato di conduzione di gara attuato dal Bertini. Il P.M. pertanto chiede la condanna del Bertini.

A3) PAIRETTO-MAZZINI -BERGAMO assolti- (GIRAUDO) BAGLIONI assolti in sede di abbreviato - MAZZEI prosciolto): il Collegio ha omesso qualsiasi valutazione sulle conversazioni che di seguito si riportano, limitandosi a citare l'inutilità del contributo dato dal Mazzini sulla frode in questione, rappresentando la versatilità del Mazzini nel pronunziare parole al vento. Le conversazioni di cui non si valutata la rilevanza sono le seguenti: n.4978 del 14 aprile alle ore 10,18 fra il Meani ed il Martino Manfredi MEANI in cui si parla degli assistenti benvoluti dal Meani (Babini e Puglisi), analizzando poi l'eventuale formazione della griglia e del fatto che l'assistente PUGLISI che non viene più inviato ad arbitrare la Juventus, ricevendo rassicurazione da parte del Martino per un suo interessamento. A tal punto, MEANI ne approfitta per evidenziare al suo interlocutore il "fenomeno dei calciatori ammoniti", sottolineando come i calciatori bianconeri siano protetti nel campionato italiano nonostante commettano molti falli, contrariamente a quanto succede in campo internazionale, la telefonata n. 4982 del 14 aprile fra il Meani ed il Puglisi in cui emerge, oltre allo stupore del Puglisi nell'apprendere che il suo viaggio in Tunisia sia già a conoscenza del Meani (che tal proposito gli fa capire di avere un uomo all'interno), la lamentela del PUGLISI per essere stato inviato ad arbitrare in Tunisia; la telefonata n. 5221 del 15 aprile sempre fra il Meani ed il Puglisi in cui quest'ultimo si lamenta per la discriminazione ai suoi danni da parte dei designatori e poi entrambi commentano i sorteggi e gli abbinamenti con le singole partite. La n. 5359 del 17 aprile alle ore 09.48, fra il Meani ed il Coppelli (guardalinee dell'incontro Sampdoria-Palermo disputatosi la

18

M

sera precedente) in cui quest'ultimo si lamenta per il trattamento che gli sta riservando il designatore BERGAMO e la disparita di trattamento con arbitri e/o assistenti amici della Juventus (Cennicola); la n. 5420 del 17 aprile fra il Contini ed il Meani in cui ilprimo fa notare al secondo che il BAGLIONI "...è l'amico di PAIRETTO! se lo vuoi sapere è quello che gli prenota i biglietti, che PAIRETTO va a mangiare a casa sua, non a ristorante a casa sua !..."; la n. 5429 del 17 aprile far il Meani ed il Mazzei, la n. 6661 del 22 aprile Giraudo ricorda a Mazzini l'ottimo lavoro fatto da BERGAMO per la partita in questione e con l'arbitro Baglioni. Nelle telefonate è ben evidente che le designazioni degli assistenti sono nell'assoluta discrezionalità dei designatori, circostanza ben conosciuta dal coimputato GIRAUDO, che concorda con MAZZINI (il quale data la sua carica, ed attesa la circostanza che lavora a Coverciano, ha un ruolo fondamentale in merito alle designazioni degli assistenti, ruolo che emerge dalle conversazioni che lo riguardano che certo non sono "parole al vento" trovando piuttosto conferma nelle frodi che si perpetrano o che si dovranno perpetrare) sul fatto che è stato "eccezionale" il comportamento di BAGLIONI nel corso della partita del Milan. Ciò è indice di un controllo anche da sempre più capillare sulle designazioni. In altri termini, sul finire del campionato si cura ogni dettaglio per raggiungere un risultato favorevole alla Juventus. Anche per tale reato il P.M. chiede la condanna.

condannato il De Santis per il capo L) avrebbe dovuto ritenere l'imputato colpevole anche per tale condotta fraudolenta essendo analoga a quella del suddetto capo. Anche qui sono state omesse le valutazione di numerose conversazione intercettate: la n. 7922 dell'8 maggio fra il De Santis ed il Renzi collaboratore del Mazzini che è assente, in cui il Renzi lo apostrofa con la eloquente frase "...ora ti passo ecco il tuo padrone..." e la collegata n. 7925 sempre con il Renzi e poi con il Mazzini, in cui si fa riferimento alla partita appena arbitrata dal De Santis nell'incontro Livorno-Siena, vinto dalla squadra senese con il punteggio di 6 a 3 ed in cui si fa cenno ad una serie

di ammonizioni ed ad una espulsione (di Galante del Livorno avvenuta al 17° minuto del primo tempo), azioni di cui il De Santis si vanta, evidenziando anche le sue risposte al Presidente del Livorno Spinelli; la n. 17493 del 8 maggio fra il DE SANTIS ed il RACALBUTO confermativa di quella con il Mazzini ma appare significativa perché emerge tutto il *carisma* di DE SANTIS all'interno della CAN grazie a quel "centro di potere" di cui risulta essere il *leader*, così come già ampiamente emerso e riferito. Nelle telefonate è ben evidente come il De Santis si sia voluto vendicare del comportamento e delle parole dette in precedenza dal Presidente del Livorno Spinelli, arbitrando in modo da danneggiare la compagine presieduta dallo Spinelli stesso. Pertanto chiede il P.M. la riforma della sentenza di primo grado con la condanna dell'imputato per tale reato.

A7) TITOMALIO condannato- MAZZEI assolto: nel proprio appello il P.M. rileva che in tale ipotesi il Collegio non ha ritenuto penalmente rilevanti le telefonate che coinvolgevano il Mazzei nella frode riguardante l'incontro Arezzo-Salernitana. Le conversazioni sono le seguenti (le prime riguardano l'interesse che avevano gli associati per la società dell'Arezzo Calcio): tel. 5033 del 13 marzo fra il MAZZINI ed il Castagnini, direttore sportivo di società che militano nel campionato cadetto, in cui emerge la preoccupazione del Mazzini per le sorti dell'Arezzo che invita il Castagnini a farsi contattare urgentemente ed infatti i due si accordano di risentirsi per il fine settimana.; la n. 7386 del 28 marzo sempre fra il Castagnini ed Mazzini in cui il secondo preannuncia un interessamento del Moggi per la salvezza dell'Arezzo e un possibile incarico per il Castagnini nella dirigenza della suddetta squadra; la n.7548 del 29 marzo proprio far il Mazzini ed il Moggi confermativa delle promesse del Mazzini; la n. 8222 del 4 aprile fra il Baldini ed il Mazzini, in cui i due commentano il possibile incarico del Castagnini nell'Arezzo ma solo se Moggi lo ritiene "nemico" del Baldini; la n. 9556 del 16 maggio fra il TITOMANLIO ed il Meani, in cui il primo riferisce al dirigente milanista di essere stato impegnato nella partita che l'Arezzo ha disputato contro la Salernitana. A tale proposito confida al

Meani che prima della medesima partita MAZZEI gli ha fatto capire di favorire la squadra di casa ("Mazzei mi aveva detto...mi raccomando...l'Arezzo). Infatti - continua l'assistente - su due azioni pericolose portate avanti dalla Salernitana, dove il relativo attaccante si è "...liberato un po' sforzato..." ha dovuto alzare in entrambe le occasioni la bandierina, rilevando, quindi, un presunto fallo in attacco, anche perché – continua l'assistente – "la Salernitana stava facendo pressione e c'era il rischio che pareggiasse......e allora vado su perché almeno che la cosa sia pulita...". Inoltre, MEANI fa osservare all'assistente che le squadre toscane godono infatti di un certo vantaggio, come anche l'Empoli che dalla sua parte un bel bottino di rigori. E' evidente come la chiamata in correità fatta nella conversazione ora citata da Titomanlio, riscontrata, peraltro, da quanto affermato dal teste Biasutto (circa il fatto che a Coverciano il Mazzei effettivamente aveva preso da parte il Titomanlio) risulta una prova sufficiente circa la penale responsabilità del Mazzei, che aveva un'evidente interesse nel favorire una società vicina ai vertici dell'Associazione. Dunque anche per tale reato il P.M. chiede la condanna del Mazzei.

CAPO A9) DELLA VALLE Diego assolto: anche qui il P.M. rileva una mancata corretta valutazione di alcune conversazioni già in atti (ad esempio la n. 10710 del 22.04.2005 fra il Lotito ed il Mazzini e la n. 14766 del 20,05,2005 fra il Lotito ed il Ferri) e considerate non sufficienti da parte del Tribunale. Dall'ascolto delle stesse però, si sarebbe dovuti arrivare ad una conclusione diversa, soprattutto tenendo conto di quanto è stato sinora detto circa la natura del reato in contestazione (reato di pericolo "anticipato"). Erra il Tribunale nel considerare l'ingenuità del Della Valle nel cercare un'intesa illecita con il Lotito. Ed infatti, appare sin troppo ovvio che affinché una proposta di "combine" di un incontro di calcio ha maggiori probabilità di riuscita se intercorre un accordo tra i personaggi maggiormente rilevanti delle società medesime. Se è vera la circostanza riportata in sentenza che a giocare sono pur sempre i calciatori, è altrettanto vero che questi ultimi sono dipendenti del Presidente e sarebbe per loro molto difficile non assecondare un suo

"desiderata" quant'anche illecito. Se poi l'ingenuità del Della Valle viene analizzata per la circostanza che la *proposta da bandito* la fece ad un suo oppositore, non si tiene in alcun modo conto del momento storico che visse la società presieduta dai Della Valle in quella primavera. Ed infatti, se il tentativo fallì con Lotito, andò invece bene con altri. A rigor di logica il Della Valle avrebbe dovuto palesare la medesima ingenuità anche nei confronti della dirigenza juventina, anch'essa fautrice di una dura opposizione ai Della Valle, essendo emerso in dibattimento anche un tentativo di dare discredito alla figura dei dirigenti viola prima dell'elezione del Presidente della Lega. Si chiede pertanto la condanna dell'imputato.

Tutte le Difese degli imputati hanno sostanzialmente riproposto nei motivi di appello le eccezioni preliminari proposte in primo grado e respinte in tale sede:

- *in primis* sulla incompetenza per territorio rigettata dal Tribunale nell' ordinanza del 24.03.2009;
- sulla inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni telefoniche ed inutilizzabilità dell'acquisizione dei tabulati delle schede straniere (ordinanza emessa dal Tribunale il 15-.05.2009); -
- sulla inutilizzabilità dei decreti di intercettazione del GIP nonché quelli esecutivi del P.M. perché privi del deposito presso la segreteria dello stesso P.M. ma riportanti solo la firma del P.M. o il pervenuto del Cancelliere del GIP.;
- -sulla inutilizzabilità di tutti i decreti di intercettazioni telefoniche ed ambientali per violazione degli art 268. 3 comma e 89 disp att. c.p.p. perchè manca agli atti la prova della conformità dei supporti informatici all'intercettazione originale presente nel server della Procura e, manca agli atti la prova dell'esistenza nel server della Procura dei dati originali dell'intercettazione;
- -sulla nullità della sentenza di primo grado inerente la formazione del fascicolo per il dibattimento effettuato *de plano* dal GUP senza contraddittorio;

-sulla nullità della sentenza per nullità del decreto che dispone il giudizio, sia per la genericità delle imputazioni, sia per la mancata notifica completa del decreto nelle imputazioni dei capi B) e C) e sulla mancata individuazione esatta degli imputati rinviati a giudizio, sulla nullità della sentenza per mancata correlazione delle imputazione di cui al capo A) e la motivazione e per violazione del "ne bis in idem", tutte eccezioni rigettate dal Tribunale.

Pertanto, verranno trattate unitariamente.

APPELLO IMPUTATO: MOGGI LUCIANO

I difensori di fiducia dell'imputato Moggi Luciano, avv.ti Paolo Trofino e Maurilio Prioreschi, proponevano appello avverso la sentenza resa dal Tribunale Penale di Napoli del 08.11.2011 e richiedevano in via preliminare di dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli e per l'effetto trasmettere gli atti alla Procura competente, sollevavano, inoltre, questioni riguardanti la mancata formazione del fascicolo per il dibattimento e la nullità del decreto che disponeva il giudizio. Essi richiedevano che l'odierno giudicante procedesse alla declaratoria di nullità della sentenza per violazione del principio di correlazione di cui agli artt. 521 e ss. c.p.p. e altresì del principio del ne bis in idem di cui all'art. 649 c.p.p.. La difesa, sempre in via preliminare, eccepiva l'inutilizzabilità degli elementi di prova relativi alle sim di gestori degli artt. 696 e 729 c.p.p., nonché delle intercettazioni telefoniche per violazione degli artt. 267, 268 e 271 c.p.p.. Nel merito, invece, gli appellanti richiedevano l'assoluzione dell'imputato Moggi «perché il fatto non sussiste» ovvero «per non aver commesso il fatto» e in subordine la riduzione della pena, con i doppi benefici di legge ove concedibili, l'annullamento delle pene accessorie e dei capi di sentenza relativi alle statuizioni civili ed infine la rinnovazione parziale del dibattimento.

Omessa declaratoria di incompetenza territoriale

La difesa eccepiva l'incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli per la verificazione del cd. «episodio Paparesta» –consegna di schede svizzere da parte di

Moggi e Fabiani al Romeo Paparesta, padre dell'allora arbitro Gianluca Paparesta- e prima della venuta a conoscenza dei reati scopo (reati di frode sportiva): il profilo della competenza veniva esaminato unicamente con riferimento al reato associativo e non ai "reati fine", la cui contestazione portò alla modifica del capo di imputazione, modifica che riguardava anche il locus commissi delicti. A seguito di tale modifica, il Tribunale, nell'ordinanza del 24 marzo 2009, continuava a ritenere il Tribunale di Napoli competente affermando che i reati di associazione a delinquere e di frode in competizioni sportive, erano unificati dal vincolo di continuazione, comportando la conseguente competenza per connessione ex art. 12 lett. b) c.p.p., cosicché il primo reato eserciterebbe una vis attractiva dei reati fine. A parere della difesa, la competenza doveva essere radicata presso il Tribunale di Roma, poiché cinque dei presunti associati ivi risiedevano o comunque ivi svolgevano la propria attività lavorativa presso la C.A.N., FIGC, l'A.I.A.. La competenza territoriale in Roma si giustificava in ragione del fatto che l'episodio Paparesta era una fase attuativa del sodalizio criminoso, non essendo uno dei momenti iniziali della genesi dello stesso, rinvenendosi quest'ultimo al più nel momento ideativo di acquisto della scheda, che avveniva presso la sede della Juventus, sita alla Via Ferraris in Torino. Quindi, nel caso Roma non dovesse essere considerata sede competente, questa doveva essere individuata in quella di Torino. In alternativa, se la competenza non poteva essere determinata attraverso tali regole suppletive, la competenza avrebbe dovuto essere radicata nel luogo di consumazione del primo tra i "reati fine", ossia in Udine, dove si era disputata la partita Udinese-Brescia. Ma se si dovesse aderire all'orientamento per cui, in assenza di elementi in ordine alla costituzione dell'associazione, ex art. 9 c.1 c.p.p., la competenza si dovrebbe incardinare con riferimento al capo A10), e cioè a Lecce, dove si disputò l'ultima delle partite contestate.

1. <u>Eccezione di questioni riguardanti la mancata formazione del fascicolo per il</u> <u>dibattimento</u>

La difesa censurava le modalità di formazione del fascicolo del dibattimento, formato de plano dal GUP mentre invece occorreva rispettare la regola del

contraddittorio, che imponeva al GUP, dopo aver emesso il decreto ex art. 429 c.p.p. di fissare l'udienza di cui all'art. 431 c.p.p., che invece mai è stata tenuta.

2. Declaratoria di nullità del decreto che disponeva il giudizio

La difesa richiedeva la declaratoria di nullità del decreto che disponeva il giudizio per genericità ed indeterminatezza delle contestazioni – i tratti essenziali della condotta debbono essere sufficientemente determinati ed adeguatamente descritti nel capo di imputazione al fine di poter rendere possibile, all'imputato, di esercitare il proprio diritto alla difesa, non rilevando la dettagliata descrizione né degli effetti della condotta né dello scopo perseguito (ad esempio capo di imputazione M)). La difesa fondava la richiesta anche sulla base della incompletezza della copia del decreto che dispone il giudizio notificata all'imputato, essendo questa mancante delle pagine relative ai capi di imputazione. Inoltre vi era la confusione nella indicazione degli imputati in cui venivano accomunati quelli per i quali era stato disposto il rinvio a giudizio, quelli che avevano scelto il giudizio abbreviato e finanche altri prosciolti in sede di udienza preliminare.

3. <u>Declaratoria di nullità della sentenza per violazione del principio di correlazione di cui agli artt. 521 e ss. c.p.p. e del principio del ne bis in idem di cui all'art. 649 c.p.p.</u>

La difesa, con specifico riferimento al delitto di associazione a delinquere, rilevava che nel capo di imputazione la predetta associazione appariva finalizzata a favorire la Juventus, mentre nella sentenza sembrava destinata a tutelare gli "interessi personali" di Moggi e della società GEA world s.p.a., violando conseguentemente, tanto il principio di cui agli art. 521 c.p.p. e ss. tanto quello ex art. 649 c.p.p., perché Moggi si trovava a rispondere in tal modo di delitti per i quali era stato giudicato ed assolto, con sentenza passata in giudicato. Con riferimento al capo B), in verità uno dei pochi in cui veniva indicato in cosa sarebbero consistiti gli "atti fraudolenti", il Tribunale, rilevato in dibattimento che le decisioni arbitrali del Dattilo erano "atti dovuti" ed inidonei ad arrecare vantaggio alla Juventus, pur di affermare la

responsabilità del Moggi, valorizzava la nozione di frode in competizioni sportive quale reato di pericolo, qualificava come "atto fraudolento" un ritenuto contatto telefonico intervenuto tra il Moggi e l'arbitro, di cui però non vi era alcuna traccia nel capo di imputazione. La sentenza di primo grado appariva viziata dalla violazione degli artt. 521 c.p.p. anche con riferimento al capo F) – il Collegio di prime cure, perveniva ad un accertamento di responsabilità in base ad elementi non contestati (come l'incontro a casa di Pairetto), mentre, d'altro canto, rilevava in termini di certezza, la completa sussistenza di quelli espressamente precisati nel capo di imputazione (come il sorteggio asseritamente "truccato", di cui però si notava, non era menzionato nel capo di imputazione)– e al capo A5) –in cui sebbene si definiva, nell'imputazione, in modo puntuale l'atto fraudolento come individuazione della griglia e successivo sorteggio, il Tribunale emetteva condanna a carico del Moggi, per episodi diversi e non contestati e per la valorizzazione di ritenuti contati telefonici tra gli imputati–.

4. <u>Inutilizzabilità degli elementi di prova relativi alle sim di gestori degli artt. 696</u> e 729 c.p.p. e delle intercettazioni telefoniche per violazione degli artt. 267, 268 e 271 c.p.p.

La difesa eccepiva l'inutilizzabilità delle schede in parola in quanto, ritenendo attendibili le dichiarazione rese dal M.llo Nardone, sotto il profilo delle modalità di acquisizione in quanto le schede, acquistate a Chiasso, venivano acquisite in territorio svizzero, in assenza di alcuna rogatoria e senza che le Autorità svizzere avessero trasmesso spontaneamente alcun documento. Dunque ne conseguiva la inutilizzabilità dei dati raccolti attraverso quelle indagini e quelle acquisizioni documentali e dall'altro, una concreta e grave violazione del diritto di difesa. Con riguardo alla inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, la violazione dell'art. 267 c.p.p. si riscontrava nell'assenza di autorizzazione all'intercettazione e di richiesta di proroga per il deposito presso la segreteria del PM –sia per le intercettazione della Procura di Napoli sia di quella di Torino– e nell'assenza di attestazione del deposito presso la segreteria del PM dei decreti esecutivi di intercettazione, recando questi ultimi solo la

sottoscrizione del giudice e quella del cancelliere. La conseguenza di tale violazione è l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per inesistenza dei provvedimenti in parola. La violazione dell'art. 268 c.p.p. invece si insediava nella emanazione del decreto, da parte del PM, datato 05.11.04 e 15.06.05 con cui questi autorizzava i CC ad installare un server presso il proprio reparto operativo, realizzando di fatto, non un mero riascolto di intercettazioni registrate per mezzo dell'impianto installato in Procura, bensì una registrazione diretta delle intercettazioni che venivano deviate dall'impianto di cui sopra che fungeva da mero ripetitore. A conferma di tale tesi, la difesa richiamava la riproduzione delle intercettazioni su CD/DVD, operata dalla società TRS presso il reparto operativo.

-Assoluzione dell'imputato Moggi perché «il fatto non sussiste» ovvero «per non aver commesso il fatto».

La difesa, con riferimento all'associazione a delinquere, censurava la sentenza nella parte in cui condannava il Moggi, nonostante essa non conteneva alcun qualsivoglia riferimento e/o descrizione di un inganno, né il giudice di prime cure aveva effettuato un'indagine sul carattere fraudolento dell'atto o sulla sussistenza di un inganno in contestazione, nonostante la vigenza del principio secondo cui la condanna poteva essere disposta solo quando l'imputato risultava colpevole "al di là di ogni ragionevole dubbio". Con riferimento ai singoli reati di frode sportiva, il Tribunale aveva ritenuto elementi probatori in chiave colpevolista i contatti telefonici o personali tra gli imputati, i presunti interventi sulle designazioni arbitrali e nella fase di formazione delle cd. «griglie» e il ragionamento deduttivo, secondo cui dal comportamento tenuto in concreto dall'arbitro si era ricavato che lo stesso sarebbe stato indotto a favorire una determinata squadra in danno di un'altra, ma a parere della presente difesa nessuno di tali elementi poteva configurarsi come atto fraudolento. Le intercettazioni a carico dell'imputato Moggi, non contenevano infatti alcuna minima traccia di offerte corruttive né di altri elementi che potessero essere valorizzati in tal senso, cosicché l'affermazione di responsabilità di quest'ultimo era

7

L

stata affidata a percorsi meramente ipotetici e a mere congetture, perché in nessun caso il Tribunale si atteneva a parametri fissati nelle regole decisorie fissate dal codice, in materia di prova indiziaria. Con riferimento contatti telefonici attraverso l'utilizzo di schede straniere, i metodi di rilevazione dei contatati apparivano quantomeno rudimentali e ciò inficiava l'attendibilità e la precisione delle stesse. La difesa rilevava pure che gli accertamenti anagrafici erano stati effettuati solo sulle prime tre schede acquisite e per le successive sei, omettendo alcun tipo di accertamento, si ci era affidati alle dichiarazioni del venditore di esse; tale De Cillis. Con riferimento all'alterazione delle cd. griglie, il Tribunale, ha ritenuto "atto fraudolento" la fase dell'alterazione delle griglie, fase ancor più prodromica al reato di frode sportiva rispetto al sorteggio arbitrale. Ma delle griglie i dirigenti calcio ne discutevano quasi tutti basti vedere ad esempio le intercettazioni intervenute tra Bergamo e Facchetti del 26.11.04 n. 4853 o tra Meani e Bergamo il 28.04.05 n. 42302;

Capo B)→ La responsabilità del Moggi si fonda sulle intercettazioni telefoniche intercorse con Dattilo in un tempo prossimo alla competizione sportiva e l'uso di utenze riservate. Invece va rilevato che tutte le attività arbitrali del Dattilo durante l'incontro in parola erano atti dovuti e, con riguardo alle intercettazioni telefoniche, delle sei trascritte, cinque erano successive all'incontro e quattro si riferivano a colloqui con opinionisti televisivi di reti private e l'unica antecedente all'incontro, si riferiva alla partita Livorno-Chievo, non ricollegabile in alcun modo alla Juventus.

Capo F)→La condanna per questo episodio era, a parere della difesa, stata emessa sulla base dell'alterazione della griglia arbitrale nonché di mere congetture in relazione a un rapporto conviviale tra il Moggi e il Pairetto, fatto non penalmente rilevante, ingnorando tutta una serie di intercettazioni (tra Bergamo e Pairetto n. 7023 e 7031 o tra Bergamo e Dondarini, n.. 6869 e 6760; tra Dondarini e Pairetto n 6909). Capo G)→ Gli atti fraudolenti, per tale capo di imputazione consistevano nel sorteggio dell'arbitro e della dolosa ammonizione dei calciatori del Bologna, Petruzzi, Nastase e Gamberini. Il giudicante di primo grado, a parere della difesa, non

considerava che per Gamberini, in quanto non diffidato, l'ammonizione era ininfluente, che Petruzzi e Nastase non erano giocatori titolare e che le presunte ammonizioni non riguardavano giocatori di primo piano della squadra. Inoltre il Tribunale aveva riconosciuto la colpevolezza del Moggi, senza tener conto delle dichiarazioni dell'osservatore tecnico Borsari e delle intercettazioni telefoniche intervenute tra Damascelli e Moggi.

Capo I)→ La responsabilità del Moggi è stata basata sulle tre ammonizioni analizzate al Capo G), sul presunto contatto diretto tra Moggi e Pieri e sulle intercettazioni telefoniche in cui Moggi avrebbe difeso l'operato di Pieri. Rimandando al capo G), per il primo punto, con riferimento al presunto contatto di Moggi con l'arbitro, esso aveva scarsa valenza dimostrativa, perché l Tribunale non ha considerato che le intercettazioni su utenze svizzere riguardavano conversazioni telefoniche intercorse dopo la partita e riguardavano colloqui tra Moggi e la segreteria di Biscardi, tale Elisabetta, Baldas e Franza.

Capo M)→ Il Tribunale, dopo aver considerato la frode sportiva un reato a consumazione anticipata, nel caso in esame ne riconosce la fattispecie tentata ritenuta ampiamente, in dottrina e giurisprudenza inammissibile- sulla base del contatto tra Moggi e Bertini su utenza svizzera, sulla base delle generiche dichiarazioni rese dal teste Coll. Auricchio, delle intercettazioni tra Moggi e la segreteria di Biscardi, senza però considerare la telefonata tra Biscardi e Moggi (del 07.05.05 n. 1446), in cui Biscardi preannunciava al suo interlocutore un attacco nel corso della sua trasmissione contro l'arbitro Bertini e Moggi non faceva una piega. La difesa, a sostegno del proprio appello, richiamava anche l'intercettazione telefonica tra Meani e Bergamo del 18.12.04.

Capo O)-Anche per questo incontro, la colpevolezza del Moggi si fonda sul binomio contatto con l'arbitro e difesa di quest'ultimo in sede mediatica e sulla base dell'intercettazione n 10966, ritenuta dalla difesa di pessima qualità c di cui non si conosceva il vero interlocutore. La difesa poneva in rilievo come il consulente tecnico della difesa di Racalbuto, l'ex arbitro Nicolosi, affermava che gli errori

arbitrali si rivolgevano in entrambe le direzione ed erano, per lo più, ascrivibili all'assistente dell'arbitre, Consolo, che in sede dibattimentale li riconosceva come propri e a sostegno della propria difesa richiamava una serie di intercettazioni di conversazioni telefoniche (tra Bergamo e Pairetto, nn. 18598, 18691; tra Racalbuto e Bergamo nn 18330 e 19966; tra Racalbuto e Pairetto nn. 18755 e 19158).

Capo Q)→ La condanna del Moggi per questo capo di imputazione si fondava sul binomio griglia-sorteggio e il Tribunale articolava le proprie motivazioni in termini di incidenza remota sull'andamento della partita" ed alla possibilità che fosse sorteggiato un arbitro gradito.

Capo Z)→ Il giudice di prime cure fondava la condanna di Moggi sulla considerazioni che questi aveva dato "un'imbeccata" all'arbitro Racalbuto, senza però specificare in cosa essa si sostanziasse e senza considerare che da un lato, gli errori arbitrali verificatisi durante la partita, in realtà abbastanza equilibrati in quanto a danno di entrambe le squadre, erano ascrivibili agli assistenti Pisacreta e Ivaldi e dall'altro, che di tali errori ne aveva risposto il Racalbuto con otto turni di sospensione. Il Tribunale ha ignorato invece le telefonate favorevoli alla difesa, tra Bergamo e Ghireli nn. 32569, 32601, 32603 e 32614 o tra Pairetto e Bergamo n.. 32570 o tra Racalbuto e Bergamo nn. 32542, 32457, 32635, 32636.

Capo A5)→ La condanna del Moggi per questo capo di imputazione si fondava sul binomio griglia-sorteggio e il Tribunale riteneva sussistente un concorso morale con Diego Della Valle, Andrea Della Valle e Menucci, sulla base di un, a parere della difesa, "semplice assenso e/o atteggiamento di solidarietà che mostrava l'appellante nell'ambito di quelle conversazioni" (intercettazioni telefoniche tra Moggi e Della Valle D. del 02.05.05 nn. progg. 2741, 2902 e 2908).

Per il delitto di associazione a delinquere di cui all'art. 416 c.p., il Tribunale, secondo la difesa, interpretando in modo unidirezionale e con metodo mirato ed arbitrario, prassi, consuetudini e contatti, riconosceva la responsabilità del Moggi per tale reato. Sebbene quanto detto sarebbe bastata a demolire l'Accusa riguardante il reato associativo –perché il Tribunale faceva discendere la responsabilità per questo reato

dalla realizzazione delle frodi sportive-, la difesa analizzava le situazione delle maggiori squadre.

Juventus → L'imputato Moggi, quale Direttore Generale della Juventus, non aveva alcun interesse ad alterare il risultato delle partite, stante il considerevole valore dei propri giocatori e degli allenatori che si sono avvicendati nel tempo, nonché del bilancio in attivo della società e della regolare distribuzione di utili.

Inter → Anche con riferimento alla dirigenza interista esistevano conversazioni telefoniche tra i designatori arbitrali e l'apparato dirigenziale: la difesa si riferiva alle conversazioni telefoniche intercorse tra Facchetti e Bergamo e tra Moratti e Bergamo in tema di designazioni arbitrali in un incontro di Coppa Italia, dove la designazione dell'arbitro è diretta e tra Faccheti e Bergamo.

Milan→ La difesa sosteneva che i contatti dei dirigenti milanisti con i designatori erano tutt'altro che sporadici e richiamava, a sostegno delle proprie affermazioni, una serie di intercettazioni di conversazioni telefoniche intercorse tra Bergamo e Meani il 28.04.05 n. 7344; tra Meani e Bergamo dell'aprile 2005 n 42314-7332; tra Meani e Bergamo del 07.05.05. n.8609 o tra Bergamo e Galliani del 17.05.05 n. 46990;

Roma→La difesa sosteneva che non mancavano contatti dei dirigenti romanisti con i designatori e richiamava, a sostegno delle proprie affermazioni, l'intercettazione di conversazioni telefoniche intercorse tra Pradè e Mazzini del 21.05.05 n. 9818.

Fiorentina e Lazio→ La difesa richiamava le imputazioni che avevano dato origine alle statuizioni civili di cui alla impugnata sentenza nei confronti di Della Valle Diego ed Andrea e Mencucci sandro per la Fiorentina e Claudio Lotito per la Lazio.

Cagliari→La difesa sosteneva che non mancavano contatti dei dirigenti romanisti con i designatori e richiamava, a sostegno delle proprie affermazioni, l'intercettazione di conversazioni telefoniche intercorse tra Cellino e Bergamo del 12.05.05 in tema di griglie.

Reggina > La difesa sosteneva che non mancavano contatti dei dirigenti romanisti con i designatori e richiamava, a sostegno delle proprie affermazioni,

31

þ

l'intercettazione di conversazioni telefoniche intercorse tra Bergamo e Foti del 07.11.04 sempre in tema di griglie.

La difesa riteneva inoltre necessario analizzare alcune significative intercettazioni riguardanti i principali "associati":

Bergamo→aveva a cuore le squadre milanesi

Bergamo e Pairetto-indifferenza per le fortune della Juventus

Mazzini→ si guardi all'intercettazione di conversazioni telefoniche intercorse tra Pradè e Mazzini del 21.05.05 n. 9818

Racalbuto→ guardi all'intercettazione di conversazioni telefoniche intercorse tra Bergamo e Fazi del 12.02.05 n. 755

De Santis→dai fatti emergeva che tanto juventino non era. Si guardi al colloquio dello stesso con Meani, all'intercettazione di conversazioni telefoniche intercorsa tra Moggi e Tosatti del 20.04.05 nn. 48460 e 48464.

Per quanto concerne l'uso delle schede cd.svizzere, i contatti rilevati attraverso di esse non forniscono alcuna indicazione sul contenuto delle conversazioni, i contatti sono stati individuati attraverso un metodo rudimentale, i pochi contatti di cui si conosce il contenuto non hanno fornito dati rilevanti ai fine della individuazione del reato di frode sportiva né di quello associativo, le modalità di acquisizione delle schede non erano avvenute secondo i protocolli di segretezza del Mossad e l'acquisto delle stesse era avvenuto attraverso la Juventus, con fondi richiesti per le regolari vie amministrative ed acquistate da un dipendente della stessa.

La Difesa non comprendeva inoltre perché la Juventus, stante la caratura tecnica dei propri giocatori e degli arbitri coinvolti, stante le squalifiche di giocatori non di rilievo delle squadre avversarie, stante la statistica dei punteggi conseguiti dalla Juventus in partite arbitrate da arbitri "non collusi", superiore di quelli conseguiti in presenza di arbitraggio favorevole, doveva porre in essere un complesso e certamente rischioso meccanismo fraudolento, per alterare il risultato di incontri che, disputate con squadre di "seconda fascia", appariva dato per scontato. Proprio tali statistiche, a parere della presente difesa, smentivano seccamente la prospettazione accusatoria.

32

h

5. Riduzione della pena, con i doppi benefici di legge ove concedibili ed annullamento delle pene accessorie

La difesa richiedeva la riduzione della pena, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche. Con riferimento alle pene accessorie, il Tribunale si era ancorato alla pena complessivamente irrogata, dopo gli aumenti correlati ai reati fine ex art. 81 c.p., dovendo invece assumere come parametro la pena concretamente inflitta per il reato più grave, prima di applicare gli aumenti per la continuazione. Illegittima appariva anche la pena accessoria dell'interdizione dagli uffici direttivi delle società sportive per anni tre e eccessiva appariva la durata del divieto di accedere ai luoghi pubblici dove si svolgono manifestazioni sportive ex art. 5 L. 401/89.

2. Annullamento dei capi di sentenza relativi alle statuizioni civili

La condanna in questione appariva illegittima in quanto era stato accertato che le condotte ascritte a Moggi non influirono sulla regolarità del campionato 2004-2005 e perché le Parti civili non avevano assolto l'onere probatorio di dare dimostrazione della sussistenza dell'*an debeatur*, presupposto indefettibile per una condanna ex art. 539 c.p.

3. Rinnovazione parziale del dibattimento

La difesa richiedeva la trascrizione delle seguenti telefonate:

- Giornalista-Bergamo DD 10426
- Bergamo-Meani DD7661
- Bergamo-Pairetto DD6316; DD49137;
- Carraro-Bergamo DD 44250; DD26277
- Pairetto-Bergamo DD26645; DD34381
- Boschi-Lanese DD102424
- Bergamo-Rodomonti DD 5205
- Bergamo-Fazi DD 5207

h

- Pairetto-Collina DD 5307
- Rodomonti-Pairetto DD 5367

APPELLO IMPUTATO: PAIRETTO PIER LUIGI

La Difesa dell'imputato Pairetto Pierluigi, avv.ti Luigi Sena e Matteo Bonatti, proponevano appello richiedendo l'assoluzione dell'imputato «per non aver commesso il fatto» per i capi F), G) e Q), l'esclusione del risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, l'applicazione del minimo della pena ai sensi dell'art. 133 c.p. nonché la concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p.. Infine la presente difesa richiedeva la declaratoria di illegittimità delle pene accessorie.

Premessa: Poiché i giudici di prime cure avevano desunto l'esistenza di un'organizzazione criminosa, proprio dalla commissione dei delitti fine, ossia le frodi sportive, la difesa, nell'esporre le proprie doglianze riteneva utile, procedere dall'analisi dei singoli episodi di frode sportiva, non dimenticando però che il Collegio, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, pur ritenendo sussistente l'associazione, aveva dovuto prendere atto che i risultati delle singole gare, anche quelle per cui vi è stata condanna, non erano mai stati alterati, così come il risultato finale del campionato di calcio 2004-2005, che il sorteggio non era mai stato truccato, e per le sue stesse modalità, mai Pairetto aveva potuto realizzare la frode.

1. Assoluzione per non aver commesso il fatto per i capi F), G) e Q)

Capo F→Con riferimento alla gara Juventus- Lazio del 05.12.04 il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che i designatori, per assecondare le volontà di Moggi, avessero formato le griglie arbitrali inserendo l'arbitro Dondarini nella stessa fascia della Juventus, la prima, affinché fosse scelto per la gara di Torino. Non vi è prova che tali griglie fossero state alterate per assecondare la volontà di Moggi e all'uopo appare estremamente chiara la richiesta di archiviazione del Procuratore della Repubblica di Torino. Inoltre, la manipolazione delle griglie, ove non seguita

dall'alterazione del sorteggio prima e dall'intervento dell'arbitro designato poi, non sarebbe attività idonea alla realizzazione dello scopo, in quanto non avrebbe rivestito un'efficienza causale adeguata rispetto all'alterazione della gara. Tant'è che lo stesso Tribunale ha riconosciuto in sentenza che la composizione pilotata delle griglie ha avuto una potenziale marginalità ad incidere sulla partita. Dall'istruttoria emergeva che mai il Pairetto aveva esercitato alcun tipo di pressione sugli arbitri e/o sui guardalinee, i quali avevano tutti confermato di non aver mai ricevuto indicazioni da parte de designatore rispetto ad arbitraggi di favore. Il Tribunale, però, a sostegno della responsabilità dell'imputato poneva alcune conversazioni molto precedenti alla gara (tra Pairetto e Dondarini del 21.09.04 n.841), sancendo che pur distanti temporalmente dall'incontro in esame, erano rappresentativi di designatori ufficiali e ufficiosi favorevolmente disposti nei confronti di Dondarini e Baglioni. Tuttavia, a parere della difesa, una lettura meno improntata alla cultura del sospetto avrebbe consentito di comprender il senso della conversazione in questione, come valutato dal Procuratore della Repubblica di Torino nella sua richiesta di archiviazione. In concreto vi erano altre conversazioni intercettate intervenute tra Pairetto e Bergamo in data 05.12.04, in cui si facevano commenti tecnici, senza riferimento alcuno ad interventi a favore della Juventus. Anche la telefonata di Moggi alla sua segretaria Alessia non può essere interpretata nel senso di ritenere alterato il sorteggio arbitrale, in quanto Moggi, privo di doti divinatorie sul punto, altro non fa che riferire una notizia già pubblicata dall'Ansa,in quanto immediatamente dopo la conclusione dei sorteggi, molti dei presenti telefonavano ai giornali o ai loro contatti per notiziarli.

Capo G)→ Anche con riferimento alla gara di Firenze, valgono le considerazioni di cui sopra. Tuttavia diversamente dal capo F), il Tribunale, pur condannando Pairetto, insieme a Bergamo, Moggi e De Santis, di aver fraudolentemente alterato il regolare svolgimento, non forniva alcuna indicazione in ordine alla condotta fraudolenta che sarebbe stata realizzata dall'imputato predetto.

Capo Q)→ Con riferimento alla presente gara, valevano le considerazioni di cui sopra. Tuttavia con riguardo alla gara in questione il Tribunale, in assenza di ogni

N

elemento di prova, neppure indiziario, ipotizzava una cooperazione di necessità da parte del Pairetto, fondando la sua responsabilità sul fatto che altri, nel corso di intercettazioni telefoniche, lo avrebbero indicato come aperto alla collaborazione. Le conversazioni riproposte in sentenza non consentivano di rilevare il benché minimo collegamento del Pairetto con l'alterazione della gara in esame.

Capo A)→ Pairetto è stato ritenuto responsabile della partecipazione ad una associazione a delinquere, finalizzata a condizionare il campionato di calcio di serie A, stagione 2004/05 e la prova della sua appartenenza al sodalizio criminoso era stata desunta dalla sua partecipazione ai reati di frode sportiva. Si poneva in rilievo che nel caso concreto i sodali non condividevano uno scopo comune, in quanto, come emerso dal dibattimento, si palesava uno scenario attraversato da personalismi ed ambizioni che nulla hanno a che vedere con la condivisione di un progetto comune. Si trattava di uno scenario incompatibile con quello di un'associazione a delinquere, tipicamente caratterizzata da uno scopo comune. Il Pairetto era stato dichiarato mero partecipe alla suddetta organizzazione, risultando infondata l'ipotesi accusatoria che egli fosse un promotore od autore della stessa, insieme a Moggi e all'altro designatore. Con riferimento al condizionamento degli organi della giustizia sportiva e di talune trasmissioni televisive, l'unico giornalista indagato, Ignazio Scardina, era stato prosciolto dal reato di partecipazione all'associazione per non aver commesso il fatto. Del resto, lo stesso Tribunale non aveva tenuto conto del "Il processo del lunedì" di Biscardi, su cui l'Accusa aveva fondato parte delle sue argomentazioni. Per quanto concerne l'alterazione dei sorteggi, la regolarità delle procedure di selezione degli arbitri per le gare di campionato escludeva in nuce l'unico elemento di prova su cui l'Accusa aveva sempre battuto.

Per le celebri "riunioni casalinghe", che a parere della difesa, non erano riunioni bensì incontri conviviali o di carattere tecnico giustificate, da quanto emerso in dibattimento, dalla prossimità delle elezioni federali; per il possesso delle schede riservate, rispetto alle quali, la difesa censurava la metodologia di comparazione dei dati estratti dai tabulati, in quanto non precisa a tal punto da rappresentare un sicuro

elemento indiziario -sul punto la Procura aveva ottenuto di ascoltare i testi Nucini (delle cui dichiarazioni il Tribunale dubitava l'attendibilità), Paparesta Romeo (che dichiarava di aver incontrato Moggi e Fabiani e di aver accettato una proposta di collaborazione, per svolgere funzioni di osservatore) e Paparesta Gianluca (che non era a conoscenza della vicenda di cui sopra, e utilizzò una sola volta il telefono del padre per parlare con Moggi, volendo chiarire i reciproci ruoli dopo lo sconto seguito alla partita Reggina-Juventus. Dall'istruttoria è emerso tutt'altro tanto che era stata la stessa Accusa a ritenere che il suo comportamento non meritasse alcuna censura penale). Con preciso riferimento alle testimonianze di Babini e Cellino, la presente difesa riteneva che la prima testimonianza non potesse essere usata dal Tribunale per il clamoroso conflitto di interesse tra il predetto e Pairetto, mentre per la seconda, la difesa si interrogava sul perché le dichiarazioni di Cellino a sfavore del Pairetto valevano più di quelle a quest'ultimo favorevoli. Il Tribunale aveva fondato la condanna del Pairetto su una serie di indizi dalla valenza a dir poco ambigua, non tenendo in considerazione le 14 testimonianze, di arbitri ed assistenti, rese in udienza ed il tenore delle conversazioni (quella intervenuta tra Bergamo e Pairctto il 06.03.05 alle ore 10.16).

2. Esclusione del risarcimento del danno in favore delle costituite parte civili

La difesa richiedeva tale esclusione in forza del fatto che nessun danno era stato prodotto a carico delle parti civili giacché nessun reato era stato commesso dal Pairetto, in quanto dal dibattimento emergeva che nessuna alterazione del campionato di calcio 2004-2005 era stata realizzata.

3. <u>Applicazione del minimo della pena ai sensi dell'art. 133 c.p. Concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p.</u>

Il Tribunale non ha applicato un trattamento sanzionatorio mite in considerazione del fatto che la congerie dei fatti posti a fondamento dell'accusa era stata

clamorosamente ridimensionata. La mancata concessione delle attenuanti generiche ha determinato l'applicazione di una pena certamente non adeguata alle peculiari connotazioni del fatto concreto ed alla incensuratezza suo autore.

4. <u>Declaratoria di illegittimità delle pene accessorie</u>

Il Tribunale ha applicato al Pairetto le pene accessorie previste dagli artt. 32 bis c.p. e 5 L. 401/89 per la durata di anni tre e ne aveva fissato il *quantum* in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 37 e 77 c.p.. La durata per le pene accessorie appare eccessiva in relazione alla pena finale di anni 1 e mesi 11 ex art. 82 c.p.

APPELLO DIFESA MAZZINI INNOCENZO

Il difensore di fiducia dell'imputato Mazzini Innocenzo, avv. Botti proponeva appello avverso la sentenza resa dal Tribunale Penale di Napoli del 08.11.2011 e richiedeva di assolvere l'imputato perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso e, nella denegata ipotesi, di concedere le circostanze attenuanti generiche e di irrogare la pena nel minimo edittale.

1. <u>Assoluzione dal reato di cui al capo A) perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso</u>

Il Giudice di prime cure riteneva il Mazzini un sodale dell'associazione di cui all'art. 416 c.p. sulla base della commissione del reato-fine quale la frode sportiva senza operare alcuna differenziazione tra il concorso di persone in un reato e la fattispecie associativa. La difesa lamentava inoltre che il reato di associazione non fosse compatibile con un presunto accordo tra alcune persone finalizzato a condizionare il regolare svolgimento di incontri calcistici, poiché l'art. 416 c.p. tutelava il bene giuridico dell'ordine pubblico. La difesa poneva all'attenzione del presente consesso che sebbene in molti abbiano posto in essere condotta analoga a quella del Mazzini, solo alcuni, tra cui il predetto, venivano identificati come promotori e partecipi di un sodalizio criminoso, sulla base di una logica di "capri espiatori". A prescindere dall'esistenza di un accordo associativo, la sentenza non offriva alcuna motivazione



convincente per dimostrare che il Mazzini vi avesse aderito o vi avesse partecipato, apparendo essa contraddittoria e insufficiente. La difesa sottolineava che il Mazzini era privo delle schede svizzere, possesso che legittimava l' addebito della responsabilità del reato di cui al capo A) e che il proprio assistito aveva partecipato solo a due (e non 10) incontri (cena a Colle Salvetti e a Villa La Massa). A sostegno dell'innocenza del Mazzini, la difesa richiamava le dichiarazioni di Moggi e dell'Auricchio nonché una serie di conversazioni telefoniche.

2. Assoluzione per i capi U, V e A5 e A10

Con riferimento alle frodi sportive addebitate al Mazzini, la difesa affermava da un lato, che l'elemento fondamentale per la configurabilità è l'aver posto in essere atti fraudolenti, i quali sono ritenuti inesistenti sulla base delle dichiarazioni rese dai testi Bianchi, Manfredi e Ioli e dall'altro, che il Giudice fondava la sua penale responsabilità su conversazioni telefoniche, in cui il predetto non era neanche coinvolto. La difesa riteneva non configurabile il tentativo nel reato di frode sportiva per l'equiparazione tra atti fraudolenti ai fini della consumazione e gli atti diretti in maniera non equivoca ex art. 56 c.p. L'appellante inoltre, valutava specificamente le vicende Fiorentina e Lazio: nel primo caso, segnala la consumazione, nell'incontro Fiorentina-Milan del 30 aprile 2005, di un episodio clamoroso di fallo del difensore del Milan ai danni di un giocatore della Fiorentina non sanzionato nonostante l'arbitro fosse De Santis, considerato un "intraneo" del sodalizio nonché del contestato pareggio al 96° in Fiorentina-Messina; nel secondo caso, la difesa specificava che il Mazzini si interessava solo se vi fosse stata la chiamata a Carraro come mero mandatario del Lotito e se Carraro veniva prosciolto, tutto l'impianto accusatorio doveva venir meno.

3. Concessione delle attenuanti generiche e rideterminazione della pena

La richiesta della concessione delle attenuanti per incensuratezza dell'appellante e per irreprensibile condotta processuale culminata con le dichiarazioni spontanee rese in dibattimento.

4. Irrogazione del minimo della pena

L'irrogazione della pena nel minimo edittale si ancorava alla minima partecipazione nell'associazione ex art. 416 c.p.

APPELLO IMPUTATO: DE SANTIS MASSIMO

La difesa dell'imputato De Santis Massimo, avv.to Paolo Gallinelli, proponeva appello richiedendo l'assoluzione dell'imputato «perché il fatto non sussiste» per insussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di cui all'art. 416 c.p.; l'assoluzione dell'imputato per «non aver commesso il fatto» ovvero «perché il fatto non sussiste» per i reati di frode sportiva di cui ai capi G), L) e A10); la concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p.; la riduzione della pena inflitta, anche accessoria di cui agli artt. 5 L. 401/89 e art. 32bis c.p. ed infine la declaratoria di nullità della condanna generica al risarcimento del danno in favore delle parti civili.

Premessa: La difesa, in premessa, pone in rilievo che la genesi accusatoria del procedimento penale in questione, dinanzi al Tribunale di Napoli, appariva prevalentemente fondata sulla remota "dottrina Nucini", delle cui dichiarazioni il Giudice di prime cure, da un lato ne ha evidenziato l'inattendibilità «confinante con la falsa testimonianza» e dall'altro, ne ha riconosciuto validità probatoria. La difesa evidenzia, inoltre, come gli elementi posti a sostegno della "cerniera investigativa" che il Pubblico Ministero aveva preventivamente designato al fine di poter collegare l'imputato Luciano Moggi al segmento arbitrale, fossero di natura intrinsecamente congetturale -si riferisce alla sommarie informazioni testimoniali rese il 05.06.04 da Dal Cin ed il 15.07.04 da Cellino e Spinelli- mostrando come l'attività investigativa posta in essere, fosse preventivamente diretta a "colmare" quel deficit indiziario evidenziato dal PM torinese e a creare attorno alla figura del De Santis un elemento di collegamento tra il Moggi e il settore arbitrale.

1. Assoluzione dell'imputato «perché il fatto non sussiste» per insussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di cui all'art. 416 c.p.

La difesa ritiene che le sensazioni del Dal Cin erano state utilizzate come presupposto genetico-indiziario del procedimento penale de quo, al fine di poter sottoporre ad intercettazione preventiva anche l'utenza telefonica dell'arbitro De Santis. Analoghe considerazioni potevano svolgersi per le sommarie informazioni testimoniali rese da Spinelli e Cellino. Ma si noti che dalle dichiarazioni di Dal Cin e dal Col.llo Auricchio emerge il completo fallimento genetico probatorio dell'originaria ipotesi associativa. La difesa rileva l'assoluta contraddittorietà del percorso argomentativo seguito dal Tribunale, laddove, dopo aver dichiarato l'incsistenza di una combriccola romana capeggiata dal De Santis, quale centro di potere convergente con quello torinese del Moggi, non hanno affatto argomentato in ordine agli effetti negativi di tali circostanze sul complessivo impianto accusatorio. Volendo ammettere che il contesto genetico- associativo era quello delineato dal Facchetti, si ravvisa un'asimmetria valutativa tra la condanna del De Santis e l'assoluzione del Fabiani, che avrebbe ricoperto la medesima posizione del De Santis. L'appellante inoltre indicava che il Tribunale, dopo aver appurato che il processo in esame era il processo di Moggi nel rapporto con gli arbitri che avevano partecipato al sodalizio ed accertato che la «combriccola romana» era cosa diversa dalla combriccola di Moggi, avesse poi proceduto alla condanna del De Santis ravvisando l'esistenza di uno scopo comune, perseguito da entrambe le «combriccole». La Difesa censurava la sentenza anche nella parte in cui il giudice di primo grado interpretava la scomparsa della «combriccola romana» dallo scenario processuale come un effetto probatorio negativo, con esclusivo riferimento al reato di cui al capo A6), quando invece poteva estendersi anche al capo L), in considerazione del fatto che anche il Cellino sembrava aver partecipato all'invenzione della «combriccola romana» e al Ceniccola, considerato in precedenza dalla Accusa come esponente della medesima «combriccola» e altresì all'arbitro Gabriele.

a) Prova telefonica- valutazione delle intercettazioni

La difesa sosteneva che la sentenza impugnata non fosse fondata su di elementi indiziari emersi dal contenuto delle conversazioni intercettate ma, esclusivamente,

sulla collocazione temporale delle stesse e che la sequenza telefonica- associativa fosse inidonea a fornire la prova in ordine all'esistenza di una struttura associativa capeggiata da Moggi. Inoltre l'omessa rappresentazione accusatoria di numerose intercettazioni telefoniche, relative ai colloqui tra i designatori ed alcuni dirigenti di società calcistiche diverse da quelle indicate nel capo di imputazione, era finalizzata a scongiurare l'inevitabile evaporazione probatoria di un elemento cardine del teorema associativo e, precisamente, di un rapporto esclusivo tra Moggi, Bergamo e Pairetto. Analoghe considerazioni potevano, a parere della difesa, essere effettuate con riferimento ad ulteriori conversazioni telefoniche intercorse tra Mazzini e Baldini. Si poneva in rilievo altresì che la sussistenza di un accordo criminoso tra Moggi e De Santis era basata su congetture, essendo assenti conversazioni telefoniche «neppure pseudo ambientali» intercorse tra i predetti e dunque sulla base di un "presunto rapporto diffusamente amichevole degli arbitri con Moggi", circostanza ampiamente smentita dalla conversazione telefonica intervenuta tra Fazi e Bergamo (in data 08.02.05 n.490). Ad esempio, l'accesso allo spogliatoio degli arbitri, ritenuto elemento fondante della colpevolezza del De Santis, non era appannaggio esclusivo di Moggi, esistendo una circolare federale che ivi consentiva l'ingresso, previa osservanza di specifiche disposizioni, a determinati dirigenti di tutte le società calcistiche. La conversazione telefonica posta a sostegno dell'imputazione di cui al capo G) invece andava letta, perché sintomatica dell continuo e prolungato chiacchierare sulla rete telefonica nazionale dimostrava, come prova dell'inesistenza di uno scopo comune a tutti i membri del sodalizio. Inoltre alcune conversazioni telefoniche, considerate probatoriamente significative dal Tribunale per la sussistenza del reato associativo, si rivelavano manifestamente divergenti dall'impostazione accusatoria (ad esempio la conversazione tra Bergamo e De Santis del 08.05.05 n. 17443, che mostrava un assoluto disinteresse del De Santis riguardo al risultato della partita Milan- Juventus; le conversazioni tra Fazi e Bergamo, che sembravano esclusivamente sottendere interessi comuni solo ai suddetti interlocutori). Quindi tutto il tessuto dichiarativo- telefonico, come cristallizzato nel dibattimento, non è

sintomatico di una gravità, precisione e concordanza indiziaria in ordine all'esistenza della struttura associativa in esame, dovendosi di contro valutare in relazione ai criteri interpretativi di cui all'art. 193 c.3 c.p.p.: l'inidoneità indiziaria del suddetto materiale telefonico al raggiungimento di un effettivo risultato di prova in ordine alla appariva obiettivamente riscontrabile associativo, del delitto sussistenza nell'astrattezza e/o genericità argomentativa dei seguenti frammenti motivazionali della sentenza impugnata. Inoltre con riferimento a Pairetto e Bergamo, il percorso motivazionale seguito dai primi Giudici, era più che censurabile in quanto essi pretendevano di integrare la carenza probatoria associativa attraverso una somma algebrica di astratti elementi indiziari, ricavando la prova del fatto ignoto dell'esistenza dell'associazione a delinquere da una serie di fatti altrettanto ignoti quali la «commissione di frodi sportive».

b) Contatti tra schede telefoniche svizzere

La presente difesa riteneva che tale elemento non abbia valenza probatoria essendo né segreti né clandestino (sono state acquistate in un esercizio commerciale frequentato anche da dirigenti di altre Società calcistiche): non poteva desumersi la illiceità del loro possesso e della loro utilizzazione per il solo fatto che non era stato possibile conoscere il contenuto delle relative conversazioni. Quindi, erra il giudice di primo grado avendo sovrapposto il carattere di riservatezza delle comunicazioni a quello di clandestinità delle intercettazioni, le quali non possono considerarsi segrete anche alla luce della accertata contemporaneità tra alcune intercettazioni telefoniche su di utenze nazionali e presunte captazioni pseudo-ambientali.

c) <u>Insussistenza di una struttura criminosa –scopo associativo comune e insussistenza di uno stabile vincolo associativo nonché di un profitto associativo</u>

La difesa sosteneva che proprio la descrizione delle modalità attuative del sodalizio ponesse la dimostrazione dell'inesistenza del patto criminoso, in quanto le predette modalità non erano affatto aderenti allo scopo criminoso della suddetta

W

organizzazione né a quello originariamente prospettato dal PM. Tali considerazioni trovavano riscontro nella classifica delle società calcistiche che hanno maggiormente beneficiato, nel campionato 2004-2005, del «sistema delle ammonizioni mirate e/o preventive».

Con riguardo all'insussistenza dello stabile vincolo associativo, i giudici di prime cure desumevano l'esistenza di uno stabile *pactum sceleris* tra gli arbitri in questione per la fisiologica frequentazione dei campi di calcio e delle strutture della federazione anche se in un altro punto della sentenza, lo escludeva implicitamente in quanto configurava il segmento arbitrale come passivo destinatario dello scopo sociale. In conclusione deve osservarsi come da una complessiva valutazione delle conversazioni telefoniche intercettate, con particolare riferimento a quelle che vedono come interlocutori il designatore Bergamo e diversi dirigenti di Società calcistiche, traspariva chiaramente la manifesta insussistenza di un vincolo associativo unitario.

2) <u>Assoluzione dell'imputato «per non aver commesso il fatto» per insussistenza di condotte di partecipazione del proprio assistito alla condotta associativa</u>

Secondo l'appellante, si deve evidenziare come la completa osmosi motivazionale tra i reati di frode sportiva e le condotte partecipative al sodalizio criminoso, nonché la collocazione temporale delle stesse nel campionato di calcio 2004-2005, costituiscano, ove valutati a contrario, elementi sintomatici dell'assoluta impossibilità di ricondurre la condotta arbitrale del proprio assistito nell'ambito di alcun accordo associativo (vedasi la conversazione telefonica tra Lanese e Capone del 08.05.05 n. prog. 102855 nonché ai considerevoli periodi di stasi associativi fisiologicamente incompatibili con la prospettata esistenza di uno stabile *pactum sceleris* tra De Santis e Moggi). La motivazione della sentenza impugnata risultava manifestamente illogica e contraddittoria anche laddove riteneva inspiegabilmente indifferenti al profilo accusatorio associativo, alcuni elementi altamente sintomatici dell'assoluta estraneità del De Santis al contesto criminoso in questione come la contraddittoria

44

h

testimonianza del Col.llo Auricchio, atta a soddisfare l'esigenza di fornire una giustificazione indiziaria al contenuto di alcune conversazioni telefoniche intercorse tra Luciano Moggi e alcuni giornalisti sportivi (tra Moggi e Tosatti il 20.04.05 n. 48460 e 48464; tra Moggi e Melli il 02.05.05 n. 285 <2706>), e un'assoluta incompatibilità tra il presunto interesse personale del De Santis e lo scopo associativo. Inoltre non vi è un collegamento mediatico, con riferimento a "Il Processo di Biscardi" tra il De Santis e il Moggi, e l'Accusa aveva interpretato il contenuto di alcune conversazioni telefoniche tra il Moggi, il Baldas e Biscardi come elementi rappresentativi della partecipazione di alcuni direttori di gara al sodalizio criminoso in questione. Ma un'interpretazione a contrario di tali elementi avrebbe dato origine all'assoluta estraneità del proprio assistito al contesto criminoso in questione, in forza anche dell'assenza di conversazioni telefoniche tra i predetti Moggi, Baldas e Biscardi, relativamente alle prestazioni arbitrali del De Santis nelle gare Lecce-Juventus, Fiorentina-Bologna, Reggina-Cagliari, Parma-Juventus, Palermo-Juventus, Juventus-Inter, Fiorentina-Milan e Lecce-Parma. Un'ulteriore inconsistenza della prospettazione accusatoria in esame emergeva, a parere della presente difesa, dalla conversazione telefonica intercorsa tra Fazi e Bergamo, avente ad oggetto la suddetta trasmissione televisiva. Con particolare riguardo alle utenze svizzere, il difensore sosteneva che il reale utilizzatore delle stesse non fosse il proprio assistito, richiamando a sostegno di ciò l'incompatibilità tra il profilo accusatorio e il complessivo apparato indiziario elaborato dalla Pubblica Accusa: la consegna della scheda straniera al De Santis era stata effettuata negli spogliatoi dello stadio di Parma, dopo il match Parma-Juventus, desumendo il fatto ignoto da un'acritica ricognizione delle circostanze evidenziate, e che la stessa utenza si era attivata il giorno successivo tale incontro ma l'attivazione della sim è da collocare invece in data 10.01.05, così come si evinceva dai tabulati. Infine, sulla base delle dichiarazioni testimoniali rese dal M.llo Di Laroni, non appariva possibile attribuire un sufficiente grado di attendibilità alla cd. interpolazione di dati, effettuata dagli investigatori, che per la sua complessità, necessitava dell'impiego di adeguati

apparati tecnico-informatici non utilizzati.

2. <u>Assoluzione dell'imputato per «non aver commesso il fatto» ovvero «perché il</u> fatto non sussiste» per i reati di frode sportiva di cui ai capi G), L) e A10)

Poiché la condotta arbitrale fraudolenta era stata contemporaneamente considerata come elemento normativo, tanto del "fatto di alterazione" della competizione sportiva, quanto del "fatto di partecipazione associativa", il ragionamento svolto dai primi giudici appariva inammissibile, laddove gli stessi, non potendo individuare tale illecito requisito nel comportamento complessivo del proprio assistito, ricorrevano all'istituto del tentativo: il De Santis avrebbe fornito al sodalizio criminoso in questione esclusivamente un contributo causale efficiente attraverso sporadiche condotte di tentata frode sportiva. Ma seppur che il reato di frode sportiva si può realizzare a prescindere dall'esistenza di un'effettiva alterazione di una determinata competizione sportiva, ciò non può superare la mancata individuazione di alcun sinallagma fraudolento. La Difesa infine, in considerazione del fatto che la Pubblica Accusa aveva, ab origine, accantonato numerose intercettazioni telefoniche (nn. DD6620, DD7778, DD8086, DD8088, DD8095, DD8096 e DD49882), in parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, richiedeva la trascrizione delle suddette in quanto utili a un completo ed obiettivo accertamento della vicenda processuale in questione e a dimostrare l'assenza di partecipazione associativa del De Santis ai reati in contestazione, soprattutto se comparate con le conversazioni intercorse tra Bergamo e Fazi del 22.05.09.

Capo G)→ Il Tribunale non aveva individuato alcuna finalità fraudolenta, ma anzi si è riconosciuto la conformità al regolamento arbitrale da parte del De Santis e nessuna prova relativa all'accordo criminoso poteva desumersi proprio dal complessivo discorso telefonico relativo alla suddetta contestazione e né si comprendeva quale prova individuava l'intento dell'arbitro De Santis di favorire la Juventus.

Capo L) > la sentenza, nella descrizione della condotta contestata all'arbitro De Santis, non può certamente definirsi dettagliata, laddove si esauriva in un mero

richiamo del contenuto di una conversazione telefonica intercorsa tra i suoi coimputati, senza consentire di ravvisare un'istigazione rivolta al proprio assistito e conseguentemente, non consentiva di ipotizzare una sua correlativa accettazione. La mancata partecipazione del De Santis alla frode in esame, emergeva dalle conversazioni telefoniche intercorse tra il predetto e Bergamo il 05.12.04 (n.DD6620) e da quelle triangolari tra Ghirelli, Bergamo e Cellino (tra Ghirelli e Bergamo del 11.12.04 nn. DD8086, DD 8088, DD 8095, DD 8096) tutte o quasi ignorate dal PM in primo-grado. Proprio tali conversazioni smentivano quanto affermato dal giudice di primo grado. La sentenza non valorizzava nemmeno il discorso telefonico postumo, intervenuto tra Ghirelli e Cellino né valutava le negative ricadute probatorie sull'imputazione associativa, individuabili nelle dichiarazioni testimoniali del Col.llo Auricchio e di Cellino. Infine la sentenza ometteva pure di considerare il genetico contrasto con quanto affermato dalla Pubblica Accusa, che emergeva dalla conversazione telefonica tra Bergamo e Fazi (del 09.12.04 n. DD 7778).

Capo A10) → il Giudice di prime cure non aveva tenuto conto dello "sdoganamento" dell'arbitro De Santis (databile gennaio 2005) che avrebbe fatto emergere l'insussistenza di alcun collegamento finalistico tra la partecipazione associativa del De Santis prima nell'interesse della Juventus e poi a vantaggio della Fiorentina, nell'operazione di salvataggio di quest'ultima. L'incontro de quo si caratterizzava inoltre per il reingresso associativo dell'arbitro De Santis, nonché per la presenza di un diretto contatto telefonico tra De Santis e Bergamo (del 29.05.04), usata dalla pubblica accusa per sostenere e reintrodurre l'ipotose associativa ed interpretata erroneamente dai primi giudici.

3. Mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p.

La difesa lamentava che il Giudice di prime cure non aveva svolto alcuna argomentazione idonea a giustificare la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p., rilevando pertanto una carenza motivazionale della sentenza impugnata.

4. Riduzione della pena inflitta

47

M

La difesa lamentava che il Giudice di prime cure non aveva svolto alcuna argomentazione idonea a giustificare il trattamento sanzionatorio inflitto.

5. <u>Insussistenza dei presupposti per la condanna generica al risarcimento del danno in favore delle parti civili</u>

La difesa lamentava una contraddittorietà della parte motiva della sentenza, in quanto i primi giudici sembravano escludere la possibilità di distinguere i soggetti danneggianti da quelli danneggiati, trasparendo una valutazione prognostica negativa in ordine alla effettiva possibilità di stabilire il quantum risarcitorio, e di quella dispositiva, in cui riportava la condanna generica in questione, a carico del proprio assistito.

6. Eccessività della pena accessoria di cui agli artt. 5 L. 401/89 e art. 32bis c.p.

La difesa lamentava la mancata applicazione dell'art. 37 c.p. e del principio di equivalenza tra la pena accessoria e quella principale, oltreché l'omessa motivazione in ordine ai criteri adottati dal Tribunale per la determinazione della pena detentiva inflitta al proprio assistito.

APPELLO IMPUTATO BERTINI PAOLO

La difesa dell'imputato, rappresentata dall'avv.to Messeri proponeva appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 8.11.2011 e chiedeva la riforma della stessa sui seguenti punti:

1)Eccezione di incompetenza territoriale: la Difesa ha proposto impugnazione delle ordinanze del 24.2.2009 e del 15.5.2009 emesso dal giudice di primo grado sulla incompetenze territoriale e sulla ammissione dei tabulati senza rogatoria nonché delle seguenti ordinanze: la prima del 26.5.009, in cui il Tribunale ha rigettato la richiesta della Difesa di trascrizione di tutte le telefonate e la seconda del 20.10.2009 in cui vi è la esclusione delle PP. CC. nonostante la clausola compromissoria e la terza del 22.01.2011 in cui il Tribunale ha ammesso i testi ulteriori presentati

 \bigwedge

dall'Accusa nonostante l'opposizione delle Difese ed in particolare della difesa del Bertini..

- 2)Nullità decreto di citazione: la difesa fa rilevare che in sede di udienza preliminare, pur avendo già formulato le proprie conclusioni, il GUP non richiedeva di reiterate le stesse conclusioni formalmente dopo gli interrogatori resi da alcuni coimputati e dunque in tale caso sussisterebbe una nullità ai sensi dell' art 178 lett c) C.P.P. eccezione comunque formulata dinanzi al Tribunale ma dallo stesso rigettata.
- 3)Nullità del decreto per mancato contraddittorio nella formazione del fascicolo per il dibattimento e la mancata indicazione delle generalità esatte dell'imputato nel decreto di citazione.
- 4)Inutilizzabilità delle intercettazioni sulla medesima motivazione addotta anche dalla Difesa del Moggi (la difesa ha posto in rilievo a sostegno dell'eccezione le telefonate intercorse in particolare fra Moggi e la segretaria di Biscardi Aldo e fra questi ed il Moggi ovvero le nn. 8782 e 8846 del 21.12.2004).
- 5)Esclusioni delle Parti civili e difetto di giurisdizione per la clausola compromissoria arbitrale da parte della F.I.G.C., avendo la stessa assolto con giustizia domestica l'imputato dall'illecito disciplinare per gli stessi fatti oggetto delle odierne imputazioni;
- 6)**Inammissibilità delle prove** richieste in dibattimento dalle Parti civili e dal P.M. ed in particolare per quest'ultime perché anonime.

La difesa inoltre richiedeva la riforma della decisione di primo grado nel merito:

-Assoluzione dal reato associativo per insussistenza del reato e per i capi di frode sportiva capi M) Juventus Milan: non vi è prova alcuna che il Bertini avesse partecipato a tale sodalizio: il Tribunale parte dal reato fine (il reato indicato al capo M) per giungere indiziariamente ad una partecipazione dello stesso ma null'altro è stato provato se non per congetture. Il Bertini non ha mai posseduto alcuna schede svizzera con il numero finale 155 come hanno anche confermato Paparesta Romeo e Paparesta Giancarlo e dunque il reale possessore della scheda non è stato mai identificato e né la individuazione nel Bertini in Arezzo è stata provata in quella data

M

oggetto della conversazione indicata nei tabulati come invece indicato dal teste di P.G. Di Laroni che ha solo riferito do indagini parziali ed incomplete. Né possono essere di aiuto le due telefonate intercorse fra ilMoggi e la segretaria di Aldo Biscardi e poi con quest'ultimo: nelle stesse non vi è affatto un chiaro riferimento all''imputato Bertini paolo ma l'Accusa ha enfatizzato alcune espressioni riferite in tale contesto. Non vi sono in atti conversazioni intercorse intercettate con Moggi, Fabiani o Paparesta e dunque alcun reale collegamento è ipotizzabile con il Bertini. In ogni caso, pur valutando le due conversazioni sopra citate, non appaiono le stesse individuare una condotta fraudolenta nel Bertini nella conduzione della gara in imputazione e dunque non si supera la soglia di punibilità della frode sportiva per la partita Juventus-Milan, ove peraltro l'imputazione è generica: i contatti prima e dopo tale partita non sono di per sé idonei a provare il reato.

- -In via subordinata, concessione delle attenuanti generiche per assenza di precedenti penali e per la minima intensità del dolo con giudizio di prevalenza sull'aggravante ex art 1 comma 3 L 401/89;
- -Riduzione della pena e concessione della pena sospesa e non menzione.
- -Revoca della condanna al risarcimento in solido alla PP CC Ministero della Economia e Finanze Monopoli di Stato e Ministero per le politiche giovanili e attività sportive, Atalanta Bergamasca Spa, Bologna Football club 1909 spa, ACF Fiorentina, Fallimento Vittoria 2000, Federconsumatori, Unione sportiva Lecce e FICG per assenza del danno.

APPELLO DIFESA DATTILO ANTONIO

I difensori di fiducia dell'imputato Dattilo Antonio, avv.ti Radogna e Palladino proponevano appello, richiedendo in via preliminare di dichiarare l'incompetenza territoriale dell'Autorità Giudiziaria di Napoli e per l'effetto trasmettere gli atti alla Procura competente, e altresì di dichiarare la nullità della sentenza per violazione del principio di correlazione di cui agli art. 521 ss c.p.p. in relazione al capo B) dell'imputazione. Nel merito, invece, chiedevano alla presente Corte, di assolvere

l'imputato perché "il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto" e solo in subordine di ridurre la pena, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e previa cancellazione delle pene accessorie. L'appello, investiva i seguenti motivi:

1. Questione preliminare relativa alla eccezione di incompetenza per territorio

La difesa poneva preliminarmente la questione dell'incompetenza della Procura di Napoli, ivi radicata dalla Procura Generale della Corte di Cassazione con decreto ex art. 54 bis c.1 c.p.p. del 10.07.06, quando l'imputazione era costituita dal solo reato associativo. A seguito della raccolta di ulteriori elementi di prova e della contestazione di altri reati fine, emergeva che i reati si erano consumati in luoghi diversi da Napoli. Ciò affermato, in virtù dei principi in materia di "competenza per connessione", si reputava doveroso procedere alla declaratoria di incompetenza della Autorità Giudiziaria napoletana e ritenere competenti, piuttosto, la Procura presso il Tribunale di Roma, in quanto i cinque presunti associati risiedevano a Roma o comunque la maggioranza di questi ricopriva ivi cariche federali; la Procura presso il Tribunale di Torino, se pur valorizzando il cosiddetto "episodio Paparesta", qualificandolo come primo segno di operatività dell'assunto sodalizio criminoso, occorreva puntualizzare che la consegna della scheda telefonica di derivazione svizzera, avvenuta in Napoli, rappresentava una mera fase attuativa del programma criminoso, il cui primo momento di operatività si rinveniva nel momento decisionale di acquistare la scheda, e ciò avveniva presso la sede della Juventus, in Torino alla Via Galileo Ferraris. La difesa sosteneva che ove, non fosse possibile determinare la competenza del reato associativo a norma dei commi 1 e 2 dell'art.9 c.p.p., la competenza avrebbe dovuto essere radicata nel luogo di consumazione del primo dei reati fine, ossia Udine. Con riferimento al capo A10), l'appellante affermava la competenza del giudice di Lecce, in quanto luogo dove si disputò l'ultima delle partite contestate.

2. <u>Dichiarazione di nullità della sentenza per violazione del principio di correlazione di cui agli artt. 521 e seg. C.p.p.</u>, in relazione al capo B) dell'imputazione

I difensori dell'imputato, inoltre, affermavano la censura della sentenza di primo grado nella parte in cui riconosceva l'imputato predetto penalmente responsabile, argomentando su fatti diversi da quelli in contestazione. La difesa, difatti, sosteneva che il Tribunale, invece di assolverlo per raggiungimento della prova sull'insussistenza degli atti fraudolenti e pur di affermare la responsabilità penale del Dattilo, trasformava *in toto* l'iniziale impianto accusatorio, valorizzando la nozione di reato di pericolo e qualificando come atto fraudolento un presunto contatto telefonico tra Moggi e l'arbitro, avvenuto nei giorni precedenti la partita e di cui non vi è traccia nel capo di imputazione.

3. <u>Assoluzione dell'imputato dal capo B) "perché il fatto non sussiste" o "per non</u> aver commesso il fatto"

Il Giudice di prime cure ha errato nel giudizio applicando il metodo deduttivo sull'esistenza di un sodalizio criminoso derivante da alcune manifestazioni di esso e avrebbe quindi interpretato in maniera non ponderata le intercettazioni da cui emergeva un Dattilo indebolito sul profilo professionale e su quello puramente economico, inteso come decremento dei rimborsi incassati per l'attività arbitrale. Gli appellanti inoltre, sostenevano l'inesistenza dei elementi di prova secondo cui il Dattilo fosse parte del sodalizio, rinvenendosi anzi un elemento di prova contrario, operante quindi, sul piano prevalentemente logico, correlato all'aggettivo svantaggio che il predetto ebbe, in termini di carriera a seguito dell'incontro Udinese- Brescia, quando il medesimo fu penalizzato e sospeso per ben 4 mesi, proprio dai due presunti solidali— Pairetto e Bergamo—. L'appellante sosteneva infine che il Giudice di prime cure avrebbe reso argomentazioni carenti sotto l'aspetto delle valutazioni degli elementi di prova.

4. Riduzione della pena

52

La difesa richiedeva la riduzione della pena, previa concessione delle attenuanti generiche e la cancellazione delle pene accessorie, inclusa quella della interdizione

degli uffici direttivi delle società sportive per un periodo pari ad anni tre. Deduceva, peraltro, l'eccessività della durata del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive ex art. 5 L.401/89. La difesa concludeva nel ritenere che la condanna del Dattilo al risarcimento dei danni a favore delle parti civile costituite appariva illegittima in quanto da un lato, era stata accertata l'irrilevanza delle condotte del Dattilo sulla regolarità del campionato 2004-2005 e dall'altro, le parti civili non avevano assolto l'*onus probandi* di dare dimostrazione almeno dell'esistenza di un danno da loro subito.

APPELLO DIFESA DELLA VALLE DIEGO, DELLA VALLE ANDREA, MENCUCCI SANDRO

I Difensori avv.ti Furgiuele e Picca, per gli imputati Della Valle Diego, Della Valle Andrea e Mencucci Sandro, proponevano appello avverso la suddetta sentenza che condannava i predetti imputati alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione ed Euro 25.000,00 di multa ciascuno, oltre le sanzioni accessorie, il risarcimento dei danni nei confronti delle parti civile costituite e il pagamento delle spese processuali. La Difesa chiedeva alla presente Corte di assolvere gli imputati per le accuse loro mosse ai capi A5) e A10) di imputazione, "perché i fatti non sussistono" o "non costituiscono reato" e in subordine di dichiarare nulla la sentenza di condanna degli imputati predetti con ogni conseguenza di legge. In linea ulteriormente gradata, il difensore, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, chiedeva il riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui all'ultima parte dell'art. 1 c.3 L.401/89, con conseguente applicazione della sola pena pecuniaria. In subordine chiedeva la riduzione della pena inflitta entro limiti più aderenti al fatto per cui è condanna, alla personalità degli imputati ed alle modalità complessive delle condotte come accertate dal Tribunale. In caso di conferma della pena inflitta o in caso di riduzione, si richiedeva inoltre l'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della stessa. Con riferimento alle statuizioni civili, infine si richiedeva l'annullamento della condanna al risarcimento del danno nei confronti della parti civili costituire.



L'appello si articolava nelle seguenti richieste:

1. Richiesta di rinnovazione istruttoria dibattimentale ai sensi e per gli effetti dell'art. 603 c.p.p. per l'assunzione di prove nuove o sopravvenute e affinché la Corte voglia disporre perizia trascrittiva avente ad oggetto intercettazioni telefoniche acquisite nella fase delle indagini preliminari e per le quali il Tribunale non ha disposto la perizia trascrittiva al dibattimento.

L'appellante richiedeva l'acquisizione di nuove prove, intervenute l'emanazione della sentenza di primo grado. In particolare si riferiva alle registrazioni audio, relative all'incontro del 14.05.05 avvenuto presso Villa La Massa tra gli imputati Della Valle e Paolo Bergamo, ritenute inesistenti dal Col. Auricchio in sede dibattimentale di primo grado e perfettamente esistenti, da un anonimo investigatore appartenente ai Carabinieri del Nucleo Operativo del Comando Provinciale di Roma, nell'intervista resa al Corriere dello Sport del 23.12.11. L'appellante richiedeva inoltre che la Corte disponesse un nuovo esame del Col. Auricchio, del M.llo Nardone e dell'App.to Minichini allo scopo di accertare l'esistenza o meno della registrazione in parola, e in caso di risposta affermativa, ove fosse custodito e depositato il relativo supporto magnetico. Il difensore, inoltre, chiedeva di disporre la perizia trascrittiva in merito alle intercettazioni telefoniche che, pur acquisite durante le indagini, non sono state oggetto di perizia disposta dal Tribunale. In via subordinata l'appellante chiedeva alla Corte di voler acquisire le trascrizioni dei citati colloqui, operate a cura della difesa ed allegate all'atto di appello, dichiarandole utilizzabili ai fini della decisione.

2. <u>Richiesta di dichiarazione di nullità della sentenza per difetto di contestazione</u> (art. 522 c.p.p.)

La difesa si riferiva alle seguenti telefonate: Pairetto-Bergamo del 05.05.05 n° PR DD 49137; Bergamo-Ghirelli del 06.05.05 n° PR DD 44277; Dondarini-Bergamo del 08.05.05 n° PR DD 44458; Bergamo-Osservatore Arbitrale del 08.05.05 n° PR DD 44508; Bergamo-Dondarini del 09.05.05 n° PR DD 44865; Dondarini-Pairetto del 08.05.05 n° PR DD 50002; Bergamo-Collina del 22.05.05 n° PR DD 48679; Bergamo-Carraro del 27.05.05 n° PR DD 49882; De Santis-Collina del 29.05.05 n° PR DD 20011; De Santis-Pairetto del 29.05.05 del n° PR DD 19975; De Santis-Rosetti del 30.05.05 n° PR DD 16066 e DellaVlle-Moggi del 02.05.05 n° PR DD 2741.

coincidere con l'aspirazione degli imputati predetti di ottenere risultati diversi da quelli conseguenti al corretto e leale svolgimento della competizione. La difesa però marcava che la plausibilità di siffatto ragionamento presuntivo, veniva a cadere all'esito dell'istruttoria dibattimentale, compiuta in primo grado, alla luce delle conversazioni intervenute tra Mencucci e Mazzini (n. 10538) e tra Moggi e Diego Della Valle (due giorni dopo l'incontro Milan- Fiorentina del 30.04.05).

5. Trattamento sanzionatorio e statuizioni civili

Infine l'appellante riteneva arbitrario nonché irragionevole il trattamento sanzionatorio riservato agli imputati dal Giudice di primo grado, il quale aveva irrogato una pena prossima al massimo edittale previsto per la fattispecie aggravata, senza fornire alcuna motivazione riguardo ai criteri adottati a tal fine e senza riconoscere le circostanze attenuanti generiche, senz'altro ricorrenti, ed omettendo inspiegabilmente di concedere la sospensione condizionale della pena. Eguale carente motivazione si riscontrava in riferimento al risarcimento dei danni a favore delle parti civili in quanto la sentenza taceva in merito all'individuazione del nesso causale tra le condotte per cui è intervenuta condanna e i danni lamentati dalle parti civile nonché sulla fondatezza, in punto di fatto, delle macroscopiche ed irragionevoli richieste risarcitorie avanzate dalle parti civili.

APPELLO IMPUTATO PUGLISI CLAUDIO

La difesa dell'imputato, rappresentata dall'avv.to Giovanni Di Valentino, proponeva appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 8.11.2011

La difesa poneva in premessa sulla professionalità e correttezza del Puglisi, ritenuto assistente internazionale con qualifica di "Top Class" riconosciuta a soli altri colleghi in Italia, professionalità ribadita dal Paparesta in sede dibattimentale. La difesa si soffermava anche sulla polemica incorsa ai danni del Puglisi nel campionato 2003/04 in relazione alla partita Milan-Lazio in cui lo stesso non aveva segnalato un fuorigioco e così annullando una rete della Lazio: tale episodio aveva di fatto escluso

N

l'imputato dalla partecipazione ad altre partite disputate dal Milan per circa un anno con conseguenti polemiche anche successiva da parte del dirigente milanista Meani contro il Puglisi.

La difesa chiedeva poi la riforma della decisione del Tribunale di Napoli sui seguenti punti:

- -Eccezione di incompetenza territoriale: le conversazioni fra il Meani e il Mazzei (
 non coinvolto nel presente giudizio secondo il parere della Difesa) risalgono a ben
 prima della partita del 20.04.2005 e quindi nulla hanno a che fare con l'associazione
 imputata erroneamente al Puglisi e l'altra conversazione fra il Bergamo e il Meani del
 7.05.2005 non fa riferimento al Puglisi. La sentenza correttamente individua la
 competenza in Napoli a seguito della consegna delle schede riservate ma non
 riguarda tale aspetto il Puglisi (non coinvolto con altri coimputati per art 416 c.p.)
 per il quale dunque va individuata la competenza territoriale o presso il Tribunale di
 Voghera, residenza del Puglisi, oppure in quello Lodi (città da cui poartrivano le
 telefonate del Meani) o ancora in quello Firenze (sede di Coverciano) o infine in
 quello di Siena ove risiede il Mazzei.
- -Inutilizzabilità delle intercettazioni: tale inutilizzabilità deriva dal fatto che le succitate conversazioni (unici elementi di prova addotti dall'Accusa) sono state registrate allorquando sia il Puglisi che il Meani non erano indagato e peraltro il reato in contestazione non consente il ricorso a tale strumento investigativo e di acquisizione della prova.
- -Assoluzione del Puglisi Claudio perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso: le conversazioni fra il Meani ed il Puglisi sopra già indicate appaiono subito di mero commento in ordine alle partite in oggetto e le stesse conversazioni in nulla hanno influito sulla loro regolarità (leggasi la conversazione n. 8609 del 7.5.2005 fra Meani e Bergamo, la quale è stata del tutto travisata dal Tribunale atteso che non si riferisce al capo di imputazione collegato alla partita Milan Chievo del 20.4.2005 perché fatta ben dopo 15 giorni dall'evento. Analoga valutazione la difesa rappresenta per la telefonata n. 5556 del 18.4.2005 fra Meani e Puglisi in cui il tenore

e la rilevanza della stessa è stata travisata dal Tribunale che non ha compreso il mero commento dei due conversanti per una partita persa dal Milan o ancora la n. 5656 del medesimo giorno sempre fra il Meani ed il Puglisi ed ancora la telefonata n.39887 del 18.04.2005 fra il Bergamo ed il Pairetto, conversazioni entrambe non comprese nella genericità del contenuto dal Tribunale che scagiona del tutto il Puglisi).

-Rigetto condanna risarcimento del danno in favore dell'Atalanta sport Spa e nei confronti della Federconsumatori Campania perché alcun danno è stato prodotto dall'imputato non avendo influito di fatto sul risultato della partita di calcio disputata.

APPELLO DIFESA MEANI LEONARDO

Il difensore di fiducia dell'imputato Meani Leonardo, avv. Gandossi, proponeva appello, richiedendo in via preliminare di dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli e per l'effetto trasmettere gli atti alla Procura competente, e di dichiarare l'inutilizzabilità dell'intercettazione telefonica n. prog. 9556. Nel merito, invece, chiedeva alla presente Corte di assolvere l'imputato "perché il fatto non sussiste" e in via subordinata di concedere le circostanze attenuanti generiche e comunque ridurre la pena principale e quella accessoria ai minimi edittali e di escludere la condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite. Gradatamente, la difesa del Meani chiedeva di concedere all'imputato i benefici previsti dagli artt. 163 e 175 c.p. L'appello, ciò premesso, investiva i seguenti motivi:

1. Omessa declaratoria di incompetenza territoriale

Il difensore poneva in rilievo innanzitutto che l'illecito di frode sportiva di cui il suo assistito rispondeva era un reato autonomo e non un reato-fine dell'associazione a delinquere di cui al capo di imputazione A). Ciò chiarito, la difesa affermava non potersi radicare la competenza dell'Autorità Giudiziaria napoletana, in virtù di un nesso finalistico rilevante ai sensi dell'art. 12 c.p.p. Per tali motivi, l'appellante sosteneva la competenza della Procura presso il Tribunale di Lodi, in quanto questo era il luogo dove erano state effettuate le telefonate che, secondo l'ipotesi accusatoria, avevano perfezionato l'accordo criminoso.

2. Omessa declaratoria di inutilizzabilità dell'intercettazione telefonica del 16.05.2005 n. prog. 9556

L'acquisizione dell'intercettazione telefonica n. prog. 9556, concernente la conversazione intercorsa tra e il Titomanlio e il proprio assistito e, autorizzata sull'utenza in uso a quest'ultimo, andava ritenuta come illegittima in quanto era stata disposta con riferimento ai reati di associazione a delinquere, a carico di soggetti diversi dal Meani e dall' A.C. Milan, nell'ambito del procedimento penale n. 43915/02 DDA Napoli, in seguito riunito al procedimento di spettanza della presente Corte. Ciò posto, l'acquisizione della summenzionata intercettazione, all'interno del processo inerente la frode sportiva, comporterebbe la sua utilizzazione per un fatto nuovo e diverso da quello per il quale era stato disposto il mezzo di ricerca della prova. Pertanto il difensore, dopo aver sottolineato che non esisteva alcun legame oggettivo e soggettivo tra la posizione dell'appellante e la fattispecie criminosa per la quale l'intercettazione era stata in origine autorizzata, chiedeva alla presente Corte di dichiarare la sua inutilizzabilità ai sensi degli artt. 266 c.1 lett. a) e 271 c.p.p. nei confronti del proprio assistito.

3. Insussistenza del reato di frode sportiva

Il Tribunale scriveva in sentenza "che il contenuto di talune conversazioni telefoniche appare al collegio sufficiente ad affermare la responsabilità", ma tale valutazione appare erronea in quanto né dalla conversazione intercorsa in data 07.05.05 tra Meani e il Bergamo, né dalle telefonate n.5568 del 18.04.05 con il Mazzei e n.5656 del 18.04.05 con il Puglisi, emergevano quelle circostanze "significative" per fondare la condanna del Meani. L'appellante inoltre lamentava, con riferimento alla posizione del proprio assistito, la mancanza di uniformità di giudizio del Tribunale nel suo procedere.

4.Trattamento sanzionatorio

Il Giudice di prime cure non ha motivato né sull'irrogazione della pena principale, inflitta nella sua massima estensione e con una pena pecuniaria di gran lunga oltre i massimi edittali, né su quella accessoria, identica nella misura per tutti gli imputati e

corrispondente al massimo della durata prevista. Anche il silenzio del Tribunale in ordine alla sospensione condizionale della pena appare anomalo perché tale beneficio avrebbe potuto essere concesso all'imputato. Infine la difesa metteva in risalto che il Giudice di primo grado aveva rimesso le parti innanzi al Giudice civile, non per la quantificazione di un danno già previamente accertato nell'an e apprezzabile sul piano patrimoniale, bensì per la sua stessa individuazione che, lo stesso Tribunale non era stato capace di enucleare e che anzi, aveva di fatto escluso.

APPELLO DIFESA CLAUDIO LOTITO

I difensori di fiducia dell'imputato Lotito Claudio, avv.ti Gentile e De Nigris, richiedevano nel proprio appello in via preliminare di dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli e per l'effetto trasmettere gli atti alla Procura competente, e di dichiarare l'inutilizzabilità dell'intercettazione telefonica n. prog. 9556. Nel merito, invece, chiedeva alla presente Corte di assolvere l'imputato "perché il fatto non sussiste" e in subordine di concedere le circostanze attenuanti generiche e gli altri benefici di legge, nonché di limitare la pena accessoria nel minimo edittale. L'appello, investiva i seguenti motivi:

1. Omessa declaratoria di incompetenza territoriale

La Difesa poneva in rilievo innanzitutto che non poteva radicarsi la competenza dell'Autorità Giudiziaria napoletana, in virtù di un nesso finalistico rilevante ai sensi dell'art. 12 c.p.p. che univa il delitto di associazione a delinquere ai reati-scopo, in quanto nessun segmento della condotta criminosa oggetto di imputazione era stato commesso a Napoli. Per tali motivi, l'appellante sosteneva la competenza della Procura presso il Tribunale di Roma o di Firenze in quanto questi erano i luoghi dove erano stati effettuati i sorteggi arbitrali che, secondo la prospettazione accusatoria, erano alterati da Bergamo o Pairetto.

2.Omessa declaratoria di inutilizzabilità dell'intercettazione telefonica del 16.05.2005 n. prog. 9556

La difesa sosteneva che l'acquisizione dell'intercettazione telefonica n. prog. 9556, concernente la conversazione intercorsa tra e il Titomanlio e il Meani e, autorizzata sull'utenza in uso a quest'ultimo, era illegittima in quanto, l'intercettazione in parola era stata disposta con riferimento ai reati di associazione a delinquere nell'ambito del procedimento penale n.43915/02 DDA Napoli, in seguito riunito al procedimento di spettanza della presente Corte. Ciò posto, l'acquisizione della summenzionata intercettazione, all'interno del processo inerente la frode sportiva, comporterebbe la sua utilizzazione per un fatto nuovo e diverso da quello per il quale era stato disposto il mezzo di ricerca della prova. Pertanto il difensore, dopo aver sottolineato che tale intercettazione costituisce l'unica prova posta, dal Giudice di prime cure, a sostegno dell'affermazione della penale responsabilità del Dott. Lotito, chiedeva alla presente Corte di dichiarare la sua inutilizzabilità ai sensi degli artt. 266 c.1 lett. a) e 271 c.p.p. nei confronti del proprio assistito.

3. Insussistenza del reato di frode sportiva

La difesa censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui fondava la condanna del proprio assistito unicamente sul contenuto di intercettazioni telefoniche, peraltro prive del caratterizzante elemento della clandestinità, senza effettuare alcuna indagine sugli atti fraudolenti, il fine illecito perseguito, l'efficienza dell'atto rispetto al fine e la sua adeguatezza a creare il pericolo vietato. Poiché dal dibattimento era emerso con chiarezza che né il sorteggio né la formazione delle griglie erano state truccate, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto procedere all'assoluzione del Lotito. Tuttavia il tribunale, esaminando condotte non contestate, nelle quali aveva rinvenuto profili di illiceità e nuovi e diversi atti fraudolenti, condannava il Lotito, violando il principio di corrispondenza tra contestazione e condanna.

4. Trattamento sanzionatorio

La difesa dell'appellante rimarcava che la pena, come quantificata dal Giudice di prime cure, appariva eccessiva e pertanto andava contenuta nei minimi edittali ed epurata della circostanza aggravante, dal momento che la stessa sentenza da atto della mancata predeterminazione del risultato del campo ai fini del concorso pronostico e

61

delle scommesse autorizzate. Si richiedeva inoltre la riduzione dell'aumento per continuazione, la concessione delle circostanze attenuanti generiche e la concessione dei benefici di legge. Si chiedeva, infine, che la pena accessoria andasse limitata alla misura minima edittale, conseguente alla concessione delle circostanze attenuanti generiche.

APPELLO DIFESA RACALBUTO SALVATORE

I difensori di fiducia dell'imputato Racalbuto Salvatore, avv.ti Caleffi e Mungiello proponevano appello e richiedevano in via preliminare di dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli e per l'effetto trasmettere gli atti alla Procura competente. Nel merito, invece, chiedevano alla presente Corte di assolvere l'imputato perché il fatto non sussiste e, nella denegata ipotesi, di concedere le circostanze attenuanti generiche, di irrogare un aumento minimo per la continuazione e di irrogare la pena nel minimo edittale. Richiedevano, inoltre, la sospensione condizionale della pena.

6. Omessa declaratoria di incompetenza territoriale

Con l'atto di impugnazione la difesa intendeva impugnare l'eccezione preliminare di incompetenza per territorio, richiamata nell'ordinanza resa dal Tribunale all'udienza del 24.03.09 con riferimento al luogo del commesso reato.

7. <u>Assoluzione ex art. 530 c.p. o quantomeno ex art.530 c.2 per i capi A), O) e Z) e dichiarazione di insussistenza del reato di pericolo così come evidenziato dal Tribunale</u>

Con riferimento al Capo A), la difesa richiedeva l'assoluzione del proprio assistito, in quanto affermava che l'esistenza del vincolo associativo di cui all'art. 416 c.p., non poteva essere desunto, come invece ha fatto il Tribunale, dalla sola commissione di fatti criminosi ritenuti delitti-scopo, potendo questi ultimi, al più, assumere una valenza sintomatica dell'associazione e richiedendo pertanto, il supporto di ulteriori elementi probatori. La difesa lamentava che la condanna si fondasse su di una serie di congetture e che il Giudice di prime cure aveva totalmente ignorato la completa

estraneità dell'imputato, così come emersa dal dibattimento. Con riferimento al capo O), si censurava la sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado radicava la condanna del predetto –e di Moggi– sulla base di elementi di prova emergenti dai contatti con le schede svizzere insieme ai discorsi telefonici del Moggi e dalle dichiarazioni rese dal Cellino su fatti "per sentito dire", senza però dare contestuale rilevanza alle dichiarazioni del teste Consolo e del consulente Ing. Nicolosi. Infine, con riferimento al Capo Z), si riteneva la sentenza di primo grado resa sulla base della presenza delle schede svizzere, senza tener conto della consulenza dell'Ing. Nicolosi, dell'ammissione dei propri errori, da parte dei testi Pisacreta ed Ivaldi, e delle telefonate, oggetto di intercettazione e mai trascritte dalla pubblica accusa, in cui mai si parlava di sodali e di atti fraudolenti finalizzati a predeterminare il risultato dell'incontro di calcio.

8. Assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste e in subordine, concessione delle circostanze attenuanti generiche, irrogazione di un aumento minimo della pena per la continuazione e irrogazione della pena nel minimo edittale. Sospensione condizionale della pena

APPELLO DIFESA FOTI PASQUALE

I difensori di fiducia dell'imputato Foti Pasquale, avv.ti Krogh e Morace, proponevano appello e chiedevano alla presente Corte di assolvere l'imputato perché il fatto non sussiste per gli incontri Reggina-Brescia, Reggina-Cagliari e Sampdoria-Reggina e, nella denegata ipotesi, di riconoscere l'illegittimità del risarcimento del danno a favore delle parti civili nonché di applicare la pena nel minimo ex art. 133 c.p. o di aumentarla, nel minimo, per la continuazione e per la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Richiedevano, inoltre, la sospensione condizionale della pena.

1. Omessa declaratoria di incompetenza territoriale

Con l'atto di impugnazione la difesa intendeva far rilevare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli ex art. 8, 9 e 16 c.p.p., poiché il processo era stato instaurato a Napoli in quanto si riteneva, sulla base di un'intercettazione disposta riferimento ai reati di associazione a delinquere, ivi esistente il sodalizio criminoso. Tuttavia l'individuazione della competenza territoriale per il processo a carico del Foti non poteva operare sulla base del criterio della connessione, di cui all'art. 12 lett. b) e 16 c.p.p., poiché il predetto non era imputato del reato di associazione a delinquere ma solo di quello di frode sportiva, cosicché la difesa richiedeva la rideterminazione della competenza riferendosi ai soli reati contestati al Foti.

2. <u>Assoluzione perché il fatto non sussiste per l'incontro Reggina-Brescia (del 5.12.2004 risultato 1-3) e violazione degli artt.192 c.2 c.p.p. e 1 L.401/89</u>

La difesa chiedeva l'assoluzione, sostenendo che il Tribunale non poteva ricavare, dalla premura del Bergamo per l'interesse di Foti e dalle promesse del primo di far pressione, su arbitri ed assistenti, nell'ora precedente la partita, la prova che il Bergamo avesse tentato di orientare la direzione di gara in favore della Reggina. Quindi, invocando la violazione dell'art. 192 c.2 c.p.p. si riteneva che il Giudice di prime cure avesse omesso di rispettare il criterio valutativo della prova. Infatti la difesa sosteneva che il Foti sollecitasse il Bergamo nel chiamare l'arbitro Racalbuto, al solo fine di esortare quest'ultimo alla massima attenzione, atta ad evitare che si continuassero a perpetrare i gravi errori arbitrali a danno della Reggina. A riprova dell'assenza di richieste di favori da parte del Foti si richiamavano: la conversazione del 21-01-05 (n. 20045) tra il Foti e il Bergamo, in cui i due si confrontavano solamente sull'arbitraggio di Rosetti durante l'incontro Inter-Reggina e sulla complessità e l'impegno che questo incontro richiedeva; la conversazione del 17-02-05 (n. 27562) che confermava la volontà del Foti di evitare arbitrii disattenti; la conversazione tra il Moggi e il Racalbuto; la conversazione del 24-10-04 (n.4977) tra Foti e Moggi, nel quale il primo si limitava a comunicare, al suo interlocutore, dell'annullamento di un goal irregolare da parte dell'arbitro. Proprio a sottolineare la lontananza esistente tra il Foti e Moggi, la difesa rinviava alla conversazione tra

W

Moggi e Mazzini del 12-11-04 (n.3872), nella quale si evinceva che Moggi, insicuro dell'orientamento del Foti, "che partecipava a tutte le riunioni", investigava sulla posizione di quest'ultimo. La difesa, inoltre, lamentava l'inesistenza di una più volte citata conversazione telefonica intervenuta tra il Racalbuto e il Bergamo e del suo eventuale contenuto illecito, ciò risultando dai tabulati telefonici, i quali ampiamente dimostravano che i soli contatti intervenuti tra i soggetti di cui sopra, si erano verificati unicamente nel post partita. Infine, a sostegno del proprio motivo di appello, la difesa richiamava i ricorrenti errori arbitrali del Racalbuto a danno della Reggina.

3. <u>Assoluzione perché il fatto non sussiste per l'incontro Reggina-Cagliari (del 12.12.2004 risultato 3-2) e violazione degli artt.192 c.2 c.p.p. e 1 L.401/89</u>

Nell'appello si censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui ancorava la colpevolezza del proprio assistito alla conversazione telefonica del 11.12.2004 (n. 8028) nella quale il Bergamo, mal interpretato dal Giudice di prime cure, si limitava a rassicurare Foti sulla preparazione ed affidabilità dell'arbitro De Santis. Ciò posto, il difensore richiamava anche l'articolo della Gazzetta dello Sport, in cui si evidenziava come l'incontro in esame si fosse svolto in assenza di agevolazioni per la Reggina.

4. <u>Assoluzione perché il fatto non sussiste per l'incontro Sampdoria-Reggina (del 20.02.2005 risultato 3-2) e violazione degli artt.192 c.2 c.p.p. e 1 L.401/89</u>

Con riferimento a tale incontro lo stesso Tribunale riconosceva che il capo di imputazione non indicava la condotta di Foti e si determinava, pertanto, di fatto a integrare l'accusa. La difesa proseguiva sostenendo la propria disapprovazione verso la sentenza di primo grado in quanto condannava l'imputato in parola sulla base delle conversazioni telefoniche, quali quelle intercorse tra il Bergamo e il Foti, del 17.02.05 (n. 27562) e quella del 19.02.05 (n. 27683), in cui il Foti, travisate dal Giudice e che dovevano essere intese, la prima, come una rassicurazione del Bergamo per il Foti per l'imminente incontro con la Sampdoria sulla professionalità degli arbitri e la seconda, come prova dell'intento di Foti, di chiedere al Bergamo

M

equilibrio e professionalità nelle attività arbitrali. Elemento di riscontro *a posteriori* dell'inesistenza di istigazione del Bergamo di agevolare la Reggina, secondo quanto asserito dagli appellanti, era la situazione per cui la Sampdoria aveva, in sede di incontro, beneficiato di un rigore dubbio.

5. Declaratoria di illegittimità del risarcimento del danno alle parti civili

La difesa, inoltre, argomentava che la richiesta di declaratoria di illegittimità del risarcimento del danno traeva la propria *ratio* nella carenza di una motivazione che si dimostrasse coerente con la tesi secondo cui la condotta del Foti avrebbe causato un danno alle persone giuridiche, costituitesi parti civili.

6. Applicazione della pena nel minimo ex art. 133 c.p., aumento della pena nel minimo per la continuazione. Concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., Sospensione condizionale della pena

APPELLO DIFESA TITOMANLIO STEFANO

Il difensore di fiducia dell'imputato Titomanlio Stefano, avv. Ostellari, proponeva appello, avverso la sentenza resa dal Tribunale Penale di Napoli del 08.11.2011. L'appellante richiedeva in via preliminare di dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli e per l'effetto trasmettere gli atti alla Procura competente, e di dichiarare l'inutilizzabilità dell'intercettazione telefonica n. 9556.

Nel merito, invece, chiedeva alla presente Corte di assolvere l'imputato perché il fatto non sussiste e in subordine di concedere le circostanze attenuanti generiche, di riconoscere il fatto di lieve entità e quindi di applicare esclusivamente le pena della multa, di ridurre le sanzioni accessorie di cui all'art. 5 L 401/89 e di escludere la condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite. Gradatamente, la difesa del Titomanlio chiedeva di convertire la pena detentiva con quella pecuniaria e in subordine di concedere all'assistito la sospensione condizionale della pena detentiva. L'appello, proposto anche avverso le ordinanze del 24.03.09 con cui il Tribunale rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale e, del 15.05.09 con

cui il Tribunale rigettava l'eccezione di inutilizzabilità dell'intercettazione telefonica del 16.05.05 n. 9556, investiva i seguenti motivi:

1. Omessa declaratoria di incompetenza territoriale

Il difensore poneva in rilievo innanzitutto che il Titomanlio rispondeva della sola frode sportiva (capo A7), in concorso con Mazzei Gennaro, il quale invece, rispondeva altresì del delitto di associazione a delinquere (Capo A) in concorso con altre persone. Ciò chiarito, proseguiva affermando che il criterio di individuazione della competenza per territorio per il reato di frode sportiva, attribuito a Mazzei per connessione ex art. 12 lett.b) c.p.p. con il reato di associazione a delinquere, ritenendo i due delitti legati da un medesimo disegno criminoso, non poteva essere esteso anche all'imputato Titomanlio, verso il quale, invece, l'unico criterio concretamente adottabile era quello di cui all'art. 8 c.p.p., che fa riferimento al luogo di commissione del reato. Il luogo di commissione del reato è da individuarsi, quindi, in Arezzo, quale luogo nel quale sarebbe avvenuta la turbativa o al più, in Firenze, laddove il reato si intenda perfezionato sin dalla preordinata designazione dell'assistente in Coverciano.

2.<u>Omessa declaratoria di inutilizzabilità dell'intercettazione telefonica del 16.05.2005 n. 9556</u>

La difesa sosteneva che l'acquisizione dell'intercettazione telefonica n. 9556, concernente la conversazione intercorsa tra il Titomanlio e il Meani, autorizzata sull'utenza in uso a quest'ultimo, e da cui discendeva la pronuncia di responsabilità a carico del proprio assistito, era illegittima in quanto, l'intercettazione in parola era stata disposta con riferimento ai reati di associazione a delinquere, a carico di soggetti diversi dal Titomanlio, nell'ambito del procedimento penale n.43915/02 DDA Napoli, in seguito riunito al procedimento di spettanza della presente Corte. Ciò posto, l'acquisizione della summenzionata intercettazione, all'interno del processo inerente la frode sportiva, comporterebbe la sua utilizzazione per un fatto nuovo e diverso da quello per il quale era stato disposto il mezzo di ricerca della prova. Pertanto il difensore, dopo aver sottolineato che non esisteva alcun legame oggettivo

e soggettivo tra la posizione dell'appellante e la fattispecie criminosa per la quale l'intercettazione era stata in origine autorizzata, chiedeva alla presente Corte di dichiarare la sua inutilizzabilità ai sensi degli artt. 266 c.1 lett. a) e 271 c.p.p. nei confronti del proprio assistito.

2. Ritenuta responsabilità dell'imputato per il delitto ascrittogli

L'appellante censurava la sentenza resa dal giudice di prime cure anche nella parte in cui assolveva il Mazzei, ritenendo la sua condotta di preordinata designazione dell'assistente arbitrale non integrante condotta di alterazione della gara, e condannava il Titomanlio per il capo A7) perché "risultava la confessione per telefono che, all'indomani della designazione, tenne comportamento gravemente scorretto per compiacere l'Arezzo". L'assoluzione del Mazzei, proseguiva il difensore, faceva venir meno il necessario sinallagma tipizzante la frode e quindi, se il Titomanlio aderiva alle raccomandazioni di Mazzei, riconosciute dal giudice perfettamente lecite, anche la condotta tenuta dal Titomanlio non poteva che essere parimenti lecita. La difesa, inoltre, lamentava la mancata interpretazione, ponderata e scrupolosa, delle dichiarazione rese dall'assistente di gara che, ove correttamente interpretate, offrivano riprova della correttezza dell'operato del Titomanlio. Infine il difensore poneva in rilievo come il contributo tecnico del Consulente Mitro, il referto e la testimonianza dell'osservatore Luci, la registrazione dell'incontro versato in atti, consentono, in maniera convergente, di stabilire la piena regolarità sotto il profilo tecnico-arbitrale dell'incontro Arezzo-Salernitana. Il difensore quindi, concludeva nel ritenere sussistente il difetto dei requisiti strutturali costituenti l'illecito, soprattutto in considerazione del fatto non era stato individuato quale atto esecutivo sia stato in effetti impiegato da Titomanlio.

3. Condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile

Il difensore metteva in risalto che il Tribunale aveva rimesso le parti innanzi al Giudice civile, non per la quantificazione di un danno già previamente accertato nell'*an* e apprezzabile sul piano patrimoniale, bensì per la sua stessa individuazione che, lo stesso Tribunale non era stato capace di enucleare e che anzi, aveva di fatto

escluso. Il difensore, difatti, adduceva tale disposizione all'automatismo decisionale e alla superficialità di ponderazione che caratterizzava la decisione nella sua interezza.

4. Misura della pena principale

La pena applicata risponde al massimo della reclusione prevista dalla legge, nonostante fosse stata esclusa l'aggravante di aver predeterminato il risultato di incontri di calcio influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, mentre la pena pecuniaria, superando grandemente la misura massima della multa, oltre che iniqua appariva irrimediabilmente illegale. Irragionevoli, inoltre apparivano la mancata concessione della sospensione condizionale della pena e il denegato riconoscimento delle attenuanti generiche. circostanze Ciò premesso, l'appellante richiedeva, l'applicazione della sola pena della multa, in misura generale o comunque prossima al minimo edittale, in virtù del previo riconoscimento della lieve entità del danno prevista dal comma 1 art. 1 L.401/89 e delle circostanze attenuanti generiche; nella denegata ipotesi, in subordine richiedeva la sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria o la concessione all'imputato del beneficio della sospensione condizionale della pena.

5.Misura della pena accessoria

Le pene accessorie di cui all'art. 5 L. 401/89 sono state applicate nella loro massima estensione, in violazione del comma 3 del medesimo articolo e del particolare rigore nella motivazione, richiesto dalla giurisprudenza, ove il giudice intenda discostarsi in maniera significativa dal limite edittale della pena. L'appellante richiedeva pertanto di ridurre la sanzione nella durata minima prevista dalla Legge.

APPELLO IMPUTATO BERGAMO PAOLO

DIRITTO

A)Eccezione preliminare, nullità della sentenza ex art 178 comma 1 lett c) e 179 comma 1 C.P.P. per violazione del diritto di difesa per non avere consentito il rinvio per legittimo impedimento o lo stralcio della posizione dell'imputato per

gravidanza a rischio dell'unico difensore di fiducia non in grado di essere sostituita come da certificazione medica. Il Tribunale, non ritenendo legittimo tale impedimento, nominava quale sostituto processuale il difensore dell'imputato MOGGI avv. Trofino.

B)Estinzione dei reati per intervenuta prescrizione;

C)Mancata rogatoria internazionale per l'acquisizione delle schede straniere e dunque inutilizzabilità delle intercettazioni;

D)Incompetenza territoriale;

MERITO

A)Assoluzione dal capo a) per travisamento della prova e illogicità della motivazione nella sussistenza del reato associativo.

B)Assoluzione ex art 530 cpv C.P.P. dalle frodi sportive in quanto non vi è priva di alcun dolo nella condotte ascritte:

C)Riduzione pena entro i limiti cdittali e benefici di legge.

APPELLI DEI RESPONSABILI CIVILI:

SS. LAZIO SpA

La difesa, rappresentata dall'avv.ti Gentili e Siniscalchi, in via preliminare formulava l' eccezione sul mancato rispetto del termine di 20 giorni dovuti per la citazione a giudizio da parte della Parte Civile costituita Brescia Calcio (che ha depositato sul punto appello incidentale) non sanata dopo la sentenza della Corte di Cassazione sulla riammissione della Parti civili con ordinanza del 9.7.2009, atteso che alcuna citazione è stata inviata dalla predetta parte civile per tale nuova udienza. Nel merito la difesa si riportava a quanto esposto nei motivi di appello proposti per l'imputato Lotito Claudio.

A.S. FIRENZE FIORENTINA SpA.



La difesa, avv.to Picca, proponeva appello contro la condanna al risarcimento dei danni in favore del Brescia Calcio SpA e Fallimento Vittoria 2000 Srl in solido con gli imputati per i capi A5) ed A10), richiedendo:

- Rinnovazione ex art 603 C.P.P. per nuove prove al fine di giungere all'assoluzione dei Della Valle e Mencucci: trascrizione della conversazioni n. 10713, n. 16339, 17305, 18415, 22800 (vi sono trascrizioni delle stesse effettuate dalla Difesa). In particolare nelle stesse emergerebbe il coinvolgimento della stessa società Brescia Calcio spa nella "gestione" degli arbitri favoriti e graditi (come ad esempio le conversazioni fra il Governato all'epoca dirigente della Società) ed il Pairetto).

-Assoluzione dei tre imputati Della Valle e Mencucci perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso, (Capo A5 - Chievo-Fiorentina) e A10) come già esposto nell'atto di appello per i tre suddetti imputati.

-Revoca delle statuizioni civili per i tre imputati e per il responsabile civile ACF Fiorentina s.p.a.: sono illegittime le statuizioni civili disposte dal Tribunale in favore del Brescia Calcio s.p.a. e del Bologna FC s.p.a. così come le richieste di risarcimento del danno in capo ad Andrea Della Valle, Diego Della Valle e Sandro Mencucci per le ipotetiche condotte contestate a questi ultimi in quanto incompatibili sul piano logico-giuridico con il corretto inquadramento e la corretta valutazione delle condotte assunte dal medesimo Governo, di concorso nell'illecito. Infatti le richieste di cui sopra non potevano essere accolte perché lo stesso Tribunale aveva escluso l'alterazione degli incontri in parola, il cui sorteggio non era stato viziato, e proprio tale affermazione era sufficiente a escludere la sussistenza del diritto al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite. Pur seguendo l'impostazione del Tribunale, per cui erano penalmente rilevanti già gli atti prodromici alla condotta, questa però non si era materializzata e quindi non essendosi concretizzatosi l'evento, non esiste alcun danno risarcibile. Il Tribunale incorre in un'evidente contraddizione quando da un lato, afferma esser stato leso l'interesse di cui le parti civili sarebbero portatrici e gli riconosce il risarcimento del danno e poi

dall'altro esclude che le condotte contestate agli imputati di cui sopra avessero leso in concreto il bene giuridico protetto dalla norma

JUVENTUS FOOTBALL CLUB S.P.A.

Il difensore del responsabile civile Juventus F.C. s.p.a. avv.to Vitiello, proponeva appello incidentale ex art. 595 c.p.p. avverso l'atto di appello proposto, agli effetti della responsabilità civile ai sensi dell'art. 576 c.p.p., nell'interesse della parte civile Brescia Calcio s.p.a.. L'appellante richiedeva in via preliminare di pronunciare l'inammissibilità del gravame della parte civile Brescia Calcio s.p.a. per violazione del proprio diritto di difesa e nel merito di non accogliere il primo, il secondo e il terzo motivo di appello presentato dal difensore Catalanotti del Brescia Calcio s.p.a. La pronuncia richiesta trovava la propria ratio nella considerazione che la copia dell'impugnazione, notificata al difensore, mancava della data di deposito in cancelleria e nella copia non si rilevava alcuna indicazione della data in contestazione, circostanza che induceva a ritenere, in mancanza di prova contraria, che l'impugnazione era stata depositata fuori termine. L'atto di costituzione della parte civile doveva essere dichiarato nullo perché notificato fuori termine e comunicato irritualmente, ma anche perché il Brescia si qualificava "parte danneggiata"in luogo di parte offesa dal reato, come era corretto. Inoltre in tale atto non si da riferimento all'atto per cui il commendator Corioni possa rappresentare la società considerato che dalla visura camerale si evince che la rappresentanza della società spettava al presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua mancanza o impedimento, al vicepresidente o all'amministratore unico, qualità di cui egli non offriva prova di ricoprire. Anche la procura speciale in calce all'atto di costituzione doveva ritenersi nullo in quanto privo dei dati anagrafici del commendator Corioni e dell'eventuale fonte di potere di quest'ultimo per conto della Brescia Calcio s.p.a. Anche l'atto di chiamata del responsabile civile doveva essere dichiarato nullo in quanto non ritualmente né tempestivamente notificato. La parte civile inoltre, a seguito del provvedimento di riammissione pronunciato della Corte di Cassazione, avevano pure omesso di provvedere alla rinnovazione dalla loro costituzione con la

conseguenza che il giudizio di primo grado è nullo, così come ogni attività istruttoria in esso espletata è inesistente e giuridicamente inutilizzabile.

La difesa sosteneva che il principio adottato dal Tribunale della "frattura del rapporto organico tra la Juventus e l'imputato Moggi", doveva continuare a trovare applicazione in quanto all'epoca dei fatti Moggi non aveva poteri di rappresentanza della Juventus, né commetteva tali fatti nell'esercizio delle incombenze cui era adibito all'interno dell'organico della Juventus. Quindi la Juventus non poteva vedersi addebitata né la responsabilità diretta, né quella indiretta di cui all'art.2049 c.c., per i fatti commessi da Moggi.

APPELLO DELLE PARTI CIVILI

BOLOGNA FOOTBALL CLUB 1909 S.P.A.

Il difensore della parte civile Bologna Football Club 1909 s.p.a. avv. Stortoni, proponeva appello avverso la sentenza resa dal Tribunale Penale di Napoli dell'8.11.2011. L'appellante richiedeva la riforma della sentenza nella parte in cui non condannava Moggi e nella parte in cui ha demandato la quantificazione del danno in altra sede, nonché di ottenere la condanna dei predetti imputati, incluso Moggi, al pagamento di una provvisionale.

1. Riforma della sentenza con conseguente condanna del Moggi per i reati di cui agli artt.110-112 c.p. e art.1 c.1-3 L.401/89 al risarcimento del danno per il capo A10) in favore del Bologna F.C. 1909 s.p.a.

La difesa richiedeva che la responsabilità per i reati in parola doveva estesa essere anche al Moggi, il quale aveva tenuto, con riferimento al capo A5), una condotta centrale nel cd "salvataggio", attivandosi lo stesso nel consigliare e sorreggere i Della Valle nel rapporto con il designatore Bergamo ed anche con riguardo al capo A10), era proprio il Moggi ad aver compreso, per primo, che la strategia da approntare per la salvezza della Fiorentina doveva incentrarsi sull'incontro Lecce-Parma e a sollecitare i Della Valle a forzare la mano in tal senso;

2. Correzione errore materiale o riforma della sentenza impugnata con accoglimento delle conclusioni nei confronti del responsabile civile ACF Fiorentina s.p.a., tenuto a rispondere in solido per il fatto commesso dai Della Valle e da Mencucci

La difesa richiedeva la correzione dell'errore materiale della sentenza in quanto, sebbene questa riconoscesse quale responsabile civile tanto l'ACF Fiorentina s.p.a. tanto la SS Lazio s.p.a., in sede di dispositivo risultava inspiegabilmente omessa nel capo concernente la condanna risarcitoria pronunciata in favore della presente parte civile tale indicazione.

3. Quantificazione del danno da risarcire in sede penale

La difesa richiedeva che all'interno dello stesso processo penale, il giudice provvedesse a quantificare il danno da risarcire alle parti civili costituite e pertanto, censurava la parte della sentenza in cui il giudice di primo grado non vi aveva provveduto sulla base di una riscontrata difficoltà di esatta quantificazione.

4.Riforma con pagamento di una provvisionale

FALLIMENTO SOCIETA' VITTORIA 2000 SRL

Il difensore della parte civile per il curatore fallimentare della "Società Victoria 2000 s.r.l." in liquidazione, avv.to Sacchi Morsiani, proponeva appello avverso la sentenza resa dal Tribunale Penale del 08.11.2011. L'appellante richiedeva la riforma della sentenza nella parte in cui si procedeva all'assoluzione dell'imputato Moggi dal capo di imputazione A10); nella parte del mancato accoglimento della domanda risarcitoria nei confronti del responsabile civile Juventus Football Club s.p.a., della mancata liquidazione integrale del danno patito dalla parte civile, con rinvio al Giudice civile per il relativo giudizio ed infine della mancata liquidazione di una provvisionale immediatamente esecutiva ai sensi degli artt. 538 e 539 c.p.p.

1. Erronea valutazione dei fatti in relazione all'assoluzione di Luciano Moggi con riferimento all'imputazione di cui al capo A10)

La difesa censurava la parte della sentenza in cui si assolveva il Moggi dal capo A10) per aver tenuto una condotta più defilata quando invece assumeva un ruolo centrale nell'associazione di cui al capo A) nonché nella vicenda del salvataggio della Fiorentina. Proprio l'iter logico percorso dal Tribunale, secondo cui si attribuiva rilevanza penale ai c.d. "atti preparatori",avrebbe consentito a parare della presente difesa, di dichiarare responsabile il Moggi per il capo in contestazione. A sostegno di tale richiesta si pongono in modo in equivoco le intercettazioni di conversazioni telefoniche intervenute tra i Della Valle e Sandro Mencucci da un lato e tra Moggi r il Mazzini (18-05-05) dall'altro e si rilevi come gli imputati, non fornendo una credibile versione alternativa rispetto alle intercettazioni, si limitavano ad ammettere marginalmente l'effettiva sussistenza e le modalità di quegli incontri. La responsabilità di Moggi doveva estendersi anche all'incontro Lecce-Parma, di cui al capo A10), perché "l'incidente" arbitrale di Rosetti nel corso dell'incontro Lazio-Fiorentina aveva richiesto più sforzi per salvare la Fiorentina dalla retrocessione, cosicché gli sforzi per la "causa viola" dovevano interessare non più soltanto la Fiorentina, ma anche li incontri in cui avrebbero giocato le dirette concorrenti per la salvezza. La difesa, inoltre, poneva in rilievo che la settimana antecedente l'incontro finale erano frequentissimi i contatti telefonici tra i sodali in quanto, per portare a compimento il salvataggio della Fiorentina, era necessario controllare ben tre partite.

2. Erronea valutazione dei fatti ed erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato accoglimento della domanda risarcitoria nei confronti del responsabile civile *Juventus Football Club s.p.a.*

La difesa richiedeva alla presente Corte di riformare la sentenza nella parte in cui non accoglieva la domanda di risarcimento del danno nei confronti della Juventus quale responsabile civile, in virtù della considerazione che il Moggi, esercitando poteri personali esorbitanti dall'appartenenza alla società, avesse realizzato una frattura del rapporto organico con il datore di lavoro. Ma la "frattura" in questione non trova alcun riscontro né probatorio né tantomeno logico-argomentativo in quanto Moggi non aveva operato come appartenente alla GEA,ma in virtù della sua appartenenza

4

h

alla Juventus. Ciò era quanto emergeva dalle dichiarazioni rese dallo stesso Moggi in sede di interrogatorio (15-05-06) e da Bergamo in medesima sede. Lo scrivente, pur ammettendo che il Moggi avesse esercitato poteri esorbitanti da quelli di direttore generale della Juventus, comunque collocandosi in un rapporto di preposizione con Giraudo, amministratore delegato della medesima squadra, e in presenza del nesso di causalità necessaria tra i fatti illeciti commessi dall'imputato e le mansioni svolte in sinergia con Giraudo, comunque avrebbe dovuto esser considerato colpevole, perché aveva sfruttato il ruolo primario di Giraudo nel club, evidenziando così la responsabilità risarcitoria.

3. Erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata liquidazione integrale del danno patito dalla parte civile, con rinvio al Giudice civile per il relativo giudizio

La difesa censurava la sentenza anche nella parte in cui essa rinviava al Giudice civile la quantificazione e la liquidazione del danno patito dalla parte civile, nonostante fosse in possesso di dati sufficienti con cui potersi confrontare. Infatti l'ammontare del danno patrimoniale patito in conseguenza della manipolazione del campionato 2004-2005 era stato già quantificato dal CT di parte –Prof. Bastria— in Euro 36,4 milioni e le cui cause di svalutazione erano da ricercarsi nella retrocessione della squadra in serie B. Va sottolineato che la Victoria 2000 venne costituita unicamente per essere proprietaria del BFC, il quale pertanto costitutiva l'unico *asset* nonché il *core business* della prima. La Victoria 2000 si era costituita parte civile per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla manipolazione di incontri calcistici e la sua conseguente retrocessione, che comportò il venir meno di sponsor ed altri introiti pubblicitari.

4. <u>Inosservanza di legge processuale a pena di nullità (art.125 c.3 c.p.p.) con riguardo all'assoluta mancanza di motivazione ovvero alla manifesta illogicità della stessa con riferimento alla mancata liquidazione di una provvisionale immediatamente esecutiva ai sensi degli artt. 538 e 539 c.p.p.</u>





L'appellante richiede all'odierno appellante di voler concedere alla parte civile Victoria 2000 una provvisionale di Euro 5 milioni ovvero della maggiore o minor somma che riterrà di determinare e di rendere tale condanna esecutiva in solido fra tutti gli imputati e i responsabili civili.

BRESCIA CALCIO S.P.A.

L'avvocato Bruno Catalanotti, difensore della parte civile Brescia Calcio s.p.a., proponeva appello avverso la sentenza resa dal Tribunale Penale di Napoli del 08.11.2011. L'appellante richiedeva la riforma della sentenza nella parte in cui si procedeva all'assoluzione dell'imputato Moggi dal capo di imputazione A10); nella parte del mancato accoglimento della domanda risarcitoria nei confronti del responsabile civile *Juventus Football Club s.p.a.*, della mancata liquidazione integrale del danno patito dalla parte civile, con rinvio al Giudice civile per il relativo giudizio; della mancata liquidazione di una provvisionale immediatamente esecutiva ai sensi degli artt. 538 e 539 c.p.p. nonché della parte in cui ha rigettato la richiesta di refusione delle spese di costituzione e di difesa, come indicate nella nota spese ritualmente depositate.

1. Errata, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla ritenuta insussistenza dei delitti di frode sportiva contestati a Luciano Moggi ai capi di imputazione: C), D), E), P), R) e A10) della rubrica

Sebbene il tribunale affermava che l'idoneità e l'univocità del fatto certo acquisito doveva valutarsi non solo in astratto ma anche alla stregua dell'effettivo "contesto" in cui il fatto si era verificato e svolto, nonché dell'insieme di più gravi indizi gravi e concordanti, esso non ne ha fatto coerente applicazione in quanto tutti gli imputati , al di fuori del Moggi, venivano condannati alle pene di legge e al risarcimento del danno in favore della parte civile Brescia Calcio. Tale esclusione, a parere del tribunale, trovava la sua ratio nel ruolo defilato assunto dal Moggi nella vicenda "salvataggio della Fiorentina", quando invece, a parere della presente difesa, dal dibattimento si evinceva che fu proprio il Moggi a consigliare e sorreggere i Della

M

Valle nel rapporto con il designatore Bergamo e a individuare la rotta utile al salvataggio della Fiorentina.

2. Errore sulla valutazione dei fatti e nell'applicazione delle disposizioni normative, civili e penali, in relazione al mancato accoglimento della domanda risarcitoria nei confronti del responsabile civile *Juventus Football Club s.p.a.* ritualmente citata quale responsabile civile per gli illeciti commessi dal direttore generale Luciano Moggi

Il Tribunale aveva respinto la richiesta di risarcimento del danno proposta dal Brescia Calcio s.p.a. nei confronti del responsabile civile Juventus Football Club s.p.a. perché sosteneva che il Moggi avesse agito in "frattura del rapporto organico con il datore di lavoro". Ma lo scrivente sottolineava l'incompatibilità dell'assunto de quo con quanto emergeva da più tessere del mosaico probatorio acquisito, la finalità pro-Juventus dei fatti-reato di frode sportiva, eccezion fatta per il capo A5), di cui Moggi cra ritenuto responsabile.

3. Erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata liquidazione integrale del danno patito dalla parte civile Brescia Calcio, con rinvio al Giudice civile per la suq liquidazione

La difesa lamentava che la sentenza di primo grado avrebbe dovuto provvedere alla liquidazione del danno in conformità alla richiesta provata in corso di causa, non essendo carenti gli elementi di valutazione necessari per pronunciarsi in ordine all'istanza di liquidazione definitiva del danno così come invece sostenuto dal Tribunale. La mancata acquisizione degli elementi di giudizio che ipoteticamente potevano essere fornite dalle indagini necessarie ma non eseguite, non avrebbero potuto costituire giustificato impedimento al doveroso esercizio della funzione giurisdizionale, che comprende anche la definizione della *lis minor* introdotta dalla parte civile.

4. <u>Inosservanza di legge processuale a pena di nullità (art.125 c.3 c.p.p.) in relazione al difetto ovvero alla manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata assegnazione al Brescia Calcio di una provvisionale immediatamente esecutiva ai sensi degli artt. 539 c.2 e 540 c.2 c.p.p.</u>

Il Tribunale si era limitato ad affermare che non poteva essere liquidata provvisionale ad alcuno senza aggiungere alcuna specifica argomentazione a sostegno del proprio deliberato, adducendo addirittura argomentazioni che riguardavano la richiesta integrale di liquidazione del danno più che la richiesta di provvisionale. Inoltre il riferimento all'asserita indeterminatezza in ordine alla liquidazione del danno materiale, per cui si richiedeva un'esatta determinazione, non impediva al liquidazione di quelle non materiale, per di più se riconosciuto di ampia portata.

5. Mancata ed erronea liquidazione degli onorari e delle spese di lite relative alla difesa della parte civile costituita Brescia Calcio fin dall'udienza preliminare nel processo innanzi al Tribunale

Il Tribunale aveva liquidato le spese di costituzione in giudizio e difesa nella somma complessiva di Euro 17.000,00, oltre il 12.5% del rimborso spese forfettario, non fornendo alcuna motivazione in ordine al rigetto delle specifiche richieste esposte nella nota spese o almeno alle ragioni e ai criteri utilizzati dallo stesso, così da consentire il necessario controllo avanti al Giudice dell'impugnazione. La difesa lamentava l'illegittima e immotivata semplificazione con cui si era inteso risolvere la questione senza dare adeguata valutazione all'impegno profuso per la trattazione di numerose e rilevanti questioni giuridiche né tutte le attività alle prime connesse.

<u>Inoltre la</u> difesa della parte civile Brescia Calcio s.p.a. proponeva appello incidentale agli effetti della responsabilità civile ex art. 576 c.p.p. in relazione a quello interposto, a sua volta, in via incidentale dalla S.S. Lazio s.p.a. in data 13.02.12. avverso le citata sentenza e notificato all'Avv. Catalanotti il 04.05.12. Con il presente

h

appello incidentale la difesa richiedeva la conferma della sentenza gravata in relazione ai capi indicati dall'appellante principale ed il conseguente rigetto delle richieste della S.S. Lazio s.p.a. La difesa contrastava le richieste della Lazio, la quale sottolineava nell'appello di cui sopra, che il Tribunale si era pronunciato su una domanda inesistente perché non riproposta. La presente difesa precisava, come già aveva fatto nella memoria del 03.11.11, la ritualità della citazione in giudizio della S.S. Lazio s.p.a. quale responsabile civile per il fatto commesso dal suo presidente Claudio Lotito. Infatti nell'udienza del 24.03.09 l' appellante sottoponeva al Tribunale la questione di nullità dell'eventuale invalidità della notificazione del decreto di citazione del responsabile civile S.S. Lazio s.p.a. a causa del mancato rispetto del termine di comparizione. La questione però appariva rilevante solo nel momento processuale in cui si svolgevano gli atti preliminari al dibattimento e si procedeva alla verifica della costituzione delle parti. Richiamando la Cassazione, sent.2628/2006 la difesa proseguiva nell'affermare che se il Tribunale avesse ritenuto fondata la questione, la parte civile Brescia Calcio, ove su richiesta, autorizzata avrebbe potuto provvedere alla citazione del responsabile civile S.S. Lazio s.p.a.

Si poneva poi la problematica relativa alla ritualità dell'atto di citazione della S.S. Lazio s.p.a. in considerazione del mancato rispetto del termine di comparizione pari a 20 giorni. L'odierno appellante specificava che, poiché tale termine si riferiva al momento della costituzione delle parti, esso *de facto* risultava posticipato al 24.03.09, data dell'udienza in cui le parti venivano a costituirsi. Ciò premesso, il termine a comparire emergeva essere pienamente rispettato.

Con riferimento alla cognizione, da parte della S.S. Lazio s.p.a. del rinvio dell'udienza (dal 20.01.09 al 24.03.09), l'appellante concludeva nel senso di affermare la piena ed effettiva conoscenza del rinvio, in quanto a tale udienza erano presenti i difensori di fiducia del Lotito, legale rappresentante della S.S. Lazio s.p.a. Ciò posto, non ricorreva nemmeno la necessità di rinnovare la notificazione.

La presente difesa poneva in risalto come non poteva nemmeno ravvisarsi l'ipotesi dell'applicabilità dell'art. 83 n.5 c.p.p., che prevedeva la nullità della citazione del

responsabile civile, perché la S.S. Lazio s.p.a. non aveva subito alcuna compressione o limitazione dei diritti o delle facoltà tipiche dell'attività difensiva.

1. Ugualmente insussistente era ritenuto il vizio conseguente alla mancata citazione dei responsabili civili successivamente alla nota ordinanza della Corte di Cassazione, dedotto dalla società appellante in via principale, in quanto nessuna comunicazione è dovuta al responsabile civile assente nel processo in epoca antecedente al provvedimento di esclusione. Deduceva la difesa di avere provveduto a notificare tempestivamente alla società citata non solo il dispositivo della sentenza 2628/2006 della Suprema Corte ma anche il verbale dell'udienza del 10.07.09.

Infine, anche la questione di estendibilità della pronuncia della Suprema Corte ai responsabili civili appare destituita di fondamento giuridico perché il Tribunale, per elidere l'effetto negativo della loro assenza nel processo dal 24.03.09 al 10.07.09, ha concesso loro, con il provvedimento del 20.10.09 un termine per chiedere l'ammissione di mezzi di prova sino alla successiva udienza.

-Infine_la Parte civile Brescia calcio Spa appellava, in via incidentale, chiedendo la conferma della sentenza gravata in relazione ai capi indicati dall'appellante principale e il rigetto delle domande proposte nell'appello principale dall'ACF Fiorentina s.p.a. La difesa richiede il rigetto in particolare di:

1)Rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 c.p.p.

La richiesta di rigetto originava dalla considerazione per cui le conversazioni citate dall'ACF Fiorentina sono state formalmente trascritte in dibattimento e perché il Governato veniva indicato come dirigente del Brescia, quando invece questi non aveva svolto alcuna attività in favore del Brescia. A sostegno di tale richiesta si richiamava il provvedimento dell'Alta Corte di Giustizia sportiva del 21-12-11, che dichiarava l'inammissibilità del ricorso del Brescia calcio s.p.a. proprio per l'assenza di qualsivoglia rapporto tra il Brescia e il Governato.



2. Assolvere Diego Della Valle, Andrea Della Valle e Sandro Mencucci del reato loro ascritto al capo A5) della rubrica

La richiesta originava dalla considerazione che in merito alla partita Chievo-Fiorentina di cui l'ACF Fiorentina s.p.a. si doleva della provata sussistenza dell'accordo criminoso volto ad alterarne il risultato, l'appellante incidentale richiama, a sostegno della propria richiesta, la lucida e documentata valutazione del PM nel suo atto di appello. Con riferimento alla presunta imparzialità del Dondarini, arbitro dell'incontro in esame, lo scrivente, ponendo la propria attenzione sulla serie di irregolarità che ha interessato lo svolgimento del processo sin dalla fase delle indagini preliminari, richiede alla presente Corte di esaminare approfonditamente il materiale probatorio acquisito e, ove opportuno, procedere alla sua corretta rivalutazione. Con specifico riguardo all'imputazione di frode sportiva ex art. 1 L. 409/81 di cui al capo A5), l'ACF Fiorentina ha fornito una ricostruzione dei fatti non consentita dalle prove acquisite nel corso del dibattimento soprattutto se si rinvia all'affermazione del PM che definisce "il salvataggio della Fiorentina una delle imprese illegali più straordinarie della storia del calcio" per l'impegno profuso dai protagonisti della delittuosa vicenda e per l'eterogenea composizione dell'equipe delittuosa. Con riguardo alla figura di Dondarini, nella gara Chievo-Fiorentina, appare chiaro dal dibattimento la sua colpevolezza: l'appellante si riferisce alla relazione del commissario di gara prodotta dal PM; dalla consulenza di questa parte civile resa dal Geom. Weter Cornieti; dalla appartenenza del Dondarini al sodalizio criminoso, così come rivendicata dal Mazzini nella sua conversazione telefonica con il Mencucci dopo l'incontro Lecce-Parma; da una serie di dati probatori relativi alla gara Juventus-Lazio del 05-12-04; dalle raccomandazioni rivolte da Moggia Baldos nel colloquio telefonico del 06-12-04 nonché dalle intercettazioni telefoniche del settembre 2004 acquisite al procedimento promosso dalla Procura della Repubblica di Torino e successivamente riunite al processo in esame). Quindi la difesa concludeva richiamando quanto sul punto aveva affermato la Corte di Cassazione, sezione seconda, nella sentenza nº 21324/2007 che, per la semplice presenza come direttore

di gara di un arbitro di parte, frutto di un espediente occulto, il delitto si ritiene perfezionato, considerata la sua natura di reato di pericolo presunto, senza che vi fosse bisogno dell'accertamento di una decisione di favore concretamente adottate nel corso della partita. E sul piano processuale, il contributo del Dondarini al perfezionamento del delitto consisteva nell'accettare una designazione che egli sapeva essere fraudolenta e fatta allo scopo di alterare il risultato di gara, derivando da questo la sua scelta. E poiché il reato si ritiene perfezionato quando i concorrenti nel reato avevano saputo della disponibilità dell'arbitro a essere di parte, si può concludere che il Dondarini partecipò al delitto anche rafforzando l'altrui proposito criminoso.

3.Revocare le statuizioni civili inflitte agli imputati e al responsabile civile, costituito dalla medesima ACF Fiorentina

La richiesta di revoca trovava la propria *ratio* nell'assenza del nesso di causalità tra le condotte e l'evento lesivo, nesso che secondo il presente scrivente riteneva sussistente: sembrava evidente che la retrocessione del Brescia in serie B nel campionato 2005-2006 e la sua permanenza in serie B negli anni successivi sia una conseguenza immediata e diretta delle condotte dei sodali e degli autori dei delittifine di frode in competizione sportiva. Con riferimento al *quantum debeatur*, esso era stato calcolato dai CC TT di parte dr. Ragazzoni e dr. Cerverizzo, sulla base di una serie di indici quali la mancata partecipazione al campionato di Serie A nel 2005-2006, la partecipazione al campionato di serie B per tutti i campionati successivi, il deprezzamento del valore di mercato del "parco giocatori" ed infine la perdita dell'avviamento per la lesione dell'immagine e le sofferenze morali patite.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO.

Propone appello contro la assoluzione degli imputati Fabiani, Moggi, Bertini, Bergamo, Pairetto, De Santis e Mazzini per i capi c) d) e) p) r) a2) a6) e a10) tutte le frodi sportive: il Tribunale ha utilizzato un duplice metro di valutazione fra i singoli episodi di frode sportiva.

/V

-Insufficiente motivazione sulla mancata provvisionale: non basta dire per le macroscopiche richieste della parti civili, va invece fatto un distinguo fra le singole società di calcio costituite Parti civili e la Federazione Calcio. Il danno scatta già in presenza di qualsiasi condotta idonea ad alterare le regole del gioco delle singole partite a prescindere da un' alterazione del risultato. Dunque vi è già lesione del bene giuridico protetto in considerazione della funzione e del ruolo della Federazione -Erronea liquidazione degli onorari e delle spese di lite

CURATELA FALLIMENTO SALERNITANA SPORT SpA:

- -Mancata concessione della provvisionale: immotivato il rigetto in particolare se ne chiede il rinnovo nei confronti dell'imputato anche TITOMANLIO (A7)
- -Mancato riconoscimento del danno per il reato di cui al capo a)

UNIONE SPORTIVA LECCE SpA

Erronea esclusione del responsabile civile Juventus Spa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nella prima udienza del **24.05.2013**, il processo subiva un primo rinvio, attesa l'irregolare notifica di alcuni imputati e di alcuni difensori come da ordinanza emessa da questa Corte ed allegata al verbale di udienza.

Nell'udienza del 3.07.2013, dopo la regolare costituzione della Parti, si escludevano gli imputati Ambrosino Marcello e Cennicola Nicola, erroneamente indicati in atti perché assolti da tutte le imputazioni in primo grado e per cui non vi era appello da parte del P.M. o del P.G. e si dichiarava la esecutività sul punto della sentenza di primo grado; venivano estromesse le Parti civili Adiconsum e Rai Spa non avendo proposto appello; veniva dichiarato inammissibile l'appello del Brescia Calcio Spa contro il responsabile civile S.S. Lazio Spa e si prendeva atto della rinuncia all'appello del Brescia Calcio Spa contro il responsabile civile Juventus Spa; gli

imputati De Santis Massimo e Bertini Paolo, preliminarmente rinunciavano all'intervenuta prescrizione per i reati rispettivamente loro ascritti e di seguito entrambi rendevano spontanee dichiarazioni. La Difesa del De Santis chiedeva di produrre sentenza emessa dal Tribunale civile di Milano attinente l'imputato e la società sportiva Internazionale FC; la difesa del Bertini insisteva nella esclusione della Federazione Italiana Giuoco Calcio come Parte civile per carenza di giurisdizione e di legittimazione, tema già inserito nel proprio atto di appello. La Difesa del Moggi chiedeva la trascrizione di ulteriori intercettazioni come fatto sopravvenuto perché non rinvenute al momento delle perizie espletate in primo grado. La Difesa del Moggi insisteva nel prospettare che le modalità per esporre le proprie conclusioni potessero avvenire attraverso l'ascolto in aula di alcune conversazioni intercettate a commento delle stesse. La Corte si riservava la decisione nell'udienza successiva.

L'udienza del **20.09.2013** veniva rinviata per adesione dei difensori (tranne dell'avvocato Bonatti, il quale, pur inviando nota di non adesione all'astensione, tuttavia non compariva in udienza) alla astensione dalle udienze indetta dalla Camere Penali con relativa sospensione dei termini di prescrizione.

Nell'udienza del 1.10.2013 l'imputato Pairetto Pier Luigi rendeva spontanee dichiarazioni.

Nell'udienza del **15.11.2013** l'imputato Della Valle Diego rendeva spontanee dichiarazioni e di seguito **l'imputato Dattilo Antonio** dichiarava di rinunciare alla intervenuta prescrizione. La Corte scioglieva con ordinanza la riserva del 3.07.2013 e di seguito veniva effettuata la relazione da parte del consigliere relatore.

Nell'udienza del **29.10.2013** concludevano il P.G. e le Parti civili e i responsabili civili come da verbale;

Nell'udienze del **5.11.2013**, **del 19.11.2013**, **del 27.11.2013** concludevano le Difese degli imputati come da verbale.

Nell'udienza del 3.12.2013 l'imputato Moggi Luciano rendeva spontanee dichiarazioni ed all'esito formulava le proprie conclusioni uno dei suoi difensori (avv.

M

Prioreschi) come indicato in verbale e si rinviava alla udienza del 17.12.2013 in cui, si prendeva atto della <u>rinuncia dell'appello del Brescia calcio contro il responsabile civile U.S. Lecce Spa</u> e, dopo le conclusioni del difensore dell'imputato MOGGI Luciano avv. Trofino, la Corte decideva come da dispositivo letto in pubblica udienza.

Va anche aggiunto che sia le Difese degli imputati che delle Parti civili hanno prodotto durante il processo memorie con allegati anche trascrizioni di conversazioni e sul punto si rinvia al contenuto dei singilo verbali di udienza in relazione a tali atti.

FATTO E DIRITTO

La sentenza impugnata va riformata in parziale accoglimento dell'appello avanzato dal P.M. per le posizioni degli imputati Pairetto Pierluigi e Mazzini Innocenzo in ordine al solo capo A), per il Fabiani Mariano per il capo A) e per il Mazzei Gennaro per il capo A7) ed in parte in accoglimento dell'appello delle Difese dell' imputato Bergamo, degli imputati De Santis e Foti per il solo capo L).

La sentenza va riformata in parte anche in ordine alle istanze delle Parti civili su cui si dirà in seguito.

Va premesso che i reati di cui ai capi A) (<u>contestati agli imputati in qualità di partecipi</u>) e tutti i reati di frode sportiva contestati si sono estinti per intervenuta prescrizione, atteso che il reato di associazione ex art 416 c.p. risulta contestato fino alla data del giugno 2005 ed i singoli fatti di frode sportiva giungono fino alla partita di calcio effettuata in data 29 maggio 2005. Dunque, trattandosi il reato di cui al capo A) punito fino a cinque anni di reclusione per i partecipi, il termine di prescrizione, in mancanza in atti periodi di sospensione della stessa prescrizione, calcolato ai sensi del combinato disposto ex artt 157 e 160 ult. comma c.p. vecchia dizione, termine più favorevole agli imputati, si è perento in data 10.12.2012, ancor prima della sospensione di giorni dieci disposta nell'attuale fase di giudizio ed



ugualmente l'ultimo reato di frode sportiva punito fino ad anni tre di reclusione, si è perento in data 8.12.2012.

Sul punto questa Corte, attesa la presenza processuale della Parti civili, fa proprio nella valutazione dei fatti l'orientamento della Suprema Corte secondo cui : "In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. All'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, oppure ritenga infondata nel merito l'impugnazione del P.M. proposta avverso una sentenza di assoluzione in primo grado ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen". (Cass S.U. n.35490 del 28.5.2009).

Va *in primis* constatato che più Difese hanno avanzato richiesta di rinnovazione del dibattimento attraverso l'effettuazione di perizia trascrittiva di conversazioni telefoniche ritenute rilevanti e in alcuni casi "sopravvenute" al giudizio di primo grado.

Tale assunto è stato poi smentito giacchè le conversazioni di cui si chiedeva l'ascolto risultavamo già acquisite nel compendio probatorio processuale di primo grado ma non trascritte perché non inserite tempestivamente nella lista richiesta dal Tribunale



nelle plurime udienze dedicate all'espletamento di quattro perizie trascrittive delle conversazioni intercettate.

Cominciando da quest'ultima questione, va immediatamente rilevato che la Corte non ritiene di poter ammettere la richiesta delle Difese in mancanza delle condizioni per il suo accoglimento. Sul punto va ricordato che la rinnovazione istruttoria in grado di appello è consentita, come anche recentemente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione,: "solo quando il giudice ritenga "di non poter decidere allo stato degli atti", sussistendo tale impossibilità unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza" (cfr. Cass, Pen. Sez. 6, Sent. n. 20095 del 26/02/2013 Rv. 256228). Nel caso di specie tale condizione non può ritenersi sussistente.

Ed invero, a prescindere del dato oggettivo di una richiesta avanzata ai sensi dell'art. 507 c.p.p. in primo grado e quindi già sottoposta ai limiti previsti dalla citata disposizione, il contenuto delle conversazioni (di una in particolare trascritta ed esibita in sede di udienza conclusiva dal difensore dell'imputato Moggi, avv.to Prioreschi, conversazione pubblicata il medesimo giorno sul un giornale sportivo ed il giorno antecedente all'udienza su un sito web dedicato alla tifoseria della squadra di calcio della Juventus), come rappresentato dalla Difesa, non contengono quella capacità di inficiare ogni altra risultanza, condizione come detto imposta dal giudice di legittimità. Infatti, alcune di esse peraltro sottoposte già trascritte alla visione di questa Corte, nulla apportano di concreto all'impianto accusatorio in senso favorevole agli imputati, esse al più confortano solo l'assunto difensivo comune che il tenore della conversazioni si caratterizzasse spesso per il tono confidenziale o, come lo definisce la Difesa del De Santis, anche goliardico, ma non smentiscono gli esiti della attività investigativa captativa.





ECCEZIONI PRELIMINARI

Prima di affrontare il merito del procedimento, vanno affrontate e risolte le preliminari <u>questioni processuali</u> di nullità della sentenza e/o di inutilizzabilità di atti processuali proposte dal gran numero delle Difese (peraltro tali eccezioni rappresentando la parte più cospicua dei motivi di appello) e già comunque proposte in primo grado, evidenziandosi fin da ora come nessuna delle stesse possa ritenersi fondata.

Tali eccezioni verranno trattate unitariamente, atteso che si presentano sostanzialmente identiche nel contenuto per tutti gli imputati.

INCOMPETENZA TERRITORIALE PER IL REATO ASSOCIATIVO: va subito rilevato che tale eccezione non può trovare accoglimento e correttamente il Tribunale ha disatteso tale eccezione: tutte le Difese hanno sostanzialmente riproposto quanto già evidenziato in primo grado sul punto, ovvero che la competenza radicata in Napoli, in seguito alla consegna di alcune schede straniere a Paparesta Romeo, era erronea. Va subito precisato che la competenza in Napoli è individuabile invece da plurimi elementi e non solo a carattere residuale. Infatti, per la tipologia del sodalizio oggetto della imputazione (reato associativo avente natura permanente con molteplicità di componenti allocati in più ambiti territoriali, diversità di residenza dei singoli sodali, pluralità di centri operativi del sodalizio, non univocità del luogo di commissione dei reati fine), la individuazione della competenza trova fondamento nel primo atto di manifestazione di vitalità dell'associazione, ovvero nel primo "atto significante" della volontà operativa della condotta partecipativa associativa, riscontrabile proprio nella consegna delle prime schede "straniere" (ovvero acquistate presso un rivenditore di un gestore di telefonia mobile straniera) all'ex arbitro Paparesta Romeo, avvenuta nel settembre 2004 in Napoli alla via Petrarca, ove il Moggi possiede un'abitazione, episodio ampliamente narrato con precisione dallo stesso Paparesta Romeo anche in sede dibattimentale. Va altresì sottolineato che l'utilizzo di strumenti appunto quali le schede telefoniche, per così

dire "riservate", configura più di altre condotte la chiara manifestazione di una concreta operatività di quel legame (rectius vincolo) che connota il reato de quo, ma nel caso in esame, ancor di più risulta quale prima vera manifestazione all'esterno del suddetto sodalizio o come primo atto diretto a commettere i delitti programmati (e ciò anche prescindendo dal fatto che il soggetto primo prenditore delle schede non abbia poi di fatto partecipato al gruppo criminoso, attesa la creazione di un meccanismo di contatti da quel momento operativo ed in cui il Paparesta Romeo appariva quale mera pedina per avvicinare altri soggetti, fra cui chiaramente il figlio, Paparesta Gianluca, all'epoca arbitro cd. "di prima fascia").

Sul punto sovvengono plurime e constanti decisioni della giurisprudenza di legittimità secondo cui, per individuare il luogo di consumazione del reato associativo, in difetto di elementi storicamente certi in ordine alla genesi del vincolo, può farsi ricorso a criteri presuntivi, facendo riferimento al luogo in cui il sodalizio si manifesti per la prima volta all'esterno ovvero a quello in cui si concretino i primi segni della sua operatività, elementi ragionevolmente utilizzabili in quanto sintomatici dell'origine della associazione nello spazio (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 2269 del 12.12.2006 o ancora, Sez. 6 del 23.04.2004) ed in ogni caso, in esse si fa poi esplicito richiamo all'applicabilità del criterio suppletivo di cui all'art. 9, comma 3°, C.P.P. ed in particolare la sentenza n. 40345 del 09.10.2008 Sezione I, che indica: "La competenza territoriale a conoscere del reato di associazione per delinquere, allorché non sia configurabile connessione con i reati fine, non si conosca il luogo di radicamento del sodalizio criminoso, né si possa far riferimento, data la loro diversità, al luogo di residenza, di dimora o di domicilio degli imputati, va determinata secondo il criterio residuale del luogo di prima iscrizione della "notitia criminis", restando irrilevante quello di consumazione del primo reato fine")".

Dunque, l'invocata competenza da parte di alcune Difese da individuarsi in Roma, (ove vi erano le sedi istituzionali ossia la F.I.G.C., A.I.A. e C.A.N.), o in Torino, ove addirittura vi sarebbe stata "l'ideazione" dell' acquisto delle prime schede

straniere (acquisto da parte del Moggi mai negato, anzi confermato in questa sede), o in Udine (ove si è svolta la prima partita Udinese – Juventus oggetto di imputazione di un reato fine) appaiono criteri impropri e non confacenti ai principi normativi e comunque non evincibili dall'esito degli elementi probatori desunti dalle attività investigative (pienamente confermati peraltro in sede dibattimentale) ma anzi in alcuni casi (come l'ipotesi Torino) addirittura artatamente anticipatori ad un livello "intellettivo o ideativo" del criterio, quanto mai fisico, della competenza territoriale.

INUTILIZZABILITA' DEI TABULATI TELEFONICI TRATTI DALLE SCHEDE CD. STRANIERE: In primis va osservato che si intende indicare come "tabulati telefonici" tutti quei dati cd. esterni alle comunicazioni intercorse con linee telefoniche mobili o fisse. Il problema che frequentemente viene sottoposto in sede giudiziale sull'utilizzabilità nel processo penale dei tabulati telefonici è dovuto per lo più all'assenza nel codice di procedura penale di norme volte a disciplinare le vicende riguardanti gli elementi di una conversazione telefonica diversi dal contenuto della stessa (utenza dalla quale la chiamata proviene, data, ora e durata e collocazione territoriale attraverso l'individuazione della celle). Al fine di tutelare gli interessi difensivi e il diritto di segretezza delle comunicazioni, è necessario applicare ai tabulati telefonici la disciplina predisposta dall'art. 256 c.p.p. integrata con la lettura dell'art. 15 Cost., secondo il quale la libertà e la segretezza di ogni forma di comunicazione possono essere limitate solo con atto motivato dell'Autorità giudiziaria. Quindi, per acquisire i dati esterni relativi al traffico telefonico (cosiddetti "tabulati") è sufficiente un decreto motivato del Pubblico Ministero che dia ragione del privilegio accordato all'interesse pubblico di perseguire i reati, presidiato dall'art. 112 Cost., sul diritto alla privacy, attesa la limitata invasività dell'atto che ha come oggetto l'acquisizione di "elementi esterni" della telecomunicazione, non segreti per il gestore del servizio ma unicamente non divulgabili a terzi.

In virtù di tanto, il ricorso alla rogatoria internazionale e' imposto solo allorché l'attività investigativa sia diretta a percepire il contenuto di comunicazioni o conversazioni che transitino unicamente su territorio straniero.

Tanto premesso, anche tale eccezione non va accolta: l'acquisizione dei tabulati in sede di indagini preliminari non ha violato alcuna norma del trattato italo-svizzero né tantomeno la loro acquisizione anche in sede dibattimentale andava effettuata attraverso una formale richiesta di rogatoria internazionale (peraltro, anche le intercettazioni telefoniche cd. con istradamento - convogliamento delle chiamate partenti da una certa zona all'estero in un "nodo" posto in Italia – non comporta la violazione delle norme sulle rogatorie internazionali, atteso che tutta l'attività di intercettazione, ricezione e registrazione delle telefonate, viene compiuta completamente sul territorio italiano). Infatti, emerge con chiarezza che i tabulati riproducono il traffico avvenuto unicamente in territorio italiano (cd. Roaming internazionale ovvero il servizio che permette a tutti i possessori di un cellulare GSM o UMTS di utilizzare schede telefoniche anche estere e di connettersi ad una delle reti mobili presenti nel territorio attraversato o in cui si trova e da quel momento la rete individuata gestirà tutte le sue chiamate) e la fisica acquisizione delle schede svizzere e poi slovene è avvenuta quando già il DE CILLIS aveva riferito ai Carabinieri di Cernobbio l'avvenuta vendita presso il suo esercizio commerciale in Chiasso delle suddette schede al dipendente della Società Sportiva Juventus che si era presentato in nome e per conto del Moggi Luciano, indicando altresì sia il numero delle singole schede più volte consegnate (anche allo stesso Moggi in persona) e sia la fittizia intestazione delle prime schede svizzere al padre DE CILLIS ed al fratello. Dunque, poiché ciò che ha valore a fini probatori è l'attribuzione dell'uso delle schede ai singoli imputati attraverso la piena disponibilità delle stesse, di tale aspetto si tratterrà in sede di questioni nel merito.

-Nullità' dei decreti di intercettazione del GIP nonché di quelli esecutivi perché privi del deposito presso la segreteria del P.M. ma sui quali vi è sola la firma del P.M. o il pervenuto del Cancelliere dell'ufficio del GIP.

Tale eccezione non ha alcun valore processuale, atteso che le ipotesi di nullità sono tassative per legge e la indicazione, peraltro generica, della mancanza di un attestato

di deposito ma in ogni caso con l'apposizione della firma dell'Autorità giudiziaria procedente (nel caso di specie il P.M., titolare del procedimento) risulta chiara e non pone alcun dubbio sulla sua certa provenienza, attestata ancora di più dall'avvenuto deposito presso la cancelleria dell'Ufficio GIP competente. Per il resto, deve rilevarsi che la firma dell'ausiliario non costituisce un presupposto del rapporto processuale, ma attesta solo il deposito dell'atto, che d'altra parte non può, in tale ipotesi, considerarsi giuridicamente inesistente, in quanto tra gli atti giuridicamente inesistenti vanno inseriti solo quelli carenti dei requisiti minimi costitutivi indispensabili per la loro rilevanza giuridica o che non consentono di individuare l'organo dal quale provengono.

-Inutilizzabilità di tutti i decreti di intercettazioni telefoniche ed ambientali per violazione degli art 268, 3° comma e 89 disp att. c.p.p. perchè manca agli atti la prova della conformità dei supporti informatici all'intercettazione originale presente nel server della Procura e, manca agli atti la prova dell'esistenza nel server della Procura dei dati originali dell'intercettazione. La Difesa sul punto richiama la sentenza <u>Carli</u> a SS. UU. del 13.09.2008 (la n. 36359) indicativa delle modalità di registrazione dei dati acquisiti attraverso ascolto e trascrizione delle conversazioni captate.

Anche tale eccezione non può trovare accoglimento atteso che sentenza <u>Carli</u> a SS. UU. del 13.09.2008 n. 36359, ove indica – oltre al sistema Mito di registrazione digitalizzata che consente l'inserimento da parte dell'operatore telefonico nella memoria informatica centralizzata (server) della Procura dei flussi dei dati captati e registrati con la possibilità di "remotizzare" l'ascolto anche in sedi diverse come le sale ascolto della P.G. mediante il rinvio del flusso dati in tale sede – che la condizione necessaria di utilizzabilità delle intercettazione è che "la registrazione – che consiste nel sistema innanzi specificato – sia avvenuta per mezzo degli impianti installati in Procura anche se le operazioni di ascolto (cosa diversa dalla "registrazione"), verbalizzazione e riproduzione dei dati registrati siano eseguite negli uffici di Polizia giudiziaria".

N

Orbene, la lamentata inutilizzabilità o nullità delle conversazioni captate con il sistema Mito – peraltro già proposta nelle medesime formulazioni sia nel contenuto che nella forma dinanzi al giudice di primo grado ai limiti dell'ammissibilità - appare un falso problema. Non si rileva alcuna illegittima captazione da parte né degli organi di P.G. né alcuna disattenzione del P.M. nel disporre con decreto motivato in via d'urgenza la procedura derogatoria ex art 268, comma 3 ° C.P.P.. Infatti, appare sufficiente far rilevare che in tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, una volta disposto che le operazioni avvengano utilizzando impianti diversi da quelli esistenti nella sede delle Procura della Repubblica per la temporanea indisponibilità di quest'ultimi (come attestato e documentato in atti con congrua motivazione in ordine sia alla insufficienza o inidoneità e sia in ordine alle eccezionali ragioni di urgenza), il P.M. non è poi tenuto a verificare la permanenza di tale indisponibilità, né - qualora la stessa venga successivamente meno - a proseguire l'attività di captazione ricorrendo esclusivamente agli impianti originariamente indisponibili (in tal senso Cass Sez 6 n. 14173 del 15.09.2009). Infatti, proprio secondo la sentenza SS.UU. "Carli" "condizione necessaria per l'utilizzabilità delle intercettazioni è che l'attività di registrazione - che, sulla base delle tecnologie attualmente in uso, consiste nella immissione dei dati captati in una memoria informatica centralizzata - avvenga nei locali della Procura della Repubblica mediante l'utilizzo di impianti ivi esistenti, mentre non rileva che negli stessi locali vengano successivamente svolte anche le ulteriori attività di ascolto, verbalizzazione ed eventuale riproduzione dei dati così registrati, che possono dunque essere eseguite "in remoto" presso gli uffici della polizia giudiziaria. (In motivazione la Corte ha precisato, con riguardo all'attività di riproduzione - e cioè di trasferimento su supporti informatici di quanto registrato mediante gli impianti presenti nell'ufficio giudiziario -, che trattasi di operazione estranea alla nozione di "registrazione", la cui "remotizzazione" non pregiudica le garanzie della difesa, alla quale è sempre consentito l'accesso alle registrazioni originali", file originali a cui hanno concretamente avuto accesso le Difese nel caso di specie. Dunque, alcun obbligo incombeva sul P.M. né nel ristabilire (come lamentato

dalle Difese) la procedura ordinaria ex art 268 C.P.P. né tantomeno nel disporre altro provvedimento derogatorio ex art 268 comma 3° C.P.P.

Infine, appare opportuno osservare che alcuna sanzione è prevista per la mancata intestazione dei file contenenti le conversazioni captate ed il cui lamentato dubbio sul luogo di esecuzione (formulato peraltro più come un sospetto che come una constatazione) non inciderebbe sulla validità del documento informativo alla luce dei decreti dispositivi del P.M. e di convalida del Gip.

Priva di alcun pregio, infatti, è la circostanza che la trascrizione e la riproduzione su supporti informatici siano avvenute in località diversa dagli uffici indicati, perché ciò che richiede il terzo comma dell'art. 268 C.P.P. è che le operazioni di intercettazione vengano compiute con gli "impianti" installati presso la Procura della Repubblica ma non che tutti i successivi adempimenti vengano compiuti in tale luogo, giacché sarebbe assurdo pretendere che la trascrizione o la riproduzione su supporto magnetico o informatico vengano effettuate sempre ed in ogni caso presso questi uffici (sul punto sentenza cass. Sez 2° n. 27278 del 28.03.2013).

Per quanto attiene alla lamentata mancata correlazione fra imputazione e sentenza e sulla indeterminatezza della contestazione: con riferimento alla mancata indicazione dei ruoli e delle specifiche competenze dei singoli associati (peraltro strettamente connessa con il merito), si osserva che l'art 521 c.p.p attiene al dovere del giudice di giudicare unicamente sui fatti portati in esame dalle Parti processuali e ciò per garantire il rispetto del principio del contradditorio e del conseguente diritto di difesa dell'imputato. Tale violazione sussiste solo qualora avvenga una modifica degli elementi essenziali (per elemento essenziale si deve necessariamente intendere un elemento idoneo ad influire sulla responsabilità) della fattispecie concreta portata in giudizio che risulta così non più collegabile a quella astratta prevista dal diritto positivo e sia dunque compromesso il diritto a difendersi dell'imputato, non essendo però sufficiente per la sua constatazione un mero confronto letterale tra contestazione e sentenza ma diverso è il caso che riguarda la

contestazione di un fatto nuovo: la patologia della sentenza che decida su di un fatto non formalmente contestato all'imputato non potrà che essere la nullità di essa. Sul punto la Corte di Cassazione indica che "Sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di incompatibilità ed eterogeneità, verificandosi un vero e proprio stravolgimento dei termini dell'accusa, a fronte dei quali l'imputato è impossibilitato a difendersi" (cfr. Cass Sez I n. 28887 del 4.06.2013). Nel caso di specie, alcuna violazione di tale principio è evincibile né dalle prove assunte in sede di dibattimento né dal tenore della sentenza che ha adempiuto al giudizio del portato processuale, non avendo giudicato alcun fatto iscrivibile come non formalmente contestato né tantomeno come fatto nuovo (nel primo caso si tratta di nullità a regime intermedio, nel secondo di nullità assoluta).

-In relazione alla seconda eccezione sulla indeterminatezza dell'imputazione (peraltro strettamente legata al primo punto sopra enunciato), questa Corte osserva che, una volta dimostrata l'esistenza di una associazione per delinquere (come esposta nella impugnata sentenza) ed individuati gli elementi, anche indiziari, sulla base dei quali si possa ragionevolmente affermarsi la cointeressenza di taluno alle attività dell'associazione stessa e quindi della partecipazione alla vita di quest'ultima," non occorre anche la dimostrazione del ruolo specifico svolto da quel medesimo soggetto nell'ambito del sodalizio, potendosi la partecipazione per sua stessa natura realizzarsi nei modi più svariati e la cui specificazione non è richiesta dalla norma incriminatrice e non può quindi essere richiesta nemmeno nella sentenza di condanna (Cass. Sez 5 n. 35479 del 7.06.2010) ed ancora "per la sussistenza dell'associazione a delinquere è sufficiente la presenza di almeno tre persone e non è necessario né un numero notevole di persone né una distinzione precisa di ruoli tra le stesse; è unicamente indispensabile il vincolo continuativo, scaturente dalla consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio criminoso e di partecipare con il proprio contributo causale alla realizzazione del programma criminale" (Cass Sez 1 n. 34043 del 22.09.2006)

Peraltro, va notato che proprio per la diversità e molteplicità di interessi del sodalizio criminoso facente capo al MOGGI, la collocazione di "ruoli" o di compiti specifici ai singoli affiliati (tranne che per le attività illecite collegate a ruoli specifici ricoperti come Pairetto, Bergamo e Mazzini o i singoli arbitri Dattilo, Racalbuto, De Santis e Bertini) contrasta con la evidente necessità di flessibilità e mutevolezza di compiti, dovuti alla peculiarità dell'interesse associativo ovvero "il gioco del calcio", ove la variabilità delle condizioni su cui impostare le singole ipotesi di condotte dei reatifine (rectius frodi sportive) non consentiva una prefissata individuazione di ruoli e compiti.

- Nullità, avanzata dalla sola Difesa del Moggi, del decreto di rinvio a giudizio per la mancata notifica completa del decreto con tutte le imputazioni dei capi B) e C) e sulla mancanza della esatta indicazione degli imputati rinviati a giudizio, la stessa va disattesa. La Difesa, pur indicando nei propri motivi tale doglianza, non ha provato né prodotto alcun atto attestante la concreta violazione né le modalità per cui il decreto appare manchevole nella sua notificazione all'imputato. Sul punto va comunque rilevato che la eventuale notifica parziale del decreto che dispone il giudizio non inficia l'atto in sé ma la sola procedura di notificazione dello stesso ai sensi dell'art 171 C.P.P. ma in ogni caso va individuata se la eventuale omissione attenga ad atti essenziali per la comprensione della imputazione per cui è disposto il rinvio a giudizio, non bastando la semplice mancanza di un atto ad inficiarne la notifica. Dunque, attesa la assoluta genericità dell'assunto in uno con l'assenza di prova di una tale concreta omissione, la stessa appare priva di rilevanza.

Infine, per quanto attiene all'invocato ne bis in idem (per la sola Difesa dell'imputato Moggi) va considerato che l'art. 649 C.P.P. (divieto di un nuovo giudizio) attribuisce alla sentenza di condanna e di assoluzione che sia divenuta irrevocabile - cioè assistita dal cosiddetto giudicato formale - efficacia di giudicato sostanziale, inteso come vincolo a non più sentenziare sullo stesso fatto nei confronti delle medesime persone. Ma si deve trattare del "medesimo fatto" ovviamente in senso giuridico.

Va rilevato invece che la sentenza impugnata non ha affatto "ancorato" la propria decisione sulla esistenza e sulla struttura societaria della Gea Word Spa, di cui il Moggi è stata parte attiva, avendo in realtà unicamente - in sede di rigetto della richiesta di risarcimento del danno da parte di alcuni Parti civili costituite verso la Juventus Club Spa quale responsabile civile - ritenuto che, alla luce dell'esito dibattimentale, gli interessi sottesi al sodalizio in contestazione ed ai reati di frode sportiva esulassero quello esclusivo per la società di cui il Moggi era Direttore sportivo ma fossero comprensivi anche di quelli a carattere personale. In virtù di tanto non si comprende ove sussista l'identità del "fatto" oggetto di giudizio espresso dal Tribunale di Roma in prima sede e dalla Corte di Appello di Roma in relazione alla insussistenza della associazione basata sulla struttura della GEA Word Spa, "finalizzata ad incidere in maniera determinante sul mercato peraltro calcistico" (come è indicato nelle imputazioni della sentenza prodotte in atti) e, dunque, avente altra e diversa finalità rispetto a quella indicate nelle imputazioni per cui in questa sede vi è processo. Sul punto va anche sottolineato che, seppur si volesse in ogni caso individuare possibili collegamenti fra le due imputazioni, va considerato che il concetto giuridico di "identità del fatto", rilevante ai fini dell'operatività del principio del "ne bis in idem", non sussiste con riguardo ad uno stesso reato permanente contestato in relazione a periodi diversi, anche se parzialmente sovrapposti, poiché in tal caso il fatto, pur essendo naturalisticamente unico, risulta giuridicamente scomponibile in due fatti diversi in considerazione delle diverse circostanze di tempo (in tale senso ex multis Cass Sez II sentenza n. 33838 del 12.07.2011).

-Nullità della sentenza per violazione delle norme processuali relative alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Anche tale eccezione va disattesa. Si fa rilevare che la prescrizione della formazione del fascicolo non è accompagnata da nessuna sanzione processuale, essendo peraltro la formazione differita su richiesta della Parti (che nel caso di specie non è stata avanzata) prevista dall'art. 431 c.p.p..

Più in generale, non sussiste la nullità di cui all'art. 178, comma 1° lett. c) C.P.P., nemmeno qualora la formazione del fascicolo del dibattimento avvenga in totale assenza del contraddittorio delle Parti, considerato che l'udienza di cui all'art. 431 C.P.P. non comporta preclusioni di sorta e non pregiudica in alcun modo le esigenze della Difesa, in quanto tutte le questioni in essa proponibili possono essere riproposte nella fase preliminare del dibattimento ai sensi dell'art. 491 C.P.P.. Ne deriva che la formazione del detto fascicolo non si cristallizza con l'udienza di cui all'art. 431 sopra citato, ma con la fine della discussione di cui all'art. 491 C.P.P. e comunque l'eventuale erroneo inserimento di un atto assunto in violazione di specifici divieti probatori non preclude l'eccezione in ordine all'inutilizzabilità dell'atto a fini di prova, la quale è sempre rilevabile, anche d'ufficio, ex art. 191 C.P.P. (Cass Sez II n. 12014 del 4.02.2010).

-Difetto di giurisdizione, essendo stata emessa già una decisione "domestica" da parte della giustizia sportiva sugli illeciti disciplinari (eccezione avanzata dalla sola Difesa del Bertini).

Alcuna valenza può essere attribuita a tale doglianza, peraltro già avanzata in primo grado e risolta in senso negativo, atteso che fra l'ordinamento sportivo (di qualsiasi disciplina sportiva, dovendosi parlare di pluralità di ordinamenti sportivi confederati nel CONI) e la giustizia cd. ordinaria, vi è un rapporto di piena autonomia e di supremazia della seconda sulla prima, con facoltà peraltro della giustizia ordinaria di sindacare, per mezzo dei propri organi giurisdizionali, l'operato del primo. L'invocato "vincolo di giustizia", ovvero la norma (contenuta in tutti gli ordinamenti sportivi nazionali) in base alla quale ai tesserati (ovvero ai soggetti dell'ordinamento sportivo) è preclusa la facoltà di adire gli organi di giustizia ordinaria per tutelare interessi derivanti dalla attività sportiva svolta, al di là della dibattuta questione di legittimità costituzionale, ha ambiti delimitati dall'introduzione della legge n. 280 del 2003, lasciando sì autonomia all'ordinamento sportivo ma con il limite che le questioni non abbiano una particolare rilevanza "esterna" e non travalichino i limiti

delle lesioni di posizioni giuridiche soggettive ovvero di diritti soggettivi e di interessi legittimi. Appare più che ovvio, dunque, che alcuna pregiudizialità o preclusione può esserci fra le decisioni assunte in sede sportiva (anche, in particolare, nell'ambito disciplinare, in ogni caso atti anch'essi impugnabili dinanzi alla giustizia ordinaria ove ledano diritti soggettivi o interessi legittimi) e l'instaurarsi di un procedimento giurisdizionale, peraltro a carattere penale.

-Nullità del decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'art 178 lett c) C.P.P.per mancata reiterazione delle conclusioni delle difese dopo l' interrogatorio di alcuni imputati(eccezione sollevata dalla sola difesa dell'imputato Bertini): anche tale eccezione va rigettata. Ribadendo che le ipotesi di nullità devono necessariamente essere tassative, si fa notare che le nullità di cui all''art 178 C.P.P.(la lettera c) del predetto articolo del C.P.P. sanziona l'inosservanza in giudizio dell'intervento, dell'assistenza e della rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private nonché la citazione in giudizio della persona offesa dal reato e del querelante e sono a regime intermedio ovvero, ai sensi dell'art 180 C.P.P. nel caso di specie, non possono essere rilevate né dedotte dopo la deliberazione della sentenza di primo grado. Inoltre, non si comprende quale violazione concreta del diritto di difesa sia stato violato nel caso di esame (né la Difesa in verità nei propri motivi ne da contezza), atteso che gli interrogatori resi nulla hanno aggiunto agli elementi ritenuti validi dal GUP per il rinvio a giudizio

-Eccezione sulle intercettazioni di conversazioni su utenze di soggetti non indagati (Difese del Titomanlio, Meani e Foti): anche tale eccezione come già in primo grado, non può trovare accoglimento. Infatti, in tema di intercettazioni, qualora il mezzo di ricerca della prova sia legittimamente autorizzato all'interno di un determinato procedimento concernente uno dei reati di cui all'art. 266 C.P.P., i suoi esiti sono utilizzabili anche per tutti gli altri reati relativi al medesimo procedimento, mentre nel caso in cui si tratti di reati oggetto di un procedimento diverso "ab origine", l'utilizzazione è subordinata alla sussistenza dei parametri indicati

espressamente dall'art. 270 C.P.P., e, cioè, l'indispensabilità e l'obbligatorietà dell'arresto in flagranza (cfr. Cass Sez. 6, Sentenza n. 49745 del 04.10.2012)

-Eccezione preliminare della Difesa di BERGAMO PAOLO

Va accolta l'eccezione preliminare avanzata dalla Difesa dell'imputato BERGAMO Paolo per violazione del diritto di Difesa ai sensi degli artt. 178, comma 1 lett c) e 179 comma 1° C.P.P. Infatti il predetto imputato risultava assistito nel processo di primo grado da un solo difensore avv. Silvia Morescalchi, la quale per l'udienza del 17.05.2011 dinanzi al Tribunale presentava istanza di differimento (e/o di stralcio per la posizione dei propri assistiti) per legittimo impedimento personale, producendo a sostegno di tale richiesta, documentazione medica attestante il suo stato di gravidanza a rischio proveniente anche da strutture pubbliche. Il Tribunale non accogliendo l'istanza poiché il processo era in fase di conclusioni da parte dell'Accusa, nominava quale difensore ex art 97 comma 4° C.P.P. l'avv. Trofino difensore dell'imputato Luciano Moggi, facendo dunque proseguire il processo in assenza del suddetto difensore sino alla decisione conclusiva. Sul punto va osservato che la decisione non trova alcuna giustificazione giuridica in quanto la fase delle cd. conclusioni (ovvero discussione) è ad ogni titolo piena attività processuale, atteso che proprio in tale fase si esplicitano le istanze di eventuale punibilità da parte dell'Accusa, la cui piena conoscibilità è necessaria per assicurare alla difesa la conoscenza della richiesta della parte pubblica, nonché la possibilità di valutarla adeguatamente e di esporre dialetticamente la propria replica. All'uopo si rammenta che la Corte Costituzionale ha affermato che il diritto di difesa - del quale quello della parità tra accusa e difesa, con garanzia del contraddittorio, costituisce espressione tipica - può essere limitato solo in presenza della necessità di evitare l'assoluta compromissione di esigenze prioritarie nell'economia del processo che per loro natura potrebbero essere vanificate dal contraddittorio. Va infatti ricordato che l'art. 111 Cost., ai commi 3° e 4° come modificato dalla legge n. 2 del 1999, vale a dire nella

101

parte in cui definisce il principio del contraddittorio, consacra le due anime del contraddittorio: nel suo risvolto oggettivo, esso indica il metodo di accertamento giudiziale dei fatti, mentre in quello soggettivo deve essere inteso quale diritto dell'imputato a confrontarsi con il suo accusatore. Dunque, la posizione del Bergamo Paolo è risultato in concreto priva di difesa di fiducia in una fase, seppur finale, del processo, violando così il suo diritto di difesa e quindi la sentenza di primo grado sul punto è nulla e ciò impone la trasmissione degli atti relativi al suddetto imputato al giudice di primo grado per un nuovo giudizio.

REATO ASSOCIATIVO CAPO A)

Passando ora al merito delle vicenda, va immediatamente sottolineato che dagli atti processuali emerge senza alcun dubbio la sussistenza della associazione contestata al capo A) dell'imputazione.

Va subito esposto che per aversi il reato di cui all'art 416 c.p. (ovvero un organismo plurisoggettivo composto da tre o più persone capace di realizzare un programma criminoso) per giurisprudenza più che costante è sufficiente individuare un vincolo associativo tendenzialmente permanente, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti programmati, per l'indeterminatezza del programma criminoso e per una struttura organizzativa idonea a realizzare gli obiettivi delittuosi prefissati. Sotto quest'ultimo profilo, non è necessaria un'organizzazione formale, con gerarchie interne e precisa distribuzione di cariche, ne risulta rilevante l'esistenza di una complessa predisposizione di mezzi, essendo sufficiente la consapevolezza (dolo specifico) da parte di ciascun associato di far parte del sodalizio e di partecipare, con contributo causale, alla realizzazione del programma criminale. Si tratta di un reato di pericolo per cui è sufficiente la sola costituzione dell'associazione ai fini della punibilità del delitto.



Molteplici ed articolati risultano gli elementi probatori individuanti la sussistenza in concreto dell'associazione in parola: già si è fatto cenno alla copiosissima mole di conversazioni intercettate fa più associati, effettuate dalla p.g. dal settembre 2004 al maggio 2005 e che hanno evidenziato *in primis* la gravissima intrusione in ambiti federali (ovvero nell'ambito del FIGC) di soggetti ad essa estranei (come appunto il Moggi) che, proprio perché appartenenti alle dirigenza di squadre di calcio e dunque di fatto "interessate", non avrebbero dovuto avere contatti così frequenti e peraltro di tenore così influente sulle decisione e sulla gestione delle strutture federali come l'A.I.A. (che gestisce i rapporti degli arbitri con la dirigenza federale e con i terzi) e la C.A.F. che rappresenta la commissione che designa gli arbitri per le partite di calcio della Lega professionisti di seria A e B, gestita da due designatori, gli imputati Bergamo e Pairetto, durante gli anni di cui alle imputazioni.

Sul punto va osservato (ma meglio si esporrà tale aspetto in tema di reati di frode sportive) che la leggerezza ed apparente convivialità con cui avvenivano gli accordi per le designazioni delle griglie fra personaggi come il Bergamo ed il Moggi o anche il Giraudo (giudicato con rito abbreviato), appare gravissima alla luce della evidente lesione del principio di terzietà che dovrebbe presiedere alla scelta di un direttore di gara che, in quanto tale, ricopre un ruolo di "arbitro" in ogni accezione, ovvero secondo il principio di mantenere una equidistanza necessaria ed ineludibile fra i contendenti che non deve mai venire meno, soprattutto in un contesto in cui l'attenzione degli utenti (che non va confusa con la mera tifoseria) travalica il mero attaccamento alla propria squadra di calcio ma attiene alla regolarità concreta della disputa di gioco in oggetto.

Infatti, va notato che per lo più quasi tutti gli appelli formulati dalle Difese degli imputati condannati in primo grado per il capo A) hanno prospettato essenzialmente, ai fini della insussistenza del reato associativo, che il Tribunale ha travisato i rapporti evincibili dalle conversazioni intercettate e dall'esito delle deposizioni testimoniali rese di dibattimento (in particolare dei testi Cellino, Nucini, Babini, Monti), non recependo invece il tepore delle conversazioni che, per

la peculiarità del contesto in cui avvenivano, si caratterizzavano per una spiccata convivialità e confidenzialità di eloquio ma senza assumere alcuna valenza penale.

Sul punto va subito negata in radice tale interpretazione, inutilmente benevola di conversazioni che, a parere di questa Corte, nulla di conviviale assumevano, anzi spesso alcune di esse mostravano nella scelta dell'eloquio anche la durezza dei rapporti che intercorrevano fra alcuni partecipi al sodalizio e dell'evidente obiettivo, già sopra accennato, di impossessarsi o di mantenere un potere di controllo che esulava della mera conoscenza fra soggetti del medesimo ambiente. Anche sul concetto di peculiarità dell'ambiente in cui le conversazioni furono captate (peraltro indicato in parte anche nella sentenza impugnata), va chiarito che tale assunto appare non un'esimente bensì un'aggravante perché il cd "gioco del calcio", impropriamente definito tale, è in ogni caso una disciplina sportiva (peraltro a carattere olimpico) regolata da un ordinamento che non può e non deve cedere ad una visione riduttiva e "quasi folcloristica" dello stesso.

I fatti in oggetto vanno anche inquadrati in un momento storico particolare, ovvero in cui era in corso il rinnovo per le cariche federali, in particolare la nomina del nuovo Presidente F.I.G.C. (Federazione Italiana Gioco Calcio) ed in cui si contrapponevano il Presidente uscente, Franco Carraro (in uno con il Presidente della Lega professionisti - organo interno alla Federazione - Adriano Galliani) e Giancarlo Abete, appoggiato dai vertici di alcune società di calcio come la Fiorentina e con essa dai fratelli Della Valle. Tale contrapposizione coinvolgeva non solo i predetti ma anche tutto un sistema ad esse collegato (come appunto il rinnovo o meno della nomina dei due designatori Bergamo e Pairetto), da intendesi non solo come individuazione di nuovi soggetti al vertice degli organi federali ma anche per una diversa concezione della gestione del cd. "sistema calcio".

Proprio in tale contesto sono stati accertati i fatti in imputazione, che hanno evidenziato una molteplicità di interessi sottesi a tali eventi, individuabili attraverso i contatti (in parte oggetto anche delle conversazioni captate nel presente processo) intercorsi anche fra gli odierni imputati e indicativi di una seria

di alleanze e di accordi finalizzati all'appoggio di un candidato rispetto all'altro (ne sono chiaro esempio le numerose telefonate intercettate, in cui il Mazzini parla esplicitamente con il Moggi ed altri di un "dossier" da utilizzare contro Della Valle Diego al fine di impedire che questi appoggiasse l'altro candidato Abete e ciò ben prima delle conversazioni relative al cd. "salvataggio Fiorentina", oggetto delle imputazioni di frode sportiva).

I vertici della Federazione furono in quell'anno confermati, ma già nella successiva stagione 2005/2006 la Federazione Italiana Gioco Calcio fu commissariata a seguito proprio dei fatti per cui vi è l'attuale processo.

Va subito rilevato che deve condividersi la prospettazione illustrata dal Pubblico Ministero nel proprio atto di appello, secondo la quale è necessario che la valutazione dei fatti in contestazione sia effettuata con riguardo a tutti i risultati delle indagini nel loro complesso per come si sono poi esplicitati in sede dibattimentale, senza cioè slegarli da una mappa probatoria omnicomprensiva non solo delle singole condizioni personali e professionali di ciascun imputato ma anche della peculiarità del contesto ambientale in cui si sono svolti i fatti per cui vi è processo.

In special modo vanno valutati in tale senso quelli provenienti dagli esiti delle intercettazioni (sulla cui validità di genuinità ed attendibilità probatoria non vi è alcun dubbio per l'intrinseca natura e caratteristica che è proprio del suddetto mezzo di ricerca della prova) che per la loro natura, molteplicità di numero e di fonti richiede una visione "ampia" del loro portato, da leggersi comunque in uno con le numerose deposizioni testimoniali che hanno dato, seppur mostrando in più occasioni da parte di alcuni atteggiamenti reticenti o quanto meno ai limiti della credibilità, riscontro ad una "particolare situazione" in cui da tempo si svolgevano un gran numero di partite di calcio, soprattutto nella massima divisione.

Va sul punto segnalato che non si condivide quanto affermato nella sentenza appellata, laddove sottolinea che la notevole mole di conversazione intercettate oggetto del compendio probatorio (circa 172.000, la cui trascrizione, peraltro, con continue richiesta di integrazione da parte delle Difese, si è protratta concretamente

per tutto il dibattimento fino a giungere alla udienza precedente la chiusura del dibattimento: data del 21.12.2009: deposito prima perizia, in data 15.9.2010: deposito di seconda perizia, in data 8.02.2011. deposito di terza perizia ed in data data 8.4.2011: deposito di quarta perizia) ha "di molto ostacolato la difesa... anche per il metodo investigativo adottato per congettura", atteso che la parità processuale in ambito dibattimentale non è certo data dal cospicuo o meno numero di prove addotte dall'Accusa, bensì dalla possibilità che entrambe le Parti possano avere piena cognizione delle stesse, elemento quest'ultimo che non appare in alcun modo sottratto alle Difese che, anzi, hanno goduto di un tempo amplissimo per richiedere (peraltro a volte in modo confuso ed incompleto come indicato dagli stessi periti trascrittori all'uopo nominati dal Tribunale) la trascrizione di conversazioni con predisposizione di continui elenchi di volta di volta aggiornati. Né si può condividere il concetto di investigazione per congettura, pur utilizzato dal Tribunale, laddove l'idea di attività investigativa si fonda dalla notizia di un possibile fatto di reato e da esso si attiva la cd. "scienza investigativa" che attiene anche alla interpretazione dei fatti e delle circostanze attraverso un metodo comparativo delle congetture derivanti dall'esame critico dei fatti stessi.

Va anche detto che l'intera vicenda, per essere pienamente compresa nella sua accezione penale, va letta anche in un contesto sportivo-affaristico che vedeva, nell'ambito delle vicende calcistiche del campionato di serie A nell'anno 2004/2005, una contrapposizione per lo più fra le squadre della Juventus, del Milan ed in parte anche dell'Inter (su quest'ultima, va notata anche la chiara indicazione fornita in sede di spontanee dichiarazioni rese in questo giudizio dallo stesso imputato Moggi). Vi è da sottolineare che molte squadre di calcio (alcune di esse fra le più blasonate nei campionati italiani di prima divisione con alterne vicende di vittoria negli stessi ma con netta preponderanza della squadra della Juventus) si trovavano da alcuni anni (da metà del decennio '90) a subire uno stravolgimento delle metodiche di gestione delle società sportive sia in relazione all' acquisto del pacchetto calciatori e sia delle risorse finanziarie utilizzabili nel singoli campionati soprattutto di serie A.

Con l'avvento della nuova dirigenza della società della squadra del Milan, apportatrice di interessi sia di immagine, attraverso l'utilizzo di mass media, che economici (che andavano al di là del mero campionato di calcio), quasi tutte le società di calcio più in vista dovettero mutare non solo gli aspetti, pur rilevantissimi, delle risorse finanziarie ma anche il concetto stesso di gestione di una società di calcio. Infatti, l'immissione (rectius l'intromissione) sempre più massiccia di trasmissioni televisive che riguardavano non solo la valutazione delle partite di calcio oggetto della singola giornata di campionato (soggette ad essere inserite per lo più nel Totocalcio che, fino al 2004 circa, pur con le sue varianti come il Totogol, aveva una propria rilevanza ed esclusività e subiva una ritocco nella formula sia per l'abbondanza di concorsi legati al calcio che per la liberalizzazione delle scommesse sugli eventi sportivi, facendo con ciò scemare di molto la popolarità del Totocalcio, determinando anche un crollo del montepremi e del sostegno finanziario al CONI derivante da questo gioco) ma anche e soprattutto un'idea di spettacolarizzazione anche di elementi esterni al gioco del calcio (ma ciò in piena sintonia con l'evoluzione più generale del concetto stesso di programmazione e di ideazione televisiva) ha di fatto esautorato da alcuni circuiti numerose società calcistiche (quelle cd "di provincia").

Tale situazione innanzi descritta ha in concreto fatto scattare un meccanismo di "recupero di supremazia" da parte di società di calcio che si ritenevano ingiustamente declassate da una non possidenza di altrettanti mezzi di comunicazione tali da apportare maggiore visibilità per la propria tifoseria.

Tale finalità è stata solo uno dei cd. "moventi" che hanno indotto il Moggi, quale direttore sportivo della Juventus Spa (in uno con anche il Giraudo, direttore amministrativo della stessa e giudicato per lo stesso fatto in sede di giudizio abbreviato) ad intessere una rete di rapporti e legami particolari con una pluralità di soggetti che, sia per il loro ruolo istituzionale (vedi Bergamo, Pairetto e Mazzini) sia per la loro diretta utilità (vedi arbitri o assistenti di gioco quali De Santis, Bertini,

Racalbuto e Dattilo), apparivano più che funzionali all'operatività dell'associazione in parola.

Infatti, appare indubbio che sia emerso dagli atti dibattimentali un sistema ben collaudato (peraltro operante già dagli anni 1999/2000) fra soggetti che, sulla falsariga di intessere "rapporti amichevoli" (rapporti su cui tutte le Difese concordemente nei motivi di appello hanno voluto restringere l'ambito dei legami fra gli imputati associati ma di fatto dovuti per lo più ad una univocità di interessi sia economici che legati alla gestione del campionato di calcio), ponevano in essere condotte finalizzate a falsare la reale portata e potenzialità di alcune squadre di calcio. Ciò è emerso con evidenza dal tenore di alcune conversazioni intercettate, in cui si cercava di carpire la benevolenza dell'interlocutore di turno al fine di non "perdere" quel potere o quella visibilità faticosamente raggiunti nell'ambito calcistico (sul punto vanno notate le molteplici conversazioni intercettate fra il De Santis ed il Meani che, differenza di quanto prospettato dalla Difesa del De Santis, avvalorano la tesi accusatoria di una volontà comune di creare un "sistema" quasi a protezione dei singoli arbitri ed infatti i contatti del De Santis con il Meani avvenivano proprio quando si stavano attivando le prime indagini penali sul sodalizio facente capo al Moggi) e ciò prescindendo dal singolo ruolo ricoperto.

Infatti, a parere di questa Corte, proprio questi elementi sono stati "il collante" che ha consentito di coinvolgere una pluralità di soggetti, alcuni di essi anche lontani da una visione del gioco del calcio, per così dire, "condizionata", come di fatto è stata proposta e realizzata dal cd. "sistema Moggi".

Orbene, proprio in tale ottica va letta la finalità della associazione di cui al capo A): non si condivide sul punto quanto indica la sentenza impugnata allorquando focalizza quale scopo sociale "la rappresentazione di legame dei presunti associati con partite di calcio, poiché la direzione unica dello scopo non consente di ravvisare altra distribuzione di compiti se non quelli presentanti una qualche proiezione sul campo di gioco". A parere di questa Corte, tale definizione appare riduttiva non tenendo

conto che, seppur le partite di calcio in oggetto rappresentavano a volte un obiettivo, peraltro comune a più associati, le stesse assumevano un ruolo strumentale per raggiungere altri obiettivi come appunto quello di acquisire un potere di controllo dei vertici federali (imputati Pairetto, Mazzini, Bergamo), oppure di maggiore visibilità mediatica al fine di una progressione in carriera (gli ufficiali di gara o gli assistenti). Passando agli elementi probatori individuanti il reato di cui al capo A), oltre alle conversazioni intercettate già citate, va evidenziato l'uso delle cd. "schede straniere" (rectius di gestori di telefonia mobile svizzeri, sloveni e poi del Liechtenstein), utenze utilizzate da molteplici soggetti (i due designatori, arbitri, dirigenti di altre squadre di calcio) in primis su chiara ideazione dello stesso Luciano Moggi (come dallo stesso ammesso in questa sede, pur giustificando tale condotta sulla necessità di non subire intercettazioni "abusive" da parte di soggetti che controllavano di fatto la società di calcio dell'Inter): tale uso è il punto centrale secondo questa Corte, che identifica la portata della associazione in parola e la rilevanza che assumeva al suo interno la dotazione di un tale strumento per contattare i vertici della stessa.

L'attribuibilità delle schede cd. "riservate" ed il loro uso ai vari imputati (Moggi, Pairetto, Bergamo, Mazzini, Fabiani, De Santis, Dattilo, Bertini, Racalbuto solo a titolo di esempio) appare più che certa non solo per la già citata ammissione resa da alcuni di essi (fra cui anche il Bergamo in sede di interrogatorio) ma anche dalla attenta individuazione effettuata "con olio di gomito" (come indicato nella sentenza impugnata) sui tabulati acquisiti dal teste di P.G. Di Laroni.

La deposizione sul punto resa in più udienze (ud. 10.11.2009, ud 13.11.2009) dal suddetto teste appare assolutamente chiara, precisa ed esplicativa del sistema adottato per la individuazione della attribuibilità della singole schede in oggetto ai singoli imputati.

Va rilevato che la coerenza espositiva del predetto ha superato senza reali contraddizioni anche l'aggressivo vaglio del controesame effettuato dalle Difese,

specificando di avere personalmente collegato le varie utenze alle singole individuazioni delle celle agganciate territorialmente di volta in volta, enucleando quindi una vastità di elementi (delimitazione geografica, luogo di residenza del soggetto, luogo dell'attività lavorativa, periodico spostamento presso la sede federale di Coverciano, luogo o città ove si svolgevano le singole partite di calcio assegnate in qualità di arbitro o assistente, captazione di conversazioni in chiaro con altri soggetti come familiari o colleghi di lavoro) tutti individualizzanti i reali utilizzatori delle suddette utenze. Sul punto le Difese hanno lamentato anche in questa sede (ma già proposta in primo grado) la artigianalità del sistema adottato dalla P.G. e dunque la sua non piena attendibilità.

Orbene, rilevando che la reiterazione di doglianze già proposte e risolte in sede di sentenza di primo grado risulta ai limiti della ammissibilità, va sottolineato che l'analisi dei tabulati telefonici serve essenzialmente a due temi di indagine: stabilire, con una sufficiente precisione, dove si trovava una persona in un certo momento e capire con chi ha contatti con quella utenza.

Normalmente un "tabulato" contiene l'ID della torre radio di ingresso e di quella di uscita (le cd. " celle"). Di conseguenza, dal tabulato è sempre possibile capire dove si trovi il soggetto utilizzatore dell'utenza mobile mentre effettua una chiamata o effettua altro tipo di contatto (sms ad esempio). L'area coperta da ogni cella, infatti, va da qualche centinaio di metri a circa 9/10 chilometri ed è anche possibile stabilire la posizione del numero chiamante (e di quello chiamato) con una precisione di qualche decina o qualche centinaio di metri grazie alla cosiddetta "triangolazione radio" ovvero il collegamento fra più torri (o celle), in modo tale da restringere l'ambito territoriale da cui partono gli impulsi. Per ottenere questo risultato basta leggere i campi "cella ingresso" e "cella uscita" del tabulato e verificare la posizione geografica delle celle sull'elenco fornito dalla compagnia telefonica.

Pertanto, alcun dubbio sussiste sulla esatta individuazione degli utilizzatori delle singole utenze "riservate" ed in particolare (, come rappresentato dalle Difese del

BERTINI, del RACALBUTO, dal DATTILO nonché del DE SANTIS) allorquando alcun altro soggetto è risultato residente in Arezzo (per il Bertini) o Roma (per il De Santis) o Gallarate (per il Racalbuto) o Gioiosa Jonica/Locri (per il Dattilo) e zone limitrofe che effettuasse telefonate da tale luogo a utenze altrettanto riservate ed in uso a Moggi o al Fabiani o ad altri associati e né che la stessa utenza venisse poi individuata periodicamente presso il centro federale di Coverciano o nella città ove il predetto arbitro e/ o assistente di gara doveva dirigere la singola partita di calcio a lui assegnata o che contattasse i propri familiari o comunque soggetti a lui vicini.

Dunque, seppur esistono diversi sistemi informatici per la elaborazioni dei dati desunti dai tabulati telefonici, nulla vieta che i dati possano essere confrontati manualmente peraltro da soggetti appartenenti alla P.G., quale appunto il Di Laroni, che ha attuato una corretta metodica di confronto fra le varie utenze di volta in volta in contatto, rilevando altresì le varie celle agganciate, dunque con individuazione dei luoghi e dei tempi e del conseguente utilizzatore della scheda telefonica registrata. Inoltre, seppur come indicato dallo stesso Tribunale, si voglia individuare un margine di errore (peraltro non escludibile neppure con i programmi informatici), lo stesso attiene ad una minima parte, ovvero solo allorquando si indica quale contatto anche un mero impulso senza risposta o perché l' utenza è occupata o per il rifiuto di risposta. Ma ciò non inficia in alcun modo la mole di dati desunti dai tabulati telefonici acquisiti agli atti, soprattutto ove i contatti (da considerare tali anche i cd. "sms") fra le varie utenze in oggetto rilevano la durata degli stessi ben oltre i pochi secondi.

Va infine detto che l'individuazione della collocazione degli imputati con le celle avviene attraverso un'attività di indagine volta a seguire i movimenti di un soggetto ed a localizzarlo, controllando a distanza la sua presenza in un dato luogo in un determinato momento attraverso il sistema di rilevamento satellitare (cosiddetto GPS), costituisce una forma di pedinamento eseguita con strumenti tecnologici, non assimilabile in alcun modo all'attività di intercettazione prevista dagli artt. 266 e segg

C.P.P. Tale attività, non necessitando di alcuna autorizzazione preventiva da parte del giudice per le indagini preliminari , costituisce mezzo atipico di ricerca della prova, che rientra nella piena competenza della polizia giudiziaria.(vedi Sez. 2, Sentenza n. 21644 del 13.02.2013).

Inoltre, gli elementi di prova sulla acquisizione di tali schede "riservate" ha trovato molteplici conferme dai testi escussi in dibattimento (De Cillis e Bertolini ud del 30.06.2009 nonché Capobianco, teste di P.G. coll. Auricchio, sentito in più udienze dal 3.02.2010 al 13.04.2010), i quali hanno dato piena contezza sia del momento in cui si attivò il Moggi nell'inviare più volte il dipendente della Juventus (il Bertolino) presso il negozio di telefonia di Chiasso del De Cillis, e sia dell'acquisto effettuato direttamente dal Moggi insieme al Fabiani sempre presso il De Cillis.

Sulla rilevanza della finalità della dotazione di tali schede sia ai sodali e sia a soggetti in qualche modo "vicini" al Moggi, hanno rilievo probatorio sia le dichiarazioni rese da alcuni testi (come Romeo Paparesta, che ha di fatto descritto l'iniziale azione nonché motivazione del Moggi nel consegnare la scheda - su cui erano già impostati i soli numeri delle utenze corrispondenti al Moggi stesso ed al Fabiani - spiegando di volere tenere riservate alcune informazioni) che le numerose conversazioni telefoniche intercettate su utenze ordinarie intercorse fra più imputati: ad esempio quella del 11.11.2004 ed in cui, a seguito di un mancato contatto da parte del Moggi il giorno prima dei sorteggi arbitrali, il Bergamo telefonava alla segretaria Alessia del Moggi, comunicando di non poterlo richiamare avendo il telefono cellulare con utenza estera ma che avrebbe provveduto appena possibile con il numero criptato; ancora in altra successiva conversazione sempre con il Bergamo, è lo stesso Moggi che indica il codice di attivazione dell'utenza estera per essere contattato e eguale conversazione viene riscontrata anche per il Pairetto (la n. 17298 del 6.02.2005); analoga indicazione riceve il Bergamo nella rilevante conversazione intercorsa nella notte fra l'8 ed il 9 febbraio 2005 ore 1.04 (dopo una delle riunioni) ed in cui il Moggi, dopo avere rifornito i dati del codice di attivazione, invita con apprensione il Bergamo a contattarlo sempre e solo sulla utenza riservata nella mattinata successiva (tale conversazione risulta rilevante sotto anche l' aspetto del preventivo accordo sulle formazioni delle griglie arbitrali); inoltre altra conversazione significativa dell'utilizzo illecito delle utenze straniere si ricava dalla conversazione intercettata il medesimo giorno fra il Bergamo e la sua segretaria Fazi Maria Grazia (il cui ruolo, pur ambiguo ed influente nell'ambito della FIGC, non ha assunto una consistenza probatoria concreta nell'ambito del sodalizio come si dirà in seguito) ed in cui si fa espresso riferimento al colloquio appena effettuato con il Moggi sulla utenza riservata ed al quale aveva richiesto, quali assistenti di gara da indicare per la prossima partita di calcio fra la Juventus e l'Udinese.

Ancora va sottolineata la rilevanza di altra conversazione del 10.01.2005 in cui si capta il Moggi che, conversando sulla utenza ordinaria, riferisce di utilizzare una scheda "coperta" e di avere così assunto accordi con i designatori per le prossime assegnazioni arbitrali (qui fa anche esplicito riferimento alla impossibilità di "mettere" il De Santis, arbitro di prima fascia, in quelle partite).

Dunque, concordando con la sentenza impugnata nella individuazione del sodalizio facente capo all'imputato Moggi, si dissente sulla esatta individuazione dei membri con funzioni non meramente partecipative all'associazione.

Infatti, condividendo in parte i motivi di appello dal P.M., dall'insieme degli elementi probatori emerge con chiarezza un ruolo affatto secondario ma anzi di rilievo nel sodalizio ricoperto dagli imputati Pairetto e Mazzini (ed il Bergamo che qui si citerà unicamente per i collegamenti ed i contatti con gli altri imputati desunti dalle prove), i quali, in forza della funzione loro attribuita (il PAIRETTO Pier Luigi, quale designatore arbitrale insieme al BERGAMO nella stagione 2004/05, in quanto commissari della Commissione Nazionale Arbitri di serie A e B ed Innocenzo MAZZINI, quale Vice Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio) hanno di fatto "rafforzato" il contesto e l'incidenza del sodalizio che, proprio per la loro funzione e per il loro contributo apicale, ha potuto operare per un lasso di tempo

cospicuo e con metodiche altrimenti assolutamente irraggiungibili, ovvero la scelta degli arbitraggi delle partite di campionato di serie A e in parte di serie B, condizionata per precostruite griglie ed in parte per sorteggi indubbiamente ambigui. Prima di entrare nel merito di ciò, appare opportuno specificare che, pur dovendosi confermare la decisione del Tribunale sulla insussistenza della fraudolenta modalità di sorteggio dei singoli arbitri, questa Corte ritiene che a tale delibato si giunge non valutando l'insussistenza del fatto di reato in sé ma per una evidente insufficienza e/o contraddittorietà della prova: sul punto va osservato che supportano tale indicazione le varie deposizioni rese da alcuni testi. Ad esempio il teste Zamparini (escusso nell'udienza del 15 marzo 2011) ha riferito di essersi lamentato proprio con il Moggi dei pessimi arbitri più volte assegnati a partite giocate dal Palermo di cui era Presidente, e di avere "richiesto" che arbitrasse la successiva partita l'arbitro Rizzoli. Ed il Moggi, davanti a lui, aveva effettuato una telefonata per indicare il sorteggio proprio del Rizzoli che effettivamente poi arbitrò la partita del 22.04.2004 in cui giocava il Palermo. Tale episodio, peraltro riportato dallo stesso Zamparini in un'assemblea della Lega Calcio, ha trovato anche riscontro in una conversazione intercettata fra il Moggi ed il Giraudo, ove i due si lamentavano della non riconoscenza dello stesso Zamparini a fronte della "cortesia" ricevuta.

Orbene, seppur la sentenza impugnata indica che il teste è apparso riferire " una propria impressione" (espressione utilizzata nella sentenza appellata anche per altri testi, ma senza specificare però ove il teste narra di un fatto ed ove invece scatta la valutazione dello stesso, appunto non probatoriamente utile), tale frase va collocata nella valutazione dello Zamparini su chi avesse contattato al telefono il Moggi e su cosa avesse quest'ultimo ottenuto, ma non può non essere intesa quale concreta testimonianza su un fatto, ovvero di una telefonata, di una indicazione di un arbitro ben preciso e la successiva assegnazione di una partita di calcio di quest'ultimo che ha poi effettivamente arbitrato.

Anche la testimonianza dei testi di p.g. (il Col. Auricchio, il m.llo Nardone ud 22.12.2009) che hanno effettuato anche le videoriprese (effettivamente non rinvenute

negli atti trasmessi a questa Corte dal Tribunale) hanno riferito di "anomali" contatti fra i due designatori (Bergamo e Pairetto) allorquando vi è stato un particolare sorteggio di un arbitro di rilievo.

Anche il teste Martino Manfredi, dipendente da anni della FIGC, escusso nell'udienza del 6.11.2009, nella sua deposizione (frastagliata da numerosi "non ricordo", rasentando la quasi reticenza sul punto) ha indicato in più punti che le griglie per la formazione degli arbitri, erano precostituite in modo da favorire un "sorteggio pilotato" (vedi pagg 19, 21 e 23 del verbale). Anche la valutazione sulla deposizione resa da teste Pesciaroli Angelo, ritenuta dal Tribunale non influente probatoriamente sul punto, appare invece a questa Corte significativa della leggerezza con cui si effettuavo i cd. "controlli al momento dei sorteggi": il teste infatti, allorquando su domanda del P.M, su quale verifica venisse da lui effettuata sulla regolarità o meno dei sorteggi, rispondeva testualmente : "niente più che essere presente nell'aula del sorteggio, e guardare con la massima attenzione". Tale risposta risulta assolutamente chiara nell'evidenziare che in concreto nulla veniva verificato: non venivano prima controllate le singole sfere in cui venivano inserite i foglietti con i nominativi degli arbitri prescelti, non venivano letti preventivamente appunto i predetti foglietti, peraltro già ripiegati (come riferisce sul punto il sempre presente teste Martino) dai i due designatori Pairetto e Bergamo, né tantomeno era palese la scelta a monte degli arbitri da inserire nelle tre griglie, che come si dirà in seguito, potevano essere esclusi nel corso dello stesso sorteggio attraverso una "provvidenziale" individuazione di una preclusione non preventivata e, dunque, con l'inserimento di altro arbitro "più gradito" o perché compartecipe al sodalizio o perché "funzionale" alle esigenza dello stesso.

In ultimo, va osservato che l'escussione di più di un notaio (Ioli, Tavassi) quali testi, sulla regolarità o meno dei sorteggi effettuati in loro presenza presso la sede dell'AIA o CAF è apparsa quanto mai ininfluente su qualsiasi giudizio, atteso che l'eventuale affermazione positiva avrebbe comportato una chiara falsità dell'attestazione dallo

stesso effettuata al termine del sorteggio medesimo e dunque una sua eventuale responsabilità anche penale.

In conclusione, la mancata individuazione dell'ipotesi di accusa di sorteggi "pilotati" ovvero mediante l'utilizzo di varie metodiche (sfere irregolari o di vari colori o ancora con ammaccature) non ha trovato un pieno riscontro probatorio in dibattimento o comunque risulta insufficiente per giungere ad un giudizio di colpevolezza dei singoli imputati di tale precisa condotta associativa.

Viceversa appare piena la prova della fraudolenta formazione delle griglie predisposte per designazione degli arbitri per le varie giornate di campionato di seria A e B di cui all'imputazione ed in ciò si concorda con la ampia motivazione esposta nella sentenza impugnata, ove si evidenzia che proprio tale aspetto della vicenda per cui vi è processo appariva come il "più vulnerabile" nell'ambito del sistema di designazione degli arbitri e, dunque, il meccanismo più facile per incidere fraudolentemente sulla sorte di alcune partite di calcio del predetto campionato.

Non a caso il teste Collina ha evidenziato in dibattimento l'abbandono attuale di tale sistema di designazione, ritornando ad una scelta individuale soggettiva già nel successivo campionato di calcio 2005/2006 da parte del medesimo Collina, nominato prima consulente del designatore Gussoni e poi nominato designatore degli arbitri per l'anno 2007/2008 per rimanervi fino al 2010.

Va detto che tali griglie erano il terreno su cui maggiormente poteva esprimersi la discrezionalità di scelta da parte dei due designatori Pairetto e Bergamo, oltre che in ordine alla valutazione ed alla conseguente progressione " in carriera" proprio dei singoli arbitri: attraverso l'assegnazione di partite di maggiore o minore prestigio perché relative a squadre di calcio " blasonate" o mediante la sospensione del singolo arbitro per uno o più turni o ancora la assegnazione non prestigiosa di "quarto ufficiale di gara" o ancora attraverso la redazione di giudizi a fine campionato, i predetti potevano calibrare la sorte professionale degli arbitri, impedendo del tutto

N

discrezionalmente la promozione ad arbitro internazionale o comunque di rango superiore.

Normalmente l'assegnazione di una partita di calcio ad un determinato arbitro all'epoca avveniva, come già detto, per sorteggio: le 21 partite di serie A e B venivano divise in tre griglie, secondo un generico criterio di rilevanza delle singole partite ed in ogni griglia venivamo inserite minimo tre partite; tali griglie erano poi abbinate ad un numero di arbitri pari a quello delle gare.

Diverso era invece il sistema per la designazione degli assistenti di gara (in passato noti come "guardalinee"), rilevanti anch'essi per la corretta conduzione della gara, che venivano designati direttamente dall'Ufficio dei designatori, formalmente in persona dell'imputato Mazzei, all'epoca dei fatti vice commissario della C.A.N.: anche tali designazioni, come è emerso in dibattimento, proprio perché funzionali alle scelte mirate delle griglie, subivano tuttavia una incidenza da parte dei due designatori Bergamo e Pairetto.

Va anche precisato che la designazione di un arbitro, proprio attraverso la individuazione di alcune preclusioni (non tutte prestabilite e predeterminate se non quella di non dirigere la squadra della provincia di provenienza oppure ove si svolgeva l'attività lavorativa o di non arbitrare consecutivamente la stessa squadra) come già indicato innanzi, consentiva facilmente di introdurre arbitri anche non inizialmente inseriti nelle singole fasce e con ciò imponendo di fatto una scelta già concordata fra i due coordinatori Pairetto e Bergamo con il vertice del sodalizio, appunto il Moggi.

Proprio il teste Collina ha indicato indirettamente nella propria deposizione che le preclusioni erano adottate per giungere a tali conclusioni concordate fra gli imputati Moggi, Pairetto e Bergamo, riferendo che nel Campionato seria A per gli anni 2004/2005, a causa di una preclusione ai suoi danni emersa durante la fase del sorteggio delle fasce, fu rifatto il sorteggio ed egli dovette, con suo rammarico, arbitrare non la più ambita squadra di calcio di seria A bensì una di serie B ed





ovviamente al suo posto venne designato altro arbitro non inserito inizialmente nelle griglie.

Anche le restanti deposizioni (testi Rosetti, Galati, Martino, Cuttiga, Trentalange, Papi, Calcagno) hanno evidenziato con assoluta coerenza la ampia discrezionalità nella scelta delle griglie da parte del due massimi designatori sopra citati e che in concreto le partite che riguardavono squadre di rilievo (come la Juventus, Milan e Inter) andavano in prima fascia perché ritenute di maggior impatto non solo calcistico ma anche di carriera per i direttori di gara e soprattutto di maggiore impatto mediatico.

Sul quest'ultimo punto è necessario soffermasi per la posizione dell'imputato SCARDINA Ignazio. Questa Corte ha effettuato una valutazione attenta degli atti processuali da cui è emerso che, pur non accogliendo il motivo di appello avanzato dal P.M. sulla posizione del predetto imputato (peraltro lo stesso P.G. in sede di conclusioni ha chiesto la conferma della assoluzione emessa in primo grado) e su cui effettivamente e correttamente il giudizio del Tribunale ha verificato la non percorribilità della sussistenza di un legame associativo del predetto con il Moggi o con gli altri partecipi al sodalizio (notasi sul punto le pagg. 421 e segg della sentenza appellata a cui si rimanda integralmente), il sistema di controllo delle partite di calcio "sistema Moggi", impiegava assolutamente il cd. consapevolezza il mezzo dei mass media, finalizzandolo sia per far risaltare di volta in volta la squadra di calcio a lui vicina e sia per creare giudizi favorevoli e meno agli arbitri e/o assistenti o perché associati o perché ritenuti comunque vicini al sodalizio.

Il risultato delle intercettazioni sul punto è molto chiaro: emergono contatti eloquenti con giornalisti ed opinionisti della TV, in particolare con Aldo Biscardi nell'ambito della trasmissione televisiva "Il Processo del Lunedì" e l'ex arbitro ed ex designatore Fabio Baldas. In alcune telefonate captate addirittura si ascoltano i suggerimenti del Moggi nel far descrivere ai titolari ed opinionisti presenti durante la trasmissione alcune azioni di calcio alla moviola, in modo da far apparire l'azione regolare pur non

essendo tale. Ed ancora vi è in atti una conversazione in cui il Moggi, contattato dalla segretaria della trasmissione del Biscardi, si attiva per influenzare l'indice di gradimento dell'arbitro Bertini attraverso una sorta di televoto.

Orbene, in virtù di tanto, non si comprende la peculiarità del ruolo attribuita al solo SCARDINA Ignazio, a fronte di una capacità, rilevatasi esclusiva in questa sede per il solo imputato Moggi, di avere appoggi in ben più ampi ambiti giornalistici soprattutto televisivi, chiaramente finalizzati ad influenzare l'opinione di una vasta platea di tifosi e non, nonché indirettamente, l'opinione su uno o più arbitri in modo da poterne così controllare il contributo per gli obiettivi associativi.

Ulteriore elemento probatorio fondante la sussistenza dell'esistenza del sodalizio sono le cd. "riunioni conviviali" presso le abitazioni per lo più del Giraudo, Pairetto, dello stesso Moggi ed anche del Mazzini.

Tali riunioni, escludendo come già indicato innanzi la mera natura conviviale delle stesse, peraltro unica motivazione addotte dalla Difese al fine di vanificarne il valore probatorio (sul punto si fa notare che, seppur avessero avuto un tono conviviale, lo stesso non appare in contrasto con l'ulteriore contenuto ovvero la predisposizione ai vertici del sodalizio di attività illecite), appaiono rilevanti sotto un duplice profilo: in primis esse avvengono per lo più in prossimità di sorteggi e dunque delle formazioni delle griglie ed in secundis, vi prendono parte i membri posti al vertice dell'associazione e ciò ne indica indiscutibilmente la loro rilevanza.

A riprova di ciò basti notare che, allorquando uno di essi (ad esempio il Mazzini meno assiduo) risultava assente, veniva informato di quanto deciso durante la riunione.

Risultano infatti documentate a seguito delle attività investigativa e degli appostamenti effettuati dagli organi di p.g. i seguenti incontri : in data 21.09.2004 presso la casa del Giraudo si riuniscono anche il Moggi, Pairetto ed il Bergamo: l'assenza del Mazzini viene colmata con la telefonata che lo stesso Moggi farà il

giorno dopo al predetto, informandolo di quanto deciso durante la cena; in data 2.12.2004 (il giorno prima dei sorteggi) cena presso la casa di Rivoli del Pairetto, ove si riuniscono sempre il Moggi, Giraudo e Bergamo: il giorno dopo, durante una conversazione captata, il Moggi riferirà alla segretaria di sapere già le partite assegnate agli arbitri ed agli assistenti per il sorteggio; in data 21.12.2004, cena sempre nella casa del Pairetto con Moggi, Giraudo ed anche il Lanese (Presidente all''epoca dell'AIA, giudicato separatamente) ed anche qui, in una conversazione intercettata, quest'ultimo commentando con il Pairetto, fa comprendere che l'incontro aveva come obiettivo la situazione del campionato a fine anno e vi è l'accordo per il successivo gennaio per un "check" (che in lingua inglese ha un significato di "controllo" o "accertamento"); in data 8.02.2005, cena a casa del Moggi con Giraudo e Pairetto: proprio durante la notte viene captata la rilevante conversazione fra il Moggi ed il Bergamo rilevatrice dell'accordi preventivi per la formazione delle griglie, fortemente significativa nell'indicare che per tali argomenti si utilizzavano esclusivamente le schede straniere, atteso che è lo stesso Moggi ad indicare il codice di ricarica al Bergamo per la sua utenza riservata ed a far rilevare che bisogna parlare "solo" su quelle utenze; in data 17.02.2005, altra riunione a casa del Mazzini, ove partecipano oltre ai soliti Pairetto, Moggi e Giraudo, anche il Lanese; in data 23.03.2005, incontro a Torino fra il Giraudo, Moggi e Pairetto; in data 30.4.2005 in prossimità del rilevate mach fra il Milan e la Juventus, incontro fra il Moggi, Giraudo Pairetto e Lanese.

Significativi appaiono anche i successivi incontri relativi alle imputazioni di frodi sportive (il cd "salvataggio" della Fiorentina"), in cui si evidenzia la concreta operatività in tale senso del sodalizio: in data 14.05.2005 vi è l'incontro in provincia di Firenze fra Bergamo, i fratelli Della Valle ed il Mazzini, incontro oggetto di appostamento e di un video effettuato dagli organi della p.g. che cristallizza con certezza l'incontro, peraltro non smentito neppure del Diego Della Valle nelle spontanee dichiarazioni rese in questa sede e di cui si farà cenno in seguito. Vi è da sottolineare che dopo tale incontro, risulta una captazione telefonica in cui il

Mazzini, conversando con il Pairetto, comunica esplicitamente che l'appuntamento era per l'eventuale riconferma anche dei designatori, collegandolo così all'attività di avvicinamento dei Della Valle (attraverso l'altro imputato Mencucci) per il possibile salvataggio della Fiorentina; in data 21.05.2005 risulta accertata la riunione presso la casa del Bergamo in provincia di Livorno (appurata attraversi un servizio di o.p.g. delle ore 18.30) ed in cui si ritrovano il Moggi, Giraudo, Mazzini e Bergamo. Sempre da una successiva conversazione intercettata fra il Pairetto ed la Fazi segretaria della FIGC, si individua che la riunione aveva quale obiettivo la conferma del Bergamo come designatore. Va anche notato che le date in cui avvenivano questi incontri concordati risultano sempre prossime sia alle date prefissate per i sorteggi e sia di incontri calcistici di particolare rilievo per la classifica del campionato in corso.

Va considerato che i ruoli ricoperti dagli imputati Pairetto e Mazzini, pur di rilievo, si differenziavano da quello assunto dall'imputato Luciano Moggi: dagli atti processuali emerge il suo ruolo preminente sugli altri sodali, dovuto non solo per la personalità decisa ma al contempo concreta e priva di filtri nell'esporre le proprie decisioni (invece riscontrabile negli altri imputati come il Mazzini) ma anche per la sua capacità di porre in contatto una molteplicità di ambienti calcistici fra loro diversi e gestirne le sorti con una spregiudicatezza non comune. Infatti, il promotore non è semplicemente colui il quale stabilisce il programma dell'associazione, ma anche chi alimenti costantemente il programma del sodalizio criminale, aggiungendo non solo nuovi sodali ma anche cercando nuovi percorsi criminali. Invece sia il Pairetto che il Mazzini hanno ricoperto nell'arco di vita della associazione indicata al capo A) una funzione chiaramente di organizzatori: l'organizzatore infatti è colui che assume compiti di coordinamento e che cura di perfezionare ed aggiornare la struttura organizzativa originaria per adattare meglio regole, uomini e mezzi al programma di tali condotte (sia del promotore che associativo scelto e la punibilità dell'organizzatore) prescinde dalla realizzazione dei fini associativi. Ciò premesso, va anche sottolineato che il dolo del "promotore" (che abbraccia anche la fase prodromica della genesi del sodalizio) si configura come volontà di dar vita ad

un'associazione finalizzata a commettere una serie indefinita di delitti; per il "dirigente" e per l'"organizzatore", l'elemento soggettivo si caratterizza come consapevolezza e volontà di dirigere ed organizzare altri al fine di perseguirne gli scopi illeciti del sodalizio criminoso.

Infatti, la figura assolutamente apicale nel sodalizio del Moggi Luciano appare certa ed inequivocabile dall'esito delle acquisizioni processuali e non possono essere accolti i motivi di appello su tale reato e su tale ruolo: egli non solo ha ideato di fatto lo stesso sodalizio ma ha anche creato i presupposti per far sì di avere una influenza davvero abnorme in ambito federale. Sul punto si concorda sul quanto affermato nella sentenza impugnata (pagg. 425 e segg) allorquando specifica la peculiare capacità del Moggi di avere una molteplicità di rapporti a vario livello con i designatori arbitrali, come già visto innanzi, fuori dalle sedi istituzionali ed ai quali riusciva a imporre (e ciò emerge con evidenza dalle numerose conversazioni intercettate) proprie decisioni, proprie valutazioni su persone e situazioni (come nel caso delle trasmissioni televisive soprattutto valutative sulla condotta dei singoli arbitri), coinvolgendoli strettamente così nella struttura associativa (mediante anche l'uso esclusivo di uno strumento privilegiato di comunicazione) e nel perseguimento della comune illecita finalità. Appaiono eclatanti su punto le diverse incursioni del Moggi (insieme al Giraudo) negli spogliatoi ove si trovavano gli arbitri e gli assistenti come ad esempio nel caso di Gianluca Paparesta (alla fine della partita Reggina -Juventus del 7.11.2004), che seppur ha negato in dibattimento di "avere percepito" di essere stato rinchiuso all'interno dello spogliatoio, ha posto in luce una condotta a dir poco "aggressiva" da parte del Direttore sportivo della Juventus (e ciò anche se, come rappresentato dalla Difesa del De Santis, vi è una circolare la n 7 della Lega calcio per l'anno 2004/05 che consente l'accesso dei dirigenti di società di calcio negli spogliatoi), il quale ne fa cenno peraltro in conversazione intercettata, vantandosi di averlo rinchiuso come sanzione per il suo arbitraggio contrario. Tuttavia l'elemento significativo dell'intera vicenda risulta essere la non isolata mancata indicazione di tale grave episodio da parte di un arbitro "interessato" nel referto arbitrale e ciò

appare quale conseguenza diretta del timore del Paparesta (<u>peraltro sicuramente</u> aggiornato sulle decisioni del Moggi alla luce del contatto di quest'ultimo con il padre che seguiva il figlio in quasi ogni spostamento sportivo come riferito dallo stesso Paparesta Romeo in sede dibattimentale).

Ma tale episodio non è stato isolato, basti ricordare altra incursione negli spogliatoi dopo la partita Parma- Juventus (in data 6 gennaio 2005 ed in cui arbitrava Farneti Piergiuseppe) ed in cui il Moggi di fatto rimproverò il direttore di gara di avere sbagliato nella conduzione della gara. Orbene, seppur si voglia attribuire a tale condotta una valenza scherzosa (come riferito, con qualche tentennamento, dallo stesso Farneti), la stessa non può non essere significativa della abitualità e della spregiudicatezza del Moggi (spesso con il Giraudo) di intromettersi, peraltro alla conclusione di una gara, in un luogo che dovrebbe essere inaccessibile almeno ai diretti interessati.

I motivi di appello peraltro nulla indicano se non che il Tribunale ha sostanzialmente mal interpretato il linguaggio confidenziale utilizzato dal Moggi e " tipico" dell'ambiente calcistico, non ha preso in considerazione la assoluta convivialità degli incontri con i designatori (in particolare legame amicale risalente nel tempo con il Pairetto) atteso che in alcuni di essi partecipavano anche le mogli (ma sul punto si ribadisce, come già innanzi esposto, che non si comprende come si possa far escludere l'intento illecito delle riunioni per la sola presenza delle consorti e di toni cordiali o amichevoli fra i convenuti), non ha tenuto in debito conto della inimicizia del teste Cellino Marco, Presidente della società sportiva del Cagliari (ma la sua deposizione invece appare affatto sbilanciata da pregressi contrasti con il Moggi, atteso che in più punti ha sfumato il senso della sua dichiarazione, indicando di avere "sensazioni" al fine di mitigare la sua deposizione) o del teste "de relato" Monti (che riporta quanto appreso da Giacinto Facchetti deceduto, sulla esistenza di un sistema illecito nel mondo del calcio al cui vertice vi era il Moggi, ma tale asserzione ha trovato ampia e più precisa conferma nella deposizione resa da Gianfelice Facchetti, figlio di Giacinto e dunque non può trattarsi di mero pettegolezzo) o ancora ha

sottovalutato la deposizione del Collina sulla regolarità delle partite e sul fatto che il De Santis avesse arbitrato partite in cui la Juventus aveva comunque perso.

Va precisato subito che la testimonianza *de relato* ha valore di piena prova, allorquando la testimonianza primaria risulta non più acquisibile come nel caso di specie(ex multis Cass Sez III sentenza n. 12916 del 2.03.2010), dunque alcun rilievo sulla sua non valenza in questa sede per il Monti, soprattutto alla luce della conferma ricevuta dall'altra deposizione come sopra già indicato.

Sulla deposizione del Collina va rilevato che la stessa non ha di fatto riferito elementi essenziali tali da escludere una responsabilità del Moggi: egli ha dichiarato in modo generico sugli aspetti procedurali dei sorteggi e delle griglie e di non avere notato anomalie nella conduzione delle partite di calcio a lui sottoposte in esame e di conoscere le buone qualità professionali di alcuni colleghi arbitri (fra cui il De Santis), senza dunque nulla precisare in relazione alla pur evidente influenza in quel contesto ambientale del Moggi (erano assolutamente di dominio pubblico alcuni episodi di intromissione negli spogliatoi degli ufficiali di gara del predetto insieme al Giraudo). Pertanto, tale testimonianza, invocata come derimente dalla Difesa, appare invece ininfluente nell'ambito dell'ulteriore intero quadro probatorio a carico dell'imputato.

Va sottolineato che il ruolo e la capacità di accentrare su di sé l'attenzione come "capo" emerge per l'imputato Moggi con evidenza dall'insolito risalto attribuito ad ogni suo giudizio da personaggi che, pur non direttamente collegati al cd. "sistema Moggi", ne hanno comunque subito l'influsso decisivo per la loro carriera (come appunto il Carraro, poi rieletto alla Presidenza della FGCI come da verbale ud. del 15.12.2009), oppure ne hanno dovuto subire il potere di controllo su più aspetti del campionato di quegli anni per non essere esclusi dallo stesso (ne è esempio Diego Della Valle, come dallo stesso dichiarato essenzialmente in sede di spontanee dichiarazioni rese dinanzi a questa Corte).

Infine, va fatta risaltare la non comune capacità del Moggi nel "difendere" le posizioni dell'associazione di cui era capo attraverso contatti anche con soggetti a lui

invisi (come il Baldini) e ciò proprio per acquisire maggiore credibilità e conseguentemente potere di controllo sugli arbitri a lui vicini (sul punto sovvengono diverse conversazioni intercettate fra il Baldini ed il Mazzini per la nomina del Castagnini del 4.04.2005 e quelle fra il Nucini ed il Meani del 7.04.2005 e fra il Meani ed il Collina del giorno successivo).

Per quanto attiene alle posizioni del **Pairetto** e del **Mazzini**, come già esposto, va accolto l'appello del P.M. sul capo A).

Se è pur vero che per il **Pairetto Gian Luigi** emergono un minor numero di intercettazioni (me vi sono altre conversazioni in atti con il dirigente della squadra del Brescia, anch'esse indicative della sua concreta influenza sulla designazione degli arbitri, prescindendo dall'effettuazione del sorteggio vedasi telefonate n. 10713 del 14.12.2004 o la n. 22800 del 24.01.2005) appare certo che lo stesso cra non solo in possesso della cd. "scheda riservata" (come indicato dallo stesso Bergamo nel proprio interrogatorio e come emerge dalla conversazione con il Moggi del 20.09.2004 e la già citata conversazione n. 17298 del 6.02.2005), ma appaiono confluenti sul ruolo di organizzatore del sodalizio e non di mero partecipe, le non poche riunioni effettuate presso la sua abitazione con gli esponenti più rilevanti del sodalizio, ove avvenivano per lo più gli accordi per così dire "programmatici" non solo per le varie sorti di alcune partite più importanti di quel campionato di calcio ma anche per gli assetti interni alla FICG (ed alla Lega professionisti, organo interno anch'esso alla Federazione).

Infatti, appare fortemente riduttivo il ruolo "servente" nei confronti del Moggi attribuito al Pairetto dal Tribunale nella sentenza impugnata. Il ruolo del Pairetto (come quello del Bergamo) era più che funzionale (e dunque non sostituibile) all'associazione in parola e non solo quale designatore arbitrale, perché rappresentava una larga fascia di elettori per le cariche federali in contrapposizione a quella del Bergamo (la iniziale designazione di due designatori era nata proprio per l'esigenza di bilanciare le opposte pretese delle varie dirigenze delle società sportive).

Inoltre, va notato che l'atteggiamento prevaricatore ed a volte aggressivo utilizzato dal Moggi nei confronti di alcuni fra gli associati (come anche per il Mazzini) non può assurgere ad unico elemento identificativo della sudditanza del singolo soggetto nell'ambito associativo. Non può sottacersi che il Pairetto aveva sì ricevuto le direttive dall'amico Moggi (e dal Giraudo) ma la scelta concreta di come attuare la designazione (le griglie) degli arbitri alle singole partita più rilevanti in quel contesto era di fatto compito esclusivo dello stesso insieme al Bergamo. Né si può tacere ancora una volta che risulta grave la responsabilità per l'imputato nell' avere concesso (insieme al Bergamo) la intromissione del Moggi (assolutamente estraneo alla Federazione Italiana Gioco calcio) in un campo di assoluta esclusiva competenza di figure interne alla Federazione e ciò con il chiaro fine di impedire appunto influenze esterne tali da inficiare la corretta e limpida gestione delle gare.

Anche i motivi di appello avanzati dalla Difesa sul punto non appaiono accoglibili: se è pur vero che i toni e le conversazioni del Pairetto intercettate appaiono meno esplicite rispetto al collega Bergamo (ma di ciò da ampia motivazione la sentenza di primo grado a pag.474 e segg), dovute alla diversità del carattere dello stesso, sovvengono a titolo di prova altre conversazioni con altri soggetti (come con il Governato del Brescia calcio sopra già citato) in cui emerge con chiarezza l'intento del Pairetto nell'attivarsi per un aggiustamento delle designazioni arbitrali. In ogni caso, anche l'avere contatti con altri "gruppi" o soggetti estranei al sodalizio (come già esposto innanzi), peraltro dovuti comunque e necessariamente al ruolo istituzionale ricoperto, non intacca affatto la appartenenza alla associazione come contestata al capo A) e la consapevolezza di attuare il programma criminoso scelto. Infatti la associazione in parola non aveva, a parere di questa Corte, una finalità esclusiva di attuazione di compiere unicamente le cd.frodi sportive. Le stesse rappresentavano solo un mezzo attraverso il quale il sodalizio accresceva il proprio potere, giacchè incideva su aspetti immediatamente visibili e dunque ben percepibili dagli altri che più facilmente soccombevano al cd. "sistema Moggi" (vedi il cd. "salvataggio" della Fiorentina).

Inoltre l'assunto più volte ripetuto che diversi testi come Babini e Cellino abbiano in sede dibattimentale solo espresso opinioni non appare del tutto veritiero: si sottolinea che allorché un testimone dichiara di avere ascoltato una frase o assistito una azione ben precisa, questo aspetto ha rilevanza probatoria ed è ovvio che l'interpretazione della stessa è compito del giudicante e non del teste. Infine le affermazioni di più testi (gli arbitri Cutiga, Pisacreta, Guidi, Collina, Tombolini solo per indicarne alcuni) di non avere subito alcuna richiesta o pressione da parte del Pairetto, al di là della loro credibilità alla luce della quasi serialità delle espressioni usate e del contrasto evidente con il tenore di alcune conversazioni intercettate ad essi attinenti (ad esempio il Tombolini), non hanno prodotto alcun reale *vulnus* nella mappa probatoria a carico dell'imputato, anzi hanno evidenziato (come anche per altri testi come ad esempio alcuni allenatori di calcio come Ancellotti) una sostanziale volontà di far passare come normali comportamenti certamente non definibili tali.

Per quanto attiene alla figura del Mazzini Innocenzo, anch'egli è da inserire nell'ambito del 1° comma dell'art 416 c.p.: anche in tale caso non si concorda sul giudizio riduttivo espresso dal Tribunale, basato anch'esso sulla minima rilevanza (rectius "scarsa considerazione") attribuita al predetto in alcune conversazioni intercettata dal Moggi e sul punto ci si riporta su quanto già esposto per l'imputato Pairetto. Va accolta la doglianza del Pubblico Ministero sulla posizione di organizzatore dell'imputato. Il Mazzini infatti è un soggetto su cui le attività di intercettazione hanno potuto acquisire un tale numero di conversazioni che difficilmente dalle stesse si può prescindere nel valutare il suo operato all'interno dell'associazione. Il Mazzini è colui che più di altri imputati ha reso in numerose conversazioni il senso del suo contributo al sodalizio: egli da e riceve informazioni con una rapidità sorprendente e funge frequentemente da contatto fra il Moggi e alcuni dirigenti di squadre di calcio interessati ai possibili favori del "capo".

Non solo il Mazzini risulta partecipe alle varie riunioni conviviali fra i vertici dell'organizzazione (di cui una presso la sua abitazione) ma, allorquando risulta

assente, viene immediatamente informato il giorno dopo dal Bergamo di cosa è avvenuto e degli accordi presi; egli è colui che si attiva in modo impressionante per la rielezione dei vertici federali, individuando i punti di vulnerabilità della contrapposta fazione (sostenuta dai Della Valle) e facendo predisporre " un dossier" da utilizzare contro la stessa; è colui che organizza di fatto ed in tutto il cd. "salvataggio della Fiorentina", ovvero intuisce la difficoltà della dirigenza di tale squadra (previo contatto con il Mencucci), isolata in precedenza, e riesce con una non comune capacità affabulatoria a porre in contatto (-sempre attraverso il solerte Mencucci) i Della Valle (in particolare Diego) con il Bergamo ma sotto l'egida ed il beneplacito del Moggi. Appaiono illuminanti alcune conversazioni in cui si evidenzia l'alacrità del Mazzini nel rendere edotto il Moggi della sua attività per "neutralizzare" i Della Valle nella lotta per le cariche federali (notasi le telefonate, peraltro in rapida sequenza temporale, n.5577 del 3.12.2004 e quella successiva n. 5578 in cui il Mazzini, chiamando il Moggi dal suo ufficio federale in Firenze, riferisce di avere uno scoop ai danni di Diego Della Valle e ancora la n. 9147 e la n. 9156 sempre del 3.12.2004, quest'ultima significativa anche sotto il profilo del concreto potere del sodalizio in relazione a decisioni di giustizia sportiva o ancora la n. 10932 del 4.01.2005 ed in cui il Moggi si complimenta con il Mazzini per la sua abilità dimostrata nel caso dei Della Valle; o ancora la n. 12180 del 14.01.2005 in cui appare evidente fra i due - Moggi/Mazzini- l'accordo di far pressione sulla dirigenza della squadra fiorentina).

Infine va sottolineato che anche l'imputato Diego Della Valle, in sede di spontanee dichiarazioni rese dinanzi a questa Corte, ha evidenziato non solo l'esistenza effettiva di un "sistema" collegato al Moggi all'interno del mondo del calcio (non legato solo al campionato di calcio di quegli anni) ma anche il ruolo "attivo" del Mazzini nel far sì che la loro dirigenza si adeguasse a tale regime, ritenendola "snob" (non a caso testualmente il Della Valle ha riferito : "ritornerei al motivo scatenante: la Fiorentina ha chinato la testa ad un mondo che in un certo senso li ha voluti irreggimentare" cfr. pag 15 verb del 15.10.2013).

Per quanto attiene all''imputato Fabiani Mariano, anche per lui va accolto l'appello del P.M. in relazione al ruolo di partecipe nel reato associativo. Infatti, la sentenza impugnata ha di fatto anche in tale caso sminuito il contributo offerto dal Fabiani alla struttura associativa. Egli è sicuramente un "factotum" del Moggi: è colui che lo segue in quasi ogni attività, pur avendo egli un ruolo all''epoca dei fatti di dirigente della squadra del Messina, tanto da avere addirittura un ufficio presso la sede della Juventus a Torino; egli è colui che accompagna il Moggi ad acquistare le ulteriori schede straniere da consegnare ai vari arbitri o altri soggetti comunque da coinvolgere nel cd. sistema Moggi (testimonianza di De Cillis ud 13.09.2009); è colui che è presente all'incontro con il Paparesta Romeo a Napoli ove si consegna la prima schede riservata e sulla quale risulta inserito già il proprio numero di utenza da contattare in alternativa al Moggi qualora quest'ultimo non fosse riservato raggiungibile (vedi verbale di Paparesta Romeo ud. del 19.05.2009); egli è colui che più di altri ha utilizzato la scheda straniera, attesa la quasi totale mancanza in atti di conversazioni captate, anche prive di rilievo probatorio, fra gli associati o con terzi; è colui che risulta contattato quasi quanto il Moggi sulle utenza riservata dagli arbitri Bertini, Dattilo, Racalbuto e De Santis ed altri (vedasi i tabulati in atti).

Orbene, a giudizio di questa Corte, a nulla rileva il fatto che lo stesso non abbia coinvolgimenti provati in condotte di frode sportiva, atteso che, come già detto, non appaiono quest'ultime quale unico fine del sodalizio. Infatti, appare quantomai anomalo che il Fabiani, dirigente di una squadra di calcio peraltro non coinvolta (secondo gli atti di questo processo) in attività direttamente collegabili alle odierne imputazioni, sia presente in quasi tutte le occasioni significanti per l'associazione per il solo legame amicale con il Moggi e non abbia invece un ruolo di supporto per il predetto e con esso anche all'intera struttura associativa. Non va infatti sottaciuto che il Moggi ed il Fabiani condividevano anche interessi economici legati alla gestione di alcuni calciatori (come è già indicato nella sentenza impugnata pagg. 417 e segg) per come riferito da più testi (lo stesso teste di P.G. Auricchio nonché il Dal Cin e l'Aliberti). A nulla rileva che il teste Martino Manfredi (valutato con

alterno giudizio dal Tribunale) abbia riferito di non avere mai visto il Fabiani presso la sede federale di Roma ove si allenavano gli arbitri. Il Fabiani non agiva senza l'apporto diretto del Moggi ed in ciò si distingue il suo ruolo, sicuramente meno rilevante, rispetto ai designatori ed al Mazzini: egli era ben consapevole sia della sussistenza del sodalizio (era in possesso di due schede) che del proprio apporto allo stesso ed in tale ottica consentiva di farsi contattare al posto del Moggi proprio sulle utenze riservate.

Viceversa non va accolto l'appello del P.M. sulla imputata Fazi Maria Grazia (per cui anche il P.G. ha avanzato conferma dell'assoluzione): la stessa, pur ricoprendo la figura di segretaria dell'ufficio del Bergamo presso la sede federale, ha effettivamente assunto un ruolo ambiguo soprattutto nei rapporti con il Bergamo che travalicavano il semplice rapporto lavorativo. La donna è risultata avere una certa influenza sulle decisioni del Bergamo, tanto da far scattare anche negli altri sodali (in particolare nel Moggi, nel Pairetto e nel De Santis), allorquando la stessa è stata trasferita ad altro ufficio, una mobilitazione sicuramente "sospetta"da parte dei vertici dell'associazione finalizzata al suo reintegro nella vecchia posizione. Indubbiamente tale azione "collettiva" appare anomala ed indiziante, seppur in modo non sufficiente probatoriamente, di una "conoscenza" da parte della Fazi delle dinamiche intercorrenti fra il Bergamo ed gli esponenti del sodalizio (altrimenti non si comprenderebbe il "pronto intervento" del Moggi, del tutto estraneo alla federazione, affinché la donna rientrasse nel ruolo amministrativo e del timore che le sue istanze non venissero accolte).

Per le altre posizioni di partecipe all'associazione (De Santis, Bertini, Dattilo e Racalbuto, i primi tre hanno rinunciato in questa sede alla intervenuta prescrizione per tutti i reati loro ascritti) la sentenza di primo grado va confermata.

Prima di entrare nel merito di tali posizioni, va considerato in riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo per tutti gli imputati quali partecipi nel capo A), che la condotta di partecipazione deve essere caratterizzata dal quel che viene

definita la "affectio societatis", cioè la consapevolezza e la volontà di apportare un contributo – non marginale, ma apprezzabile (Cass. pen., 17.1.1997) – al rafforzamento del sodalizio criminoso e di far parte di un'associazione di cui si condividono le sorti ed il programma. Sotto il profilo probatorio, in giurisprudenza è stato stabilito che non è necessaria una esplicita manifestazione di prendere parte dell'associazione criminale, giacché la consapevolezza dell'associato può essere provata per "facta concludentia" che si concretino in una attiva e stabile partecipazione (Cass. pen., 24.9.1998). Peraltro, è ininfluente la circostanza che ciò avvenga per mandato anche di terza persona, essendo irrilevanti le ragioni per cui si partecipa alla vita della societas sceleris. Il dolo per il partecipe ha quale minimo comun denominatore la consapevolezza dell'esistenza dell'associazione. Tuttavia, non è richiesto che il partecipe abbia conoscenza di tutti gli altri associati: è sufficiente che egli di fatto si inserisca nel gruppo per realizzarne gli scopi.

Tanto premesso, va rilevato che il **De Santis Massimo**, indubbiamente per quanto non abbia ricoperto un ruolo di vertice nell'associazione di cui al capo A) (concordemente con la sentenza impugnata, non si ravvisano estremi per la sussistenza di una autonoma "combriccola romana", ramo distaccato del sodalizio capeggiato dal Moggi e dal Giraudo secondo l'iniziale ipotesi accusatoria, vedi pag. 480 e segg.) ha rivestito comunque un ruolo non secondario per le dinamiche e le finalità del gruppo associato. Numerose sono le conversazioni intercettate in cui l'imputato, per alcuni aspetti epigone del Moggi nel prospettare i propri meriti, ha di fatto ammesso il proprio coinvolgimento nel sodalizio in parola.

Sul punto i motivi di appello prospettati dalla Difesa dell'imputato non trovano accoglimento. Gli stessi peraltro non fanno altro che riprodurre le medesime motivazioni addotte in primo grado, nulla aggiungendo sul piano probatorio in questa sede al fine di escludere la responsabilità del De Santis per il reato associativo.

Infatti, sul capo a) si ripropone la travisata lettura delle conversazioni intercettate, la inattendibilità dei testi Facchetti Gianfelice e Monti, i quali hanno solo riportato il contenuto di meri appunti del Facchetti Giacinto sulla sussistenza di un "sistema





Moggi", in cui il De Santis era un primario punto di riferimento, trattandosi di mere sensazioni del defunto dirigente dell'Inter, la inattendibilità dei testi Cellino e l'ex arbitro Nucini, il primo per evidente inimicizia ed il secondo perché " già gola profonda" in altro processo e comunque inattendibile per le vicende che lo hanno escluso dal mondo del calcio; sulla esistenza di conversazioni non valutate dal Tribunale, in cui il De Santis ha contatti con soggetti (quali il Meani) del tutto estranei al sodalizio che escluderebbero la sua *affectio* allo stesso (ma sulla interpretazione di tali contatti si è già esposto innanzi).

Va subito considerato che tutti gli aspetti salienti delle doglianze della Difesa dell'imputato hanno invece avuto piena valutazione nella sentenza impugnata che individua la partecipazione in plurimi elementi. Emerge con evidenza il possesso della scheda straniera (di fatto non negata dal De Santis, atteso che la stessa Difesa ha richiamato la circolare n. 7 della Lega autorizzativa per i dirigenti della società di calcio ad accedere negli spogliatoi con riferimento alla " visita" del Moggi durante la partita Parma-Juventus, diretta appunto dal De Santis ed in cui la schede riservata è stata consegnata) provata dalla già indicata deposizione del teste di P.G. Di Laroni (ed a nulla rileva che per un episodio fra i tanti, l'individuazione della scheda attribuita al predetto imputato non coincida con la sua presenza in Coverciano, alla luce degli innumerevoli contatti emersi con la scheda in oggetto ed altre utenze "ordinarie" di persone familiari del De Santis per come evincibile dalle schede dei tabulati acquisiti in atti).

Il possesso di una o più schede riservate - va ribadito per tutti gli imputati per il capo A) - rappresenta un tassello ineludibile, a parere di questa Corte, per individuare la partecipazione all'associazione in parola e conseguentemente la piena consapevolezza di farne parte. Infatti, seppur tali schede siano state consegnate a soggetti che non risultano coinvolti nel presente processo o, se anche imputati, lo sono unicamente per i reati di frode sportiva (e ciò attiene ad una scelta dell'Accusa che in questa sede non è possibile vagliare) l'attribuzione di un canale preferenziale con i vertici del sodalizio attraverso strumenti di comunicazione "riservati" o meglio ancora

"segreti", non possono non avere una minima valenza probatoria o solo di supporto come prospettato da più Difese degli imputati. Anzi, tale elemento fattuale concretizza la portata dell'associazione che, con la consegna di un tale mezzo di comunicazione (peraltro con codice di ricarico conosciuti dagli stessi capi ovvero il Moggi ed il Giraudo come è emerso chiaramente dall'esito di più intercettazioni) non solo ha blandito il singolo arbitro (attribuendogli un ruolo necessario per gli obbiettivi da perseguire) ma ha così legato lo stesso ad un circuito illegale di contatti e di accordi a cui mai dovrebbe sottoporsi un ufficiale di gara come meglio si esporrà in sede di valutazioni delle condotte di frode sportiva.

Orbene, pur non rilevandosi telefonate in chiaro intercettate fra il De Santis ed il Moggi, tema su cui essenzialmente si basa la Difesa del De Santis per sostenere la insussistenza del legame associativo, si delinea la rilevanza del primo per il secondo da altre conversazioni captate in cui appare esplica la "rilevanza" del De Santis per il sodalizio: quella intercorsa fra il giornalista Damascelli e Moggi in data 5.12.2004, in cui il primo, commentando la partita Fiorentina-Bologna, arbitrata dal De Santis, qualifica quest'ultimo come autore "del delitto perfetto", con ciò riferendosi alle ammonizioni di tre difensori del Bologna che sarebbero stati così assenti nella disputa successiva con la Juventus; o ancora quelle fra la Fazi ed il Bergamo (ed in cui si fa esplicito riferimento alla cd. "combriccola romana", termine che, pur individuando nel De Santis una leadership trainante per il gruppo di arbitri di estrazione romana, non va inteso probatoriamente come propaggine del sodalizio per cui vi è processo, vedi telefonate del 7.11.2004 o del 5.01.2005, oppure le conversazioni nel novembre /dicembre 2004 fra lo stesso De Santis ed il Martino Manfredi dipendente della FIGC).

Risultano ugualmente confluenti sulla sussistenza del reato di cui al capo A) per il De Santis le conversazioni intercorse con il collega Palanca Luca (quella ad esempio del 12.10.2004 n. 41 perizia De Vito Vol. XXIV pagg. 118) o quelle fra il De Santis ed il Martino Manfredi (fra il 14.11.04 ed il 20.11.2004 Vol.IX perizia Schettino, pagg.43 e segg.) in cui appare chiaro non solo l'interessamento del De Santis per i

giudizi anche in trasmissioni televisive di alcuni assistenti di gara vicini al sodalizio (come il Cennicola, vedi n. 792 del 15.11.2004 perizia Schettino) ma anche la consapevolezza della precostituzione delle griglie ed in parte dei sorteggi dal vertice dell'associazione (come emerge in più telefonate con il Bergamo ad esempio le nn. 254/255/256 tutte del 12.11.2004 vedi perizia Schettino ed in cui sia il De Santis che il Bergamo fanno esplicito rifermento all'esito del sorteggio che per entrambi " è andato perfetto... ad incastro" ed in cui ancora il De Santis si sofferma non poco nell'elencare tutte le possibile gare da lui arbitrate che possano "smontare" le dichiarazioni accusatorie già rese agli inquirenti dall'arbitro Dal Cin e con ciò si intuisce la piena conoscenza da parte del predetto delle attività investigative che erano in corso nei confronti del gruppo che riteneva si concludessero anche con facilità a loro vantaggio (e ciò è rivelatore di un inquietante "vulnus" nelle indagini già nella loro primissima fase).

Altrettanto significative sul legame e la funzionalità associativa del De Santis appaiono le conversazione intercettate fra il GHIRELLI Francesco (dirigente della FIGC) e Cellino Marco sia prima che dopo la partita Reggina-Cagliari, conclusasi in favore della prima. Infatti, soprattutto in quella del 12.12.2004, successiva alla gara, il Cellino non solo fa riferimento esplicito al De Santis come collegato al gruppo del Moggi e con ciò anche al FOTI Pasquale, presidente della Reggina, in relazione ad interessenze nella GEA Spa, ma anche alla prospettazione da parte del De Santis al Cellino, entrato a fine a partita negli spogliatoi degli arbitri, di farlo squalificare per tale ingresso, squalifica poi effettivamente comminata: tale elemento risulta esplicito nell'indicare la diversità eloquente di comportamento che il De Santis assumeva con il Moggi, anch'egli entrato più volte negli spogliatoi dopo una gara arbitrata (partita Parma-Juventus del 6.1.2005) dal predetto arbitro senza subire alcuna segnalazione (sul punto vedi telefonata fra il Palanca ed il De Santis del 13.12.2004 progr.3322 Vol. IX perizia Schettino che conferma perfettamente l'episodio).

Alcun dubbio di possibile intento calunnioso da parte del Cellino può sussistere, attesa la genuinità del contenuto della suddetta conversazione, derivante dalla

modalità di acquisizione captativa che, a differenza della formalità della deposizione resa in dibattimento, ha reso quantomai esplicita la "percezione" concreta nel Cellino della incidenza sulla gara di una precostituita decisione al vertice di far arbitrare la stessa necessariamente ad un sodale.

Infine vanno rilevati, ed appaiono altrettanti significativi in tale senso, i numerosi contatti evincibili dai dati dei tabulati telefonici relativi alle schede riservate in uso sia al Moggi che al De Santis, che evidenziano la costante comunicazione fra i due prima dei sorteggi, prima della partita e conseguentemente all'esito della stessa (ad esempio vanno notati i tabulati prima dei sorteggi per la partita Palermo Lecce del 20.02.2005, ove vi sono ben 7 contatti del Moggi verso il De Santis, 2 del De Santis verso il Moggi subito prima del sorteggio, 1 del Moggi dopo il sorteggio e 2 del De Santis verso il Moggi dopo la partita).

Si concorda con il Tribunale nella valutazione della ininfluenza sui dati probatori emersi in dibattimento delle corretta valutazione ricevuta sui referti arbitrali dal De Santis anche in sede disciplinare (motivi riproposti in sede di appello) né tantomeno i giudizi positivi espressi da altri colleghi arbitri (fra cui il Collina, con cui peraltro vi era una certa rivalità per l'ascesa in ambito internazionale) che non si comprende come possano porre nel nulla i suesposti elementi probatori. Va invece sottolineato che appare non ininfluente la deposizione sul punto resa dal Monti Fabio su quanto riferitogli dal defunto Facchetti sulla rilevanza sia del "sistema Moggi", la cui operatività prescindeva dal collegamento con la società della Juventus, e sia del ruolo nello stesso del De Santis (vedi deposizione del teste Monti ud 1.03.2011).

Anche per il **BERTINI Paolo** va confermata la partecipazione al sodalizio: sul possesso della schede riservata non può esservi dubbio. Non solo sul punto hanno piena valenza le dichiarazioni rese dal teste di P.G. DI LARONI, indicative sia della sua individuazione che attribuzione (vedasi verbale ud del 10.11.2009 pag 150 e segg.) ma anche i contatti fra la scheda 41764329155 in uso al Bertini e la scheda 41764329185 in uso al Paparesta Gianluca, il quale, seppur ha dichiarato di non

ricordare di avere colloquiato con il collega ed amico Bertini attraverso tale scheda (seppur prestatagli dal padre Romeo), risulta smentito dall'esito del traffico dei tabulati fra le suddette utenze in 7.12.2004 e da quanto esposto con le garanzie di indagato dinnanzi al P.M. (sul punto va letta la motivazione a sostegno della richiesta di archiviazione per il Paparesta c fatta propria dal GIP di Napoli in atti).

I motivi di doglianza avanzati sul punto dalla Difesa (anch'essi già prospettati nella medesima consistenza probatoria in primo grado) non appaiono inficiare la mappa probatoria a carico dell'imputato. Anche per lui, pur non emergendo intercettazioni in chiaro in cui è colloquiante (attesa la assenza di decreti di intercettazioni sulle utenze ordinaria a lui intestate per una non comprensibile scelta investigativa), subentrano i numerosi contatti telefonici con le utenze straniere sia del Moggi che del Fabiani (a titolo di esempio vanno notati i tabulati prima dei sorteggi per la partita Juventus-Milna del 18.12.2004 arbitrata dal Bertini ove vi sono 2 contatti fra il Bertini ed il Moggi il 14.12.2004 prima del sorteggio, poi 1 del Bertini verso il Fabiani il 15.12.2004, poi uno del Moggi verso il Bertini nel medesimo giorno e di seguito una serie di contatti ravvicinati fra i tre fra il 17 ed il 19.12.2004 ed infine altri 4 contatti fra i tre imputati il giorno 20.12.2004 prima e dopo la partita ma vedasi anche i tabulati relativi alle partite Siena-Juventus del 23.10.2004, Siena-Messina del 13.02.2005, Inter-Fiorentina del 20.03.2005, Messina-Parma del 23.01.2005 con molteplici ed incrociati contatti sempre fra il Bertini, il Moggi ed il Fabiani sempre prima del sorteggio, prima e dopo la partita).

Inoltre, appaiono ugualmente concludenti in tal senso anche le conversazioni fra il Moggi con il Baldas Fabio, ex arbitro e poi commentatore nell'ambito della trasmissione televisiva "Il Processo del Lunedì" diretta da Biscardi ed in cui si richiede esplicitamente il salvataggio oltre che degli arbitri Dattilo e Trefoloni, anche del Bertini (la n. 335 del 20.09.2004) o ancora quella del 20.12.2004, ore 23,08 n. 8782 (confermata da quella del giorno successivo fra lo stesso Moggi ed il Biscardi la n. 8846) sull'utenza ordinaria del Moggi ed in cui la segretaria del Biscardi contatta il Moggi allarmata per far attivare quest'ultimo per il televoto in favore del Bertini, la

cui conduzione di gara è stata ritenuta non buona e ciò proprio per edulcorare il giudizio sul predetto e portarlo a migliori quotazioni anche in ambito di giudizio federale.

Tutto ciò appare del tutto incomprensibile, alla luce di un prospettato inesistente rapporto di amicizia o quantomeno di approfondita conoscenza fra il Moggi ed il Bertini e può essere letto unicamente quale valido elemento supportante la stretta collaborazione fra i due nell'ambito del sodalizio.

La posizione del **DATTILO Antonio** in ordine alla prova della responsabilità per il reato associativo è analoga a quella esposta per il Bertini.

Risulta provata anche per il predetto la detenzione della schede straniera, la cui attribuibilità è certa per le argomentazioni sulla modalità di associazione effettata in sede investigativa come già innanzi esposto. Anche per lui i contatti, numerosi e ripetuti, con la scheda in suo uso sia con quella del Moggi che del Fabiani sono molteplici: si rilevano dai tabulati effettuati in prossimità delle seguenti partite : Messina-Parma del 23.01.2005 (non oggetto di imputazione) in cui il Dattilo è assistente di gara e ove vi sono ben 24 contatti reciproci fra il Dattilo, il Moggi ed l'onnipresente Fabiani. Ma l'elemento rilevante per la individuazione del legame associativo si desume dalla esemplare conversazione intercettata ed intercorsa fra il Moggi ed il Giraudo il 26.09.2004 (telefonata n. 641 Perizia Schettino) ed in cui il Giraudo stesso, al termine della partita Udinese-Brescia lodava la "bravura del Dattilo" che aveva espulso il calciatore Jankulowski della Udinese ma di fatto si lamentava che il predetto non avesse "osato" di più attraverso il metodo della "ammonizioni pilotate", ovvero dimezzato i numero dei calciatori dell'Udinese ("io pensavo che ne facesse quattro a...invece guarda un pò") così favorendo la Juventus, prossima avversaria della Udinese.

Ma altrettanta conferma va rinvenuta in una delle numerose conversazioni intercettate (quella del 20.09.2004) fra il Moggi ed il Baldas Fabio, commentatore di punta in quegli anni della trasmissione "Il Processo del Lunedi", in cui si fa esplicito

riferimento al <u>Dattilo (nonché al Bertini come sopra accennato)</u> in relazione ai commenti che il Baldas doveva "guidare e favorire" in trasmissione per far sì che il giudizio sul predetto fosse più che lusinghiero e dunque potesse essere ritenuto degno di essere designato anche per partite più importanti. Ancora appare significativa anche la n. 803 del 26.09.2004 sempre fra il Baldas ed il Moggi, in cui il primo, criticando esplicitamente la conduzione di gara del Dattilo ad Udine (<u>in particolare di non avere interrotto il gioco in occasione di un fallo sul portiere</u>), è sempre il Moggi che, con una sollecitudine non comune, si raccomanda al Baldas per aggiustare il giudizio del predetto sodale nella trasmissione del Biscardi (<u>ed analogo contenuto ha la n. 877 del 27.09.2004 sempre fra il Moggi ed il Baldas</u>).

Anche per il **RACALBUTO Salvatore** va confermata la sussistenza del legame associativo: vanno notati i tabulati prima dei sorteggi per la partita Roma-Parma del 19.12.2004, che evidenziano ben n.15 contatti fra il Racalbuto ed il Moggi utilizzando le utenze riservate (il cui uso da parte del Racalbuto ha trovato riscontro per le medesime motivazioni esposte dal teste di P.G, Di Laroni), di cui n.3 subito dopo il sorteggio, n. 2 prima della partita ed infine 2 alla conclusione della stessa; ancora nella partita Cagliari-Juventus del 16.01.2005, risultano fra i due imputati n. 2 contatti il giorno del sorteggio e ben n.6 contatti il giorno della partita, di cui uno in tarda nottata.

Anche per il Racalbuto come per il Dattilo il sostegno televisivo è essenziale e la gestione dello stesso è, come già indicato, di competenza esclusiva del Moggi.

Anche in occasione di tale ultima partita, il Baldas ha un ruolo di opinionista di spicco nella trasmissione del Biscardi ed infatti, sulla non perfetta conduzione di gara del Racalbuto (è lo stesso Baldas a riferire nella conversazione del 17.01.2005 al Moggi che vi era un fuorigioco per 50 cm) è proprio il Moggi ad insistere di accorciare "i centimetri del fuorigioco" o ancora di non far ricadere "la responsabilità sull'arbitro" ma anzi riceve l'assenso del Baldas che indica di far ricadere la colpa sul guardalinee (Consolo in quella partita) in modo da "salvare" il Racalbuto da un giudizio negativo. Tale giudizio verrà scongiurato dal Moggi anche 138

in seguito, ovvero allorquando si paventa il pericolo che l'arbitro suddetto venga segnalato per la sua conduzione di gara Cagliari-Juventus: in tale occasione è lo stesso Moggi a contattare il Ghirelli Francesco e di fatto ad imporre che tutto rientri senza alcuna segnalazione negativa per il Racalbuto in sede federale (conversazione del 19.01.2005).

LA FRODE SPORTIVA

Prima di approfondire le singole imputazioni contestate agli imputati per frode sportiva, appare opportuno sottolineare alcuni aspetti giuridici del reato previsto dall'art. 1 della legge n. 401 del 1989.

Sia le difese che il P.M. nei propri motivi di appello hanno evidenziato che il reato di cui all'art 1 L.401 del 1989 è un reato di pericolo astratto o anche presunto che consente una anticipazione della tutela del bene giuridico protetto.

Va premesso che nel nostro ordinamento il concetto di pericolo ha un'accezione normativa e non specificamente naturalistica, ovvero si intende il cd."pericologiudizio", inteso come relazione di probabilità tra un fatto ed un evento in uno con il concetto di probabilità come " un rapporto di frequenza dei possibili".

Da questa iniziale definizione sia in dottrina che in giurisprudenza si è giunti alla bipartizione tradizionale fra pericolo concreto è pericolo astratto: nel primo il pericolo rappresenta un elemento essenziale della fattispecie, la cui esistenza deve essere accertata dal giudice caso per caso; nel secondo, il pericolo è implicito e presunto nella stessa condotta.

Senza addentrarci in aspetti meramente teorici e tralasciando le più recenti dottrine che hanno posto in crisi la semplicistica dicotomia fra pericolo concreto/ pericolo astratto e sulla loro intrinseca differenza (si parla anche di "pericolo espresso" o ancora "diretto o indiretto", quale elemento costitutivo della fattispecie e del diverso livello di concretezza del pericolo a seconda che esso qualifichi l'azione o il risultato ed il

primo si riferisce immediatamente alla lesione del bene giuridico -es. artt. 423/2; 428/2; 433 c.p.-; il secondo riguarda un evento intermedio che a sua volta comporta una situazione di pericolo per il bene protetto -artt. 424; 429; 431 c.p.-), va premesso che i reati di pericolo astratto hanno subito nel tempo critiche severe in relazione ad una loro configurazione come illecito di pura disubbidienza nonché dubbi di costituzionalità per contrasto con il principio di necessaria offensività e la funzione rieducativa della pena; essi si caratterizzano di solito come reati a dolo generico in cui basta la mera volontarietà della condotta accompagnata dalla-consapevolezza della sua pericolosità.

Tuttavia, in sede sia dottrinale che giurisprudenziale, si è rivalutato ed esteso l'ambito del reato di pericolo astratto, liberandolo da una rigidità collegata solo alla verifica necessaria dell'evento e adattandolo anche ad una varietà e non omogeneità dei reati di pericolo astratto, consentendo così di salvaguardare agevolmente consistenti categorie di beni giuridici altrimenti non tutelabili, quali situazioni di pericolo standardizzate derivanti da processi tecnologici legati a produzione di massa (alimenti, medicinali) e beni superindividuali e collettivi (ambiente, economia pubblica) e proprio in tale ottica è sorta l'esigenza di tutelare il bene giuridico della lealtà e correttezza nella attività sportiva agonistica (e ciò al di là della già competente giustizia sportiva) attraverso la legge n. 401 del 1989.

Infatti, il delitto di cui all'art. 1 L 401/89 è un delitto configurato sul modello dei delitti di attentato ovvero come un delitto a consumazione anticipata, consistente in atti diretti a ledere il bene protetto. A lungo si è dibattuto sia in dottrina che in giurisprudenza sul concetto di "direzione" degli atti: le <u>interpretazioni soggettivistiche</u> (minoritaric e secondo alcuni superate) reputano sufficiente, per configurare un delitto di attentato, qualunque atto "intenzionalmente" diretto al risultato lesivo, indipendentemente dalla sua idoneità a creare un pericolo dell'evento. Si costruisce il reato quasi come reato di mera disubbidienza e si arretra di molto la soglia della punibilità: delitti di attentato e tentativo vengono, così, tenuti del tutto distinti; le

<u>interpretazioni oggettivistiche</u> invece riconducono i delitti di attentato alla struttura del tentativo, richiedendo, quindi, per la loro configurabilità, non tanto la direzione dell'intenzione, quanto una concreta messa in pericolo del bene protetto valutata attraverso il requisito della idoneità degli atti ad attentare ad esso.

La sentenza impugnata si attiene a questa interpretazione, puntando nella valutazione dei cd. "atti fraudolenti" di cui al 2° comma del citato articolo, in particolare sulla "idoneità" degli stessi e, solo dopo, sulla loro direzione (retius univocità).

Tale ultima interpretazione, va detto però, è sorta in seguito al dovuto adattamento ai principi della Costituzione di fattispecie di reato formulate come delitti di attentato indicate nel codice "Rocco" e dunque introdotte ben prima dell'avvento della Carta Costituzionale del 1948. Dunque, la scelta sia verbale ma anche normativa del legislatore in relazione alla dizione dell'art 1 L 401/89 soprattutto comma 2°, va letta come invece una consapevole volontà di prediligere una figura di delitto di attentato, in cui la valutazione dell'attenzione della condotta si colloca in modo anticipato ovvero nella individuazione della sola "direzione" degli atti commessi da soggetti interessati.

Vi sono numerosi esempi nell'ambito del codice penale di delitti di attentato similari ove l'atto è punito sol perché "diretto a" un determinato evento (es. artt. 241.comma 1° o art. 283 c.p.) o è punito di per sé il solo fatto di "attentare" (es. artt. 276, 280 co 1 c.p.). In questi casi la fattispecie obiettiva è strutturata in forma analoga a quella del tentativo e si discute se a costituirla siano necessari entrambi i requisiti prescritti dall'art. 56,1° comma c p., o soltanto uno di essi (l'idoneità secondo un'opinione, la non equivocità secondo un'altra), o addirittura nessuno dei due, perché l'attentato potrebbe consistere anche in atti meramente preparatori (come esempio l'art 435 c.p. fabbricazione o detenzione di materiale esplodente).

Il punto non chiaro su tali ipotesi di reati cd. di attentato è tuttavia il contenuto offensivo ovvero la loro tipizzazione. Secondo alcune dottrine ineluttabilmente "la

punibilità dei delitti di attentato e dei delitti in cui la condotta tipica sia descritta come volta alla produzione di un evento lesivo, devono sussistere i presupposti e i requisiti di punibilità del delitto tentato". Secondo altri però ciò snaturerebbe il senso "normativo di tutela di alcuni beni giuridici altrimenti non del tutto tutelati se non attraverso i delitti di attentato, nati proprio per specifiche esigenze politico - criminali che si intendono perseguire con tale inserimento".

Questa Corte, pur condividendo il punto di vista secondo cui la tipizzazione dei delitti di attentato deve essere improntata a criteri di maggiore garanzia dell'autore del fatto, non ritiene che il "nodo" dei cd. delitti di attentato possa essere risolto con un semplice richiamo alla struttura del delitto tentato come indicato nella sentenza impugnata ed invocato da tutte le Difese.

Non può essere taciuto che l'anticipazione di tutela realizzata attraverso la tecnica incriminatrice dell'attentato trae origine solitamente dalla necessità di rafforzare la protezione di determinati beni giuridici, come quello della incolumità pubblica o contro lo Stato. Rispetto alla incolumità pubblica, la ragione della anticipazione della tutela va ravvisata nel carattere ultraindividuale del bene protetto e, soprattutto, nella diffusività di certe manifestazioni aggressive: così che subordinare l'intervento penale alla realizzazione degli eventi lesivi "finali" significherebbe attendere che la condotta abbia prodotto tutta la sua potenziale carica offensiva.

In effetti, si tratta in tutti i casi sopra citati di fattispecie di reato simili nella struttura alla norma oggetto della imputazione di cui all'art 1 comma 2 L 401/89 ed in cui la situazione di rischio penale ipotizzata dalla legge racchiude spesso già in sé elementi di danno, anche se valutati prospetticamente in riferimento al pericolo di sviluppi ulteriori, tanto che l'interesse del legislatore penale si rivela diretto in concreto ad impedire che tale situazione si spinga sino al compimento di atti diretti a produrre la suddetta situazione di pericolo ovvero, nel caso di specie, di non garantire alla collettività la piena regolarità delle competizioni sportive.

Va poi ulteriormente precisato che tale bene oggetto di tutela (come per l'incolumità pubblica) ha una natura diversa dai beni individuali perché si fa riferimento alla capacità diffusiva di certe condotte pericolose che oltrepassano il bene giuridico del singolo. Con la conseguenza ultima che la ritenuta anticipazione della tutela si riferisce, da un lato, non tanto al bene nella sua accezione "pubblicistica" ma a quella "privatistica" dovuta alla sommatoria dei beni individuali dei singoli cittadini.

Va rilevato, dunque, che tale tutela anticipata trova la sua ragion d'essere nella particolare pericolosità "diffusiva della condotta" individuata dalla norma. Infatti, rispetto alla "personalità dello Stato", in tale caso l'anticipazione della tutela trova la sua ragion d'essere perlopiù nel carattere "supremo" di taluni beni oppure nell'impossibilità di subordinare la tutela alla loro lesione senza compromettere radicalmente la stessa possibilità dell'intervento penale. Quindi appare ovvio che nell'uno come nell'altro caso, è comunque la "politicità" degli obiettivi di tutela a condizionarne l'ampiezza, sia per quanto riguarda l'individuazione e la conformazione dei beni tutelati sia per quanto riguarda le tecniche di tutela. Pertanto anche nel reato di cui all'art 1 legge 401/89 il bene è ultraindividuale e come tale la sua tutela va anticipata, previa valutazione del rischio collegato alla condotta concretamente individuata.

Infatti se così non fosse, la dizione del suddetto articolo in nulla si differenzierebbe dalla fattispecie di "illecito sportivo" che valuta i medesimi atti fraudolenti come oggetto della imputazione sportiva, sottoponendoli agli organi della giustizia sportiva.

Invero, il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce <u>illecito sportivo</u> e tale istituto è disciplinato dall'art. 7 del Codice di Giustizia sportiva. Tale norma punisce per il compimento dei suddetti comportamenti le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, nonché i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società

stesse, e coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevante per l'ordinamento federale.

Va detto che la frode sportiva - come illecito sportivo - si costituisce come un illecito tipico nella pratica sportiva: per quanto tentata o consumata, stante l'elemento caratterizzante costituito da inganno, astuzia o raggiro, essa rappresenta una violazione evidente dell'obbligo stringente di rispettare il principio di lealtà e correttezza, principio che rappresenta l'estrinsecazione della *raison d'être* dell'ordinamento sportivo, che si costituisce per la regolazione delle competizioni.

Nell'ipotesi di reato di cui all'art 1 comma 2 L 401/89 invece l'autore del reato è indicato in qualunque soggetto, in qualsivoglia ruolo, provi o riesca a turbare lo svolgimento della competizione, al fine di conseguire un vantaggio e ciò prescindendo dall'esito della stessa competizione che non riveste appunto profili di rilevanza penale.

Per il nostro legislatore, dunque, non è ipotizzabile considerare illecito qualsiasi comportamento non rispondente ai principi decoubertiani, altrimenti si potrebbe incorrere nel rischio di una confusione inopportuna fra regole sportive e regole penali, che sono dirette alla tutela di beni diversi costituzionalmente garantiti.

Ma, prima di entrare nel merito della fattispecie in esame, secondo il parere di questo giudicante, va anche inquadrata correttamente la struttura della fattispecie dell'attentato (rectius tentativo) considerata quale parametro valutativo dal Tribunale, per lo più semplicisticamente liquidata come caratterizzata dalla idoneità e non equivocità degli atti oggetto di valutazione.

Preliminarmente, va osservato che il requisito dell'*idoneità* non crea una reale distinzione o tipizzazione della condotta di tentativo ovvero non giunge ad una individuazione tassativa della soglia di punibilità, o meglio ancora del grado di sviluppo necessario dell'azione punibile. Il requisito dell'idoneità in realtà nella procedura valutativa, indicando un accertamento reso necessario dal fatto che non si sia *verificata la consumazione*, non individua se l'azione già di per sé tipica sarebbe stata in grado di

pervenire alla consumazione. In definitiva, sotto questo profilo, il requisito dell'idoneità, lungi dal contribuire alla tipicità della condotta di tentativo (e nel nostro caso nella figura dell'art 1 comma 2 legge 401/89), attiene piuttosto alla tradizionale problematica del c.d. tentativo inidoneo o impossibile. Ma tale ipotesi di non punibilità del tentativo assolutamente inidoneo è già prevista dall'art. 49 c.p.

Dunque la supervalutazione della idoneità dell'atto come parametro per l'identificazione della punibilità per il delitto di attentato potrebbe essere fallace nella reale selezione della condotta punibile per il delitto *de quo*.

Infatti, diverso è il ruolo dell'idoneità nei reati di attentato: tale requisito può svolgere il suo ruolo correttivo e/o aggiuntivo rispetto a quelle fattispecie di attentato, in cui il risultato finale è costituito da un evento naturalistico su cui si concentra il disvalore lesivo del reato. Solo in tali ipotesi l'inserimento dei requisiti del tentativo possono assicurare una sufficiente offensività e determinatezza alla fattispecie (vedasi gli articoli 276 (Attentato contro il Presidente della Repubblica), 277 (Offese alla libertà del Presidente della Repubblica), 280 (Attentato per finalità terroristiche o di eversione), 295 (Attentato contro i Capi di Stato esteri), 296 (Offesa alla libertà dei Capi di Stato esteri) c.p.). Invece, allorquando l'evento finale della fattispecie del delitto di attentato è indicato come bene "iperlesivo ovvero sopraindindividuale e diffusivo", in quanto identificato in risultati di proporzioni maggiori (per esempio, articoli 283, Attentato contro la Costituzione dello Stato; 285, Devastazione, saccheggio e strage; 286, Guerra civile, c.p.), oppure perché direttamente nella stessa offesa si lede già il bene protetto (per esempio, art. 241, Attentati contro la integrità, la indipendenza o l'unità dello Stato, c.p.), i requisiti tipici del tentativo - ed in particolare dell'idoneità - non accerta il grado di offensività e con ciò ledendo in parte il concetto di necessaria determinatezza della fattispecie.

Dunque, la ricerca forzata di una idoneità degli atti non può sopperire ad una volontà formativa della norma tesa a non individuare nella fattispecie in oggetto le condotte tipiche preconfezionate, anzi ove vi è addirittura una carenza descrittiva della fattispecie

stessa.

In virtù di tanto, nella fattispecie in esame - come delitto di attentato - la punibilità non può essere ottenuta attraverso un generico richiamo ai requisiti del delitto tentato, poiché questa operazione rischierebbe di comprimere eccessivamente, e sostanzialmente vanificare, le specifiche esigenze di tutela che giustificano la previsione del delitto in oggetto. A parere di questa Corte, occorre piuttosto operare fra le varie attività (*rectius* pluralità di atti) desunti dall'intero compendio probatorio, al fine di valutare specifiche condotte non solo dirette a ledere il bene tutelato dalla norma, ma anche e soprattutto concretamente influenti (perché "turbative") sul regolare svolgimento delle varie gare sportive (*rectius* partite di campionato) ovvero incidenti sulla correttezza e lealtà nella applicazione delle regole sportive, oltrepassando cioè quei limiti di "contatto" che pur possono esserci in ambiti sportivi ma mai mettendo in pericolo l'autonomia e garanzia di indipendenza di giudizio di organi come la figura arbitrale e conseguentemente di chi ha l'onore e l'onere di designarli.

Dunque si valuteranno le singole ipotesi di reato in contestazione, talvolta realizzando l'esigenza di tipicizzazione della fattispecie utilizzando il criterio del pericolo concreto (idoneità), altre volte utilizzando tecniche di definizione dei requisiti della condotta. Se specifiche esigenze di tutela giuridica dovessero indurre a ritenere opportuno punire attività meramente preparatorie, nulla impedirebbe di operare in tal senso, purché attraverso opportune descrizioni della condotta l'atto preparatorio che si intende eccezionalmente punire risulti chiaramente delineato e precisato.

L'art 1 della legge n. 401/1989 recita testualmente: « Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dall'Unione Italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento

della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da euro 258 ad euro 1.032. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.

- 2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.
- 3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822. ».

La norma individua due condotte tipiche: l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità o vantaggio; il compimento di altri atti fraudolenti, cioè la frode generica.

Ai fini che attengono alla trattazione del presente processo, la fattispecie incriminatrice che assume rilievo è quella contemplata dalla seconda parte del primo comma dell'art. 1, che prevede, come detto, la frode generica in competizioni sportive e ciò prescindendo dall'ottenimento di un risultato.

La condotta descritta nella seconda parte della disposizione (" ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo"), infatti, per la sua genericità, è apparsa suscettibile di applicazione anche alle condotte ad esempio di "doping" riguardanti gli atleti impegnati in attività agonistiche (in atti è stata depositata sentenza al riguardo dalla Difesa del Moggi). Si tratta di una norma a più fattispecie, quindi di modalità alternativa e non cumulativa, sorretta da un unico tipo di dolo specifico. La Corte di Cassazione ha individuato come lo scopo dell'anzidetta norma sia esclusivamente quello di evitare l'irruzione nel mondo dello sport delle attività di gioco e di scommesse clandestine e comunque con finalità illecite.

La Corte Suprema ha evidenziato che una diversa lettura della norma porterebbe ad un paradosso: « a contrario è facile osservare che, se così non fosse, qualsiasi illecito sportivo, dallo spintone al calciatore in corsa alla spinta del gregario al campione ciclista in difficoltà, siccome oggettivamente volti a provocare un esito della gara diverso da quello cui avrebbe dato luogo una leale competizione,





dovrebbero rientrare nella previsione della normativa in esame: il che all'evidenza non \grave{e} ».

La giustizia di merito è pervenuta alle stesse conclusioni della Corte, poiché ritiene insussistente il reato di frode in competizioni sportive, quando il comportamento fraudolento sia posto in essere dagli stessi atleti partecipanti alla gara, dato il fatto che « la ratio della norma mira a evitare che extraneus (persona ovviamente diversa dal partecipante alla competizione) alteri o tenti di alterare il risultato, anche mediante la semplice promessa di denaro o altre utilità (il processo a Peruzzi ed a Carnevale in cui il Giudice per le indagini preliminari di Roma, all'esito dell'udienza preliminare, ha concluso dichiarando che il reato di frode sportiva non sussiste qualora il comportamento fraudolento fosse stato posto in essere dagli stessi atleti partecipanti alla gara e non da un extraneus non partecipante alla competizione).

Tale conclusione si fondava sulla considerazione che l'art. 1 della L. 401/89 punisce chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio al partecipante ad una manifestazione sportiva o comunque compia altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, poi equiparando in termini sanzionatori il partecipante che accetta denaro o altra utilità o vantaggio o ne accetta la promessa. In tale maniera si persegue il soggetto estraneo alla competizione sportiva che cerchi di alterare il risultato finale della gara mediante le condotte incriminate.

In proposito è opportuno precisare il concetto di atto fraudolento, prendendo spunto dalla nozione data espressamente dalla Corte di Cassazione, « qualsiasi artificio, inganno o menzogna concretamente idoneo a conseguire l'evento del reato » . Si ha mezzo fraudolento, quindi, quando attraverso un'attività di simulazione o dissimulazione viene rappresentata come apparentemente regolare una situazione in realtà irregolare. Non vi è dubbio che nell'ampio concetto di atto fraudolento, così come determinato, si presti ad essere ricondotta, secondo il giudizio di questa Corte, anche l'accordo mediante, colloqui, omissioni comunque finalizzati a far svolgere la competizione sportiva, non secondo un principio di lealtà e correttezza nell'applicazione delle regole in questione e, dunque, attraverso "espedienti" (identificabili anche 148

attraverso una apparente corretta conduzione di gara da parte dell'arbitro e dei suoi assistenti) diretti a simulare o dissimulare un comportamento dell'arbitro, volto a favorire un certa squadra o a creare situazioni prodromiche per la suddetta squadra.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, le decisioni di primo grado hanno concluso che l'interpretazione più corretta della norma di cui all'art. 1, comma 1° della L. 401/1989, sia quella secondo la quale "gli altri atti fraudolenti" vadano intesi come del tutto svincolati ed autonomi dalle condotte corruttive previste dalla prima parte di quel medesimo comma, sì da consentire a pieno titolo di farvi rientrare anche le condotte "atipiche" ma che comunque, nel loro insieme, adducono un comportamento volto a modificare la regolarità e serenità del gioco, da considerarsi pertanto gli accordi con diverse modalità raggiunti pacificamente quali attività fraudolente.

LA FIGURA DELL'ARBITRO

Va anche rilevato che, nell'ambito del presente processo, va concessa una particolare attenzione alla figura dell'arbitro delle partite di calcio: l'arbitro o ufficiale di gara è colui che assicura il rispetto delle regole, stabilite dall'IFAB, dalla FIFA e dalla FIGC, durante una partita di calcio e gli è conferita tutta l'autorità necessaria per far osservare le regole del gioco nell'ambito della gara che è chiamato a dirigere e controllare. Il compito ufficiale dell'arbitro è quello di controllare che una gara di calcio si svolga sotto l'osservanza delle regole del gioco, coadiuvato, se presenti, dagli assistenti arbitrali, dagli arbitri di porta e dal quarto ufficiale.

Le decisioni dell'arbitro che si riferiscono ai fatti di gioco sono inappellabili e l'arbitro può modificarle a suo insindacabile giudizio solo in caso si renda conto egli stesso di aver sbagliato o, a sua discrezione, a seguito della segnalazione di un assistente o del quarto ufficiale che lo porti a ritenere errata una sua decisione prima che il gioco sia stato ripreso o la gara non sia terminata. Tuttavia, sul punto va precisato che le segnalazioni degli assistenti (assistenti arbitrali, quarto uomo, ecc.), per regolamento (art 6), sono esclusivamente a fini di supporto, e quindi spetta solo all'arbitro la scelta di prendere in considerazione o no la segnalazione dell'assistente. È quindi l'arbitro a

decidere se interrompere o meno il gioco in seguito alla segnalazione di un assistente. Insomma l'arbitro assume un ruolo assolutamente rilevante nella conduzione della regolarità del comportamento di gioco in campo da parte non solo degli singoli calciatori ma anche di allenatori, dirigenti sportivi ed altri sia prima, durante che dopo la gara espletata. Ma vi è di più: essendo il suo giudizio inappellabile, l'arbitro assume, nel rispetto generico delle regole di gioco, decisioni in sé di ampia discrezionalità nel cui ambito appare arduo entrare al fine di valutare quanto la sua direzione possa essere stata oggetto di concordata simulazione o dissimulazione.

Pertanto, questa Corte, nella valutazione del coinvolgimento degli arbitri e/ assistenti nelle singole condotte di frode sportiva penale, vaglierà nel proprio giudizio come sopra già indicato, non la sola mera conduzione della gara oggetto della singola imputazione ma anche gli elementi probatori concreti sia a monte della gara stessa e sia quelli emergenti da ulteriori esiti dibattimentali, i quali in uno con la rilevanza della gara e con indizi concreti della lesione della imparzialità attribuitagli per legge, supporteranno o meno il giudizio di colpevolezza.

Infatti, valutare la discrezionalità del soggetto (che in campo è sia tecnica che disciplinare) appare di per sé incongrua, atteso il ruolo ricoperto ma sarebbe peraltro di per sé anche di fatto impossibile giacchè, ad esempio, anche una conduzione formalmente perfetta di una partita di calcio (oltre alla già individuata in primo grado condotta di "diffidare" volutamente i calciatori al fine di agevolare la squadra avversaria nella successiva disputa, altre condotte individuabili fraudolente sono ad esempio, il rilevamento di ogni azione fallosa, anche minima, senza applicare la regola del vantaggio per la squadra che ha subito il fallo e con ciò spezzettando in continuazione la gara per la squadra che si intende favorire o ancora, ad esempio, non ritenendo corretta (o scorretta) la segnalazione dell'assistente di gara su un presunto fuorigioco o viceversa, mediante la irregolare segnalazione di un fuorigioco o ancora mediante la non corretta valutazione come non rilevante un fallo ad un calciatore e gli esempi potrebbero proseguire) potrebbe di per sé essere oggetto di una condotta

simulata o dissimulata e con ciò compiendo già un'attività fraudolenta (<u>anche in concorso con altri soggetti estranei alla partita in atto</u>).

Quindi il contributo che l'arbitro e/o l'assistente non imparziale conferisce al perfezionarsi del reato di frode sportiva penale in contestazione consiste nell'essere a disposizione delle mire illecite di altri e quindi nel prestarsi ad arbitrare in modo difforme dalla principio di imparzialità, ledendo in radice il bene della regolarità e/ o genuinità della gara, la cui tutela è per legge a lui affidata.

Prima di entrare nel merito delle singole imputazioni di frode sportiva, attesa la identità dei motivi di appello sul punto, questa Corte ribadisce che non si comprende la *ratio* giuridica secondo cui le conversazioni intercettate sarebbero mere attività preparatorie ma non in sé atti fraudolenti come prospettato dalle Difese.

Orbene sul punto va precisato che le tesi difensive travisano il concetto di condotta in senso giuridico (ovvero l'azione o l'omissione tipizzati dalla norma che disciplina il reato) identificandolo con l'effetto dell'azione o omissione: la conversazione fra due soggetti in sé è un'azione fenomenicamente identificabile:secondo il principio di materialità del nostro ordinamento (art 25 comma 2° della Costituzione) può essere reato il comportamento umano che materialmente si estrinseca nel mondo esteriore ovvero sia suscettibile di percezione sensoria e dunque materializzarsi in un comportamento e tale è anche una conversazione (rectius il suo contenuto) che, anzi è in altri contesti criminali, è intesa come condotta tipica del reato (come nel caso di molestie ex art 660 o minacce per mezzo del telefono).

CAPO B) MOGGI – DATTILO (Giraudo giudicato separatamente).

La condanna inflitta ad entrambi gli imputati in primo grado va confermata. Si tratta della partita Udinese – Brescia, conclusasi in favore del Brescia per 2 a 1, ed in cui arbitrava il giovane Dattilo (coadiuvato dagli assistenti Camerota e Alessandroni).

Infatti, come specificato dal Tribunale, la condotta attribuibile ad entrambi gli imputati - nell'ottica sopra esposta della configurazione di un'attività fraudolenta emerge non solo dalle intense comunicazioni silenti avvenute fra il Moggi ed il Dattilo ma anche e soprattutto dalle già citate conversazioni intercorse del Moggi con il Giraudo in data 26.09.2004 la n. 641 sull'utenza n. 3358080050 in uso al Moggi (in cui il commento di quest'ultimo è esplicito nella individuazione di una condotta "favorevole" del Dattilo nella partita in questione : addirittura il Giraudo riferisce di avere guardato solo gli ultimi 20 min della partita e, per i danni provocati alla Udinese, "non ce la faceva più", con ciò riferendosi alle tre ammonizioni dei calciatori della suddetta squadra ed alla espulsione di Jankulowski) e dal compiacimento dello stesso Moggi nel notare che il Dattilo " ha fatto quello che poteva". Il Moggi peraltro riconferma l'attenzione "interessata" verso quest'ultimo nelle diverse conversazioni con il Baldas (le nn. 803, 851, 853 e 877 fra il 25/26.09.2004 sull'utenza 33554643344 sempre in uso al Moggi), in cui si critica anche qui esplicitamente l'arbitraggio della partita (Baldas esclama che il Dattilo "ha fatto un casino della Madonna!" ed alla rimostranze dello stesso Moggi, precisa gli errori arbitrali commessi dallo stesso non interrompendo il gioco dopo un fallo sul portiere a terra o ancora di non avere rilevato un evidente fuorigioco o ancora di non avere segnalato un rigore per il Brescia o non avere espulso il giocatore Bachini), ma il tutto deve essere minimizzato anche in sede di trasmissioni televisive proprio per consentire che il Dattilo non venga estromesso dal giro delle partite più importanti e contestualmente, non apporti il suo contributo al sodalizio.

Dunque non trova spazio la doglianza della Difesa del Moggi sul punto né quella del Dattilo: si tratta di una chiara turbativa attuata in conformità con le modalità fraudolente poste in essere dal sodalizio: la condotta del Dattilo era " turbata" dalla finalità di addurre comunque un problema di formazione della squadra della squadra della Successiva partita avrebbe incontrato la Juventus. Il fatto poi che i tre calciatori non saltarono il turno di presenza nella successiva partita, non incide sulla condotta fraudolenta (evidente nella conduzione della gara come sopra

esposto e peraltro riconosciuto dallo stesso Moggi nelle citate conversazioni) e né ha rilevanza che la espulsione del calciatore Jankulowski fosse stata segnalata dall'assistente di gara: come già innanzi detto, la decisione di qualsiasi azione in campo spetta unicamente all'arbitro che è il "dominus" della gara e la espulsione del solo calciatore Jankulowski contrasta con la quasi rissa avvenuta sul campo che richiedeva una eguale sanzione anche per altri calciatori. Anche per il Moggi le doglianze difensive nulla aggiungono in senso favorevole all'imputato: si appunta il travisamento del tono delle conversazioni e la insufficienza delle stesse a configurare la condotta fraudolenta ma sul punto ci si riporta a quanto già esposto sulla rilevanza probatoria del contenuto delle conversazioni intercettate quale attività fraudolenta. Alcun dubbio poi sussiste sulla consapevolezza in entrambi gi imputati della finalità della attività fraudolenta posta in essere: i contatti febbrili fra le due schede riservate in possesso degli stessi in prossimità della partita in uno con le citate conversazioni (in una il Moggi indica al Baldas di "fare il possibile" per il Dattilo), appaiono risolutivi nella individuazione del chiaro elemento soggettivo ovvero della finalità della serie di azioni fraudolente poste in essere prima e durante la partita in questione.

CAPO C) MOGGI-FABIANI-BERTINI assolti(Appello del P.M.)

Su tale imputazione, va confermata la assoluzione di tutti e tre gli imputati delibata in primo grado. Infatti l'appello del P.M. non aggiunge, se non da un mero punto di vista interpretativo, nulla alla insufficiente mappa probatoria. In atti è riscontrabile quale elemento sicuramente indiziante, la notevole numerazione dei contatti fra i tre imputati in prossimità della partita Siena-Juventus (circa 42 complessivi, di cui 14 il giorno, 7 fra il Bertini ed il Fabiani e 7 fra il Bertini ed il Moggi) ma tale elemento, non supportato da conversazioni in chiaro anche fra altri e diversi interlocutori, né da deposizioni testimoniali sulla partita in oggetto, non può validamente far giungere ad un giudizio di colpevolezza.

CAPO D) MOGGI-FABIANI assolti (Appelloydel P.M.)

Anche per tale imputazione relativa alla partita Juventus-Chievo (che vede quale arbitro coinvolto Pieri Tiziano, giudicato separatamente ed assolto in appello) l'appello del P.M., non va accolto: vale anche in tale caso la medesima motivazione di insufficienza della prova, attesa la presenza anche qui unicamente del tabulati telefonici indicanti una molteplicità di contatti con le schede riservate fra i tre imputati, non supportate da ulteriori elementi probatori indicativi di una consequenzialità certa degli stessi.

CAPO E) MOGGI- DE SANTIS - PAIRETTO (Bergamo) assolti vi è appello del P.M.

La Corte ritiene di confermare la decisione di assoluzione degli imputati emessa in primo grado, giacchè pur evidenziandosi alcune conversazioni fortemente indicative di un legame fra gli imputati (come la n. 958 del 11.11.2004 fra il Moggi ed il Bergamo o ancora la n. 3280 del medesimo giorno fra il Moggi ed il Pairetto) o quelle già citate fra il De Santis ed il Martino (rilevanti per la sussistenza della associazione di cui al capo A)come esposto nella parte ad essa dedicata), le stesse non assurgono di per sé a prova piena della turbativa della specifica partita Lecce-Juventus, arbitrata dal De Santis, gara che, pur conclusasi con la vittoria della Juventus per 1 a 0 con un campo quasi impraticabile per pioggia, non ha trovato una conferma chiara nella deposizione dello Zeman; questi, pur indicando che secondo il proprio parere, la partita andava sospesa per l'allagamento del campo di calcio e calcando (più con silenzi che con parole) sul concetto di decisione arbitrale, non indica elementi concreti per attribuire una parzialità nella scelta non adottata dal De Santis.

CAPO F) MOGGI- PAIRETTO (Bergamo)

Per questa imputazione (partita Juventus-Lazio vinta dalla Juventus) la condanna dei due imputati (con gli imputati Dondarini e Baglioni giudicati separatamente) va confermata.

La condotta attribuita a Moggi ed al Pairetto attiene alla fraudolenta composizione delle griglie arbitrali: oltre alla provata "riunione" del 21.09.2009 intercorsa fra i due imputati(oltre al Bergamo) sovvengono la eloquente conversazione fra il Pairetto e l'arbitro Dondarini (n. 841 del 21.09.2004 vol. V Perizia Porto sull'utenza 3358189303 in suo al Pairetto), in cui il primo si raccomanda con il secondo " di avere cinquanta occhi bene aperti" e " di vedere anche quello che non c'è!", ricevendo l'assenso del Dondarini e con ciò riferendosi al suo prossimo arbitraggio nella partita di cui all'imputazione. Nella stessa conversazione inoltre si evidenzia non solo la deferenza dello stesso Dondarini nei confronti del Pairetto ma anche per il Dondarini di avere recepito "l'imbeccata" dal Martino Manfredi di non "dire nulla" di tale designazione, silenzio più che voluto ed imposto dal Pairetto. Ma altrettanto eloquente è la conversazione n. 1045 del 20.09.2004 fra il Pairetto e l'osservatore della partita in cui quest'ultimo segnala la scorretta conduzione di gara del Dondarini (sia nel dare un rigore e poi nel non fischiare o non ammonire due giocatori che si strattonavano) e, a fronte del giudizio sulla direzione di gara non eccellente, il Pairetto chiede espressamente di aumentare il voto al Dondarini, pur in presenza di un rapporto già redatto ed inviato all'organo della Federazione (da notare che nella medesima conversazione si indica chiaramente che dopo la partita si era recato anche il Moggi negli spogliatoi degli arbitri, trattenendosi per più di 15 minuti e che in tale occasione il Moggi aveva esplicitato il suo compiacimento per la condotta dell'arbitro).

Il coinvolgimento del Moggi appare chiaro in relazione alle conversazioni sia con la segretaria Alessia della Federazione (la n. 8781 del 3.12.2004 su utenza 3355443344 in uso al Moggi) e sia con il Baldas (la n. 10159 del 3.12.2004 su utenza 3355443344): nella prima è evidente che il Moggi, citando prima della segretaria Alessia i nomi degli assistenti delle partite come sorteggiati effettivamente, era già a piena conoscenza ben prima del sorteggio dell'esito dello stesso; nella seconda l'interessamento del Moggi per un giudizio positivo durante la trasmissione televisiva sul Dondarini è quasi assillante. Si concorda sul punto con la sentenza impugnata in

ordine alla convergenza di plurimi elementi ovvero di atti conseguenziali con carattere della fraudolenza in quanto "turbativi" della correttezza ed imparzialità della conduzione di gara (che si innescano con la condotta di gara del Dondarini non corretta, pure segnalata dall'osservatore) che supportano la responsabilità dei due imputati per tale imputazione. Peraltro i motivi di appello proposti da entrambe le Difese hanno appuntato la doglianza unicamente sul travisamento del tenore delle conversazioni e sulla prassi comune con tutti gli arbitri di sollecitare giudizi positivi, assunto assolutamente smentito dall'esito dei fatti(vedasi telefonata n. 1011 del 23.09.2004 sull'utenza del Pairetto in cui è lo stesso Dondarini che, per giustificarsi per il rigore assegnato al 90° minuto, riconosce la conduzione non corretta anche se la attribuisce per lo più all' assistente Ambrosino) e dalle plurime dichiarazioni testimoniali (come il teste Babini che, seppur come altri ha mantenuto un costante atteggiamento volto a sminuire quanto dichiarato in sede di indagini preliminari, ha comunque affermato che vi erano arbitri che rientravano nella "attenzione dei designatori" perché più vicini alla Juventus e con ciò intendo al cd. sistema Moggi, verbale udienza del 13.11.2009 pag. 150 e segg.).

CAPO G) MOGGI-DE SANTIS-PAIRETTO (BERGAMO).

Come per il precedente contestazione, anche qui sussistono gli elementi per rilevare

una pluralità di atti fraudolenti nell'accezione già esposta: si tratta della partita Fiorentina-Bologna del 5.12.2004 arbitrata dal De Santis e conclusasi con il pareggio, in cui emerge l'attività fraudolenta dello stesso attraverso le cd "diffide" prodromiche alla successiva gara che il Bologna doveva affrontare con la Juventus. La turbativa emerge da diverse conversazioni (n. 8790 del 3.12.2004 sull'utenza in uso al Moggi in cui quest'ultimo esprime il proprio intento - citando esplicitamente la partita in questione - di avere necessariamente bisogno delle ammonizioni mirate per l'incontro successivo della Juventus in relazione poi alle corrispondenti partite che avrebbero affrontato le dirette avversarie come la squ'adra del il Milan; n. 5738 del

5.12.2004 su utenza in uso al Moggi, in cui il Baldas parlando con Moggi, riferisce che il De Santis " ha fatto il delitto perfetto", avendo diffidato i tre difensori del Bologna e dunque squalificati per un turno, telefonata da leggersi in uno con la n. 2254 sull'utenza in uso al De Santis) e dalla deposizione del teste Marocchi Giancarlo, assistente in quella partita (verbale ud. 11.12.2009), in cui si rileva la conduzione di gara del De Santis appunto non corretta in relazione proprio alle tre ammonizioni sopra citate attuate con la finalità sopra espressa (va rilevato sul punto, come già esposto per altre imputazioni, le concordi ma anche monocordi deposizioni dei testi escussi in merito a tale partita -Pirondini, Borsari - Gamberini, che appaiono, al di là dei ripetuti non ricordo, assolutamente influenti sui fatti se non nel ripetere una generica positiva professionalità dell'operato del De Santis). Anche in tale caso le doglianze difensive si appuntano sulla positività dei giudizi espressi sul De Santis e sulla peculiarità dell'eloquio utilizzato nelle conversazioni, anche in tale caso travisate nel contenuto dal Tribunale e non indicative di accordi fraudolenti. Questa Corte, pur rileggendo ed anche ascoltando alcune di quelle indicate come escludenti per il De Santis qualsiasi coinvolgimento nelle contestazioni di frode sportiva (ovvero la n. 490 dell'8.2.2004 fra la Fazi e Bergamo, la n. 8609 del 7.05.2005 fra Bergamo e il Meani, la n. 17443 dell'8.05.2005 fra lo stesso De Santis e Bergamo), non ritiene che le stesse smentiscano l'esito delle ben più ampie telefonate intercettate più volte citate. Infatti la stessa n. 490 sopra citata non rappresenta altro che il lunghissimo sfogo della Fazi dopo il suo licenziamento e del suo diretto intervento sul Moggi, il quale avrebbe con lei manifestato un malcontento sul De Santis per il suo comportamento al centro di allenamento arbitri di Roma (peraltro i temi affrontati nella lunga telefonata dalla donna attengono per lo più a giudizi sugli aspetti personali del predetto più che sul suo operato come arbitro). Sovvengono invece altre conversazioni, anche'esse oggetto di ascolto da parte di questa Corte, ove emergono giudizi (come ad esempio la n. 39179 del 7.01.2005 sull'utenza in uso al Lanese) in cui si fa esplicito riferimento ad un costante atteggiamento favorevole del De Santis nei confronti della Juventus e dunque del

Moggi ("per ammonire un giocatore della Juventus uno gli debba dare una coltellata, altrimenti non lo ammonisce?" o ancora, parlando di minuti di recupero "...ti dico per quale motivo, anche perché se dal quarto minuto al quinto succede qualcosa, succede un goal della Juventus, viene fuori un casino che non finisce più, ma chi te lo fa fare?" e dove si cita espressamente il metodo della regola del vantaggio per favorire la squadra interessata, condotta fraudolenta rilevata proprio nella direzione di gara del De Santis.

CAPO H: FOTI (BERGAMO)

Uguale giudizio di conferma della condanna per il FOTI su tale imputazione va espresso: attiene alla partita Reggina-Brescia del 5.12.2004 che, seppur vinta da quest'ultima (diretta concorrente per la salvezza), ha coinvolto nell'attività fraudolenta il FOTI, Presidente della squadra reggina, il quale contattato dal Bergamo (n. 6562 del 4.12.2004) proprio il giorno precedente la gara e prendendo spunto dalle trattative interne alla Federazione in ordine alle imminenti elezioni sul vertice della stessa (elezioni per Carraro) e su vicende di acquisto di calciatoti in apparente concorrenza con il Moggi, chiede fra le righe al Bergamo sulla garanzia della terna arbitrale "già collaudata" (con a capo il Racalbuto), ricevendone una conferma dall'interlocutore ed una prossima ulteriore sollecitazione della stessa nell'imminenza della partita (è lo stesso Foti che prima chiede al Bergamo "se è tutto apposto, ricevendone una chiara rassicurazione "per domani tutto preparato si si...stai tranquillo stai tranquillo !..." e poi, avendo timore di una direzione di gara non favorevole alla Reggina, insiste con il designatore "...ti raccomando fagliela n'altra telefonata a questo qua perché....senno l'ammazzo domani io !..." riferendosi al Racalbuto ed a sua volta il Bergamo gli fornire ulteriori rassicurazioni, dicendogli di un suo intervento avvenuto anche sugli assistenti Ayroldi e Ambrosino "...eh! E anche il numero uno poi..è apposto il numero due è n'amico insomma...è un bel..bel sodalizio eh!". Una tale conversazione appare inequivoca nel senso indicato nella sentenza impugnata: si è sicuramente concordato una turbativa fraudolenta della partita in questione e ciò a prescindere sia dal risultato della stessa, non influente come già detto sulla configurabilità del reato, sia dal mancato coinvolgimento degli altri soggetti interessati alla predetta partita di calcio (ovvero la terna arbitrale anche se dai tabulati fra le schede cd."riservate" in uso al Racalbuto ed al Moggi si evidenziano 7 contatti in prossimità della gara, di cui 2 il giorno prima della gara).

CAPO I): MOGGI (DE SANTIS assorbito nel capo G) – PAIRETTO-BERGAMO assolti, capo non appellato dal P.M.)

Anche per tale reato la responsabilità del Moggi individuata dal giudice di primo grado va confermata. Il reato attiene alla partita BOLOGNA – JUVENTUS del 12 dicembre 2004 vinta dal Juventus per 1 a 0 ed arbitrata dal Pieri: si condivide il giudizio del Tribunale sulla attribuzione anche al Pieri di una scheda riservata con cui il predetto ha avuto contatti sia con il Moggi che con il fido Fabiani ben 17 volte (un contatto il giorno prima della partita tra Pieri e Moggi, uno il giorno stesso della partita ed altro alle ore 00.17 la notte dopo i sorteggi della durata di circa 10 minuti ed altri ancora la notte dopo la partita). Inoltre sul punto appaiono significative dell'avvenuto contatto nei confronti del Pieri da parte del Moggi anche la telefonata fra il Bergamo e la Fazi (la n. tel. 15690 del 6.01.2005 in cui, rappresentando che il Pieri è da sanzionare per un errore commesso durante la partita Reggina-Palermo, la Fazi replica ".. è ora che gliela dai una bella botta visto che non riguarda la Juve, eh? Eh...eh...eh!...") o anche quelle, pur successiva all'incontro in oggetto ma indicative dell'interessamento del Moggi per il Pieri nei giudizi rilevanti durante la trasmissione del Processo del Lunedì (tel. n. 7032 e 7040 del 13.12.2004 Moggi con la segretaria della redazione della trasmissione e la n. 7063 del 14.12.2004 fra il Baldas ed il Moggi) o ancora la conversazione intercorsa fra il Pairetto ed il Baldas del 13.12.2004 (la n. 9728 ove dopo il commento sulla partita, il Baldas specifica come è stata applicata la moviola per non rilevare gli errori della direzione di gara).

Inoltre non vanno taciute le osservazioni non sufficienti espresse dall'osservatore Luci Luciano sulla conduzione della gara da parte del Pieri e certamente indicative dell'avvicinamento effettuato dal Moggi ed anche dal Fabiani sul predetto arbitro.

CAPO L) DE SANTIS-FOTI (BERGAMO)

In relazione a tale imputazione, attinente alla partita Reggina –Cagliari del 12.12.2004 terminata 3 a 2 per la Reggina, questa Corte ritiene che non si rilevino sufficienti elementi probatori per individuare una responsabilità del De Santis e del Foti. Seppur è da valutare come fortemente indiziaria la telefonata del giorno prima della partita fra il Bergamo ed il Foti (la n.8228 del 11.12.2004 in cui si indica che il Rosetti sarà sostituito dal De Santis già indicato come supplente e di ciò si compiace il Foti giacchè il Bergamo indica che "Massimo già sa"), tale unica conversazione, in mancanza di ulteriori elementi (contatti telefonici da tabulati con il De Santis e il Moggi o altri soggetti coinvolti nella gara o ancora altre conversazioni intercettate) non risulta del tutto risolutiva in relazione alla avvenuta turbativa, attesa anche la quasi ritrattazione resa in giudizio dal Cellino che ha ricondotto il proprio ridire sulla conduzione della gara sotto un'ottica di esclusiva personale opinione. Dunque rimane dubbia la avvenuta condotta fraudolenta attribuita ai due imputati e per l'effetto vanno assolti da tale imputazione perché il fatto non sussiste.

CAPO M) MOGGI-BERTINI-FABIANI (quest'ultimo assolto e vi è appello del P.M.)

La condanna dei due imputati Bertini e Moggi e l'assoluzione del Fabiani va in questa sede confermata. La partita in questione (partita Juventus-Milan del 18.12.2004 conclusasi 0 a 0) è stata arbitrata dal Bertini ed emergono dagli atti i numerosi contatti intercorsi del Bertini con le schede cd. "riservata" sia con il Moggi che con il Fabiani (ben 12 contatti fra i tre, in particolare due il giorno prima della partita e due il giorno dopo) ma mentre per il Fabiani non vi sono ulteriori elementi a sostegno della ipotesi di accusa (e non appare sufficiente quanto esposto nel proprio

appello dal P.M. di rivalutare tout court il solo tale dato dei tabulati in un'ottica di prova logica peraltro non specificata), per il Moggi ed il Bertini appare invece supportare la predetta prova logica una eloquente conversazione intercorsa fra il Moggi prima con la segretaria di redazione della trasmissione e poi con lo stesso Aldo Biscardi, ideatore e conduttore all'epoca del "Il Processo del lunedì": qui si rivela tutta la preoccupazione nel Moggi di garantire ai suoi adepti (nel caso di specie il Bertini) l'assoluta proficua valutazione proprio della conduzione di gara in partite di calcio in cui gli stessi avevano "recepito" ed attuato uno degli obiettivi del sodalizio. Infatti, come già esposto per altri arbitri coinvolti nel presente processo, l'incidenza del giudizio in tale trasmissione sportiva (rectius dei cd. opinionisti) era direttamente proporzionale ad un "camuffamento" anche in sede federale di un giudizio non lusinghiero nei confronti del singolo arbitro e con ciò della sua progressione in carriera nell'ambito della A.I.A. Non a caso la telefonata n. 8782 del 20.12.2004 (vedasi sentenza di primo grado pag. 167 e segg) effettuata proprio durante la trasmissione dalla segretaria della redazione, è indicativa della febbrile attività post partita che risultava "necessaria" per attribuire una patente di qualità ad arbitri che in qualche modo avevano diretto partite comunque molto discusse e dunque l'intervento " esterno" con attribuzione di un televoto " guidato" consentiva al Moggi - ed anche nel caso in esame al Bertini - di far passare in secondo piano gli errori di gara commessi (tesi confermata in pieno dalla chiarissima conversazione successiva del 21.12,2004, la n. 8846 fra il Moggi ed il Biscardi). Ciò trova ulteriore conferma anche in altre conversazioni (come quella intercorsa fra il Meani e Babini del 21.03.2005 n.1894) in cui in relazione alla conduzione di partite di calcio si attribuisce con certezza l'avvenuto effettuate dal Bertini, a quest'ultimo "impallinamento" di alcuni calciatori attraverso le ammonizioni "mirate" o ancora la n. 707 del 20.09 2004, in cui il Pairetto, indicando all'interlocutore la formazione della griglie, specifica di avere già concordato i nomi "sicuri" del Bertini, Rosetti e Racalbuto, ricevendone un pieno assenso dall'interlocutore.

CAPO N) MOGGI-RACALBUTO (assolti - vi è appello del P.M.)

Per tale imputazione non può trovare accoglimento l'appello del P.M. per le medesime motivazioni esposte in relazione al capo che precede. In relazione agli elementi raccolti in dibattimento (ovvero n. 15 contatti desunti dai tabulati sulle schede "riservate" fra il Moggi ed il Racalbuto, di cui due prima dei sorteggi, tre prima della partita e due dopo) non appaiono di per sé sufficienti – in assenza di conversazioni in chiaro - ad individuare una concorde turbativa della partita Parma-Roma del 19.12.2004, conclusasi 5 a 1, pur evidenziandosi dalla stessa anomalie (ammonizioni di due calciatori del Parma in vista del successivo incontro con la Juventus) nella conduzione da parte del Racalbuto. Pertanto va confermata l'assoluzione per entrambi gli imputati.

CAPO O) MOGGI-RACALBUTO

La conferma della condanna per entrambi gli imputati si impone anche per tale imputazione: la partita oggetto di attività fraudolenta è Cagliari-Juventus del 16.01.2004 conclusasi 1 a 1. A sostegno del giudizio espresso in primo grado sovvengono i contatti con le schede riservate (ben 20 contatti fra il Moggi ed il Racalbuto, di cui due il giorno del sorteggio, ben 6 il giorno della partita ed uno durante la notte successiva alla gara), le diverse conversazioni in chiaro (oltre a quella citata nella sentenza impugnata, la n. 10966 del 5.01.2005 fra Moggi ed il collaboratore Girotto nel giorno successivo ai sorteggi ed in cui, durante tale conversazione, si inserisce altra telefonata a cui il Moggi risponde all'interlocutore: "Mi sa che domenica hanno paura a farti uscire, tu rassicurali, poi vedo io". e da accertamento sui tabulati tale interlocutore viene identificato nel Racalbuto) quella ad esempio del 17.01.2005 (n. 12547) fra il Moggi ed il Baldas ed in cui è esplicito il forte interessamento del primo affinché il Baldas, in sede della già citata trasmissione del Biscardi, "salvi" il Racalbuto con un giudizio non veritiero ma comunque sempre favorevole: "MOGGI"..l'arbitro deve essere assolto alla grande ! Anzi !..." ricevendo il pronto assenso dal Baldas "...no...no...io..su..su Salvatore

(Racalbuto) non c'è problemi, lascia che me la gestisco io, volevo sapere se posso scaricare un po' su CONSOLO (assistente del predetto incontro), perché ..."

MOGGI interrompendolo risponde "...ma poco, però eh? non...non tanto!.....sì...
sì...ma poco...poco, insomma!..." ricevendo ancora l'assenso di BALDAS "...Però voglio dire....eh.. a RACALBUTO lo tiro fuori di sicuro! Eh...ehm...volevo però sapere se, appunto, come la devo mettere, no? Cioè qualcosa bisogna che ..." e
MOGGI ancora una volta replica disponendo anche "...ma leggermente... ma assolvi quasi...anche il guardalinee perché o è stata rimbalzata la palla..poi i 50 cm li accorci, devono diventà 20!".

Altrettanto rilevante appare la conversazione n. 27570 del 19.01.2005 fra il Moggi ed il Ghirelli, in cui ancora una volta il Moggi si spende per il Racalbuto: il Ghirelli deve ridimensionare quanto accaduto alla conclusione della partita negli spogliatoi con il presidente del Cagliari Cellino (sentito sul punto nell'udienza del 22.12.2009) e far sì che il Racalbuto non abbia conseguenze in sede federale.

CAPO P) MOGGI -FABIANI-BERTINI (assolti vi è appello del P.M.)

I motivi esposti dal P.M. su tale imputazione non vincono sul giudizio di assoluzione espresso dal Tribunale sulla partita Messina- Parma del 23.01.2005 che in questa sede si conferma: anche in tale caso vale l'insufficienza probatoria dei soli contatti fra gli imputati attraverso le schede straniere (ben n. 15 contatti fra il Bertini, Moggi ed il Fabiani di cui uno con Moggi la sera prima del sorteggio di circa 12 minuti, uno con Fabiani il giorno dei sorteggi di oltre 6 minuti, uno con Moggi il sabato prima dell'incontro di oltre 7 minuti, due con Fabiani, uno prima ed uno dopo la partita e si rilevano anche 15 contatti fra il Dattilo - quarto uomo ma non imputato - il Moggi ed il Fabiani) in assenza di conversazioni captate in chiaro o testimonianze rese in dibattimento. Va indicato che il concetto di *prova logica* invocato dal P.M. nella rivalutazione di tali elementi probatori non può prescindere dalla difficoltà di pervenire ad un giudizio di credibilità razionale dell'enunciato di accusa di grado elevato tale da superare il principio " *in dubio pro reo*". Dunque si riconferma la

insufficienza probatoria sulla ipotesi di accusa e la conseguente formula assolutoria degli imputati.

CAPO Q) MOGGI-PAIRETTO-(Bergamo)- GEMINGNANI assolto - RODOMONTI (quest'ultimo assolto e vi è appello del P.M.)

Questa imputazione attiene alla partita fra Juventus-Udinese del 13.02.2005 terminata 2 a 1 per la Juventus. La responsabilità per avere attuato una frode sportiva va confermata per gli imputati Moggi e Pairetto mentre per il Rodomonti va confermata l'assoluzione per insufficienza di prove già espressa in primo grado (per quest'ultimo il P.M., pur evidenziando la conversazione fra Carraro e Bergamo del 26.11.2004 - la n. 4896 - indicativa di un particolare timore nel Carraro che il Rodomonti possa " aiutare la Juve" durante la successiva partita Inter-Juventus e quindi invita il Bergamo a "bloccare" tale possibilità, non adduce ulteriori elementi probatori che inducano a ritenere il diretto coinvolgimento del predetto nella turbativa della gara in oggetto, atteso che nella stessa si fa un rifermento esplicito ad altra partita "particolare"- perché contrapponeva due squadre blasonate - gara conclusasi poi 2 a 2). A sostegno della condanna sia del Moggi che del Pairetto sovvengono la più volte citata conversazione n. 123 del 9.02.2005 in orario notturno fra il Moggi ed Bergamo (pagg 192 e segg sentenza appellata) effettuata nella immediata prossimità della competizione in esame e rivelatrice non solo della fraudolenta formazione delle griglie ma anche dell'uso di schede straniere per contattarsi su tali argomenti fra gli imputati, uso peraltro già sospettato dalla P.G. nella fase delle indagini (deposizione del teste di P.G. Auricchio). Il tenore della stessa appare significativa nel delineare la capacità del Moggi nell'imporre ad un designatore federale la propria volontà nella formazione delle griglie, indicando arbitri che possano (o perché "vicini" al sodalizio o perché in qualche modo inesperti come il Rodomonti che nella partita di cui all''imputazione annulla un gol all'Udinese su una segnalazione erronea dell'assistente) favorire le mire del Moggi e degli altri sodali nel gestire una serie di partite di calcio (in particolare di quelle disputata da suadre cin dirigenza "vicina" al Moggi) ed in tale modo avvantaggiarsi di un potere da far valere su più fronti (sia in sede di elezioni federali e sia in sede di contrattazione e gestione dei pacchetti di giocatori). Anche le altre conversazioni intercettate e citate dal Tribunale appaiono conducenti nella individuare anche nel Pairetto un coinvolgimento diretto nella turbativa della gara: ad esempio la n. 31466 del 6.02.2005 in cui il Moggi allerta Pairetto di presenziare ad una rilevante riunione con i vertici del sodalizio, incontro poi riscontrato in data 8.02.2005 a casa del Moggi con il Giraudo; ancora la n. 17298 dello medesimo giorno fra il Moggi ed il Pairetto in cui si rivela che quest'ultimo comunicava con il Moggi con le schede straniere.

Ancora più significativa appare la n. 523 del 9.2.2005 tra il Bergamo e la Fazi: in tale conversazione si rivela appunto la pressione costante del Moggi nell'esigere le proprie scelte sia su arbitri a lui vicini che su assistenti di gara, scelte a cui i designatori, pur lamentandosi con altri della durezza del Moggi, non reagiscono affatto come se il Moggi rappresentasse il vertice della Federazione Gioco Calcio, ed anzi si adeguano, pur in presenza di situazioni a loro in parte sfavorevoli (nomine di assistenti o arbitri di cui poi dovranno condizionare in positivo i giudizi degli osservatori vedi anche telefonata n. 682 del 19.09.2004 in cui il Pairetto, parlando con il De Santis di un suo errore arbitrale contro l'Atalanta dove non aveva fischiato una carica sul portiere, lo tranquillizza, dicendo di avere un proprio articolo in favore dell'arbitro).

CAPO R) MOGGI-FABIANI-BERTINI (assolti e vi è appello del P.M.)

Il giudizio assolutorio espresso dal Tribunale va confermato: il P.M. anche qui articola la propria doglianza sulla mancata valutazione della durata della conversazioni oggetto dei tabulati intercorsi fra i tre imputati. Vale anche in tale caso quanto già espresso innanzi ovvero che, pur riconoscendo la valenza indiziaria dell'esito dei tabulati acquisiti indicanti il traffico di contatti fra i tre imputati (n. 12 contatti fra i tre, di cui dieci prima della partita e due dopo la partita Siena –Messina del 13.02.2005, terminata 2 a 2 e le due ammonizioni dei calciatori Aronica e

Coppola), in mancanza di elementi ulteriori che avvalorino la tesi di accusa, la stessa risulta claudicante, imponendo dunque la assoluzione dei tre imputati.

CAPO S) FOTI (BERGAMO)

Plurimi elementi sono stati individuati per la condanna del Foti dal Tribunale: in gioco vi è la partita Sampdoria-Reggina del 20.02.2005 conclusasi con la vittoria della Sampdoria per 3 a 2 con direzione di gara Dondarini (non imputato); il Foti in diverse conversazioni intercettate, contatta il Bergamo sia il giorno prima del sorteggio (la n 27562 del 17.02.2005 ed in cui il Bergamo rassicura il Foti che designerà un guardalinee di Livorno come da lui voluto "essendo fidato" ed infatti uno dei due assistenti NICCOLAI è della Sezione di Livorno e lo rassicura, perché anche su questo sollecitato dal Foti, sulla bontà anche della griglia formata per la domenica successiva) e poi il giorno antecedente la partita (la n.27683 del 19. 02.2005 ed in cui il Bergamo non smette di rassicurare il Foti, preoccupato, sul direttore di gara Dondarini, indicando che quest'ultimo è già stato avvertito "doverosamente" e che presterà attenzione perché "Anzi è tornato proprio, tutto sommato, bene! Proprio per dimostrare anche, insomma che è equidistate, capito, una partita in trasferta, quindi, è sotto l'occhi dei riflettori. eh...quindi deve avere ancora più attenzione !...ancora più attenzioneè avvertito !..." Appare evidente che la pressione del Foti sul Bergamo è finalizzata ad avere un direttore di gara "avvertito", cioè che sappia come comportarsi ed il termine equidistante" (condotta che dovrebbe essere insita in sé nella figura arbitrale) utilizzato nel colloquio va inteso, dalla lettura complessiva e congiunta dell'intera conversazione, come l' atteggiamento che il Dondarini assumerà in apparenza nella sua conduzione, attesa l'attenzione particolare della gara in questione. Dunque non ha rilievo tale termine nell'accezione rappresentato dalla Difesa del Foti, ovvero come elemento derimente per individuare la estraneità del predetto dalla condotta fraudolenta perché in contrasto con le frasi di richiesta esplicita avanzate dal Foti e la conseguente risposta tranquillizzante ricevuta dal Bergamo.

CAPO U) MAZZINI- LOTITO-(BERGAMO)-PAIRETTO (quest'ultimo assolto e vi è appello del P.M.- coimputati Carraro prosciolto e Rocchi giudicato separatamente).

La Corte ritiene che anche per tale imputazione le condanne degli imputati Mazzini e Lotito e la assoluzione del Pairetto vadano confermate. La contestazione riguarda la partita Chievo-Lazio del 20.02.2005 e terminata in favore della Lazio per 0 a 1: la vicenda in oggetto si innesta sul più ampio piano attuato per la rielezione del Carraro al vertice della Federazione e che vedeva un esplicito appoggio del Lotito Claudio quale presidente della Lazio. Proprio in base a tale situazione, il Carraro aveva suggerito al Bergamo una attenzione particolare per una conduzione della partita: sul punto sovvengono (oltre quella fra il Moggi ed il Mazzini del 20.10.2004 n. 3476 in cui entrambi si soffermano sulle manovre inerenti l'elezione del presidente di Lega, sottolineando che l'alleanza con lo Lotito - "schierassimo" per il Carraro - poteva giovare a favore dei loro disegni) le conversazioni captate nel febbraio 2005 (ad esempio la n. 23518 del 1.02.2005 sull'utenza in uso al Bergamo) fra il CARRARO ed il Bergamo prima della partita Lazio-Brescia (partita definita "delicatissima" dal Carraro e per la quale la dirigenza laziale aveva massima attenzione a causa delle forti polemiche succedute all'incontro Reggina-Brescia - ove il Foti si era presentato negli spogliatoi degli arbitri durante l'intervallo), a dimostrare che vi era un reale interesse da parte dei vertici federali rivelatrici del volontà degli stessi e dunque anche dei designatori, di condizionare gli incontri di calcio che avrebbe disputato la Lazio. Ne è ancora riprova la conversazione n.23863 del 4.02.2005, intercettata sull'utenza di BERGAMO in cui la segretaria Fazi riferiva al designatore arbitrale che "persone della Lazio" avevano detto nel corso di una cena che ci si doveva ormai solo fidare di CARRARO, che "ci ha promesso aiuto", alludendo evidentemente ad incontri riservati tra la dirigenza laziale e lo stesso CARRARO. La conclusione della FAZI è sin troppo eloquente rispetto al conseguente atteggiamento di BERGAMO ("quindi occhio ragazzo") o la telefonata n.412 del 7.02.2005, sull'utenza in uso ad

Innocenzo MAZZINI, nel corso della quale quest'ultimo riferiva a Pier Luigi PAIRETTO di aver parlato con LOTITO, che a sua volta qualche giorno prima si era incontrato con CARRARO, per chiedergli "attenzione verso il suo caso": MAZZINI, quindi, chiedeva a PAIRETTO se CARRARO avesse detto ai designatori "di tenere in considerazione la posizione della Lazio", anche come segno di riconoscenza per quello che aveva fatto LOTITO nel corso delle trattative per la rielezione del Presidente della FIGC. Va detto subito che in tale conversazione, pur individuando un accenno di consapevolezza nel Pairetto di quanto discorreva il Mazzini, lo stesso non si pronuncia sull'argomento esplicitamente e dunque l'assoluzione quantomeno per insufficienza delle prove a suo carico si impone, atteso che l'appello del P.M. sul punto si ripropone sempre nell'ottica della rivalutazione della sola conversazione in esame.

Altro coinvolgimento è invece provato per il MAZZINI che, oltre alla sopra citata telefonata, risulta contattato personalmente dal Lotito (telefonata n.172 dell'8.02.2005 sull'utenza in uso a MAZZINI) ed dal tenore della conversazione si evince facilmente che LOTITO chiede al MAZZINI se a lui risultava che CARRARO avesse già parlato con i due designatori e che, ricevuta risposta affermativa dal vicepresidente FIGC - specificava non solo che tale intervento era stato pressante, ma riguardava almeno l'intero arco della restante parte del campionato, sino alla sua conclusione, sottolineando che CARRARO era una persona che si dimostrava "leale" con lui. Infatti, nella successiva telefonata n. 2086 del 18.02.2005, il Mazzini si attiva direttamente con il Lotito al fine di tranquillizzare quest'ultimo sulla "sua mediazione" e sull'intervento anche di altre persone anche estranee al mondo del calcio (Ferri e Fini, confermato in parte dalla conversazione n. 2225 del 20.02.2005) in suo favore (il Lotito, dopo avere risposto al Mazzini che la sua squadra avrebbe incontrato il Chievo nella domenica successiva, riceve l'imbeccata del Mazzini con la seguente frase "...ah! si! Davvero? e chi hanno tirato a sorte?..." ed il Lotito risponde "...sei rincoglionito??!"- ed il Lotito, comprendendo solo dopo a cosa si riferisca il suo interlocutore, chiede "...eh ?...vabbè...come sto ?..." ed il vice



Pairetto si fonda sulla analoga valutazione della sua condotta per il capo u) ovvero una sua sicura conoscenza della mediazione attiva del Mazzini per la Lazio ma non appare evidente un su specifico interessamento al riguardo e dunque va confermata atteso che l'appello del P.M. nulla aggiunge allo scarno quadro probatorio a sui carico.

Altra valutazione va effettuata per il Mazzini ed il Lotito che, avendo scambiato plurime conversazioni fra di loro, hanno evidenziato una comunione di intenti risultante evidente dal tenore delle seguenti telefonate: n.2338 del 21.02.2005 già citata nel precedente capo di imputazione ed in cui vi è l'esplicita indicazione proprio da parte del Mazzini che l'obiettivo è la salvezza della Lazio (il Mazzini :"Bisogna salvarsi in tutti i modi, eh?"" a cui il Lotito non si sottrae anzi specifica "aoh, domenica ho il Parma eh? Che è importante") o ancora la n..3286 del 27.02.2005 in cui si commenta in modo palese l'arbitraggio in favore della Lazio (MAZZINI: "ti arrestano...ti arrestano..." LOTITO: "Grande Innocenzo!!!" e prosegue "Aho? E perché mi devono arrestare?; MAZZINI: "ehh! Chiediglielo a quelli del Parma... chiediglielo a quelli del Parma!" e ponendo anche le basi per la domenica successiva in cui la Lazio incontrava il Messina " che è del giro del Moggi"). Anche qui si rilevano "ad colorandum" contatti fra le schede cd. "riservate" fra il Cassarà (il cd. quarto uomo della gara) e il Fabiani nonché le deposizioni di alcuni testi (come il Baraldi o il Russo verbale ud. 4.12.2009 e ud del 23.11.2009) che hanno evidenziato alcuni errori arbitrali non di poco conto dell'arbitro Messina (ad esempio la mancata concessione di un rigore pur rilevata dall'osservatore Nicchi), pur poi volendo far rientrare ogni fatto rilevato nell'ambito della mera valutazione. Anche in tale caso la deposizione del CT di parte Cornieti è risultata "parziale" nella valutazione del gioco durante la partita e dunque non appare derimente in alcun modo sulla turbativa avvenuta sulla conduzione di gara.

CAPO Z) MOGGI-RACALBUTO (Giraudo assolto- giudicato separatamente)

Si tratta dell'incontro fra Roma-Juventus del 5.03.2005. Vanno confermate le condanne di entrambi gli imputati. Risultano molteplici contatti con le schede riservate fra il Moggi ed il Racalbuto (oltre n. 30 prima del sorteggio e prima della partita di cui uno la mattina dell'incontro e va notato peraltro che entrambi gli imputati utilizzano ben due schede "riservate" ciascuno per comunicare fra loro). Inoltre, appaiono significative le seguenti conversazioni captate : n. 24242 del 2.03.2005 fra il Moggi ed il Giraudo in cui è esplicito il riferimento della vicinanza del Racalbuto al Moggi; le telefonate nn. 3182, 3185, 3197 tutte del 5.03.2005 ed in cui vi è un frenetico contattarsi fra il Bergamo e la Fazi prima, la stessa Fazi e la moglie di Gabriele Racalbuto dopo, che individua una "necessità" impellente di contattare l'arbitro anche durante la partita (emerge chiara la circostanza che il Racalbuto debba portarsi il cellulare nello spogliatoio) o anche le conversazioni successive alla gara che confermano l'avvenuta turbativa della stessa come ad esempio la n. 32727 del 6.03.2005 fra il Bergamo e il Carraro in cui questi, rimproverando il Bergamo, sottolinea ancora una volta i favoritismi fatti alla squadra di MOGGI ed ai suoi sodali ed in particolar modo lasciando trasparire che il risultato sia stato deciso dall'arbitro e non dal campo o ancora la n. 1446 del 7.03.2005 fra il Moggi ed il Biscardi ed il cui chiaro contenuto è ben individuato dalla sentenza appellata (pag 260 e segg): qui appare chiara la protezione del Moggi per un giudizio di parzialità da parte del Racalbuto (ma anche degli altri arbitri come il Bertini ed il Dondarini) tanto da far esporre al Biscardi come giustificherà in positivo la conduzione di gara pur essendo non veritieria: (Biscardi: "io faccio un attacco a tutto spiano agli arbitri. Ci metto Racalbuto, l'arbitro del Milan Bertini, che Bertini ha regalato la vittoria al Milan, poi ci metto Dondarini, che ha fatto ripetere un rigore, tanto per far chiare le cose, e poi ci mettol'arbitro che ha dato, che ha negato un goal alla Lazio, che la palla era entrata di 48 centimetri!"....Moggi: "l'arbitro ha negato?" ed il Biscardi: "Un goal alla Lazio, oggi, oggi, regolarissimo, la palla era entrata 70,80 centimetri". "Ah, si?". "Si". "Con chi giocava la Lazio?"..."la Lazio giocava a Messina".

Va rilevato che anche in questo caso quanto esposto dal CT di parte Nicolosi non smentisce l'accusa: il CT di fatto attribuisce qualche errore nella conduzione della gara alla tensione pregressa alla stessa ed agli errori degli assistenti di linea (Pisacreta ed Ivaldi, non imputati), i quali in sede di deposizione, pur riconoscendo un loro contributo in alcune valutazioni dell'arbitro (che si ribadisce ha un ruolo preminente in campo), non incidono sulla avvenuta turbativa della gara di cui all'imputazione.

CAPO A2) BERTINI (assolto vi è appello del P.M.)

L'appello avanzato dall'Accusa non può trovare accoglimento e va dunque confermato il giudizio di assoluzione emesso in primo grado. Si tratta della partita Inter-Fiorentina del 20.03.2005, finita 3 a 2 per l'Inter e, secondo la test accusatoria, finalizzata - attraverso ammonizioni "mirate" di calciatori della squadra viola - ad indebolire il successivo incontro fra la Fiorentina e la Juventus. La lettura delle due telefonate posta a sostegno dell'appello (quella intercorsa fra il Meani ed il Contini – n.1734 - fra il Meani ed il Puglisi n. 1753, entrambe de 20.03.2005 con i due assistenti in tale gara), pur evidenziando una concreta ipotesi per il Meani (suggerita dal Contini stesso che tuttavia indica di non avere parlato con il Bertini di ciò) di una conduzione di gara con ammonizioni "pilotate" (Viali ed Obodo), appaiono non sufficienti ad asserire che il Bertini avesse effettivamente avuto l'imbeccata dai vertici del sodalizio, atteso che i soli due contatti fra il Bertini ed il Fabiani (uno il giorno del sorteggio ed uno dopo la partita) sulle schede riservate appaiono di pochi secondi e non qualificanti una avvenuta incidenza (rectius "influenza") sul suo operato.

CAPO A3) MAZZINI-PAIRETTO (Bergamo) (assolti vi è appello del P.M.) -coimputati Giraudo e Baglioni giudicati separatamente -

La assoluzione valutata per tutti gli imputati in primo grado va confermata. La doglianza del P.M. attiene alla mancata valutazione a sostegno dell'accusa delle

conversazioni per lo più del Meani con il Martino (la n. 4978 del 14.04.2005) con il Puglisi (le nn. 4982 del 14.04.2005 e 5521 del 15.04.2005) con il Copelli (n. 5359 del 17.04.2005) ed infine con il Contini (n. 5420 del 17.04.2005). Va premesso che oggetto dell'imputazione è la partita Siena-Milan effettuata il 17 aprile 2005 e conclusasi con la vittoria del Milan ed arbitrata dal Baglioni. Va rilevato che effettivamente le conversazioni sopra citate non evidenziano con chiarezza l'assunto accusatorio, ovvero la turbativa della conduzione di gara del Baglioni (il cui unico ed esplicito riferimento si può rinvenire nella conversazione n. 6661 del 22.04.2005 intercorsa far il Giraudo ed il Mazzini ove il Giraudo ricorda all'interlocutore l'ottimo lavoro fatto da BERGAMO per la partita in questione ed alludendo all'opera di BAGLIONI, lo definisce un lavoro " eccezionale" ricevendone una risposta compiaciuta del Mazzini "Si! No, no io dico è stato eccezionale poi dopo...dopo di ché come uno si lamenta voglio dire..."). Infatti, dal tenore delle stesse emerge sicuramente una reattività del Meani (massima nella telefonata con il Mazzei del 17.04.2005 n. 5429), parte in causa come dirigenza del Milan, fomentata dai dubbi sollecitati in particolare dal Contini che fa un riferimento al Baglioni del tutto ininfluente sul piano probatorio, indicando che il predetto è amico del Pairetto "perchè gli prenota i biglietti" ma, oltre a tali elementi nulla in più di concreto emerge dagli atti segnalati o meglio nulla di esplicito viene indicato sulla partita in oggetto e dunque non può condurre ad un ribaltamento del giudizio di primo grado.

CAPO A4) MEANI- PUGLISI (Bergamo) e Mazzei (prosciolto)

Tale imputazione riguarda la partita Milan-Chievo, effettuata il 20.04.2005, in cui il Puglisi era "guardialinee" e vinta dal Milan per 1 a 0. Si evidenziano plurime e chiare conversazioni intercorse fra il Meani ed il Puglisi indicative di un contatto ed una pressione effettuata dal Meani sia sul Bergamo prima e sia sul predetto assistente di gara poi. Appare illuminate la telefonata captata il 18.04.2005, dunque due giorni prima della gara (la n.5556) in cui proprio il Meani, parlando con il Puglisi, lo rende edotto di aver richiesto al Mazzei "gente capace" al fine di "aiutare" il

Copelli, inviso ormai alla Juventus e "che Bergamo gli ha detto che gli toglie anche la partita internazionale che ha..", notizia a cui il Puglisi risponde indicando di avere cognizione del fatto che giungano "telefonate" prima delle partite e recepisce le direttive su come comportarsi durante la gara e di tacere su tali contatti (Meani: "tu comunque vedi di star zitto su queste cose che ti dico, eh?"). Si collega alla predetta conversazione (ed in concreto ne risulta riscontro) quella del medesimo giorno (la n. 5882) in cui il Meani avvisa il Puglisi di essere stato assegnato alla gara. Anche le successive conversazioni del Meani sempre con il Puglisi (nn. 5591 e 5656 entrambe sempre del 18.04.2005) inducono a ritenere con pienezza probatoria che il Meani indottrinasse il Puglisi su come gestire il ruolo di assistente durante la gara in favore del Milan (in particolare su come rilevare il fuorigioco solo " se è di un metro è buono.....nel dubbio stai giù!", o ancora facendo riferimento esplicito al "giochino" degli arbitri vicini alla Juventus " nel dubbio da una parte stai... vai su, e dall'altra parte stai giù ... come fanno con gli altri... con gli altri cosa fanno? Nel dubbio se... la Juventus stanno giù! Se... se.. è un'altra squadra vanno su, finito!"). Anche la n. 5568 sempre del medesimo giorno fra il Meani ed il Mazzei (in cui Meani chiede il commento del Bergamo dopo l'errore di Baglioni nella partita Siena- Milan e ne riceve rassicurazione dal Mazzei che gli riferisce " Paolo ha detto di non sbagliare una virgola.. di mandargli gli uomini di fiducia"), appare indicativa del contato che il Meani cerca con il Bergamo al fine di farsi assegnare il Puglisi per la suddetta partita. Infatti, nella successiva conversazione (la n. 39887 del 18.04.2005) proprio il Bergamo, parlando con il Pairetto, riferisce a quest'ultimo che il Meani già da un po' di mesi gli fa pressione e "quindi ... si mette Puglisi a fare Milan Chievo.....con me non hanno parlato eh... ti dico la verità hanno parlato con Gennaro(Mazzei ndr.)". Ulteriore conferma dell'assunto accusatorio si rinviene anche nella telefonata n. 5587 sempre del 18.04.2005 ed in cui il Meani, parlando con il Babini, identifica nel Puglisi e nello stesso Babini "come la medicina dopo la purga!" (indicazione che trova riscontro nella successiva telefonata fra il Meani ed il Collina, vedi la n. 5630).

Pertanto, appare più che provato il coinvolgimento nella turbativa della partita in oggetto dei due imputati, la cui condanna va in questa sede confermata. Peraltro le doglianze di appello difensive di entrambi gli imputati nulla hanno aggiunto a ciò che già in sede di primo grado avevano rappresentato: la deposizione del Babini in fondo non cambia il senso della turbativa subita nella partita in questione e né tantomeno appare in alcum modo derimente il fatto che il Puglisi non abbia gestito da arbitro incontri del Milan

CAPO A5) MOGGI-MAZZINI-DELLA VALLE Diego - DELLA VALLE Andrea- MENCUCCI (Bergamo) - Dondarini giudicato separatamente)

Tale imputazione attiene alla partita fra Chievo-Fiorentina, conclusosi in favore della Fiorentina per 1 a 0 ed effettuata 1'8.05.2005. La condanna degli imputati va confermata in questa sede atteso che si evidenzia dagli atti processuali una molteplicità di elementi probatori tutti concludenti nel senso del pieno coinvolgimento nella fraudolenta turbativa della partita in oggetto. Va premesso che dinanzi a questa Corte ha reso per la prima volta spontanee dichiarazioni il Della Valle Diego, il quale sostanzialmente ha dichiarato che la Fiorentina, come nuova dirigenza sportiva, aveva tentato di opporsi ad un mondo del calcio (soprattutto ai vertici federali) un po' precondizionato da un sistema di potere non condiviso nelle sue finalità, ma che successivamente erano stati di fatto costretti a piegarsi a tale sistema per far sopravvivere la squadra anche finanziariamente. Tali affermazioni, pur non indicative di nomi, appaiono confortate proprio dai molteplici elementi probatori inquadratati nel corso del processo.

Va anche indicato che le conversazioni cadute nelle attività investigative per tale imputazione hanno rilievo, giacchè si innestano su quelle che hanno evidenziato fra il dicembre 2004 ed il gennaio 2005 (e di cui si è già esposto nella parte motiva relativa alla sussistenza del reato associativo per il Mazzini) un intento da parte degli imputati Mazzini e Moggi di ostacolare inizialmente questo nuovo ingresso in

Federazione del Della Valle Diego, attraverso attività di *dossieraggio* finalizzata a screditare la figura del predetto, nel tentativo di indurlo a lasciare libero il campo a vantaggio del presidente di Lega uscente (Galliani) e degli altri vertici federali a lui collegati.

La prima telefonata che appare significativa della attività fraudolenta per incidere sulla partita in imputazione è quella del 21.04.2005, la n. 10435 fra il DELLA VALLE Andrea ed il Mazzini , in cui il Della Valle rappresenta all'interlocutore la propria preoccupazione per il prossimo risultato in campionato della squadra viola, soprattutto alla luce dell'ultimo incontro con il Messina, conclusosi con il pareggio a causa del recupero concesso dall'arbitro Nucini - oltre all'espulsione di un calciatore fiorentino - e chiede espressamente al Mazzini un incontro. La risposta del Mazzini è eloquente, avendo inteso immediatamente la direzione del discorso ed infatti invita l'interlocutore subito a non parlare di ciò per telefono, invito però non raccolto dal Della Valle che insiste nel volere comprendere se vi è una forma di ostracismo contro la sua squadra; a quel punto il Mazzini, preso dall'incalzare del colloquio, fissa un contatto prima della successiva partita di campionato per la Fiorentina indicando addirittura Coverciano come luogo di incontro.

Anche la conversazione n.10438 sempre del giorno 21.04.2005 ha una piena valenza probatoria in relazione alla imputazione e alla condotta contestata, essendo confermativa della precedente: qui il Mencucci (consigliere delegato e amministratore esecutivo della Fiorentina S.p.a.) contatta il Mazzini e questi rappresenta subito all'interlocutore di essere già stato contattato da Andrea DELLA VALLE che gli aveva chiesto di dargli "una mano". I due, commentando il disagio dei Della Valle per la situazione in classifica della Fiorentina, si soffermano su come superare gli ostacoli ed il Mazzini, facendo riferimento a pregressi contatti avuti con Andrea Della Valle, precisa "...che cosa ti avevo detto io di Nucini ?..." ricevendo il consenso del Mencucci "...esattamente quello che si è verificato...", lasciando così intendere che l'incontro precedente fra la Fiorentina ed il Messina doveva essere "pilotato" dall'arbitro verso un risultato positivo per quest'ultima formazione.

Infatti, il Mazzini, proseguendo nella conversazione, spiega al Mencucci chiaramente che la Fiorentina subiva a causa dell'atteggiamento tenuto dal suo presidente in antitesi con il sistema dominante legato al gruppo di Moggi e che quindi il suo contributo veniva un po' limitato da questo suo non potersi opporre allo stesso.

Da tenore successivo della conversazione emerge chiaramente che il vicepresidente federale Mazzini, pur se da un lato precisa al Mencucci (che lamenta aiuti non corretti al Messina nella precedente partita) che non va bene "comprare" le partite, dall'altro però indica la natura dell'aiuto che egli potrà fornire, ovvero una possibile conduzione di gara "favorevole" alla squadra viola resa possibile attraverso l'individuazione di un arbitro vicino al gruppo Moggi, suggerendo che per ottenere ciò vanno contattati i designatori ed in particolare il Bergamo; infatti il Mazzini riferisce nella telefonata sul finale" ...bisogna che Paolo BERGAMO abbia un minimo di attenzione verso il caso Fiorentina, il che vuol dire non fare niente di strano se non quello di essere tutelati per la realtà che è la Fiorentina.... Tutto qui. Però come tu li hai infamati a bestia, tu vieni a Coverciano in una stanzina riservata e tu gli dici: Caro Paolo guarda che noi forse abbiamo sbagliatoinc...però siamo la Fiorentina, siamo i Della Valle, siamo persone perbene da voi, noi vorremmo essere tutelati. Quando tu hai fatto questo basta e m'avanza, però se non lo fai e ti vanno nel culo. Io non ho da dirti altro...". Scattano di seguito febbrili contatti telefonici prima fra il Della Valle Diego ed il Moggi (la n. 2741 del 2.05.2005) ed in cui si manifesta chiaramente l'intento del Moggi nell' indurre il Della Valle Diego a condotte meno rigide e quindi "vicine al suo sistema", invito a cui non si oppone il Della Valle (da notare che è lo stesso Moggi a sollecitare "un avvicinamento" da parte del Della Valle, il quale, dopo essersi scusato per il mancato incontro, si sente rispondere "No...no...si, io son giù ma non ti preoccupar! Tanto lo facciamo un'altra settimana, ...pensiamo a salva' la Fiorentina, dai, dai!!"); poi fra ciarliero il Mazzini ed il Bergamo (da notare anche il tentativo non riuscito da parte de Mazzini di colloquiare direttamente con il Della Valle Diego nella telefonata intercettata n, 12068 del 2.05.2005 significativo della volontà del predetto di accelerare i tempi fra 177

gli incontri accordati) ed in cui quest'ultimo viene informato dell'interessamento dei Della Valle e della loro volontà di contattarlo (la n. 12079 del 2.05.2005), contatto confermato dalla successiva telefonata n. 12096 del medesimo giorno, in cui appare palese la volontà di entrambi gli interlocutori (Della Valle Diego e Bergamo) di giungere ad un accordo "positivo" per entrambi sulla possibilità di recupero per Fiorentina.

Inoltre, da ulteriori colloqui captati fra il Mazzini ed il Bergamo (la n. 7417 del 2.05.2005.) emerge la prova del compiacimento nei fratelli Della Valle dell'interessamento del Bergamo per le sorti della squadra di Firenze, tanto che il Mazzini si precipita subito dopo a telefonare al Mencucci per sollecitare un incontro direttamente fra il Bergamo ed il Della Valle Diego. Prima di tale incontro comunque si rinvengono altre telefonate significative della "preparazione" attenta del Mazzini (coadiuvato dal Mencucci) per tale incontro come la n. 12295 fra Andrea Della Valle ed il Mazzini, in cui il primo manifesta la propria premura affinché l'incontro con il Bergamo avvenga al più presto, sollecitazione fatta propria anche dal Mazzini, o ancora quella fra il Mazzini ed il Mencucci del maggio 2005 -la n. 12528 - in cui, avvenuto il sorteggio dell'arbitro Dondarini per la partita di cui all'imputazione, entrambi manifestano ampia soddisfazione "per il lavoro svolto" ed infine quella a completamento della partita (la n. 12779 del giorno della partita) ed in cui sia il Mazzini che il Mencucci si congratulano a vicenda per l'ottenuto risultato positivo e del "cammino"ancora da continuare per la Fiorentina.

L'incontro poi fra i Della Valle ed il Bergamo, preceduto anch'esso da concitate telefonate (nn. 8783 e 8849 del maggio 2005), avvenuto presso l'Hotel Villa Massa in Firenze risulta accertato e documentato da attività della P.G. in atti ed il fatto, come lamentato anche in primo grado dalla Difesa degli imputati Della Valle, che non se ne conosca il contenuto non incide sulla valenza probatoria dell'accertamento giacchè indubbiamente non trova in atti versione alternativa la motivazione dello stesso.

Va anche detto che l'indicazione da parte della Difesa dei fratelli Della Valle nei propri motivi di appello di avere appreso da fonte giornalistica (peraltro da altra fonte anonima, seppur indicata come agente di polizia giudiziaria) della avvenuta registrazione di conversazioni in tale circostanza che smentirebbero l'assunto accusatorio, non può trovare alcun ingresso in tale processo, come anche altri articoli giornalistici pur allegati ad altri appelli per altri imputati, attesa la assoluta genericità del loro contenuto e, nel caso di specie, la assoluta mancanza di accertamento della fonte dichiarativa. Infine nulla apporta di derimente la valutazione espressa dal CT di parte Cornieti, il quale ancora una volta, pur dichiarando che la conduzione di gara del Dondarini (peraltro giudicato non positivamente dall'osservatore) è stata a sfavore della Fiorentina, poi non da contezza dell'avvenuto goal effettuato dalla suddetta squadra in chiaro fuorigioco. Pertanto, per tutti gli imputati la condanna va confermata.

CAPO A6) DE SANTIS (assolto - vi è appello del P.M.)

L'assoluzione per tale reato va confermata: il P.M. espone nel proprio atto di impugnazione che le conversazione n. 7922 del 8.05.2005 fra il De Santis ed il Mazzini e quella fra il De Santis ed il Racalbuto del medesimo giorno la n. 17493 (telefonate non considerate dal Tribunale) porrebbero le basi per un capovolgimento del giudizio assolutorio: la prima attiene ad un commento dei due interlocutori della partita Livorno –Siena (conclusasi 6 a 3) arbitrata dal De Santis, in cui quest'ultimo aveva espulso il calciatore Galante delle fila del Livorno; la seconda invece lo stesso commento viene scambiato fra il De Santis con l'amico Racalbuto. Va rilevato che entrambe le conversazioni indicate (peraltro simili nel contenuto ma non nei toni come ascoltate da questa Corte), pur evidenziando un atteggiamento spavaldo nel De Santis nel "bacchettare" anche i Presidenti della squadre di calcio (nel caso di specie lo Spinelli del Livorno con cui vi erano stati precedenti attriti) non appare individuare con chiarezza una pregressa volontà di fraudolenta conduzione di gara a sfavore del Livorno, non apparendo sufficiente indicare una generica affermazione di

condotta "per ripicca" per qualificarla come valido elemento soggettivo del reato contestato.

CAPO A7) TITOMANLIO – MAZZEI (quest'ultimo assolto-vi è appello del P.M.)

L'appello va accolto e pertanto il Mazzei va condannato per tale reato posto in concorso con il Titomanlio, assistente della partita di serie B nell'anno 2004/2005 Arezzo-Salernitana, disputata il 14.05.2005 e vinta dall'Arezzo. Infatti, diverse conversazioni intercettate appaiono concludenti in tal senso, ovvero nella individuazione di plurima volontà di salvataggio in tale partita della squadra dell'Arezzo programmata ben prima della partita in contestazione.

Partendo dalla iniziale telefonata del 13.03.2005 (la n. 5033) fra l'attivo Mazzini e Castagnini, direttore sportivo di società che militano nel campionato cadetto, viene in luce l'interesse a che l'Arezzo si salvi : il Mazzini, dopo avere sollecitato il Castagnini a chiamare il Presidente dell'Arezzo (Mancini ndr) con le seguenti frasi "...digli che se si vuol salvare ...lo aspetto a Reggello ...se no non si salva !..." a cui replica l'interlocutore "...no...io lo salvo !...sono...sono...sicuro !...", informa il Castagnini che prima di intraprendere qualsiasi azione, vuole sapere "cosa bolle in pentola nell'Arezzo" ("perché voglio sape' che bolle !...poi quando..quando lo abbiamo saputo...facciamo i' che si deve fare !..."), notizie che, una volta ricevute, attivano il successivo contatto telefonico fra i due (la n. 7386 del 28.03.2005) ed in cui il Mazzini fornisce anche indicazioni su come procederà per salvare l'Arezzo, ovvero attivando l'amico Moggi (domani sera...domani a mezzo...all'una è a pranzo da un mio grande amico !....si chiama Luciano MOGGI !...". io però gli ho detto di metterci...di metterci te...poi...farà lui...") e con ciò facendo intuire al Castagnini che, se il Moggi vorrà, potrò subentrare quale direttore sportivo (... quando glielo detto...ma' detto...si è un bravo ragazzo...(inc)...per cui domani credo faccian fuori Fioretti (n.d.r. direttore sportivo all''epoca dell'Arezzo) e poi ci mettiamo in attesa...").

Tale interessamento trova giusta conferma nella telefonata del giorno dopo la n. 7548 fra il Mazzini ed il Moggi in cui, dopo il commento non positivo sul Tardelli, allora allenatore dell'Arezzo, è lo stesso Moggi che conferma al Mazzini la possibilità per il Castagnini di subentrare al Fioretti e che l'Arezzo " <u>a fine anno</u>" verrà aiutato.

Ed infatti dalla successiva conversazione prossima all'incontro di cui all'imputazione (la n. 9556 del 16.05.2005) fra il Titomanlio ed il Meani, proprio il primo riferisce al secondo di essere stato impegnato quale assistente nella partita che l'Arezzo ha disputato contro la Salernitana qualche giorno prima e confida senza alcuna censura al dirigente del Milan che, prima della medesima partita, proprio il MAZZEI gli ha esplicitamente fatto capire di dover favorire la squadra di casa ovvero l'Arezzo ("mi raccomando ... questi mi stanno rompendo i coglioni... l'Arezzo").

Il Titomanlio racconta del tutto candidamente, pur al telefono, non solo il suo "avvicinamento" da parte del Mazzei ma anche la propria condotta fraudolenta: le due azioni pericolose compiute dalla Salernitana, portate avanti dall' attaccante "un po' spintonando" che ha dovuto bloccare, sollevando in entrambe le occasioni la bandierina e ciò pur non essendo un fallo pieno e ciò perchè"...la Salernitana stava facendo pressione e c'era il rischio che pareggiasse.....e allora vado su perché almeno che la cosa sia pulita...". Da notare che la risposta del Meani non appare affatto sorpresa ed anzi fa osservare all'assistente che in quel momento "tutte" le squadre toscane godono di attenzioni particolari (citando anche l'Empoli ma anche con implicito riferimento alle vicende della Fiorentina). Orbene appare evidente che la conversazione in oggetto, che per sua natura è esente da condizionamenti, appare indicare quale istigatore della condotta certa del Titomanlio (perché di fatto ammessa dallo stesso) nel Mazzei, il quale peraltro risulta avere effettivamente, proprio durante il raduno in Coverciano, avvicinato il Titomanlio chiamandolo da parte da solo. Ciò trova conferma in una delle poche deposizioni confacenti alla precedenti dichiarazioni rese in fase investigativa, rese in dibattimento dal teste Massimo (vedi ud. 14.12.2010), il quale ha ricordato tale episodio con limpidezza ed ha anche sottolineato che, al suo rientro dopo il suddetto colloquio riservato con il

 I_{Λ}

Mazzei, il Titomanlio gli riferì che, pur essendo stata designato per essere assistente in serie A, sarebbe andato ad arbitrare nella categoria cadetta per un gara "particolare" in cui era necessaria la sua esperienza. In virtù di tanto, la giustificazione del Mazzei in sede di spontanee dichiarazioni (<u>il cui contenuto è stato riproposto quale motivo di diniego di accoglimento dell'appello del P.M. da parte della Difesa dello stesso</u>) non appare assolutamente credibile perché sconfessata dal tenore della conversazione citata e dal fatto che il passaggio di un assistente o arbitro già assegnato ad una partita della massima divisione ad una inferiore avrebbe dovuto quantomeno sollecitare nel Titomanlio una qualche reazione negativa, cosa affatto avvenuta proprio perché "l'imbeccata" era giunta da parte di un soggetto da cui dipendevamo gli ulteriori più rilevanti incarichi per l'assistente in parola.

Dunque anche per il Mazzei va riconosciuta la responsabilità in concorso della condotta fraudolenta commessa dal Titomanlio, condotta incidente effettivamente sulla gara con un risultato anche finale a sfavore di una delle due squadre. Infatti tale comportamento ha trovato anche conferma in parte nella deposizione dell'osservatore Luci, il quale, pur indicando che il Titomanlio non commise errori gravi, ha sottolineato che il predetto comunque segnalò un fallo pur essendo lo stesso sotto la diretta percezione del direttore di gara (fatto confermato anche dal teste di P.G. Auricchio). Sul punto va osservato che, seppur definito "errore veniale" dal Luci, tale condotta è invece è uno degli strumenti attraverso il quale l'assistente di gara incide sulla partita, soprattutto quando l'arbitro non ha la prontezza (o perché giovane o perché inesperto) di segnalare o meno un'infrazione su un calciatore. Cosa avvenuta nel caso di specie.

CAPO A9) DELLA VALLE DIEGO (assolto – vi è appello del P.M.)

Il giudizio di assoluzione emesso in primo grado va confermato. Infatti l'appello del P.M. attiene ad un rilettura delle conversazioni esaminate dal Tribunale sotto l'ottica della volontà del gruppo con a capo il Moggi di salvataggio della Fiorentina. Dunque le conversazioni intercorse fra il Della Valle Diego ed il Lotito Claudio dovrebbero

essere intese quali prove di una volontà del primo di accordarsi con il secondo (che rifiutò) per la partita Lazio-Fiorentina conclusasi 1 a 1 e disputata il 22.05.2005. A parere di questa Corte, pur risultando alcuni elementi di dubbio sulla consistenza o meno della proposta del Della Valle, la stessa non risulta confortata da ulteriori elementi probatori, peraltro sconfessati in sede dibattimentale dai testi escussi (Ferri, Pisacreta, Rosetti, Consolo per citate i più rilevanti) anche se alcuni errori arbitrali (come il salvataggio non visto con la mano da parte di un giocatore della Lazio) sono stati ammessi sia dall'arbitro Rosetti che dagli assistenti come il Consolo. Dunque, riportandosi a quanto esposto sul punto dal Tribunale (pag. 386 e segg.) l'imputato va assolto per insufficienza della prova.

A 10) DELLA VALLE Diego - DELLA VALLE Andrea - MENCUCCI -MAZZINI - (BERGAMO) - DE SANTIS - MOGGI assolto (Alessandro GRISELLI già assolto)

La condanna degli imputati De Santis, Della Valle Diego, Della Valle Andrea, Mencucci e Mazzini va confermata. L'imputazione attiene alla partita Lecce-Parma disputata il 29.05.2005, ultima partita del campionato di serie A e conclusasi in pareggio.

Tale partita rappresenta la continuità della attività di salvataggio della squadra della Fiorentina già oggetto di giudizio nel capo A5). Con tale partita si raggiunge il risultato ovvero la permanenza di seria A della Fiorentina (il Bologna ed il Parma effettueranno poi lo spareggio). Tale obiettivo risulta provato anche qui dalla scelta (attraverso le griglie) di un arbitro vicino al gruppo facente capo al Moggi (il De Santis) e di una cooperazione fattiva fra il Bergamo ed il Mazzini, portavoce delle istanze del Mencucci e conseguentemente dei fratelli Della Valle (come da incontro presso l'Hotel Villa Massa del 14 maggio). Anche in tale caso sono le conversazioni intercettate a delineare la vicenda nei suoi aspetti salienti.

Va notata perché fortemente significativa la n. 15052 del 22.05.2005 intercorsa fra il Mazzini ed il Bergamo ed in cui si parla già del De Santis come futuro possibile arbitro; poi la n. 48679 del medesimo giorno, in cui il Bergamo parlando con il

Collina (che intende andare ad arbitrare "l'ultima partita di campionato"..) gli fa capire che non appare possibile; ancora la rivelante conversazione (la n 50317) del giorno dell'incontro fra il Bergamo ed lo stesso De Santis ed in cui, dopo gli auguri per l'incontro ricevute dal Bergamo, il De Santis rassicura il designatore che " i ragazzi stanno in forma, io sono...facciamo una partita di testa..." ed il Bergamo, fraintendendo il rifermento "ai ragazzi", gli consiglia "...fallo in palestra, così siete più al fresco...". Ma la telefonata continua con una ampia spiegazione del De Santis che sottolinea "...usiamo la testa...gli ho detto: usate la testa...correte poco e usate la testa, gli ho detto a tutti e tre..." con ciò riferendosi agli assistenti (Griselli e Biasutto) e, dopo avere rassicurato il Bergamo di un proprio controllo sui predetti ("son bravi tutti e due.....no, va bhe, Alessandro (il Griselli ndr) non c'ho problemi, è venuto pure a pranzo Pasquale D'ADDATO (n.d.r. osservatore della CAN di A e B amico stretto del De Santis) chiarisce al designatore anche su come "piloterà" l'incontro ("no, no, te dico guarda, stiamo preparati bene, gli ho spiegato pure un po' le cose, velatamente, Alessandro (GRISELLI) sai posso parlà in un modo, l'altro..." "...velatamente, insomma gli ho spiegato...fatto capire che...poi intanto gliela do io l'impostazione, da quello che ho sentito dalle interviste: loro giocano, il Lecce vuole giocare per vincere, il Parma pure gioca a vincere, quindi a sto punto facciamo la partita, ci mettiamo in mezzo..."), ricevendo subito una compiaciuta battuta da parte del Bergamo ("...l'importante è che tu vinca..."). Si concorda con il giudizio del Tribunale sulla natura maliziosa delle frasi anzidette e sulla finalità delle stesse ovvero che il tutto debba essere gestito "con la testa" e con un tacito assenso del D'Addato, osservatore della partita in oggetto.

Il coinvolgimento diretto del Mazzini, del Mencucci ed dei fratelli Della Valle emerge dalla telefonata n. 16774 del 29.05.2005 subito dopo la partita: il Mazzini contatta il Mencucci (mentre questi è allo stadio, festeggiando appunto la salvezza della Fiorentina) e dopo alcune battute reciproche sulla "buona scelta" effettuata da entrambi ("ciò sempre i cavalli boni.....i cavalli veri vengono sempre fuori..." dice il Mazzini ed il Mencucci risponde con una risata ma anche e soprattutto con ampi

ringraziamenti) il Mazzini cerca di parlare con i fratelli Della Valle per ricevere anche qui i ringraziamenti ma non vi riesce perché, come gli viene detto dal Mencucci, attorniati dalla folla.

Ma la conferma del diretto interessamento del Mazzini appare palese dalla telefonata n. 16780 sempre del medesimo giorno, in cui il vicepresidente FGCI, parlando con tale Nassi, che lo rassicura sul fatto che la Fiorentina andava "in ogni caso salvata", riceve dal predetto la conferma della bontà del suo operato ("...però...l'operazione chirurgica è stata perfetta ...""...tutti e tre è!....perfetti! perfetti!....perfetti! e poi grande la Samp..."), frasi a cui il Mazzini da pieno assenso.

Nella telefonata n. 16820 del 29.5.2005 ancora vi è la prova del coinvolgimento sia del Mencucci ma anche del Della valle Andrea, il quale, di fronte al commento del Mazzini sui "cavalli buoni" dichiara che oramai è ammaestrato e con ciò dimostrando di avere accettato il cd sistema Moggi. Va considerato che, pur non rilevandosi dirette conversazioni in cui l'interlocutore è il Della Valle Diego, appare chiaro il suo coinvolgimento nella vicenda de qua, alla luce sia dello stretto connubio con il fratello Andrea (assolutamente inequivoco come emerge dagli atti ed in cui appare chiaro che ogni decisione, seppur condivisa fra i due, è presa dal fratello Diego) e sia del diretto riferimento che il Mencucci fa esplicitamente al Diego Della Valle ("il patron") per le determinazioni intraprese dalla dirigenza fiorentina nell'attivarsi con il Mazzini prima e con il Bergamo poi.

Tale conversazione poi trova riscontro in quella successiva la n. 16791 ed in cui il Mazzini, ricevendo i complimenti per la Fiorentina da un interlocutore non identificato, gli risponde così"...gli si è fatto il regalo a casa a questa città.....ora... lo sapranno in dieci...ma l'importante l'è che lo sappiano quelli veri...no no a me non me ne frega una sega..." ed ancora"...ho visto De Santis a buttà fuori anche Morfeo" (n.d.r. calciatore del Parma), a cui segue la compiaciuta risata di entrambi gli interlocutori.

Quest'ultima telefonata si aggancia a quella con il De Santis ed il Mazzini (la n. 19963 del 29.05.2005), in cui il Mazzini, per far capire al De Santis di avere

apprezzato il modo di "pilotare" la gara, esclama ridendo "Sono Morfeo!!!", battuta prontamente risposta dal De Santis, il quale rappresenta - con fragorose risate (conversazione ascoltata da questa Corte) - che con l'espulsione del Morfeo " s'era messo avanti con il lavoro". Ma la parte più rilevante della conversazione riguarda la visita del Direttore Sportivo del Parma (Cinquini) che va riportata parzialmente per comprendere appieno il tono arrogante assunto dal De Santis di fronte alla lamentele del predetto a fronte di un numero considerevole di ammoniti e espulsi nella sua squadra: Il De Santis: "no, ha fatto lo stupido alla fine VIGNAROLI (calciatore del Parma) che l'ho considerato espulso perché m'ha minacciato..... Si, poi è venuto CINQUINI a fine partita, m'ha detto: senta, però dice volevo dirle una cosa, dico dimmi.... Però una partita così, ci vuole n'attimino di buon senso perché io ho finito la partita adesso vado a fare lo spareggio, c'ho cinque squalificati.... Io ho detto, scusa, ma che il problema è mio.... Dice, no perché la partita non è stata cattiva, dice pronti via, tre gialli... dice e poi hai continuato... c'ho GILARDINO squalificato, MORFEO squalificato. VIGNAROLI squalificato, squalificato... e dico scusa CINQUINI, se mi vuoi insegna a fa il dirigente tanto de cappello, se me voi insegna a fa l'arbitro te lo insegno io a fa l'arbitro..." e il De Santis continua nel racconto al Mazzini che nel frattempo ride fragorosamente "... Allora, allora io sono Massimo DE SANTIS, arbitro di calcio, penso di saper arbitrare, penso di aver applicato bene il regolamento, son venuto qui, son venuto a fare Lecce - Parma, a me non me ne frega un cazzo ne del futuro del Lecce, ne del futuro der Parma e ho applicato il regolamento... i problemi sono altri, sono vostri.... Chiaro?? .. Allora m'ha fatto: no perché io... perché te ... pensa ai giocatori te che io penso a fa l'arbitro, perché io gli errori degli altri non li vado a sindacare, io guardo i miei, il buon senso il regolamento non me lo cita, capito, perché mi è sembrato tante volte che qualcuno ha messo il buon senso e voi dirigenti lo avete attaccato.. allora l'unica è venire qui, si applica il regolamento e questo è quanto... le va bene così?? Se non le va bene in ogni caso è cosi!!!..." discorso seguito ancora da risate da parte di entrambi gli interlocutori ma il De Santis, non

pago di tanta ilarità, prosegue "...Dico perché... dico perché lei fa lo spareggio?? Dice perché che non lo sa?? E che ne so io stavo a arbitra e che ne so dei risultati... io sto a sentì i risultati ... Dice io adesso vado a fa lo spareggio senza mezza squadra... e che il problema... e che l'ho fatta io la campagna acquisti??!!..... Ma sarà un problema suo, dice ma Morfeo pure alla fine ha ammonito, perché??? Dico si, perché... quello ha preso il pallone e me l'ha tirato in tribuna... scusa..... Dice... e ma era diffidato... e poteva non tirà il pallone in tribuna!!! E scusa.... (ridendo) Dico, perché scusa ma chi è che s'è salvato...-ride-.. la Fiorentina... a... non lo sapevo... dico non lo sapevo... dice ma come lo sapevano tutti in mezzo al campo??!! Io, non sento in mezzo al campo, io penso a fa... lo vede qual è il problema mio?? Che io ho pensato a fa l'arbitro e i giocatori pensavano ai risultati e così questi so i risultati... è...". La chiosa finale però spetta al Mazzini che esclama soddisfatto "...perfetto, perfetto!!". Inoltre la condotta fraudolenta del De Santis appare provata anche dalla conversazione precedente a quella sopra citata (la n. 10742) in cui il De Santis, non trovando il Mazzini, parla con il suo collaboratore Renzi e, commentando la partita appena arbitrata, la definisce "un' opera d'arte!". Va anche sottolineato che a sostegno della conduzione di gara fraudolenta va attribuita piena valenza (a differenza di quanto indicato nella sentenza appellata) alla deposizione del giocatore del Parma Vignaroli (ud del 11.05.2010), in cui ha riferito che la brusca reazione manifestata alla propria espulsione (peraltro verificata e commentata anche da altri testi come lo stesso Zeman e il Carmignani vedi ud 20.11.2009) era dovuta ad una frase rivolta a lui dal De Santis che con la stessa aveva fatto intendere che non avrebbero vinto la partita (da notare che la giustizia sportiva, pur in presenza di un indagine federale in parte confermativa di tale fatto, non rilevò al De Santis alcuna violazione disciplinare). Ciò appare significativo dell'atteggiamento assunto dal De Santis durante la gara che, seppur minimizzato sia dall'amico osservatore D'Addato che dagli assistenti di gara (Biasutto e Rosetti), ha trovato comunque conferma, seppur generica, nelle deposizione dello Zeman e del Baraldi.

Passando ora al trattamento sanzionatorio, va ricordato come già indicato in premessa che i reati di partecipazione al delitto associativo e quelli di frode sportiva si sono estinti per intervenuta prescrizione come meglio indicato in dispositivo. Pertanto si valuteranno le posizioni sanzionatorie degli imputati di Moggi Luciano, del Pairetto Pier Luigi, del Mazzini Innocenzo (in accoglimento parziale dell'appello del P.M. e delle posizioni sanzionatorie degli imputati De Santis Massimo, Bertini Paolo e Dattilo Antonio in quanto rinuncianti alla intervenuta prescrizione.

In accoglimento dell'appello del P.M., si ritiene **FABIANI Mariano** colpevole anche del reato di cui all'art. 416 comma 2° c.p. contestato al capo A), reato comunque estinto per intervenuta prescrizione e per cui va dichiarato il non doversi procedere nei confronti del predetto in ordine al suddetto reato perché estinto per prescrizione.

In accoglimento dell'appello del P.M., **MAZZEI Gennaro** colpevole anche del reato a lui contestato al capo A7), reato comunque estinto per intervenuta prescrizione per cui va dichiarato il non doversi procedere nei confronti del predetto in ordine al suddetto reato perché estinto per prescrizione.

Nei confronti degli imputati Racalbuto Salvatore (capi A) O) e Z), Foti Pasquale (capi H ed S), Della Valle Diego (capi A5 e A10), Della Valle Andrea (capi A5 e A10), Mencucci Sandro (capi A5 e A10), Lotito Claudio (capi U e V), Meani Leonardo (capo A4), Puglisi Claudio (capo A4) e Titomanlio Stefano (A7) va dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati rispettivamente loro sopra ascritti perché estinti per intervenuta prescrizione.



In accoglimento dell'appello della Difese del **De SANTIS Massimo** e del **FOTI Pasquale**, si ritiene l'insussistenza del reato loro ascritto al capo L) e conseguentemente i predetti vanno assolti da tale contestazione ai sensi dell'art 530 cpv c.p.p..

MOGGI Luciano: per il solo reato di cui all'art 416 comma 1°c.p. (attesa l'estinzione delle restati imputazioni per prescrizione) valutati i criteri di cui all'art 133 c.p. (in particolare il disvalore della condotta criminosa commessa commisurata alla particolare intensità del dolo nel suddetto reato per il ruolo svolto) e concesse le circostanze attenuanti generiche non nella massima estensione alla luce delle motivazioni a giustifica del proprio agire che l'imputato ha espresso durante le dichiarazioni spontanee rese dinanzi a questa Corte ed in parte ammissive dei fatti in contestazione, si ritiene adeguata e proporzionale la pena di anni due e mesi quattro di reclusione (pena base anni tre di reclusione, ridotta per la concessione delle circostanze ex art 62 bis c.p. alla pena sopra indicata). Consegue la revoca delle pene accessorie comminate in primo ai sensi degli artt. 32 e 29 c.p.;

PAIRETTO Gian Luigi: per il solo reato di cui all'art 416 comma 1° c.p. (attesa l'estinzione delle restati imputazioni capi F) G) e Q) per intervenuta prescrizione) e valutati i criteri di cui all'art 133 c.p. (in particolare il disvalore della condotta criminosa e la consapevolezza della stessa evincibile per il ruolo svolto) e concesse al predetto le circostanze attenuanti generiche per la incensuratezza e il comportamento processuale, si ritiene adeguata e proporzionata alla contestazione la pena di anni due di reclusione (pena base anni tre di reclusione, ridotta per la concessione delle circostanze ex art 62 bis c.p. alla pena sopra indicata). Valutato il comportamento processuale dell'imputato e la vita anteatta dello stesso, si ritiene che l'imputato in futuro si asterrà da commettere reati e pertanto si concede la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art 163 c.p.

MAZZINI Innocenzo: per il solo reato di cui all'art 416 comma 1° c.p. (attesa l'estinzione delle restati imputazioni capi U) V) A5) e A10) per intervenuta prescrizione) e valutati i criteri di cui all'art. 133 c.p. (in particolare il disvalore della condotta criminosa e la consapevolezza della stessa evincibile per il ruolo svolto) e concesse al predetto le circostanze attenuanti generiche per la incensuratezza e il comportamento processuale, si ritiene adeguata e proporzionata alla contestazione la pena di anni due di reclusione (pena base anni tre di reclusione , ridotta per la concessione delle circostanze ex art 62 bis-c.p. alla pena-sopra indicata). Valutato il comportamento processuale dell'imputato e la vita anteatta dello stesso, si ritiene che l'imputato in futuro si asterrà da commettere reati e pertanto si concede la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art 163 c.p.

DE SANTIS Massimo: per il solo reato di cui all'art. 416, 2° comma c.p. ritenuto più grave e valutati i criteri di cui all'art. 133 c.p. (in particolare il disvalore della condotta criminosa e la consapevolezza della stessa), concesse al predetto le circostanze attenuanti generiche per la incensuratezza e il comportamento processuale e ritenuto il vincolo della continuazione fra i reati contestati, si ritiene adeguata e proporzionata alle contestazioni **la pena di anno uno di reclusione** (pena base anni uno di reclusione, ridotta per le circostanze ex art 62 bis c.p. a mesi otto di reclusione ed aumentata di mesi due di reclusione per ciascun reato di frode sportiva (capi G) e capo A10) per una pena finale di mesi dodici di reclusione). Valutato il comportamento processuale dell'imputato e la vita anteatta dello stesso, si ritiene che l'imputato in futuro si asterrà da commettere reati e pertanto si concede la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art 163 c.p.

BERTINI Paolo: per il solo reato di cui all'art. 416, 2° comma c.p. ritenuto più grave e valutati i criteri di cui all'art. 133 c.p. (in particolare il disvalore della condotta criminosa e la consapevolezza della stessa), concesse al predetto le circostanze attenuanti generiche per la incensuratezza e il comportamento processuale e ritenuto

il vincolo della continuazione fra i reati contestati, si ritiene adeguata e proporzionata alle contestazioni <u>la pena di mesi dieci di reclusione</u> (pena base anni uno di reclusione, ridotta per le circostanze ex art 62 bis c.p. a mesi otto di reclusione ed aumentata di mesi due di reclusione per il reato di frode sportiva (capo M)) per una pena finale di mesi dieci di reclusione). Valutato il comportamento processuale dell'imputato e la vita anteatta dello stesso, si ritiene che l'imputato in futuro si asterrà da commettere reati e pertanto si concede la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art 163 c.p.

DATTILO Antonio: per il solo reato di cui all'art. 416, 2° comma c.p. ritenuto più grave e valutati i criteri di cui all'art. 133 c.p. (in particolare il disvalore della condotta criminosa e la consapevolezza della stessa), concesse al predetto le circostanze attenuanti generiche per la incensuratezza e il comportamento processuale e ritenuto il vincolo della continuazione fra i reati contestati, si ritiene adeguata e proporzionata alle contestazioni la pena di mesi dieci di reclusione (pena base anni uno di reclusione, ridotta per le circostanze ex art 62 bis c.p. a mesi otto di reclusione ed aumentata di mesi due di reclusione per il reato di frode sportiva (capo M) per una pena finale di mesi dieci di reclusione). Valutato il comportamento processuale dell'imputato e la vita anteatta dello stesso, si ritiene che l'imputato in futuro si asterrà da commettere reati e pertanto si concede la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art 163 c.p.

STATUIZIONI CIVILI

Va premesso che la Parte civile costituita Brescia Calcio Spa, per mezzo del proprio difensore presentava in data 19 aprile 2013 istanza di sequestro conservativo dei beni intestati all''imputato Moggi Luciano, istanza che questa Corte rigettava con provvedimento del 3.05.2013, provvedimento il cui contenuto in questa sede si richiama integralmente.

In data 19 e 20 maggio 2013 le Parti civili Brescia Calcio Spa e Ministero dell'Economia e Finanze, Amministrazione Monopoli di Stato e Ministero Politiche giovanili ed attività Sportive, tramite i propri difensori presentavano istanza di sequestro conservativo dei beni intestati a MOGGI Luciano.

Entrambi i ricorsi non possono trovare accoglimento. L'istanza avanzata dalla Parte civile Brescia Calcio Spa, essendo sostanzialmente ripropositiva della medesima istanza di cui innanzi non avendo aggiunto altri e/o ulteriori elementi probatori indicativi di un concreto "periculum in mora" per la dispersione o dismissione dei beni di cui risulta intestatario unico o cointestario l'imputato Moggi Luciano, va pertanto dichiarata inammissibile.

Anche l'istanza avanzata della Parte civile Ministero dell'Economia e Finanze e Ministero delle Politiche Giovanili e Sportive va rigettata giacchè (come la analoga istanza del Brescia Calcio Spa) basata sulla generica possibilità – indicata con citazioni della giurisprudenza di legittimità sul tema – che, a fronte della una pretesa risarcitoria di entità ragguardevole, i beni di cui il Moggi è titolare quale proprietario o comproprietario con la moglie, possano essere oggetto di attività di cessione o di oggettiva dispersione. Tale assunto non è corroborato da alcuna indicazione oggettiva o quantomeno indiziaria di una condotta da parte del Moggi Luciano o da persone allo stesso collegate da legami familiari idonea alla dispersione dei suddetti beni e dunque anche per tale istanza nel merito va richiamata integralmente il provvedimento emesso da questa Corte il 3.05,2013 trattandosi dei medesimi beni oggetto della istanza di cui in premessa.

Va altresì rilevato che le richieste avanzate dinanzi a questa Corte di rivalutazione delle spese processuali liquidate dal Tribunale ai difensori delle parti civili costituite sono inammissibili. Infatti la opposizione al decreto di liquidazione dei compensi per onorario e spese ai difensori di Parti civili va proposta all'Autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento, applicandosi nel caso in esame le norme del codice di procedura civile.

Va altresì ricordato che le pretese risarcitorie avanzate dalla Parte civile Brescia Calcio Spa avverso i responsabili Juventus Football Club Spa e US Lecce Spa vanno dichiarate inammissibili per intervenuta rinuncia.

Passando ora al merito delle richieste delle Parti civili costituite nel presente grado di giudizio, questa Corte ritiene che, a fronte di una corretta valutazione effettuata dalla Suprema Corte sulla legittimità delle istanze avanzate da tutte le Parti civili costituite, erroneamente estromesse nella fase degli atti introduttivi al dibattimento di primo grado, vada considerata la peculiarità del bene giuridico protetto sia nel reato associativo che in quello ben più dibattuto della frode sportiva prevista dall'art 1, comma 3 legge 401/89 che in concreto assorbe in sé

L'oggetto della tutela penale dell'associazione per delinquere c.d."comune" viene tradizionalmente identificato nell'ordine pubblico. Benché nella relazione al codice Rocco l'ordine pubblico sia stato definito quale "buon assetto e regolare andamento del vivere civile, cui corrisponde nella collettività l'opinione ed il senso della tranquillità e sicurezza" (così la Relazione ministeriale sul Progetto del codice penale, in Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, II, Roma, 1929), ogni dissertazione relativa all'esatta individuazione del concetto di ordine pubblico ha evidenziato la difficoltà di circoscriverne e determinarne la portata, giacché dell'interesse giuridico in questione non esiste un concetto unitario, ma tante accezioni per quanti sono i giuristi che si sono espressi sull'argomento, al punto tale che alcuni autori ne hanno rimarcato la natura di bene giuridico proteiforme ed inafferrabile. Dunque, il requisito del pericolo per l'ordine pubblico, oggetto specifico della tutela penale della norma incriminatrice contenuta nell'art 416 c.p. é nel fatto stesso della permanenza di un vincolo associativo con i caratteri di una forma di organizzazione, di stabilità e di autonomia, avente quale scopo l'espletamento di un programma criminoso.

Il titolo dell'art 416 c.p., avente come obiettività giuridica l'ordine pubblico, limita gli elementi strutturali del reato al solo fatto di associarsi tre o più persone, allo scopo di commettere più delitti, e considera tale fatto di colleganza criminosa sufficiente a mettere in pericolo il predetto bene sociale, così che, pur dovendo la associazione avere come mira l'attuazione di un programma di delinquenza, cioè la realizzazione di una serie indeterminata di delitti, di diversa o della stessa specie, è irrilevante che i delitti programmati non vengano, in tutto o in parte, commessi. Da ciò deriva che la sussistenza del requisito del pericolo per l'ordine pubblico non è condizionata dalla natura dei reati rientranti nel programma criminoso, né dalla gravità di essi, in quanto lesivi di beni giuridici di maggiore rilievo meritevoli di adeguata tutela (integrità fisica, libertà individuale o patrimonio ecc.) e tali dunque da determinare allarme sociale. Quindi, come nel caso di specie, il danno al bene dell'ordine pubblico tutelato dalla citata norma risulta in sé assorbito dal danno cagionato eventualmente dai reati commessi nell'ambito del programma criminoso del sodalizio ovvero il bene tutelato appunto dalla condotta di frode sportiva.

Già si è innanzi esposto l'oggetto giuridico tutelato dalla norma di cui all'art 1 legge 401/89: è un delitto configurato sul modello dei delitti di attentato ovvero come un delitto a consumazione anticipata in cui non incide sulla configurabilità l'evento o, nel caso di specie, il risultato della gara sportiva e, dunque, la sua consumazione consiste nella commissione di atti diretti a ledere il bene protetto.

Il bene oggetto di tutela è la corretta e genuina applicazione delle regole sportive sottese alla gara oggetto della condotta ovvero la lesione del principio di lealtà e corretta nelle competizioni sportive di qualsiasi disciplina. Tale bene giuridico ha una valenza "ultraindividuale" (da non confondere con un interesse collettivo né diffuso che dunque non coinvolge i risultati del Totocalcio e dunque i consumatori), ovvero la sua tutela prescinde dal singolo soggetto leso dalla condotta fraudolenta contestata ma abbraccia in sé la diffusività delle lesione del bene che colpisce la collettività nella sua interezza, collettività rappresentata appunto da enti a carattere governativo o, nel caso di specie,

anche da enti all'uopo delegati alle funzioni direttive di programmazione e gestione del settore sportivo.

In virtù di tanto, alcun dubbio sussiste sulla identità della " personalizzazione" del soggetto danneggiato dal reato di frode sportiva nelle figura di soggetto offeso dal reato de quo nelle costituite Parti civili Ministero dell'Economia e Finanze, Amministrazione Monopoli di Stato, Ministero Politiche giovanili ed Attività Sportive nonché Federazione Italiana Gioco Calcio e ciò in particolare in relazione alle singole imputazioni di frode sportiva, tutte aggravante dal comma 3° del citato articolo della legge 401 del 1989 ovvero condotte aventi incidenza su competizioni sportive oggetto scommesse regolate e gestite da enti statali.

In tale caso il danno cagionato dalle condotte di frode sportiva per cui vi è condanna risulta effettivamente *in re ipsa* come indicato nella sentenza di primo grado, atteso che appare evidente la lesione del bene protetto e la conseguente lesività di posizioni valutabili economicamente, danno che va dunque riconosciuto per le due predette Parti civili costituite.

Va precisato tuttavia che l'invocata quantificazione del danno risarcibile, a parere di questa Corte, appare rinviabile necessariamente alla sede civile. Infatti degli atti processuali non è emersa la concreta alterazione dei dati del campionato di serie A per gli anni 2004/2005 e, quindi, il danno va quantificato in relazione alla lesione di beni (lesione di immagine o morale ad esempio) non suscettibili di immediata valutazione economica.

Si rigettano altresì le richieste di provvisionale avanzate da entrambe le suddette Parti civili (nonché reiterata anche dalla parte civile Fallimento Salernitana Sport Spa per la condanna del capo A7) giacchè, come innanzi esposto, pur riconoscendo il danno cagionato dai delitti in contestazione, la quantificazione appare arbitraria. Dunque, non essendo accertata in atti anche una sola parte del credito vantato, non appare in questa sede possibile liquidare alcuna somma a titolo di provvisionale.

M

Infine, non trova accoglimento secondo questo giudicante la richiesta della Parte civile F.I.G.C. in relazione alla esclusione quale responsabile civile della Juventus Football Club SpA per il Moggi Luciano. Si concorda con la valutazione sul punto espressa dal Tribunale, ovvero sulla ampiezza di attività criminosa posta in essere dall'imputato Moggi prescindendo dal suo legame lavorativo con la suddetta società. Infatti, come è emerso dal processo, il Moggi Luciano ha attuato un programma associativo finalizzato non solo alle frodi sportive (quest'ultime seppur alcune in parte collegate a partite di calcio che coinvolgevano la squadra della Juventus) ma anche volto a garantire un controllo sui vertici di enti federali (e con essi, della progressione o meno nella attività di arbitro di alcuni sodali) ed anche sulla consistenza (rectius "pacchetto giocatori") di alcune società di calcio cd. "minori" e dunque la sua attività esulava da quella propria della società Juventus Football Club Spa (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 24548 del 22.05.2013).

Dunque va confermata la condanna al risarcimento del danno degli imputati Bertini Paolo, Dattilo Antonio, De Santis Massimo, Della Valle Andrea, Della Valle Diego, Foti Pasquale, Lotito Claudio, Mazzini Innocenzo, Meani Leonardo, Mencucci Sandro, Moggi Luciano, Pairetto Pier Luigi, Puglisi Claudio, Racalbuto Salvatore, Titomanlio Stefano e Mazzei Gennaro in favore delle Parti civili Ministero dell'Economia e delle Finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, del Ministero per le Politiche Giovanili e Sportive e Federazione Italiana Gioco Calcio e conseguentemente al pagamento delle spese processuali come da dispositivo.

Per quanto attiene poi alle restanti Parti civili costituite: Federconsumatori Campania, Brescia Calcio Spa, Curatela Fallimento Vittoria 2000 Srl, Bologna Football Club 1909 Spa, Atalanta Bergamasca Calcio Spa, US Lecce Spa, le istanze risarcitorie presentate dalle stesse vanno revocate.

Va premesso che l'enunciato indicato nella sentenza di primo grado - che ogni fattoreato sia produttivo *tout court* di danno e dunque di conseguenziale risarcimento per le
parti lese - non può essere del tutto condiviso, alla luce della dovuta valutazione che il

giudicante deve effettuare sulla incidenza della condotta criminosa nella sfera del soggetto ritenuto danneggiato dal reato: va verificato se il danno sia conseguenza effettiva, diretta ed immediata della suddetta condotta, ovvero che vi sia un nesso di causalità diretta ed immediata tra le condotte per cui vi è condanna ed il danno indicato dalla Parti civili sopra indicate.

In primis, come già innanzi rilevato, non vi è prova piena della avvenuta alterazione del Campionato di calcio del periodo oggetto delle imputazioni (sul punto appare chiara anche la deposizione della prof.ssa Beccacece, C.T. della Difesa dei fratelli Della Valle, peraltro non contraddetta dal tenore né della consulenza del prof. Bastria C.T. per la Parte civile Fallimento Vittoria 2002 Srl né della consulenza dei CC. TT. ddrr. Ragazzoni e Cerverizzo della Parte civile Brescia Calcio Spa) e della conseguente retrocessione delle squadre del Brescia, Atalanta e Bologna. Infatti, poiché le attività processuali per tutte le imputazioni (tranne per il reato di cui al capo A7) non hanno individuato alcuna reale e concreta alterazione del risultato finale della partita di calcio (alcun partite conclusesi peraltro in pareggio o ancora rilevatrici di prodromiche condotte per successive gare non oggetto di imputazioni e quindi non valutabili in questa sede), la invocata individuazione della ineluttabile retrocessione di alcune squadre di calcio (come il Brescia, o l'Atalanta) o ancora di un danno dovuto alla cessione necessaria di giocatori e di una conseguenziale svalutazione della potenzialità economica della società titolare della squadra (US Lecce Spa o Bologna Football Club Spa o Fallimento Vittoria 2000 Srl quale socio del Bologna Spa ai sensi dell'art. 2395 c.c.), non hanno trovato alcun riscontro in sede processuale indicativa di una diretta ed immediata conseguenza delle imputazioni di frode sportive oggetto di condanna.

Infatti, deve necessariamente individuarsi la relazione causale tra la condotta illecita (la frode sportiva) e la perdita della gara da parte del soggetto danneggiato secondo un normale criterio di causalità materiale, cioè allorquando debba ritenersi provato che la attività fraudolenta ha determinato in concreto un diverso esito della singola

gara. Come si è visto nella esposizione degli esiti processuali, tale prova non si è mai raggiunta (tranne che per l'ipotesi di cui al capo A7).

Pertanto, il danno patrimoniale - anche nel senso di danno da immagine per le società di calcio costituitesi Parti civili, ovvero nell'accezione di "danno per la propria immagine imprenditoriale" e come tale con valenza patrimoniale o anche come danno morale pure riconosciuto alle persone giuridiche secondo giurisprudenza di legittimità costante (sent. Cass. n. 12929 del 4.6.2007) – non può essere rinvenuto né tantomeno individuato nella turbativa della gara ma il cui risultato non sia stato conseguenza diretta di tale attività "condizionata".

Entrando negli aspetti più concreti delle condotte illecite in contestazione, è emerso con chiarezza che, ad esempio, la squadra del Brescia sia stata addirittura avvantaggiata da una attività di turbativa della gara con la squadra dell'Udinese (capo B, poi conclusasi con la vittoria del Brescia per 2 a 1) o con la Reggina, conclusasi sempre a vantaggio del Brescia ed eguale appare la posizione della squadra del Bologna che, nell'unica partita oggetto di condanna (capo G), pareggia con la Fiorentina. Altrettanto è a dirsi per l'Atalanta: tale squadra non compare in alcuna imputazione oggetto di condanna e dunque non si individua quale diretta gara sia stata alterata con conseguente danno diretto per la suddetta società di calcio. Ritenere peraltro che la stessa abbia subito un danno diretto ed immediato per una seria di partite di calcio estranee alle odierne imputazioni e di cui, seppur "turbate" da attività fraudolente (attraverso le cd. "ammonizione mirate o espulsioni mirate" da parte di arbitri o assistenti di gara), non risulta dagli atti processuali alcun dato probatorio relativo al loro risultato finale, appare francamente una prova di un danno "diabolica".

Inoltre, anche volendo inquadrare l'accezione del danno risarcibile come perdita di "chance" per le squadre del Brescia, del Lecce, della Atalanta o del Bologna, ovvero per il venir meno di una possibilità per tali squadre di non retrocedere nella seria minore o di avere una posizione di non bassa classifica in serie A e ciò a causa di altre partite viziate da attività fraudolente (tesi sostanzialmente proposta dalla Difesa

della Parte civile del Brescia Calcio Spa, mediante anche consulenze sulla quantificazione del danno già presentate in primo grado), vale quanto già esposto innanzi: il concetto di "perdita di chance" in ambito civilistico deve interessare direttamente il soggetto che si sente defraudato di una possibilità di un giudizio (rectius valutazione) imparziale a prescindere dall'esito dello stesso.

Dagli atti invece non emerge alcun danno diretto per le squadre di calcio del Brescia, del Lecce, dell'Atalanta e del Bologna, perché esso dovrebbe derivare solo da partite di calcio che abbiano conseguito un risultato alterato ai loro danni o da altre partite che le vedano coinvolte direttamente e di cui ve ne sia concreta prova e che altresì abbiano necessariamente causato una alterazione dell'intero campionato di calcio 2004/2005, prova che non è mai stata individuata dal dibattimento.

In virtù di tanto, questa Corte ritiene che le istanze risarcitorie delle Parti civili Brescia Calcio Spa, Bologna Football Club 1909 Spa, Fallimento Vittoria 2000 Srl (
la cui istanza erroneamente è stata indicata come inammissibile, attesa invece la sua legittimazione a costituirsi quale socio della società Bologna Spa), Atalanta Bergamasca Spa, US Lecce Spa, vadano revocate, attesa la inesistenza di un danno diretto ed immediato dai reati per cui vi è condanna degli imputati.

Diversa valutazione va invece effettuata per la Parte civile costituita Fallimento Salernitana Spa. Il danno sia patrimoniale che morale si desume dal reato indicato al capo A7) per cui sono stati condannati i due imputati Titomanlio Stefano e, su appello del P.M., Mazzei Gennaro. In tale caso infatti vi è prova certa - come esposto nella parte relativa a tale capo di imputazione - della avvenuta alterazione della partita Arezzo--Salernitana conclusasi con la vittoria dell'Arezzo. Pertanto va confermata la condanna al risarcimento del danno per il Titomanlio ed *ex novo* va condannato il Mazzei Gennaro al risarcimento del danno in favore della Parte civile Fallimento Salernitana Spa da quantificarsi in sede civile ed entrambi gli imputati vanno anche condannati in solido al pagamento delle spese processuali sostenute dalla predetta Parte civile nel presente grado di giudizio e il solo Mazzei anche per le spese sostenute in primo grado che si liquidano come indicato nel dispositivo.

Nel resto la sentenza impugnata va confermata, restando assorbiti gli ulteriori motivi di appello.

P.Q.M.

Visti gli artt. 604 e 605 c.p.p., in riforma della sentenza emessa in data 8.11.2011 dal Tribunale di Napoli in composizione collegiale appellata dal P.M, dalle Parti civili Federazione Italiana Giuoco Calcio, USL Lecce Spa, Brescia Calcio Spa, Curatela Sport-Salernitana Spa, Bologna Football Club Spa, Curatela Fallimento Vittoria 2000 Spa e dagli imputati Moggi Luciano, Bergamo Paolo, Mazzini Innocenzo, Pairetto Pier Luigi, De Santis Massimo, Racalbuto Salvatore, Foti Pasquale, Bertini Paolo, Dattilo Antonio, Della Valle Diego, Della Valle Andrea, Mencucci Sandro, Lotito Claudio, Meani Leonardo, Puglisi Claudio e Titomanlio Stefano e, in via incidentale, dai responsabili civili Associazione Società Calcio Firenze Fiorentina Spa, AFC Juventus Football Club Spa e dalla S.S. Lazio Spa;

- -dichiara inammissibile l'appello proposto dalla Unione Sportiva Lecce Spa e dal Brescia Calcio Spa, quest'ultimo limitatamente al responsabile civile Juventus Football Club Spa per sopravvenuta rinuncia all'impugnazione;
- -dichiara inammissibile l'appello proposto dalla curatela del Fallimento Vittoria 2000 Spa per difetto di legittimazione;
- -dichiara la nullità della sentenza appellata nei confronti di Bergamo Paolo e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per un nuovo giudizio;
- -assolve De Santis Massimo e Foti Pasquale dal reato di cui al capo L) perché il fatto non sussiste;
- -ridetermina per De Santis Massimo, la pena in ordine ai residui reati di cui ai capi A), G) e A10), previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e con la già ritenuta continuazione, in quella di anni uno di reclusione. Pena sospesa;

- -ridetermina per Dattilo Antonio, la pena in ordine ai reati di cui ai capi A) e B), previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e con la già ritenuta continuazione, in quella di mesi dieci di reclusione. Pena sospesa;
- ridetermina per Bertini Paolo la pena in ordine ai reati di cui ai capi A) ed M), previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e con la già ritenuta continuazione, in quella di mesi dieci di reclusione. Pena sospesa;
- -dichiara non doversi procedere nei confronti di Pairetto Pier Luigi in ordine ai reati di cui ai capi F), G) e Q) a lui ascritti perché estinti per intervenuta prescrizione e per l'effetto ridetermina la pena per il reato di cui all'art. 416 comma 1°c.p., previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, in quella di anni due di reclusione. Pena sospesa;
- -dichiara non doversi procedere nei confronti di Mazzini Innocenzo in ordine ai reati di cui ai capi U), V), A5) e A10) a lui ascritti perché estinti per intervenuta prescrizione e per l'effetto ridetermina la pena per il reato di cui all'art. 416 comma 1°c.p., previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, in quella di anni due di reclusione. Pena sospesa;
- -dichiara non doversi procedere nei confronti di Moggi Luciano in ordine ai reati di cui ai capi B), F), G), I), M), O), Q), Z) e A5) a lui ascritti perché estinti per intervenuta prescrizione e per l'effetto ridetermina la pena per il reato di cui all'art. 416 comma 1°c.p., previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, in quella di anni due mesi quattro di reclusione.

In accoglimento dell'appello del P.M., dichiara non doversi procedere nei confronti di Fabiani Mariano in ordine al reato di cui al capo A) e di Mazzei Gennaro in ordine al reato di cui al capo A7) perché estinti per intervenuta prescrizione;

-dichiara non doversi procedere nei confronti di Racalbuto Salvatore, Foti Pasquale, Della Valle Diego, Della Valle Andrea, Mencucci Sandro, Lotito Claudio, Meani Leonardo, Puglisi Claudio e Titomanlio Stefano in ordine ai reati rispettivamente loro ascritti perché estinti per intervenuta prescrizione;

-revoca le pene accessorie nei confronti di Moggi Luciano, Racalbuto Salvatore, Foti Pasquale, Della Valle Diego, Della Valle Andrea, Mencucci Sandro, Lotito Claudio, Meani Leonardo, Puglisi Claudio, Titomanlio Stefano, Mazzini Innocenzo e Pairetto Pier Luigi.

Condanna Mazzei Gennaro in solido con il già condannato Titomanlio Stefano al risarcimento del danno in favore della Parte civile Fallimento Salernitana Sport Spa, da liquidarsi in separata sede, nonché il solo Mazzei al pagamento delle spese di costituzione della suddetta Parte civile anche per il primo grado di giudizio, che liquida in euro 2.000,00 oltre IVA e CPA come per legge, in aggiunta alla già avvenuta liquidazione in primo grado; condanna altresì i suddetti imputati al pagamento in solido delle ulteriori spese di costituzione della Parte civile Fallimento Salernitana Sport Spa nel presente grado di giudizio che liquida in complessive euro 3.500,00 oltre Iva e CPA.

Condanna Mazzei Gennaro al risarcimento del danno in favore delle Parti civili Ministero dell'Economia e delle Finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e del Ministero per le Politiche Giovanili e Sportive e FIGC, da liquidarsi in separata sede, nonché al pagamento delle spese di costituzione delle stesse in primo e secondo grado che liquida in complessive euro 7.000,00 ciascuna oltre IVA e CPA come per legge.

Condanna in solido Bertini Paolo, Dattilo Antonio, De Santis Massimo, Della Valle Andrea, Della Valle Diego, Foti Pasquale, Lotito Claudio, Mazzini Innocenzo, Meani Leonardo, Mencucci Sandro, Moggi Luciano, Pairetto Pier Luigi, Puglisi Claudio, Racalbuto Salvatore e Titomanlio Stefano al pagamento delle spese di costituzione in favore delle Parti civili Ministero dell'Economia e delle Finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e del Ministero per le Politiche Giovanili e Sportive e FIGC nel presente grado di giudizio che liquida in complessive euro 3.500,00 ciascuna oltre IVA e CPA come per legge.

Rigetta le richieste delle altre Parti civili.

Conferma nel resto.

Indica il termine di giorni novanta per il deposito dei motivi.

Napoli, 17.12.2013

Il Consigliere relatore

Dr.ssa/Cinzia/Apicella

Il Presidente

Dr.ssa Silvana Gentile

Il Funzionario